

2025/905

13.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/905 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2025****che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»). La convenzione di Aarhus è attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1367/2006 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento gli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), adottati dalla Commissione nel settore della concorrenza. Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato interessate dal procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato non possono essere oggetto di una richiesta di riesame da parte del pubblico a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006.
- (3) Nel caso ACCC/C/2015/128 ⁽³⁾ il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus («l'ACCC») ha constatato una violazione della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione per non aver concesso ai membri del pubblico l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per impugnare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che violano il diritto dell'Unione in materia di ambiente.
- (4) L'Unione dovrebbe adottare misure per rispondere alle conclusioni dell'ACCC istituendo un meccanismo di riesame interno. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi alle decisioni in materia di aiuti di Stato che chiudono il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 e aventi come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo) e lettere c), d) ed e), del trattato e l'articolo 93 e l'articolo 106, paragrafo 2, dello stesso. In tale contesto, lo Stato membro notificante dovrebbe confermare che né l'attività oggetto di un aiuto di Stato né qualsiasi caratteristica della misura notificata indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione ⁽⁴⁾. Tale conferma dovrebbe essere data nel modulo di cui all'allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁵⁾. Se la misura di aiuto di Stato è contraria al diritto dell'Unione, laddove siano soddisfatti i requisiti pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza ⁽⁶⁾, la Commissione non può autorizzare l'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>).

⁽³⁾ Per le risultanze e le relative informazioni sul caso, cfr. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

⁽⁴⁾ *Ex multis*, sentenza del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi*, causa 74/76, ECLI:EU:C:1977:51, punto 14: «Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93».

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj>).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1993, *Matra SA/Commissione*, C-225/91, ECLI:EU:C:1993:239, punto 41; sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi SpA*, 74/76, ECLI:EU:C:1977:51, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, *Commissione/Braesch e a.*, C-284/21 P, ECLI:EU:C:2023:58, punti da 96 a 99.

- (5) Per consentire agli Stati membri di adeguarsi ai nuovi requisiti derivanti da questo nuovo meccanismo di riesame interno, l'obbligo per gli Stati membri di confermare nella notifica l'assenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione dovrebbe applicarsi a decorrere da due mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le modalità della procedura di riesame interno sono illustrate in dettaglio in una comunicazione della Commissione relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ⁽⁷⁾.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non dovrebbe essere considerato una modifica ad un aiuto esistente. Ai fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che la disposizione di cui sopra si applica solo ai regimi di aiuti autorizzati o ai regimi di aiuti ritenuti compatibili a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 ⁽⁸⁾, poiché altri tipi di aiuti esistenti, come gli aiuti di preadesione, potrebbero non disporre di una dotazione originaria autorizzata.
- (8) È opportuno che la Commissione modifichi i moduli di notifica a seguito dell'adozione di regolamenti, orientamenti e quadri aggiornati in merito agli aiuti a finalità regionale ⁽⁹⁾, agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽¹⁰⁾, delle reti a banda larga ⁽¹¹⁾, del clima, dell'ambiente e dell'energia ⁽¹²⁾, del finanziamento del rischio ⁽¹³⁾, agli aiuti nel settore agricolo ⁽¹⁴⁾ e nel settore della pesca ⁽¹⁵⁾ e in merito alla proroga degli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore del trasporto aereo ⁽¹⁶⁾. Alla luce delle modifiche, è opportuno modificare il modulo di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato contenuti nel regolamento (CE) n. 794/2004 affinché riflettano tali modifiche e affinché la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme modificate in materia di aiuti di Stato.
- (9) La prassi della Commissione si è evoluta, con l'utilizzo di sistemi elettronici di notifica e di modelli di relazione annuale. È pertanto opportuno modificare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (10) La prassi della Commissione in materia di trasmissione delle relazioni nei settori dell'agricoltura e della pesca deve essere modificata, in linea con le norme generali in materia di relazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto presentare le loro relazioni anche nei settori dell'agricoltura e della pesca conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 794/2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, relativa ai casi AT.40721 — Microsoft Teams ed AT.40873 — Microsoft Teams II (GU C, C/2025/2810, 13.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/2810/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale» (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga» (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2022» (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj>) e comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>) e comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della Commissione che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali (GU C 244 dell'11.7.2023, pag. 1).

- (11) La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ha ulteriormente chiarito la nozione di «interessati» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽¹⁷⁾. È pertanto opportuno modificare il modulo per la denuncia che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 794/2004.
- (12) Il regolamento (CE) n. 794/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
- 2) all'articolo 2, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le notificazioni sono inviate elettronicamente, per mezzo dell'applicazione elettronica designata dalla Commissione.

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema elettronico sicuro designato dalla Commissione.»;
- 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) nella prima frase, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
 - b) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un aiuto esistente autorizzato o ritenuto compatibile a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.»;
- 5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nonché il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato III.»;
- 6) all'articolo 7, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato» e i termini «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021 nella causa C-647/19 P, *Ja zum Nürburgring/Commissione*, ECLI:EU:C:2021:666, punti 56 e 57; sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023 nella causa C-284/21, *Commissione/Braesch e a.*, ECLI:EU:C:2023:58, punti 59 e 60; sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2024 nella causa C-224/23 P, *Penya Barça Lyon (PBL) e Issam Abdelmouine/Commissione*, ECLI:EU:C:2024:682, punti da 59 a 72.

- 7) l'articolo 8 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
 - b) al paragrafo 5, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
 - c) al paragrafo 5 *bis*, i termini «articolo 6 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589»;
 - d) al paragrafo 5 *ter*, i termini «articolo 6 *bis*, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1589»;
- 8) all'articolo 9, paragrafo 1, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato»;
- 9) all'articolo 11 *bis*, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589»;
- 10) all'articolo 11 *ter*, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
- 11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 12) gli allegati III.A, III.B e III.C sono soppressi;
- 13) è inserito l'allegato III, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- 14) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 15) è aggiunto l'allegato V, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato conformemente all'articolo 1, punto 11, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 13 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

- 1) La parte I è sostituita dalla seguente:

"PARTE I.

INFORMAZIONI GENERALI

1. STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- (a) ☐ una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta;
- (b) ☐ una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato");
- (c) ☐ una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽¹⁾. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II;
- (d) ☐ una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

.....

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

.....

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

.....

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali.

.....

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE CONCEDE L'AIUTO

Stato membro interessato:

.....

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

.....

Persona di contatto:

Nome:

E-mail:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Telefono:

E-mail:

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. BENEFICIARI

3.1. Ubicazione dei beneficiari

- (a) ☐ in una regione non assistita:
- (b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (specificare la regione a livello NUTS 2):
- (c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

- (a) ☐ in una regione non assistita:
- (b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (specificare la regione a livello NUTS 2):
- (c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

- (a) ☐ la misura è applicabile in tutti i settori
- (b) ☐ la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE ⁽²⁾:.....

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

- (a) ☐ grandi imprese
- (b) ☐ piccole e medie imprese (PMI)

⁽²⁾ NACE Rev. 2,1, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva. La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

- (c) ☐ medie imprese
 (d) ☐ piccole imprese
 (e) ☐ microimprese

3.4.2. *Numero stimato di beneficiari:*

- (a) ☐ inferiore a 10
 (b) ☐ da 11 a 50
 (c) ☐ da 51 a 100
 (d) ☐ da 101 a 500
 (e) ☐ da 501 a 1 000
 (f) ☐ più di 1 000

3.5. **Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:**

3.5.1. *Nome del beneficiario:*

.....

3.5.2. *Tipo di beneficiario:*

.....

☐ PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽³⁾ che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria ⁽⁴⁾):

.....

☐ Grande impresa

3.6. **Il beneficiario è un'impresa in difficoltà ⁽⁵⁾?**

☐ Sì ☐ No

3.7. **Ordini di recupero pendenti**

3.7.1. *Nel caso di un aiuto individuale*

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ Sì ☐ No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

⁽³⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

⁽⁴⁾ Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

⁽⁵⁾ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

3.7.2. *Nel caso di un regime di aiuti*

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ Sì ☐ No

Indicare un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

4. BASE GIURIDICA NAZIONALE

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale:

Disposizioni di applicazione (se del caso):

Riferimenti (se del caso):

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

(a) ☐ una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

(b) ☐ una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione.

☐ Sì

☐ No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

☐ Sì

☐ No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

.....

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

☐ data di autorizzazione della Commissione

☐ data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

.....

5. IDENTIFICAZIONE DELL'AIUTO, OBIETTIVI E DURATA

5.1. **Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)**

.....

5.2. **Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto**

.....

5.3. Tipo di aiuto**5.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?**

- ☐ No
- ☐ Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?
- ☐ No
- ☐ Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?
- ☐ Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- ☐ No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.
- ☐ Sì. Specificare:
- Numero dell'aiuto ⁽⁶⁾:
 - Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione:
 - Durata del regime originario:
 - Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:
- ☐ No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

5.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale ⁽⁷⁾?

- ☐ No
- ☐ Sì. Indicare se si tratta di:
- ☐ un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:
- Titolo:
- Numero dell'aiuto ⁽⁸⁾:
- Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile):
- ☐ un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.3.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

- ☐ No
- ☐ Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.4. Durata

- ☐ Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

.....

⁽⁶⁾ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

⁽⁷⁾ Conformemente all'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589, per aiuti individuali si intendono gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

⁽⁸⁾ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

☐ Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto ⁽⁹⁾:

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata:

5.5. **La misura notificata consiste in una riforma e/o in un investimento finanziati nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza?**

☐ Sì ☐ No

5.6. **La misura notificata riguarda un investimento finanziato nell'ambito del Fondo per una transizione giusta?**

☐ Sì ☐ No

6. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

PRINCIPI COMUNI DI VALUTAZIONE

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁰⁾)

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

	Obiettivo principale (barrare solo una casella)	Obiettivo secondario ⁽¹⁾
Agricoltura; Silvicultura; Zone rurali	☐	☐
Aiuti alla cooperazione nel settore forestale	☐	☐
Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali	☐	☐
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità	☐	☐
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore agricolo	☐	☐
Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli	☐	☐
Infrastrutture o attrezzature aeroportuali	☐	☐
Gestione degli aeroporti	☐	☐
Infrastrutture a banda larga	☐	☐
Aiuti per la chiusura	☐	☐
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	☐	☐
Coordinamento dei trasporti	☐	☐
Cultura	☐	☐
Energia	☐	☐

⁽⁹⁾ La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

⁽¹⁰⁾ Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni generali per gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni generali per gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

	Obiettivo principale (barrare solo una casella)	Obiettivo secondario ⁽¹⁾
Efficienza energetica	☐	☐
Infrastrutture energetiche	☐	☐
Protezione ambientale	☐	☐
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	☐	☐
Pesca e acquacoltura	☐	☐
Conservazione del patrimonio	☐	☐
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	☐	☐
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)	☐	☐
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	☐	☐
Energia rinnovabile	☐	☐
Salvataggio di imprese in difficoltà	☐	☐
Ricerca, sviluppo e innovazione	☐	☐
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	☐	☐
Finanziamento del rischio	☐	☐
Sviluppo settoriale	☐	☐
Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	☐	☐
PMI	☐	☐
Sostegno sociale a singoli consumatori	☐	☐
Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali	☐	☐
Formazione	☐	☐
Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte	☐	☐

⁽¹⁾ Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

- 6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.
-

- 6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

.....

- 6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

☐ Sì ☐ No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

☐ Sì ☐ No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

.....

- 6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

.....

- 6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

.....

- 6.7. Conformemente agli obblighi di trasparenza stabiliti negli orientamenti e nelle discipline dell'UE in materia di aiuti di Stato, confermare se le seguenti informazioni saranno pubblicate nella piattaforma Transparency Award Module (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) ⁽¹¹⁾ della Commissione europea o in un unico sito web a livello regionale o nazionale: i) il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari; iv) lo strumento di aiuto ⁽¹²⁾ e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; v) l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione; vi) il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); vii) il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; viii) la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e ix) il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE) ⁽¹³⁾.

☐ Sì ☐ No

- 6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

.....

- 6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

.....

⁽¹¹⁾ "State Aid Transparency Public Search", disponibile all'indirizzo seguente: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

⁽¹²⁾ Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

⁽¹³⁾ Nel caso di aiuti individuali inferiori alla soglia indicata nella base giuridica, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base degli intervalli indicati nella base giuridica.

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

6.8. Per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo), lettere c), d) ed e), all'articolo 93 e all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, confermare che né l'attività oggetto di aiuto né qualsiasi caratteristica della misura notificata che sia indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione.

☐ Sì ☐ No

7. STRUMENTO DI AIUTO, IMPORTO DELL'AIUTO, INTENSITÀ DELL'AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto ⁽¹⁴⁾ messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ⁽¹⁾	
	Importo totale	Importo annuale
☐ Sovvenzioni (o misure con effetto analogo) (a) ☐ Sovvenzione diretta (b) ☐ Contributi in conto interessi (c) ☐ Estinzione del debito		
☐ Prestiti (o misure con effetti analoghi) (a) ☐ Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata) (b) ☐ Anticipi rimborsabili (c) ☐ Differimento d'imposta		
☐ Garanzia Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera.		
☐ Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity		
☐ Agevolazione fiscale o esenzione fiscale (a) ☐ Detrazione di imposta (b) ☐ Riduzione della base imponibile (c) ☐ Riduzione dell'aliquota (d) ☐ Riduzione dei contributi di previdenza sociale (e) ☐ Altro (precisare)		

⁽¹⁴⁾ Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica.

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ⁽¹⁾	
	Importo totale	Importo annuale
☐ Altro (precisare) A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?		

⁽¹⁾ In tutte le sezioni del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

.....

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

- (a) ☐ bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale
- (b) ☐ prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento
- (c) ☐ Riserve accumulate
- (d) ☐ Imprese pubbliche
- (e) ☐ Cofinanziamento dei fondi strutturali
- (f) ☐ Altro (precisare)
.....

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

- ☐ Sì
- ☐ No. Indicare il periodo di riferimento:

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Bilancio annuale ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁵⁾ Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica.

7.4. **Cumulo**

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis" ⁽¹⁶⁾ ricevuti nel quadro di altre misure di aiuti locali, regionali o nazionali ⁽¹⁷⁾ per coprire gli stessi costi ammissibili?

☐ Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

.....

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....

☐ No

8. VALUTAZIONE

☐ **PER UN REGIME NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO:**

Il regime sarà soggetto a valutazione?

☐ No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

.....

☐ Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

(a) ☐ il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;

(b) ☐ il regime presenta caratteristiche innovative;

(c) ☐ si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;

(d) ☐ si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>); regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/oj>); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj>).

⁽¹⁷⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'allegato 1, parte III.8 ⁽¹⁸⁾.

.....

Sono state effettuate valutazioni ex post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

.....

- ☐ **PER UN REGIME SOGGETTO A VALUTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) O DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 (REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA NEL SETTORE AGRICOLO) O DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2473 (REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA NEL SETTORE DELLA PESCA)**

Indicare il numero di aiuto di Stato del regime:

e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'allegato 1, parte III.8 ⁽¹⁹⁾.

9. RELAZIONI E MONITORAGGIO

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

- ☐ presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- ☐ conservare, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

- ☐ nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno dieci anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

⁽¹⁸⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Common methodology for State aid evaluation" (Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato)(SWD(2014) 179 final del 28.5.2014), disponibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/323bb641-3467-4b18-aece-7efdc39e0edc_en?filename=modernisation_evaluation_methodology_en.pdf.

⁽¹⁹⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Common methodology for State aid evaluation" (Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato)(SWD(2014) 179 final del 28.5.2014), disponibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/323bb641-3467-4b18-aece-7efdc39e0edc_en?filename=modernisation_evaluation_methodology_en.pdf.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>).

10. RISERVATEZZA

La presente notifica contiene informazioni riservate ⁽²¹⁾ che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

☐ Sì In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza:

.....

☐ No

11. ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti:

.....

12. ALLEGATI

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti Internet in cui è possibile reperire i documenti in questione:

.....

13. DICHIARAZIONE

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo:

Firma:

Nome e funzione del firmatario:

14. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare.

(a) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale

☐ aiuti agli investimenti

☐ aiuti al funzionamento

☐ aiuti individuali

(b) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(c) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

☐ aiuti al salvataggio

☐ aiuti alla ristrutturazione

☐ regimi di aiuti

(d) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

(e) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga

☐ aiuti per le misure di diffusione

☐ aiuti per lo sviluppo di reti a banda larga

⁽²¹⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo" (causa T-353/94, Postbank/Commissione, EU:T:1996:119, punto 87).

- (f) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
- ☐ ai sensi della sezione 4.1 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.2 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.3.1 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.4 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.5 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.6 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.7.1 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.7.2 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.8 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.9 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.10 della CEEAG
 - ☐ ai sensi della sezione 4.11 della CEEAG
- (g) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio
- (h) ☐ Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione
- (i) ☐ Scheda di informazioni generali per gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
- ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- (j) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti
- ☐ aiuti agli investimenti a favore di aeroporti
 - ☐ aiuti al funzionamento a favore di aeroporti
 - ☐ aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree
 - ☐ aiuto a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato
 - ☐ aiuti al trasporto marittimo
- (k) ☐ Scheda di informazioni generali per gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura
2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del trattato, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.
- (a) ☐ Crediti all'esportazione a breve termine ⁽²²⁾
 - (b) ☐ Sistema di scambio di quote di emissione ⁽²³⁾
 - (c) ☐ Comunicazione sul settore bancario ⁽²⁴⁾
 - (d) ☐ Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo ⁽²⁵⁾

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

⁽²³⁾ Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5); orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

- (e) ☐ Servizi di interesse economico generale (articolo 106, paragrafo 2, del trattato) ⁽²⁶⁾
- (f) ☐ Articolo 93 del trattato
- (g) ☐ Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato
- (h) ☐ Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato
- (i) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato
- (j) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato
- (k) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato
- (l) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato
- (m) ☐ Altro, specificare:

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

.....

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari."

(2) la parte III è così modificata:

(a) le parti III.1.A, III.1.B e III.1.C sono sostituite dalle seguenti:

"PARTE III.1.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI INDIVIDUALI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI

La presente scheda di informazioni complementari non è obbligatoria. Si consiglia tuttavia di compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti ai quali si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022 ⁽²⁷⁾.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Motivi per la notifica della misura:

- ☐ La notifica riguarda un aiuto individuale concesso nell'ambito di un regime e l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica. Indicare il numero di riferimento dei regimi di aiuti approvati o che beneficiano dell'esenzione per categoria.
.....
- ☐ La notifica riguarda un aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).
- ☐ La notifica riguarda un aiuto a favore di un beneficiario che ha chiuso attività uguali o simili ⁽²⁸⁾ nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda, ha intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato.
- ☐ Altro (specificare).
.....

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

⁽²⁷⁾ Comunicazione della Commissione "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", 2021/C 153/01 (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽²⁸⁾ "Attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

1.2. Ambito di applicazione della misura di aiuto notificata

- 1.2.1. Confermare che il beneficiario non è un'impresa in difficoltà ⁽²⁹⁾.

.....

- 1.2.2. Fornire una copia del modulo di domanda e dell'accordo (o progetto di accordo) per la concessione dell'aiuto.

2. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL BENEFICIARIO, SUL PROGETTO DI INVESTIMENTO E SULL'AIUTO**2.1. Beneficiario**

- 2.1.1. Indicare l'identità del beneficiario (o dei beneficiari) dell'aiuto.

.....

- 2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o dal soggetto o dai soggetti che percepiscono effettivamente l'aiuto, specificare le differenze e indicare l'identità delle altre imprese interessate.

.....

- 2.1.3. Fornire una chiara descrizione del rapporto che intercorre tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene e altre imprese associate, comprese le joint venture.

.....

2.2. Progetto di investimento

- 2.2.1. Fornire le seguenti informazioni relative al progetto di investimento notificato:

Data della domanda di aiuto

Data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento

Data di inizio della produzione

Data in cui è raggiunta la piena capacità produttiva

Data prevista del completamento del progetto di investimento

- 2.2.2. Se la notifica riguarda investimenti in una "zona a" o investimenti di una o più PMI ⁽³⁰⁾ in una "zona c" (punto 45 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 13, degli orientamenti):

- ☐ Creazione di un nuovo stabilimento.
- ☐ Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.
- ☐ Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento.
- ☐ Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
- ☐ Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione ⁽³¹⁾.

⁽²⁹⁾ Secondo la definizione di cui alla comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Per "PMI" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽³¹⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

2.2.3. Se la notifica riguarda investimenti nelle "zone c" da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 14, e punto 14 degli orientamenti):

- ☐ Creazione di un nuovo stabilimento.
- ☐ Diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento.
- ☐ Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento, a norma delle tre condizioni cumulative del punto 14 degli orientamenti ⁽³²⁾.
- ☐ Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento, a norma delle tre condizioni cumulative del punto 14 degli orientamenti.
- ☐ Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile all'attività svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione ⁽³³⁾.

2.2.4. Descrivere brevemente il progetto di investimento precisando anche in che modo il progetto in questione rientra in una o più delle categorie di investimento iniziale di cui sopra.

.....

2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.3.1. Fornire una ripartizione del totale dei costi ammissibili dell'investimento in valore nominale e attualizzato.

	Totale dei costi ammissibili (valore nominale) ⁽¹⁾	Totale dei costi ammissibili (valore attualizzato) ⁽¹⁾
Costi di studi preparatori o costi di consulenza connessi all'investimento (solo per le PMI)		
Terreni		
Immobili		
Impianti/macchinari/attrezzature		
Attivi immateriali		
Totale dei costi ammissibili		

⁽¹⁾ In valuta nazionale (cfr. anche il punto 2.5 in appresso).

2.3.2. Confermare che gli attivi acquisiti sono nuovi (punto 27 degli orientamenti) ⁽³⁴⁾.

.....

2.3.3. Dimostrare che, per quanto riguarda le PMI, sono considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 28 degli orientamenti).

.....

⁽³²⁾ Le condizioni sono le seguenti: 1) l'investimento riguarda un investimento iniziale in un territorio selezionato per beneficiare del sostegno cofinanziato del Fondo per una transizione giusta in una "zona c" con un PIL pro capite inferiore al 100 % della media UE-27; 2) l'investimento e il beneficiario figurano nel piano territoriale per una transizione giusta di uno Stato membro approvato dalla Commissione; e 3) l'aiuto di Stato all'investimento è coperto dal Fondo per una transizione giusta fino all'importo massimo consentito.

⁽³³⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.

⁽³⁴⁾ Tale disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

- 2.3.4. Dimostrare che, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti (punto 29 degli orientamenti).

.....

- 2.3.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica oppure spiegare in che modo, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 30 degli orientamenti). Se del caso, fornire la documentazione contenente i dati quantitativi pertinenti.

.....

- 2.3.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono il rispetto delle seguenti condizioni (punto 31 degli orientamenti) oppure indicare in che modo tale rispetto è garantito:

- Per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI.

.....

- Per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

.....

- 2.3.7. Il punto 32 degli orientamenti stabilisce che *"in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento"*.

Se pertinente per la misura notificata, spiegare in che modo sono state soddisfatte le suddette condizioni, fornendo l'opportuna documentazione giustificativa.

.....

- 2.3.8. Se i costi ammissibili per il progetto di investimento includono attivi immateriali, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 33 e 34 degli orientamenti ⁽³⁵⁾. In tali casi, indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

⁽³⁵⁾ Nel punto 33 degli orientamenti si stabilisce che per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali. Nel punto 34 degli orientamenti si stabilisce che gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (1) devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- (2) devono essere ammortizzabili;
- (3) devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l'acquirente;
- (4) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

2.4. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

2.4.1. Si prega di:

- spiegare il metodo di calcolo dei costi ammissibili in base ai costi salariali (punto 35 degli orientamenti);
- spiegare il metodo di calcolo dei posti di lavoro creati, con riferimento al punto 19, paragrafo 16, degli orientamenti;
- spiegare il metodo di calcolo dei costi salariali delle persone assunte, con riferimento al punto 19, paragrafo 33, degli orientamenti; e
- fornire i calcoli e i documenti pertinenti a sostegno di tali dati.

.....

2.5. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati e importo dell'aiuto

2.5.1. Compilare la tabella sottostante con le informazioni relative ai costi ammissibili, suddivisi per categoria, che saranno sostenuti per l'intera durata del progetto di investimento:

	Valore nominale/ attualizzato	N-0 (¹)	N+1 (¹)	N+2 (¹)	N+3 (¹)	N+X (¹)	Totale (¹)
Studi preparatori eccetera (solo per le PMI)	Nominale						
	Attualizzato						
Terreni	Nominale						
	Attualizzato						
Immobili	Nominale						
	Attualizzato						
Impianti/macchinari/ attrezzature	Nominale						
	Attualizzato						
Attivi immateriali	Nominale						
	Attualizzato						
Costi salariali	Nominale						
	Attualizzato						
Altro (specificare)	Nominale						
	Attualizzato						

	Valore nominale/ attualizzato	N-0 ⁽¹⁾	N+1 ⁽¹⁾	N+2 ⁽¹⁾	N+3 ⁽¹⁾	N+X ⁽¹⁾	Totale ⁽¹⁾
Totale	Nominale						
	Attualizzato						

⁽¹⁾ In valuta nazionale.

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato ⁽³⁶⁾.

.....

- 2.5.2. Completare la tabella sottostante con le informazioni relative all'aiuto notificato concesso (o da concedere) per il progetto di investimento con riferimento alla forma di aiuto applicabile.

	Valore nominale/ attualizzato	N-0 ⁽¹⁾	N+1 ⁽¹⁾	N+2 ⁽¹⁾	N+3 ⁽¹⁾	N+X ⁽¹⁾	Totale ⁽¹⁾
Sovvenzione	Nominale						
	Attualizzato						
Prestito	Nominale						
	Attualizzato						
Garanzia	Nominale						
	Attualizzato						
Agevolazione fiscale	Nominale						
	Attualizzato						
.....	Nominale						
	Attualizzato						
.....	Nominale						
	Attualizzato						
Totale	Nominale						
	Attualizzato						

⁽¹⁾ In valuta nazionale.

⁽³⁶⁾ Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° maggio 2021 (pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)).

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato.

.....

Per ciascuna forma di aiuto menzionata nella tabella precedente, indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione.

Prestito agevolato:

.....

Garanzia:

.....

Riduzione fiscale:

.....

Altro:

.....

- 2.5.3. Precisare se vi sono misure di aiuto da concedere al progetto che non sono ancora state definite e spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto intende garantire che l'intensità massima di aiuto non superi il massimo consentito (punti 93 e 94 degli orientamenti).
-

- 2.5.4. Il progetto è cofinanziato da uno dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente (i "fondi")? In caso affermativo, indicare il programma nell'ambito del quale sarà concesso tale finanziamento. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi.
-

- 2.5.5. Se il beneficiario (a livello di gruppo) ha ricevuto aiuti per uno (o più) investimenti iniziali relativi a un'attività uguale o simile realizzati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori del progetto di investimento notificato (punto 19, paragrafo 27, degli orientamenti), fornire informazioni dettagliate sulle misure di aiuto relative a ciascun investimento iniziale sovvenzionato in tale periodo (compresi una breve descrizione del progetto di investimento, la data della domanda di aiuto, la data di concessione dell'aiuto, la data di inizio dei lavori, gli importi degli aiuti e i costi ammissibili ⁽³⁷⁾).

	Costi ammissibili dell'investimento ⁽¹⁾	Importo dell'aiuto concesso ⁽¹⁾	Data della domanda	Data di concessione	Data di inizio dei lavori	Breve descrizione	Riferimenti dell'aiuto
Progetto di invest. iniziale 1							
Progetto di invest. iniziale 2							
Progetto di invest. iniziale 3							
.....							

⁽¹⁾ In valuta nazionale.

⁽³⁷⁾ Se possibile, indicare gli importi degli aiuti e i costi ammissibili sia in valore nominale che in valore attualizzato.

- 2.5.6. Confermare che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso al progetto di investimento iniziale non supera l'importo corrispondente alla "intensità massima di aiuto" di cui al punto 19, paragrafo 19, degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 186 degli orientamenti) e dell'"importo di aiuto corretto" (punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti), se del caso. Fornire i documenti e i calcoli pertinenti a sostegno di tale conferma.
-

- 2.5.7. Confermare che non saranno superati né l'importo massimo dell'aiuto approvato in valore attualizzato né l'intensità di aiuto approvata se l'importo dei costi ammissibili si discosta dall'importo notificato.

☐ Sì

- 2.5.8. Qualora l'aiuto a favore del progetto di investimento sarà concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare l'intensità massima di aiuto autorizzata per il progetto e confermare che è stata calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Spiegare in che modo le autorità che concedono l'aiuto intendono garantire il rispetto di tale intensità massima di aiuto (punto 99 degli orientamenti).

- 2.5.9. Qualora l'investimento iniziale sia connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 100 degli orientamenti) il modo in cui si intende determinare l'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.
-

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA MISURA

3.1. **Contributo allo sviluppo regionale, effetti positivi e necessità dell'intervento statale**

3.1.1. Si prega di:

- indicare l'esatta ubicazione del progetto sovvenzionato (ossia la località e la regione NUTS 2 o 3 di appartenenza);
 - fornire dettagli sullo status dell'aiuto a finalità regionale nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile (ossia indicare se si trova in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c)); e
 - precisare l'intensità massima di aiuto applicabile alle grandi imprese.
-

- 3.1.2. Spiegare in che modo l'aiuto contribuirà allo sviluppo regionale e, se del caso, quali altri effetti positivi produrrà ⁽³⁸⁾.
-

- 3.1.3. Se la notifica riguarda una singola domanda di aiuto nell'ambito di un regime, spiegare in che modo il progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del regime e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 46 degli orientamenti).
-

⁽³⁸⁾ A tal fine è possibile, ad esempio, fare riferimento ai criteri di cui al punto 50 degli orientamenti e/o al piano aziendale del beneficiario. I previsti effetti positivi possono essere relativi, ad esempio, al numero di posti di lavoro creati o mantenuti, alle attività di RSI, alla formazione, alla creazione di un cluster e al possibile contributo del progetto alla transizione verde e digitale dell'economia (comprese, se pertinenti, informazioni che indichino se l'investimento è ecosostenibile ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>)).

- 3.1.4. Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, spiegare in che modo il progetto contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 53 degli orientamenti).

.....

- 3.1.5. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 47 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

.....

- 3.1.6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

.....

- 3.1.7. Indicare il riferimento alla base giuridica o dimostrare che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽³⁹⁾ (punto 48 degli orientamenti).

.....

- 3.1.8. È stata realizzata o si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 49 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, precisare per quale motivo una valutazione d'impatto ambientale non è necessaria per il progetto in questione.

.....

3.2. Effetto di incentivazione della misura

- 3.2.1. Confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 62 degli orientamenti). Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori.

.....

- 3.2.2. Dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivazione generato dall'aiuto descrivendo lo scenario controfattuale con riferimento a uno dei due possibili scenari di cui al punto 59 degli orientamenti.

.....

- 3.2.3. Se l'aiuto a finalità regionale è concesso mediante fondi della politica di coesione o del FEASR in una "zona a" onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell'Unione, fornire le seguenti informazioni (corredate da documenti giustificativi):

— lo standard in questione;

— il motivo che rende necessario l'investimento per conseguire lo standard;

⁽³⁹⁾ Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma "de minimis".

- il motivo per cui, in assenza dell'aiuto, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella zona interessata (punto 61 degli orientamenti).

.....

3.3. Adeguatezza della misura

- 3.3.1. Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, dimostrare in che modo questo tipo di aiuto è in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un altro regime o ad altri tipi di misure (punto 83 degli orientamenti).

.....

- 3.3.2. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto ⁽⁴⁰⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale ⁽⁴¹⁾, non siano appropriate (punto 85 degli orientamenti).

.....

3.4. Proporzionalità della misura

- 3.4.1. Nei casi riconducibili allo scenario 1, fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 96 degli orientamenti):

- Il calcolo del tasso di rendimento interno (TRI), con e senza l'aiuto ⁽⁴²⁾.

.....

- Informazioni sui parametri di riferimento pertinenti per l'impresa (quali i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario per intraprendere progetti analoghi, il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme, i pertinenti parametri di riferimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato).

.....

- Una spiegazione del motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

.....

- 3.4.2. Nei casi riconducibili allo scenario 2, fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 97 degli orientamenti):

- Il calcolo della differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa ⁽⁴³⁾.

.....

- Tutti i parametri utilizzati per il calcolo di cui sopra (tra cui il periodo di tempo interessato, il tasso di attualizzazione utilizzato eccetera).

.....

⁽⁴⁰⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽⁴¹⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

⁽⁴²⁾ Il lasso di tempo considerato per il calcolo del TRI dovrebbe corrispondere a quello in genere impiegato dalle imprese del settore per progetti analoghi.

⁽⁴³⁾ Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione e le differenze salariali. Se tuttavia il sito alternativo si trova all'interno del SEE, le sovvenzioni concesse per tale luogo non possono essere prese in considerazione.

- Il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto non supera la differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa.

.....

3.5. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Definizione del mercato rilevante:

- 3.5.1. Fornire le informazioni richieste di seguito per individuare i mercati dei prodotti interessati (ovvero prodotti che risentono del cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati (punti 124 e 125 degli orientamenti):

- Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, negli stabilimenti sovvenzionati e, se del caso, il codice NACE, il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi.

.....

- Indicare se i prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello di gruppo). Quali prodotti sono destinati a sostituire? Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione.

.....

- Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.

.....

- Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della presente sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle.

.....

- Indicare il mercato o i mercati rilevanti del prodotto. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato e i suoi succedanei sul lato della domanda, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal consumatore (in ragione delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto), e sul lato dell'offerta, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal produttore (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti). Specificare cosa si considera come succedanei rilevanti sul lato della domanda e dell'offerta in questo caso. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

- 3.5.2. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

.....

Per i casi riconducibili allo scenario 1 ⁽⁴⁴⁾

Potere di mercato (punti 108 e 127 degli orientamenti):

- 3.5.3. Fornire le seguenti informazioni sulla posizione di mercato del beneficiario (la posizione detenuta in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione di mercato prevista dopo il completamento dell'investimento) (punto 133 degli orientamenti):
- Una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo).
.....
 - Una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti.
.....
- 3.5.4. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.
.....

Capacità (punto 127, paragrafo 1, degli orientamenti):

- 3.5.5. Fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata dall'investimento (in termini di volume e di valore).
.....

Per tutti i casi

Effetti negativi evidenti:

- 3.5.6. Per i casi riconducibili allo scenario 1, fornire le seguenti informazioni, corredate da prove, sul mercato del prodotto rilevante ⁽⁴⁵⁾:
- In un'ottica di lungo periodo, indicare se il mercato rilevante è strutturalmente in fase di declino assoluto (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo) (punto 130 degli orientamenti).
.....
 - Precisare se il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento) (punto 130 degli orientamenti).
.....
- 3.5.7. Nei casi riconducibili allo scenario 2, indicare se, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una zona con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della zona prescelta (punto 117 degli orientamenti). Fornire prove a sostegno della propria posizione.
.....

⁽⁴⁴⁾ Fornire questa informazione anche per i casi riconducibili allo scenario 2 in cui l'investimento, nello scenario controfattuale, avverrebbe in un diverso mercato geografico.

⁽⁴⁵⁾ La scarsa efficienza del mercato è solitamente misurata in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere misurata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato, gli indici di utilizzo della capacità che dovrebbero derivarne e la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e di margini di profitto.

- 3.5.8. Confermare che il beneficiario ha fornito una dichiarazione attestante che, a livello di gruppo, non ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto e che non intende chiudere un'attività uguale o simile nel SEE entro due anni dal completamento dell'investimento (punto 118 degli orientamenti).

Se tale dichiarazione è stata presentata, allegarne una copia alla notifica. In caso contrario, spiegare il motivo per cui non è stata presentata.

.....

- 3.5.9. Se, a livello di gruppo, il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto o ha intenzione di farlo nei due anni dopo il completamento dell'investimento, e ha spostato o intende spostare tale attività verso la zona prescelta, spiegare perché ritiene che non sussista un nesso causale tra l'aiuto e la delocalizzazione (punto 118 degli orientamenti).
-

- 3.5.10. Precisare se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE. In tal caso, quantificare tale perdita e precisarne la proporzione rispetto al numero totale di posti di lavoro nei siti interessati.
-

4. TRASPARENZA

- 4.1. Confermare che il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e le informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR saranno pubblicati secondo la struttura di cui all'allegato VIII nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁴⁶⁾ entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale.

☐ Sì

- 4.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, nella piattaforma Transparency Award Module o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁴⁷⁾, almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i singoli beneficiari, l'importo dell'aiuto per beneficiario e l'intensità di aiuto (punto 136 degli orientamenti).

Se tali disposizioni non sono in atto, spiegarne il motivo. Analogamente se tali disposizioni non sono contenute nella base giuridica del regime notificato, ma in altri documenti legislativi, specificarlo.

.....

- 4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che le informazioni di cui sopra siano rese disponibili al pubblico senza restrizioni per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (punto 140 degli orientamenti)?

⁽⁴⁶⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

⁽⁴⁷⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

5. RELAZIONI E MONITORAGGIO

- 5.1. Confermare che saranno presentate relazioni annuali alla Commissione, a norma del regolamento (UE) 2015/1589 e del regolamento (CE) n. 794/2004.

☐ Sì

- 5.2. Confermare che si conserverà, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e che, previa richiesta, tale documentazione sarà messa a disposizione della Commissione.

☐ Sì

PARTE III.1.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI REGIMI DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI

La presente scheda di informazioni complementari non è obbligatoria. Si consiglia tuttavia di compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti ai quali si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022 ⁽⁴⁸⁾.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. **Motivi per cui il regime è notificato invece di essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria ⁽⁴⁹⁾ o del regolamento "de minimis" ⁽⁵⁰⁾:**

☐ La notifica riguarda un regime settoriale. In tal caso indicare in quale settore rientra il regime (codice NACE).

.....

☐ Altro (specificare).

.....

1.2. **Ambito di applicazione del regime notificato**

- 1.2.1. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (punto 22 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

- 1.2.2. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari a meno che il beneficiario 1) abbia confermato di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale nei due anni precedenti la domanda di aiuto e 2) si sia impegnato a non procedere a una delocalizzazione per un periodo fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale (punto 23 degli orientamenti).

- 1.2.3. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

⁽⁴⁸⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽⁴⁹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

- 1.2.4. Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori	Disposizione pertinente della base giuridica del regime
Imprese in difficoltà ⁽¹⁾	
Settore dell'acciaio ⁽²⁾	
Settore della lignite ⁽³⁾	
Settore del carbone ⁽⁴⁾	
Pesca e acquacoltura ⁽⁵⁾	
Agricoltura ⁽⁶⁾	
Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato ⁽⁷⁾ nei prodotti di cui a tale allegato I	
Trasporti ⁽⁸⁾	
Banda larga ⁽⁹⁾	
Energia ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Come definito nell'allegato VI degli orientamenti.

⁽³⁾ "Lignite": lignite di basso rango "C" o orto-lignite e lignite di basso rango "B" o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁽⁴⁾ "Carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

⁽⁵⁾ Di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Gli orientamenti si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concesse a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

⁽⁸⁾ Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti [cfr. la Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3)].

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

2. INVESTIMENTO INIZIALE, COSTI AMMISSIBILI E AIUTI

2.1. Tipi di investimenti iniziali che rientrano nel regime

2.1.1. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle "zone a" da parte di PMI ⁽⁵¹⁾ o grandi imprese oppure investimenti nelle "zone c" da parte di PMI (punto 45 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 13, degli orientamenti):

- ☐ Creazione di un nuovo stabilimento.
- ☐ Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.
- ☐ Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento.
- ☐ Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
- ☐ Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione ⁽⁵²⁾.

2.1.2. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle "zone c" da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 14, e punto 14 degli orientamenti):

- ☐ Creazione di un nuovo stabilimento.
- ☐ Diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile ⁽⁵³⁾ a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento.
- ☐ Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile all'attività svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione ⁽⁵⁴⁾.

2.2. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.2.1. Se i costi ammissibili previsti dal regime riguardano attivi materiali (punto 19, paragrafo 31, degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato come percentuale in base ai costi dei terreni, degli immobili e degli impianti, nonché dei macchinari e delle attrezzature:

- ☐ terreni
- ☐ immobili
- ☐ impianti/macchinari/attrezzature

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

.....

2.2.2. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che gli attivi acquisiti devono essere nuovi ⁽⁵⁵⁾ (punto 27 degli orientamenti).

.....

⁽⁵¹⁾ Per "PMI" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁵²⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

⁽⁵³⁾ "Attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

⁽⁵⁴⁾ La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.

⁽⁵⁵⁾ Questa disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

- 2.2.3. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per quanto riguarda le PMI, che possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento (punto 28 degli orientamenti).

.....

- 2.2.4. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, che i costi ammissibili debbano superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti (punto 29 degli orientamenti).

.....

- 2.2.5. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 30 degli orientamenti).

.....

- 2.2.6. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni (punto 31 degli orientamenti):

- Per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI.

.....

- Per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

.....

- 2.2.7. Il punto 32 degli orientamenti stabilisce che *"in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento"*.

Se pertinente per il regime notificato, indicare il riferimento alle disposizioni della base giuridica che prevedono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui sopra.

.....

- 2.2.8. Se i costi ammissibili nel quadro del regime riguardano attività immateriali (punto 19, paragrafo 15, degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato sulla base della spesa derivante dal trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale:

- ☐ diritti di brevetto
- ☐ licenze
- ☐ know-how
- ☐ altre forme di proprietà intellettuale

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

.....

- 2.2.9. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese, che i costi degli attivi immateriali siano ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (punto 33 degli orientamenti).
-

- 2.2.10. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui al punto 34 degli orientamenti ⁽⁵⁶⁾.
-

2.3. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

- 2.3.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stipulano come calcolare i costi ammissibili sulla base dei costi salariali (punto 35 degli orientamenti), come calcolare il numero di posti di lavoro creati, con riferimento al punto 19, paragrafo 16, degli orientamenti, e come calcolare i costi salariali delle persone assunte con riferimento al punto 19, paragrafo 33, degli orientamenti.
-

2.4. Calcolo dei costi ammissibili attualizzati

- 2.4.1. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:

- ☐ Sovvenzioni. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Prestiti. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Agevolazioni fiscali. Precisare il tipo di misure e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-

- 2.4.2. Specificare se il regime di aiuti è ammissibile al cofinanziamento da uno dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente (i "fondi"). In caso affermativo, indicare il programma nell'ambito del quale potrà essere concesso tale finanziamento. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi, se noto in questa fase.
-

⁽⁵⁶⁾ Nel punto 34 degli orientamenti si stabilisce che gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (1) devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- (2) devono essere ammortizzabili;
- (3) devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l'acquirente;
- (4) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

- 2.4.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto, prima di concedere l'aiuto individuale nell'ambito del regime notificato, di accertare se il beneficiario (a livello di gruppo) abbia ricevuto aiuti per uno o più investimenti iniziali attuati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento.
-

- 2.4.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso nell'ambito del regime a ogni progetto di investimento iniziale non deve superare l'importo corrispondente alla "intensità massima di aiuto" (punto 19, paragrafo 19, degli orientamenti), tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 186 degli orientamenti) o dell'"importo di aiuto corretto" (punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti), se del caso.
-

- 2.4.5. Qualora l'aiuto individuale sia concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'intensità massima autorizzata per progetto deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto (punto 99 degli orientamenti).
-

- 2.4.6. Qualora il regime di aiuti preveda aiuti per investimenti iniziali connessi a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 100 degli orientamenti) che fissano il metodo di calcolo dell'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.
-

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEL REGIME DI AIUTI

3.1. **Contributo allo sviluppo regionale, effetti positivi e necessità dell'intervento statale**

- 3.1.1. Spiegare in che modo il regime è coerente e contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 44 degli orientamenti).
-

- 3.1.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che contengono l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti proposti prima di concedere aiuti a progetti individuali, ove richiesto dalla legge (punto 49 degli orientamenti).
-

- 3.1.3. Spiegare in che modo le autorità che concedono gli aiuti stabiliscono le priorità e selezionano i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi (punto 44 degli orientamenti). Precisare inoltre il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica o ad altri atti amministrativi correlati.
-

- 3.1.4. Spiegare in che modo, nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime notificato, l'autorità che concede l'aiuto decide che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 46 degli orientamenti).
-

- 3.1.5. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che ogni investimento finanziato nell'ambito del regime notificato sia mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 47 degli orientamenti). Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

.....

- 3.1.6. Se gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato vengono calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

- 3.1.7. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽⁵⁷⁾ (punto 48 degli orientamenti).

.....

- 3.1.8. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che indicano che il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell'aiuto (punto 88 degli orientamenti). Riportare inoltre il riferimento alla decisione della Commissione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale in questione.

.....

3.2. Effetto di incentivazione del regime

- 3.2.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i lavori relativi all'investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 62 degli orientamenti).

.....

- 3.2.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono, per i richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di presentare un modulo standard di domanda, fornito dall'autorità che concede l'aiuto, in cui devono spiegare in un'ipotesi controfattuale cosa succederebbe se non beneficiassero dell'aiuto, indicando lo scenario pertinente (*scenario 1* — decisione di investimento o *scenario 2* — decisione sull'ubicazione) (punti 64 e 59 degli orientamenti). Qualora il modulo di domanda sia diverso dal modello di cui all'allegato VII degli orientamenti, fornire una copia di tale modulo.

.....

- 3.2.3. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (punto 65 degli orientamenti). Precisare inoltre il tipo di documenti richiesto.

.....

⁽⁵⁷⁾ Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma "de minimis".

- 3.2.4. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto l'obbligo di verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente allo *scenario 1* o allo *scenario 2* ⁽⁵⁸⁾ (punto 66 degli orientamenti).
-

3.3. Adeguatezza del regime

- 3.3.1. Spiegare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per contribuire a sviluppare la zona ⁽⁵⁹⁾ (punto 80 degli orientamenti).
-

- 3.3.2. Se il regime è di tipo settoriale, dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni strategiche (punto 81 degli orientamenti).
-

- 3.3.3. L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:

- ☐ automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate; oppure
- ☐ con decisione discrezionale delle autorità competenti.

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

Se l'aiuto è concesso su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative interne applicate dall'autorità che concede l'aiuto per la concessione degli aiuti.

.....

- 3.3.4. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto ⁽⁶⁰⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale ⁽⁶¹⁾, non siano appropriate (punto 85 degli orientamenti).
-

3.4. Effetto di incentivazione e proporzionalità del regime

- 3.4.1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che limitano l'importo dell'aiuto a favore di grandi imprese concesso nel quadro del regime notificato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, usando il metodo di cui ai punti 96 e 97 degli orientamenti (punto 95 degli orientamenti).
-

⁽⁵⁸⁾ Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.

⁽⁵⁹⁾ A tal fine è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle valutazioni di impatto del regime proposto o a valutazioni ex post di regimi analoghi.

⁽⁶⁰⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽⁶¹⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

3.5. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- 3.5.1. Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (punto 120 degli orientamenti) ⁽⁶²⁾:

.....

- 3.5.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e a confermare che l'aiuto non produca effetti negativi evidenti quali la creazione di un eccesso di capacità su un mercato in fase di declino assoluto (punti 112-115 degli orientamenti), effetti negativi per la coesione (punti 116-117 degli orientamenti) o delocalizzazione (punto 118 degli orientamenti) (punto 121 degli orientamenti).

.....

4. TRASPARENZA

- 4.1. Confermare che il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e le informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR saranno pubblicati secondo la struttura di cui all'allegato VIII nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁶³⁾ entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale.

☐ Sì

- 4.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, nella piattaforma Transparency Award Module o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁶⁴⁾, almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i singoli beneficiari, l'importo dell'aiuto per beneficiario e l'intensità di aiuto (punto 136 degli orientamenti).

Se tali disposizioni non sono in atto, spiegarne il motivo. Analogamente se tali disposizioni non sono contenute nella base giuridica del regime notificato, ma in altri documenti legislativi, specificarlo.

.....

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che le informazioni di cui sopra siano rese disponibili al pubblico senza restrizioni per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (punto 140 degli orientamenti).

.....

5. VALUTAZIONE, RELAZIONI E MONITORAGGIO

5.1. Valutazione

- 5.1.1. Indicare il numero di aiuti di Stato di tutti i precedenti e attuali regimi di aiuti di Stato con obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili (punto 144 degli orientamenti).

.....

⁽⁶²⁾ Per permettere alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, gli Stati membri possono sottoporle le eventuali valutazioni d'impatto disponibili nonché valutazioni ex post svolte per precedenti regimi simili.

⁽⁶³⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

⁽⁶⁴⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

È stata effettuata una valutazione ex post dei regimi di aiuti di Stato elencati sopra? (punto 144 degli orientamenti).

- ☐ Sì
☐ No

In caso affermativo, fornire una breve descrizione dei risultati principali delle valutazioni ex post (ove opportuno, indicare un riferimento e un link).

.....

Indicare in che modo si è tenuto conto dei risultati delle valutazioni per definire un nuovo regime.

.....

5.1.2. Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno (punto 143 degli orientamenti).

- ☐ Sì
☐ No

Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva (vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2022).

- ☐ Sì
☐ No

5.1.3. Specificare se il regime è (punto 143 degli orientamenti):

Un regime che presenta caratteristiche innovative.

- ☐ Sì
☐ No

Un regime in cui si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

- ☐ Sì
☐ No

Un regime che si prevede di sottoporre a valutazione anche se gli altri criteri menzionati ai punti 5.1.2 e 5.1.3 non si applicano.

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta negativa al quesito 5.1.1 e di risposta affermativa ai quesiti 5.1.2 e/o 5.1.3, il regime è preso in considerazione per la valutazione ex post (punto 143 degli orientamenti). In tal caso, rispondere in modo affermativo al quesito pertinente nel modulo di notifica generale, precisare il periodo di valutazione e notificare il progetto di piano di valutazione di cui all'allegato I - Parte III.8 ⁽⁶⁵⁾.

5.2. Relazioni e monitoraggio

5.2.1. Confermare che:

- saranno presentate relazioni annuali alla Commissione, a norma del regolamento (UE) 2015/1589 e del regolamento (CE) n. 794/2004;

- ☐ Sì

⁽⁶⁵⁾ Per ulteriori indicazioni consultare il documento sulla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/modernisation_evaluation_methodology_en.pdf. Il piano di valutazione (allegato I - parte III.8) deve essere presentato utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it.

- si conserverà, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto nel quadro del regime, una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e che, previa richiesta, tale documentazione sarà messa a disposizione della Commissione.

☐ Sì

PARTE III.1.C

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI REGIMI DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AL FUNZIONAMENTO

La presente scheda di informazioni complementari non è obbligatoria. Si consiglia tuttavia di compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022 ⁽⁶⁶⁾.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. **Precisare che tipo di aiuto al funzionamento sarà concesso dalle autorità:**

- ☐ aiuti al funzionamento per ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI delle "zone a" devono affrontare;
- ☐ aiuti al funzionamento per compensare costi aggiuntivi specifici in una regione ultraperiferica;
- ☐ aiuti al funzionamento per prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica;
- ☐ Altro (specificare).
-

1.2. Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti al funzionamento a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori		Disposizione pertinente della base giuridica del regime
Imprese in difficoltà ⁽¹⁾		
Settore dell'acciaio ⁽²⁾	☐ Sì	
Settore della lignite ⁽³⁾	☐ Sì	
Settore del carbone ⁽⁴⁾	☐ Sì	
Pesca e acquacoltura ⁽⁵⁾	☐ Sì	
Agricoltura ⁽⁶⁾	☐ Sì	
Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato ⁽⁷⁾ nei prodotti di cui a tale allegato I	☐ Sì	
Trasporti ⁽⁸⁾	☐ Sì	
Banda larga ⁽⁹⁾	☐ Sì	
Energia ⁽¹⁰⁾	☐ Sì	
Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2	☐ Sì	

⁽⁶⁶⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

Categorie escluse di imprese e settori		Disposizione pertinente della base giuridica del regime
70.10 "Attività di sedi centrali" e 70.22 "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale"	☐ Sì	

- (¹) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
- (²) Come definito nell'allegato VI degli orientamenti.
- (³) "Lignite": lignite di basso rango "C" o orto-lignite e lignite di basso rango "B" o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
- (⁴) "Carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).
- (⁵) Di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
- (⁶) Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).
- (⁷) Gli orientamenti si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concesse a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.
- (⁸) Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti [cfr. la Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3)].
- (⁹) Comunicazione della Commissione "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga", 2023/C 36/01 (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).
- (¹⁰) La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL REGIME

2.1. Fornire una descrizione degli elementi principali del regime e dei suoi obiettivi.

.....

2.2. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:

- ☐ Sovvenzioni. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Prestiti. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-
- ☐ Agevolazioni fiscali. Precisare il tipo di misure e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-

- ☐ Altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.
-

2.3. **L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:**

- ☐ automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate;
- ☐ con decisione discrezionale delle autorità competenti.

Qualora l'aiuto sia concesso caso per caso, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative applicate per la concessione dell'aiuto.

.....

- 2.4. Specificare se il regime di aiuti è cofinanziato da uno dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente (i "fondi"). In caso affermativo, indicare il programma nell'ambito del quale sarà concesso tale finanziamento. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi.
-

3. COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

3.1. **Contributo allo sviluppo regionale ed effetto di incentivazione:**

Aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI ⁽⁶⁷⁾ delle "zone a" devono affrontare:

- 3.1.1. Precisare le difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nella zona interessata che il regime intende risolvere (punto 54 degli orientamenti) e dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà (punto 55 degli orientamenti).
-

- 3.1.2. Spiegare perché tali difficoltà non possono essere superate con gli aiuti agli investimenti ed è quindi necessario attuare il regime di aiuti al funzionamento notificato (punto 55 degli orientamenti).
-

Aiuti volti a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:

- 3.1.3. Individuare i costi aggiuntivi specifici ⁽⁶⁸⁾ che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare e dimostrare in che modo tali costi sono connessi agli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato (punto 56 degli orientamenti).
-

Aiuti volti a ridurre lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica:

- 3.1.4. Dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento (punto 57 degli orientamenti):
-

3.2. **Adeguatezza del regime**

- 3.2.1. Indicare i motivi per i quali l'aiuto proposto è considerato appropriato per conseguire l'obiettivo del regime. Spiegare in particolare perché altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distortivi non consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale (punti 78, 84 e 85 degli orientamenti).
-

⁽⁶⁷⁾ Per "PMI" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁶⁸⁾ A questo proposito si fa presente che gli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in conformità al regolamento generale di esenzione per categoria in vigore al momento della concessione.

3.3. **Proporzionalità del regime**

Per tutti i tipi di aiuti al funzionamento:

- 3.3.1. Determinare i costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere (punto 102 degli orientamenti).

.....

- 3.3.2. Confermare che i costi di ammortamento e di finanziamento inclusi nei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti a finalità regionale saranno esclusi dai costi ammissibili degli aiuti al funzionamento (punto 19, paragrafo 22, degli orientamenti) e fornire il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

- 3.3.3. Descrivere il modello di compensazione (punto 84 degli orientamenti) che sarà adottato e in che modo tale modello consentirà di calcolare opportunamente l'importo dell'aiuto, evitando la sovracompensazione (punto 102 degli orientamenti).

.....

- 3.3.4. Indicare la presenza, nella regione, di aiuti al funzionamento erogati nel quadro di altri regimi di aiuti al funzionamento, riportando i pertinenti riferimenti degli aiuti di Stato di tali regimi.

.....

Qualora nella stessa regione siano applicabili altri regimi di aiuti al funzionamento, precisare in che modo si intende evitare la sovracompensazione che potrebbe nascere da aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di regimi diversi.

.....

Solo per gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche:

- 3.3.5. Dimostrare che i costi aggiuntivi che il regime notificato intende compensare sono quantificati in relazione al livello dei costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato (punto 38 degli orientamenti).

.....

Solo per gli aiuti al funzionamento volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI devono affrontare nelle "zone a":

- 3.3.6. Spiegare in che modo il livello dell'aiuto sarà progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (punto 103 degli orientamenti) e indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

.....

3.4. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi**

Spiegare perché è improbabile che l'aiuto concesso nell'ambito del regime crei notevoli distorsioni della concorrenza nel mercato (punto 135 degli orientamenti).

.....

4. TRASPARENZA

- 4.1. Confermare che il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e le informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR saranno pubblicati secondo la struttura di cui all'allegato VIII nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁶⁹⁾ entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale.

☐ Sì

- 4.2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, nella piattaforma Transparency Award Module o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato ⁽⁷⁰⁾, almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i singoli beneficiari, l'importo dell'aiuto per beneficiario e l'intensità di aiuto (punto 136 degli orientamenti).

Se tali disposizioni non sono in atto, spiegarne il motivo. Analogamente se tali disposizioni non sono contenute nella base giuridica del regime notificato, ma in altri documenti legislativi, specificarlo.

.....

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che le informazioni di cui sopra siano rese disponibili al pubblico senza restrizioni per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (punto 140 degli orientamenti).

.....

5. VALUTAZIONE, RELAZIONI E MONITORAGGIO

5.1. Valutazione

- 5.1.1. Indicare il numero di aiuto di Stato di tutti i precedenti e attuali regimi di aiuti di Stato con obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili (punto 144 degli orientamenti).

.....

È stata effettuata una valutazione ex post dei regimi di aiuti di Stato elencati sopra? (punto 144 degli orientamenti).

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire una breve descrizione dei risultati principali delle valutazioni ex post (ove opportuno, indicare un riferimento e un link).

.....

Indicare in che modo si è tenuto conto dei risultati delle valutazioni per definire un nuovo regime.

.....

- 5.1.2. Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno (punto 143 degli orientamenti).

☐ Sì

☐ No

⁽⁶⁹⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

⁽⁷⁰⁾ Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva (vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2022).

- ☐ Sì
☐ No

5.1.3. Specificare se il regime è (punto 143 degli orientamenti):

Un regime che presenta caratteristiche innovative.

- ☐ Sì
☐ No

Un regime in cui si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

- ☐ Sì
☐ No

Un regime che si prevede di sottoporre a valutazione anche se gli altri criteri menzionati ai punti 5.1.2 e 5.1.3 non si applicano.

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta negativa al quesito 5.1.1 e di risposta affermativa ai quesiti 5.1.2 e/o 5.1.3, il regime è preso in considerazione per la valutazione ex post (punto 143 degli orientamenti). In tal caso, rispondere in modo affermativo al quesito pertinente nel modulo di notifica generale, precisare il periodo di valutazione e notificare il progetto di piano di valutazione di cui all'allegato I - Parte III.8 ⁽⁷¹⁾.

5.2. **Relazioni e monitoraggio**

Confermare che:

saranno presentate relazioni annuali alla Commissione, a norma del regolamento (UE) 2015/1589 e del regolamento (CE) n. 794/2004.

- ☐ Sì

si conserverà, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e che, previa richiesta, tale documentazione sarà messa a disposizione della Commissione.

- ☐ Sì

(b) la parte III.2 è sostituita dalla seguente:

"PARTE III.2

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari è utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto (regimi di aiuti e aiuti individuali) di cui alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ("disciplina RSI") ⁽⁷²⁾.

Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

⁽⁷¹⁾ Per ulteriori indicazioni consultare il documento sulla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/modernisation_evaluation_methodology_en.pdf. Il piano di valutazione (allegato I - parte III.8) deve essere presentato utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it.

⁽⁷²⁾ Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2022/C 414/01 (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari. Indicare chiaramente (paragrafi, pagine, in modo visivo) dove è possibile reperire le informazioni pertinenti negli allegati.

1. CARATTERISTICHE DELLA MISURA DI AIUTO NOTIFICATA

1.1. Regimi di aiuto

1. Motivi per cui il regime è notificato:

- ☐ il regime comprende aiuti non trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽⁷³⁾;
- ☐ altro.

Precisare:

.....

2. Ambito di applicazione settoriale del regime notificato:

.....

3. Confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente se supera le soglie applicabili di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014

- ☐ Sì ☐ No

1.2. Aiuto individuale

1. Indicare il beneficiario dell'aiuto: denominazione legale completa, sede legale e numero di identificazione legale, ubicazione, ambito di attività, dimensioni dell'impresa (piccola, media, grande). Fornire elementi giustificativi a sostegno di ciò.

.....

2. Qualora l'aiuto sia basato su un regime autorizzato dalla Commissione o un regime attuato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (link) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:

.....

3. Se del caso, indicare i tassi di cambio, la fonte e la data utilizzati ai fini della notifica.

.....

1.3. Informazioni generali

1. Indicare il tipo di misura di aiuto e, al fine di dimostrare la conformità al punto 13 della disciplina RSI, specificare in che modo essa soddisfa le condizioni applicabili:

- ☐ aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (punto 13, lettera a));

.....

- ☐ aiuti per studi di fattibilità (punto 13, lettera b));

.....

- ☐ aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca (punto 13, lettera c));

.....

- ☐ aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione (punto 13, lettera d));

.....

⁽⁷³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

- ☐ aiuti all'innovazione a favore delle PMI (punto 13, lettera e));
.....
- ☐ aiuti per l'innovazione di processo e dell'organizzazione (punto 13, lettera f));
.....
- ☐ aiuti ai poli di innovazione (punto 13, lettera g)).
.....
2. La misura comporta finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri (che non costituiscono aiuti di Stato)?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, specificare la fonte di finanziamento e l'importo:
.....
3. La misura notificata interessa imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽⁷⁴⁾ (cfr. punto 11 della disciplina RSI)?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, precisare:
.....
4. La misura notificata interessa imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cfr. punto 12 della disciplina RSI)?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, precisare e indicare gli importi ancora da recuperare:
.....
5. La misura notificata interessa organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza ("organismi di ricerca") o infrastrutture di ricerca quali definiti al punto 16, lettere ff) e gg) della disciplina RSI?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, precisare:
.....
6. La misura notificata interessa infrastrutture di prova e sperimentazione quali definite al punto 16, lettera ll), della disciplina RSI?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, precisare:
.....
7. La misura notificata interessa poli di innovazione quali definiti al punto 16, lettera t), della disciplina RSI?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso affermativo, precisare:
.....
8. La misura notificata prevede appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo?
- ☐ Sì ☐ No

⁽⁷⁴⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

In caso affermativo, precisare:

.....

9. L'aiuto di Stato concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti di Stato?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

10. Se applicabile alla misura in questione, barrare una delle caselle sottostanti per confermare che i beneficiari soddisfano la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽⁷⁵⁾ e, per gli aiuti individuali, allegare alla notifica i pertinenti elementi giustificativi.

☐ Sì ☐ No

.....

2. ORGANISMI DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E INFRASTRUTTURE DI RICERCA COME BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO

1. Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata svolgono un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un dato mercato?

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate sull'attività economica in questione.

.....

Includere inoltre informazioni sulla capacità annua dell'entità in questione (ossia un'entità come un laboratorio o un dipartimento con struttura organizzativa, capitale, materiale e personale di cui dispone effettivamente per svolgere da sola l'attività in questione, al cui livello deve essere effettuata la valutazione in linea con il punto 21 della disciplina RSI), impegnata in tali attività economiche e la quota di tale capacità annua impegnata in attività economiche negli ultimi cinque anni.

.....

2. Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica ⁽⁷⁶⁾, è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e introiti?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

3. Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, l'importo del finanziamento pubblico assegnato in un determinato periodo contabile è limitato ai costi delle attività non economiche svolte nello stesso periodo ⁽⁷⁷⁾?

☐ Sì ☐ No

⁽⁷⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. il punto 20 della disciplina RSI che fornisce orientamenti in merito alle attività che generalmente rivestono carattere non economico, come talune attività primarie degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca e talune attività di trasferimento di conoscenze, purché siano soddisfatte le condizioni ivi specificate.

⁽⁷⁷⁾ La Commissione considererà come sostegno a un'attività economica che rientra nelle norme sugli aiuti di Stato il caso in cui un organismo di ricerca o un'infrastruttura di ricerca siano finanziati con fondi sia pubblici sia privati e in cui il finanziamento pubblico assegnato alla pertinente entità per un determinato periodo contabile è superiore ai costi delle attività non economiche sostenute in quel periodo (nota 40 della disciplina RSI).

In caso affermativo, precisare:

.....

4. Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, precisare se l'uso economico rimane puramente accessorio, vale a dire corrisponde a un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, indicare la percentuale della capacità complessiva che viene utilizzata o che si prevede di utilizzare per tali attività economiche ogni anno:

.....

5. Se è previsto un finanziamento pubblico per attività economiche di organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, si può dimostrare che sia il finanziamento pubblico che qualsiasi vantaggio acquisito attraverso di esso siano pienamente trasferiti ai beneficiari finali, ad esempio sotto forma di riduzione dei prezzi, e che nessun ulteriore vantaggio è concesso all'organismo di ricerca o infrastruttura di ricerca che agisce esclusivamente come intermediario?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

3. AIUTI DI STATO INDIRETTI ACCORDATI A IMPRESE ATTRAVERSO ORGANISMI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE DI RICERCA

3.1. Attività di ricerca per conto di imprese

1. Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessate dalla misura di aiuto notificata svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese?

☐ Sì ☐ No

Si prega di fornire ulteriori dettagli:

.....

2. Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese, prestano tali servizi al prezzo di mercato?

☐ Sì ☐ No

Si prega di fornire ulteriori dettagli:

.....

3. Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese e non esiste un prezzo di mercato, il prezzo di tali servizi:

(a) rispecchia la totalità dei loro costi con un margine generalmente stabilito in riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore interessato, oppure

☐ Sì ☐ No

- (b) è il risultato di negoziati svolti alle normali condizioni di mercato ⁽⁷⁸⁾ durante i quali gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca trattano per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali?

☐ Sì ☐ No

Si prega di fornire ulteriori dettagli:

.....

4. Se del caso, la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale ("DPI") o i diritti di accesso a questi ultimi sono mantenuti dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, il loro valore di mercato sarà detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione?

☐ Sì ☐ No

Si prega di fornire ulteriori dettagli:

.....

3.2. Collaborazione con le imprese

1. Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata collaborano efficacemente con le imprese ⁽⁷⁹⁾ al fine di attuare congiuntamente progetti specifici?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

2. Confermare se i termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi sono stabiliti prima dell'inizio del progetto (cioè non include accordi finali sul valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati da tali attività e servizi e il valore dei contributi al progetto).

☐ Sì ☐ No

Fornire ulteriori informazioni dettagliate insieme ai pertinenti elementi giustificativi:

.....

3. Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

- (a) i costi del progetto/dei progetti sono integralmente a carico delle imprese partecipanti:

☐ Sì ☐ No

- (b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale (DPI) possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o delle infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti ad essi:

☐ Sì ☐ No

⁽⁷⁸⁾ "Alle normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che potrebbero essere applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente a tale principio (punto 16, lettera f) della disciplina RSI).

⁽⁷⁹⁾ Conformemente al punto 28 della disciplina RSI, si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.

- (c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di cui sopra, fornire informazioni dettagliate (insieme ai pertinenti elementi giustificativi).

.....

4. Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese ma nessuna delle condizioni della domanda 3 è soddisfatta, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

- (a) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria:

☐ Sì ☐ No

- (b) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso: L'importo della remunerazione, secondo quanto confermato dalla valutazione di un esperto indipendente, è pari almeno al prezzo di mercato:

☐ Sì ☐ No

- (c) gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca possono dimostrare di aver effettivamente negoziato la remunerazione (per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso), alle normali condizioni di mercato⁽⁸⁰⁾, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto:

☐ Sì ☐ No

- (d) se l'accordo di collaborazione conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca che collaborano, tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza:

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate insieme ai pertinenti elementi giustificativi:

.....

4. APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO

1. Se la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, i fornitori sono selezionati mediante una procedura aperta eseguita conformemente alle direttive applicabili⁽⁸¹⁾?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo precisare:

.....

⁽⁸⁰⁾ Cfr. la definizione dell'espressione "alle normali condizioni di mercato" al punto 16, lettera f), della disciplina RSI.

⁽⁸¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

2. Per i casi in cui non è stata eseguita una procedura aperta per l'aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alle direttive applicabili e la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, compresi gli appalti pre-commerciali, indicare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la procedura di selezione è aperta, trasparente e non discriminatoria, e si basa su criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa, fornire ulteriori informazioni per indicare se è stata seguita una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria conformemente alle direttive applicabili (ad esempio, procedura competitiva con negoziato, partenariati per l'innovazione, dialogo competitivo).

.....

- (b) gli accordi contrattuali previsti che descrivono tutti i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, sono messi a disposizione di tutti gli offerenti interessati prima della procedura di gara:

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

- (c) l'appalto non conferisce ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato ⁽⁸²⁾, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni (barrare la pertinente casella sottostante):

— tutti i risultati che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione, in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sono integralmente attribuiti all'acquirente pubblico, oppure

☐ Sì ☐ No

— un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo a DPI è tenuto a concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere l'accesso a terzi alle condizioni di mercato.

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

5. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO NOTIFICATA

5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S

1. Indicare quali stadi di R&S sono finanziati nel quadro della misura notificata:

- ☐ ricerca fondamentale quale definita al punto 16, lettera n), della disciplina RSI;
- ☐ ricerca industriale quale definita al punto 16, lettera r), della disciplina RSI;
- ☐ sviluppo sperimentale quale definito al punto 16, lettera k), della disciplina RSI.

⁽⁸²⁾ Fatte salve le procedure che disciplinano sia lo sviluppo che il successivo acquisto di prodotti o servizi unici o specializzati.

2. Per gli aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate sul contenuto del progetto di R&S, anche per quanto riguarda:
- (a) lo stato dell'arte, applicabile al settore interessato, pertinente per la valutazione del progetto e spiegare in che modo/in quali aspetti il progetto lo supererà
.....
 - (b) le attività di ricerca concrete (con sufficienti dettagli scientifici e tecnici)
.....
 - (c) gli esiti/i prodotti/i risultati previsti del progetto
.....
 - (d) la chiara struttura del progetto nei pacchetti di lavoro
.....
 - (e) le tappe fondamentali
.....
 - (f) la durata del progetto (data di inizio — data di fine del progetto), compreso il diagramma di GANTT di come i pacchetti di lavoro del progetto si svilupperanno e termineranno
.....
 - (g) se il progetto si estende a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale:
.....
 - (h) qualsiasi altra informazione ritenuta essenziale per dimostrare il contenuto della ricerca e il tipo di ricerca da svolgere
.....
3. Specificare i costi totali, i costi ammissibili totali e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo per tipo di costo ammissibile. In caso di ricerca in ambito sanitario, chiarire la natura dei costi ammissibili fornendo una ripartizione più dettagliata dei costi ammissibili ⁽⁸³⁾.
.....

Fornire le più recenti prove documentarie disponibili a sostegno dei calcoli dei costi ammissibili di R&S, che devono essere chiare e specifiche e allegate al modulo di notifica.

Costi ammissibili per il progetto di R&S	Importo dei costi ammissibili: Ricerca fondamentale	Importo dei costi ammissibili: Ricerca industriale	Importo dei costi ammissibili: Sviluppo sperimentale
Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati per il progetto			

⁽⁸³⁾ Delle ricerche pertinenti o legate alla sanità fanno parte le ricerche su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari. In particolare per i progetti di R&S pertinenti o legati alla sanità, sono ammissibili i seguenti costi: tutti i costi necessari per il progetto di R&S per la sua durata, tra cui i costi del personale, i costi per le apparecchiature digitali e informatiche, per gli strumenti diagnostici, per gli strumenti di raccolta e trattamento dei dati, per i servizi di R&S, per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV); le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico.

Costi ammissibili per il progetto di R&S	Importo dei costi ammissibili: Ricerca fondamentale	Importo dei costi ammissibili: Ricerca industriale	Importo dei costi ammissibili: Sviluppo sperimentale
Costi relativi a strumentazione e attrezzature (ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)			
Costi relativi a immobili e terreni (ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)			
Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto			
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto ⁽¹⁾			
Altri costi operativi			
In particolare per i progetti di R&S pertinenti o legati alla sanità, tutti i costi, compresi quelli per le sperimentazioni precliniche e cliniche, le sperimentazioni di fase IV che consentono un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico			
Totale dei costi ammissibili			

⁽¹⁾ Le spese generali supplementari e le altre spese operative, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, possono essere calcolate, in alternativa, sulla base di un approccio semplificato in materia di costi sotto forma di un tasso forfettario fino al 20 %, applicato ai costi totali diretti ammissibili dei progetti di R&S di cui all'allegato I, lettere da a) a d) e lettera g), per i progetti di R&S pertinenti o legati alla sanità. In tal caso, i costi dei progetti di R&S utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S elencati all'allegato I, lettere da a) a d) e lettera g), per i progetti di R&S pertinenti o legati alla sanità. Per i progetti cofinanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per calcolare i costi indiretti dei progetti di R&S gli Stati membri possono utilizzare la metodologia semplificata dei costi di Orizzonte Europa (punto 80 della disciplina RSI).

4. Specificare le intensità di aiuto applicabili e fornire ulteriori giustificazioni qualora siano applicabili maggiorazioni dell'intensità di aiuto di base.

Intensità di aiuto applicata:	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Ricerca fondamentale			
Intensità di aiuto di base per la ricerca industriale			

Intensità di aiuto applicata:	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Maggiorazione dell'intensità di aiuto di base per la ricerca industriale: — in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o — in caso di ampia diffusione dei risultati; o			
— a condizione che il progetto di R&S sia realizzato in regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato; — a condizione che il progetto di R&S sia realizzato in regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.			
Intensità di aiuto applicabile alle attività di ricerca industriale			
Intensità di aiuto di base per lo sviluppo sperimentale			
Maggiorazione dell'intensità di aiuto di base per lo sviluppo sperimentale: — in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o — in caso di ampia diffusione dei risultati; o			
— a condizione che il progetto di R&S sia realizzato in regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato; o — a condizione che il progetto di R&S sia realizzato in regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.			
Intensità di aiuto applicabile alle attività di sviluppo sperimentale			

5. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:
- (a) importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato
.....
 - (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)
.....
 - (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate
.....
 - (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata
.....
 - (e) la spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per il progetto, gli importi e il calendario delle rate
.....
6. Se la notifica riguarda una misura fiscale che costituisce un aiuto di Stato, descrivere:
- (a) se la misura fiscale si applica senza distinzioni a tutte le attività ammissibili e non supera l'intensità di aiuto applicabile allo sviluppo sperimentale
.....
 - (b) se le intensità di aiuto applicabili non saranno superate, qualora una misura di aiuto fiscale distingua tra diverse categorie di R&S
.....

5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità

1. Descrivere i contenuti e le attività oggetto degli studi di fattibilità (cfr. la definizione al punto 16, lettera l), della disciplina RSI). Fornire inoltre informazioni sulla durata degli studi di fattibilità (data di inizio e di fine), compreso, se del caso, un diagramma di GANTT per illustrare in che modo i pacchetti di lavoro e le (eventuali) attività svilupperanno e termineranno.
.....
2. Specificare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo e fornire ulteriori dettagli sulle ipotesi alla base del loro calcolo. Fornire le più recenti prove documentarie disponibili a sostegno dei calcoli dei costi ammissibili di R&S, che devono essere chiare e specifiche e allegate al modulo di notifica.

Costi ammissibili per lo studio di fattibilità	Importo dei costi ammissibili
[inserire una riga per ciascuna voce di costo inclusa nei costi ammissibili dello studio di fattibilità]	

3. Per dimostrare la conformità all'allegato II e al punto 81 della disciplina RSI specificare le intensità di aiuto applicabili. Spiegare, se del caso, perché è applicabile un eventuale maggiorazione dell'intensità di aiuto di base.

Intensità di aiuto applicabile	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Intensità di aiuto di base per gli studi di fattibilità			

Intensità di aiuto applicabile	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Maggiorazione dell'intensità di aiuto di base: — nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato; o — nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato.			
Intensità di aiuto applicabile			

4. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:

- (a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato
.....
- (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)
.....
- (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate
.....
- (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata
.....
- (e) la spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per lo studio di fattibilità e il calendario delle rate
.....

5.3. **Aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca**

1. Specificare se la misura è destinata alla costruzione di una nuova infrastruttura di ricerca o all'ammodernamento di un'infrastruttura di ricerca esistente.
.....
2. Fornire una descrizione completa dell'infrastruttura di ricerca (cfr. la definizione al punto 16, lettera gg), della disciplina RSI), comprendente l'ubicazione, le funzionalità, le attrezzature e gli impianti, le aree di ricerca e i servizi, gli utenti previsti ecc. Indicare anche la durata del progetto (date di inizio e di fine delle attività di costruzione o ammodernamento), compreso un diagramma di GANTT per illustrare come e quando saranno svolte e terminate le attività relative all'investimento sovvenzionato, nonché la data in cui l'infrastruttura sarà messa in funzione e la durata di vita prevista.
.....
3. Specificare se l'infrastruttura di ricerca svolgerà un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un dato mercato. Fornire informazioni dettagliate su tali attività, anche per quanto riguarda l'entità pertinente (ossia un'entità come un laboratorio o un dipartimento con struttura organizzativa, capitale, materiale e personale di cui dispone effettivamente per svolgere da sola l'attività in questione, al cui livello deve essere effettuata la valutazione), la capacità annuale dell'entità in questione e la quota annua di tale capacità di impegnarsi in tali attività economiche per la durata di vita prevista dell'infrastruttura di ricerca.
.....

4. Specificare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo e fornire ulteriori dettagli sulle ipotesi alla base del loro calcolo. Fornire le più recenti prove documentarie disponibili a sostegno dei calcoli, che devono essere chiare e specifiche e allegate al modulo di notifica.

Costi ammissibili	Importo dei costi ammissibili
Costi di investimento per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca	
[inserire una riga per ogni costo che si ritiene rientri nella categoria generale dei costi sostenuti per gli investimenti materiali e immateriali]	
Totale dei costi ammissibili	

5. Specificare l'intensità di aiuto applicabile e fornire, se del caso, ulteriori giustificazioni sul perché è applicabile una maggiorazione dell'intensità di aiuto di base.

Intensità di aiuto applicabile	%
Intensità di aiuto di base per gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca	
Maggiorazione dell'intensità di aiuto: — a condizione che almeno due Stati membri forniscano il finanziamento pubblico; o — per le infrastrutture di ricerca valutate e selezionate a livello dell'Unione.	
Intensità di aiuto applicabile	

6. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:

(a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato

.....

(b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)

.....

(c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate

.....

(d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata

.....

(e) la spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per l'infrastruttura di ricerca e il calendario delle rate

.....

7. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che i costi di finanziamento e le entrate per ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili:

☐ Sì ☐ No

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

8. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che è stato istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità massima di aiuto applicabile non venga superata.

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

.....

9. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura di ricerca corrisponde a un prezzo di mercato?

☐ Sì ☐ No

Precisare:

.....

10. L'accesso all'infrastruttura di ricerca è aperto a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio?

☐ Sì ☐ No

Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:

.....

5.4. Aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione (che possono essere anche note come "infrastrutture tecnologiche")

1. Fornire una descrizione completa dell'infrastruttura di prova e sperimentazione (cfr. la definizione al punto 16, lettera ll), della disciplina RSI), comprendente l'ubicazione, le funzionalità, le attrezzature e gli impianti, i servizi, gli utenti previsti e il profilo degli utenti (compresi le dimensioni, il settore e altre informazioni pertinenti) ecc.

.....

2. Indicare anche la durata del progetto (date di inizio e di fine delle attività di costruzione o ammodernamento), compreso un diagramma di GANTT per illustrare come e quando saranno svolte e terminate le attività relative all'investimento sovvenzionato, nonché la data in cui l'infrastruttura sarà messa in funzione e la durata di vita prevista.

.....

3. Specificare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo e fornire ulteriori dettagli sugli elementi di costo sottostanti e sulle ipotesi alla base del loro calcolo. Allegare al modulo di notifica elementi giustificativi adeguati a sostegno dei calcoli effettuati.

Costi ammissibili	Importo dei costi ammissibili
Costi di investimento per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione tra cui:	
[inserire una riga per ogni costo che si ritiene rientri nella categoria generale dei costi sostenuti per gli investimenti materiali e immateriali]	
Totale dei costi ammissibili	

4. Specificare l'intensità di aiuto applicabile e fornire ulteriori giustificazioni qualora siano applicabili maggiorazioni dell'intensità di aiuto di base:

Intensità di aiuto applicabile	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Intensità di aiuto di base per gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastruttura di prova e sperimentazione			
Maggiorazione dell'intensità di aiuto di base: — a condizione che almeno due Stati membri forniscano il finanziamento pubblico; o — per l'infrastruttura di prova e sperimentazione valutata e selezionata a livello unionale; e/o			
— a condizione che l'infrastruttura di prova e sperimentazione fornisca servizi prevalentemente alle PMI (destinando a tal fine almeno l'80 % della sua capacità).			
Intensità di aiuto applicabile			

5. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:

- (a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato

.....

- (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)

.....

- (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate

.....

- (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata

.....

- (e) la spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per l'infrastruttura di prova e di sperimentazione e il calendario delle rate

.....

6. Fornire informazioni dettagliate e precise sulla specializzazione prevista o attesa dell'infrastruttura, sul carattere di infrastruttura all'avanguardia di quest'ultima e sul ruolo che essa potrebbe svolgere nel facilitare, a livello regionale, nazionale o di Unione, le transizioni digitale e verde dell'economia dell'Unione.

.....

7. Fornire in aggiunta informazioni sull'esistenza nell'Unione di infrastrutture di prova e di sperimentazione simili, finanziate o meno con fondi pubblici.

.....

8. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura o delle infrastrutture di prova e sperimentazione corrisponde a un prezzo di mercato?

☐ Sì ☐ No

Specificare e fornire ulteriori dettagli sui prezzi di mercato e sui prezzi praticati, nonché gli elementi di prova necessari per determinare i prezzi di mercato:

.....

9. L'accesso all'infrastruttura di prova e di sperimentazione è aperto a diversi utenti e concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato?

☐ Sì ☐ No

Fornire ulteriori dettagli sui termini e sulle condizioni per un accesso aperto, trasparente e non discriminatorio:

.....

Nel caso in cui ad alcune imprese sia concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e una giustificazione per tale approccio:

.....

10. Fornire informazioni sulla misura in cui la capacità dell'infrastruttura di prova e sperimentazione sarebbe trasferita ai servizi forniti alle PMI. Fornire ulteriori informazioni dettagliate insieme ai pertinenti elementi giustificativi:

.....

11. Dimostrare che il sostegno pubblico non comporterà una duplicazione dei servizi già offerti dalle infrastrutture di prova e sperimentazione esistenti che operano all'interno dell'Unione.

.....

5.5. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

1. Indicare e descrivere le attività che sono finanziate nel quadro della misura notificata:
 - ☐ ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri beni immateriali;
 - ☐ distacco di personale altamente qualificato;
 - ☐ acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all'innovazione ⁽⁸⁴⁾.
2. Specificare il periodo in cui saranno svolte le attività di innovazione finanziate (data di inizio - data di fine)

.....

3. Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo.

Costi ammissibili	Importo dei costi ammissibili
Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali	
Costi di distacco di personale altamente qualificato	
Costi di acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all'innovazione	
Totale dei costi ammissibili	

.....

4. Specificare le intensità di aiuto applicabili e fornire ulteriori giustificazioni qualora siano applicabili maggiorazioni dell'intensità di aiuto di base.

Intensità di aiuto applicabile	Piccola impresa %	Media impresa %
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI		

5. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:

- (a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato

.....

- (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)

.....

- (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate

.....

- (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata

.....

- (e) la spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per l'azione innovativa finanziata e il calendario delle rate

.....

⁽⁸⁴⁾ Cfr. le definizioni di servizi di consulenza in materia di innovazione – punto 16, lettera s), della disciplina RSI, e di servizi di sostegno all'innovazione – punto 16, lettera u), della disciplina RSI.

5.6. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

1. Indicare e descrivere le attività finanziate nel quadro della misura notificata:

- ☐ innovazione dei processi;
- ☐ innovazione dell'organizzazione.

Descrivere l'attività sovvenzionata:

.....

2. Fornire una descrizione concreta delle attività in cui consisterà l'innovazione del processo o dell'organizzazione e giustificare il motivo per cui, a proprio avviso, tali attività rappresentano un'innovazione di questo tipo (cfr. le definizioni al punto 16, lettere z) e cc) della disciplina RSI). Indicare inoltre la durata delle attività sovvenzionate (data di inizio e data di fine), insieme a un diagramma di GANTT.

.....

3. Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo.

Costi ammissibili	Importo dei costi ammissibili
Costi del personale impiegato per il progetto	
Costi degli strumenti e delle attrezzature (ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)	
Costi dei fabbricati e dei terreni (ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)	
Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto	
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto	
Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto	
Totale dei costi ammissibili	

.....

4. Specificare le intensità di aiuto applicabili e fornire ulteriori giustificazioni qualora siano applicabili maggiorazioni dell'intensità di aiuto di base.

Intensità di aiuto applicabile	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione — gli aiuti alle grandi imprese sono subordinati a una collaborazione effettiva con almeno una PMI			

.....

5. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:
- (a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato
.....
 - (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)
.....
 - (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate
.....
 - (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata
.....
 - (e) La spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per le attività sovvenzionate e il calendario delle rate
.....
6. Se gli aiuti sono concessi alle grandi imprese, confermare, barrando la casella sottostante, che tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e che le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
- ☐
- Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:
.....

5.7. Aiuti ai poli di innovazione

1. Chiarire se la misura è destinata a investimenti in un nuovo polo di innovazione o all'ammodernamento di un polo di innovazione esistente.
.....
2. Fornire una descrizione significativa del polo di innovazione, compresi l'ubicazione, la specializzazione, le funzioni, gli utenti previsti, gli impianti e, se del caso, quando il polo di innovazione ha iniziato le sue attività ecc.
.....
3. Specificare se il beneficiario dell'aiuto è il proprietario e/o il gestore del polo di innovazione. Per il gestore, se diverso dal proprietario, specificare se ha una personalità giuridica distinta o se è un consorzio di imprese prive di personalità giuridica (in quest'ultimo caso fornire, oltre ai nomi dei membri del consorzio, anche l'accordo consortile e confermare che ciascuno di questi membri terrà una contabilità separata per i costi e i ricavi di ciascuna attività).
.....
- Per gli aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate:
.....
4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?
- ☐ Sì ☐ No
- Precisare:
.....
5. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?
- ☐ Sì ☐ No
- Precisare:
.....

6. Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:
.....
7. Per gli aiuti individuali (riguardanti sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento), fornire informazioni:
- (a) sulla specializzazione prevista o programmata del polo di innovazione, sul potenziale regionale esistente e sulla presenza nell'Unione di poli con finalità analoghe
.....
 - (b) sul modo in cui il polo può comportare un effetto positivo sul progresso tecnologico e sulla trasformazione digitale dell'economia dell'Unione
.....
 - (c) se il polo di innovazione finanziato è un polo di innovazione digitale
.....
 - (d) se le collaborazioni che verrebbero stimulate o incentivate dalle attività del polo di innovazione possono mirare, tra gli altri obiettivi, ad abbreviare il tempo necessario che intercorre tra la creazione di nuove conoscenze e la loro integrazione in applicazioni innovative
.....
 - (e) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente
.....

5.7.1. Aiuti agli investimenti

1. Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo.

Costi ammissibili	Importo dei costi ammissibili
Costi di investimento per la costruzione e l'ammodernamento del polo di innovazione tra cui	
[inserire una riga per ogni costo che si ritiene rientri nella categoria generale dei costi sostenuti per gli investimenti materiali e immateriali]	
Totale dei costi ammissibili	

2. Precisare le intensità di aiuto applicabili, comprese le maggiorazioni per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

Aiuti agli investimenti per i poli di innovazione	Piccola impresa %	Media impresa %	Grande impresa %
Intensità di aiuto di base per gli aiuti agli investimenti			
Maggiorazione dell'intensità di aiuto di base: — nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato; o — nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato.			
Intensità di aiuto applicabile:			

3. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:
- (a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato
.....
 - (b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)
.....
 - (c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate
.....
 - (d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata
.....
 - (e) La spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per le attività sovvenzionate e il calendario delle rate
.....

5.7.2. Aiuti al funzionamento

1. Indicare quali attività sono finanziate nell'ambito della misura notificata e fornire ulteriori informazioni sulla sostanza e sui tempi delle attività sostenute:
- ☐ animazione del polo;
 - ☐ attività di marketing del polo;
 - ☐ gestione delle infrastrutture del polo;
 - ☐ organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze.
-
2. Specificare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo e fornire ulteriori dettagli sulle ipotesi alla base del loro calcolo. Allegare al modulo di notifica elementi giustificativi adeguati a sostegno dei calcoli effettuati.

Aiuti al funzionamento per i poli di innovazione	Importo dei costi ammissibili
Costi di personale e spese amministrative (comprese le spese generali) relativi all'animazione del polo	
Costi di personale e spese amministrative (comprese le spese generali) relativi alle attività di marketing del polo	
Costi di personale e spese amministrative (comprese le spese generali) relativi alla gestione delle infrastrutture del polo	
Costi di personale e spese amministrative (comprese le spese generali) relativi all'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze	
Totale dei costi ammissibili	

3. Precisare le intensità di aiuto applicabili:

Intensità di aiuto per gli aiuti al funzionamento a favore del polo di innovazione	%

4. Fornire informazioni sull'aiuto di Stato che si intende concedere, tra cui:

(a) l'importo nominale complessivo dell'aiuto di Stato

.....

(b) qual è lo strumento di aiuto di Stato (forma di aiuto)

.....

(c) se l'aiuto di Stato sarà erogato in una o più rate

.....

(d) le date provvisorie (almeno gli anni) dell'erogazione e gli importi di ciascuna rata

.....

(e) La spiegazione del modo in cui è stato stabilito l'importo dell'aiuto di Stato che si intende concedere per le attività sostenute e il calendario delle rate

.....

6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DI AIUTO NOTIFICATA

6.1. **Prima condizione: Gli aiuti a favore di RSI agevolano lo sviluppo di un'attività economica**

6.1.1. *Individuare l'attività economica sostenuta*

1. Per gli aiuti individuali, fornire una descrizione completa del progetto o dell'attività sovvenzionati (rimandare alle sezioni precedenti se la descrizione dettagliata è già stata fornita)

.....

2. Indicare e descrivere l'attività economica che sarà sostenuta dalla misura notificata:

.....

6.1.2. *Effetto di incentivazione*

6.1.2.1. Condizioni generali

1. Confermare se l'aiuto non è destinato a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque:

☐ Sì ☐ No

2. Confermare se l'aiuto non compenserà il normale rischio d'impresa di un'attività economica:

☐ Sì ☐ No

3. Fornire ulteriori spiegazioni o fare riferimento a una sezione in cui tali informazioni sono reperibili:

.....

4. Confermare che al momento della concessione dell'aiuto nel quadro della misura notificata, sarà accertato che i lavori relativi alle pertinenti attività di RSI non sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario alle autorità nazionali ⁽⁸⁵⁾ e, per gli aiuti individuali, specificare le date pertinenti:

☐ Sì ☐ No

.....

5. Confermare, barrando una delle caselle sottostanti, che le domande di aiuto del beneficiario dell'aiuto alle autorità nazionali contengono come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per la sua realizzazione e un elenco dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

.....

6. Se l'aiuto è concesso sotto forma di una misura fiscale, fornire dettagli e, per le misure non incrementali, eventuali studi di valutazione condotti per stabilirne l'effetto di incentivazione:

.....

6.1.2.2. Considerazioni supplementari sugli aiuti individuali

1. Precisare se la misura notificata comporterà un aumento delle dimensioni del progetto:

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e trasmettere i documenti giustificativi pertinenti:

☐ aumento del costo totale del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto alla medesima situazione in assenza di aiuti);

☐ aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

☐ altri tipi di aumento.

Motivare le risposte e fornire ulteriori dettagli ed elementi giustificativi pertinenti:

.....

2. Specificare se la misura notificata comporterà un aumento della portata del progetto:

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e trasmettere i documenti giustificativi pertinenti:

☐ aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;

☐ innalzamento del livello di ambizione del progetto comprovato da un più elevato numero di partner, una maggiore probabilità di realizzare una scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (segnatamente connesso alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

☐ altri tipi di aumento.

Motivare le risposte fornendo ulteriori dettagli ed elementi giustificativi:

.....

⁽⁸⁵⁾ Il fatto che la domanda di aiuto concerne un progetto di R&S non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla domanda di aiuti di Stato (nota 52 della disciplina RSI). Nel caso di aiuti per progetti o attività realizzati in fasi successive che possono essere oggetto di distinte procedure di concessione di aiuti, ciò significa che i lavori non devono essere avviati anteriormente alla prima domanda di aiuto. Nel caso di aiuti concessi in applicazione di un regime di aiuti fiscali automatici, tale regime deve essere stato adottato e deve essere entrato in vigore prima che abbia inizio qualsiasi lavoro o attività del progetto sovvenzionato (nota 53 della disciplina RSI).

3. Precisare se la misura notificata comporterà un aumento della velocità di realizzazione del progetto:

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, fornire ulteriori giustificazioni, dettagli ed elementi di prova:

.....

4. Confermare se la misura notificata comporterà un aumento dell'importo totale della spesa:

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, specificare il tipo di aumento e trasmettere ulteriori giustificazioni, dettagli ed elementi di prova pertinenti:

☐ aumento delle spese totali di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale;

☐ modifiche alla dotazione di bilancio assegnata al progetto (senza una corrispondente diminuzione della dotazione di bilancio allocata ad altri progetti);

☐ altri tipi di aumento.

.....

5. Confermare se verrà effettuata una valutazione ex post, destinata ad essere resa di dominio pubblico, del contributo all'interesse comune della misura notificata:

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

6. Fornire una descrizione completa, mediante l'analisi dello scenario controfattuale, del comportamento del beneficiario in assenza dell'aiuto (ossia che cosa sarebbe successo o poteva ragionevolmente succedere in assenza dell'aiuto). Dimostrare mediante elementi di prova interni contemporanei se lo scenario controfattuale è stato preso in considerazione dal beneficiario nel suo processo decisionale interno e allegare tali prove al presente modulo.

.....

7. Specificare e approfondire gli ulteriori elementi rilevanti per la dimostrazione dell'effetto di incentivazione della misura notificata e fornire elementi giustificativi, quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame:

☐ livello di redditività (ossia se l'aiuto è mirato ad un progetto non redditizio, di per sé, per un'impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società);

.....

☐ importo dell'investimento e calendario dei flussi di cassa (ossia se la misura riguarda un investimento di start-up elevato, un livello modesto dei flussi di cassa disponibili, il fatto che una parte significativa dei flussi di cassa si realizzerà in un futuro molto lontano o in modo molto incerto ecc.);

.....

☐ livello di rischio coinvolto (fornire una valutazione del rischio, che in particolare terrà conto, se del caso, dell'irreversibilità dell'investimento, della probabilità di insuccesso commerciale, del rischio di una produttività del progetto inferiore al previsto, del rischio che il progetto pregiudichi altre attività del beneficiario dell'aiuto nonché del rischio che i costi del progetto compromettano la redditività finanziaria dell'impresa).

.....

8. Se disponibili, fornire dati specifici al settore industriale che dimostrino che lo scenario controfattuale del beneficiario, il livello di redditività richiesto e le previsioni relative ai flussi di cassa sono ragionevoli.
-

9. Specificare se la misura sovvenzionata comporta la cooperazione transfrontaliera o è finanziata da più di uno Stato membro (ossia se riguarda attività di R&S, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione transfrontalieri).
-

6.1.3. *Nessuna violazione della pertinente normativa dell'Unione*

1. Confermare, barrando una delle caselle sottostanti, che la misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia non comportano una violazione della normativa applicabile dell'Unione.

☐ Sì ☐ No

2. Per gli aiuti individuali: specificare inoltre se esistono eventuali procedimenti di infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato che possono interessare il beneficiario dell'aiuto e che possono essere pertinenti per la valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato.

☐ Sì ☐ No

Fornire ulteriori informazioni e chiarimenti su tutti questi punti:

.....

6.2. **Seconda condizione: Gli aiuti a favore di RSI non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.**

6.2.1. ***Necessità dell'intervento statale***

1. Individuare, barrando una delle caselle sottostanti, i fallimenti di mercato che ostacolano le attività di RSI nel presente caso e che giustificano la necessità di un intervento statale: Fornire ulteriori spiegazioni, chiarimenti e prove pertinenti:

- ☐ esternalità positive o ricadute di conoscenza;
- ☐ asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;
- ☐ problemi di coordinamento e di messa in rete.
-

2. Spiegare in che modo la misura notificata può effettivamente attenuare i fallimenti del mercato che incidono sulle attività di RSI (ossia in che modo l'aiuto di Stato può apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire).
-

6.2.1.1. **Condizioni supplementari per gli aiuti individuali**

1. Spiegare ulteriormente se l'aiuto sopperisce a un fallimento generale del mercato relativo alle attività di RSI nell'Unione oppure a uno specifico fallimento del mercato concernente, ad esempio, un particolare settore o ramo di attività:
-

2. Se disponibili, fornire confronti a livello settoriale e altri studi che possano convalidare l'analisi dei presunti fallimenti di mercato:
-

3. Se disponibili, fornire informazioni relative a (altri) progetti o attività di R&S&I intraprese nell'Unione che, per il loro contenuto tecnologico, il livello di rischio e le dimensioni, sono simili a quelli interessati dalla misura notificata, e spiegare il motivo per cui l'aiuto è necessario nel caso in questione:

.....

6.2.2. *Adeguatezza della misura d'aiuto*

1. Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico

- 1.1. Spiegare perché, a proprio avviso, l'aiuto di Stato è lo strumento politico adeguato per consentire la RSI in questione e non esiste uno strumento politico in grado di conseguire gli stessi risultati in modo migliore e meno distorsivo. Spiegare inoltre in che modo sono stati stabiliti i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare le attività di RSI e fornire qualsiasi valutazione d'impatto e documento giustificativo pertinente.

.....

2. Se il progetto o le attività di RSI sono finanziati anche dall'Unione, dimostrare che l'aiuto di Stato per il progetto o l'attività di RSI oggetto di valutazione creerebbe sinergie con il finanziamento o il cofinanziamento proveniente da programmi dell'Unione.

.....

3. Adeguatezza dei differenti strumenti di aiuto:

- (a) Spiegare il motivo per cui, a proprio parere, la forma scelta dell'aiuto di Stato è quella che genera le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, prodotti o servizi a prezzi vantaggiosi), fornire un'analisi delle opzioni alternative e spiegare perché o in che modo altre tipologie di aiuto (per esempio sotto forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale quali garanzie statali, acquisizioni di partecipazioni o altro apporto di crediti o di capitale a condizioni favorevoli) risultino meno appropriate per compensare i fallimenti del mercato individuati.

.....

- (b) Per i regimi di aiuto: specificare inoltre se il regime notificato attua gli obiettivi e le priorità dei programmi operativi e indicare lo strumento di finanziamento scelto in tali programmi.

.....

6.2.3. *Proporzionalità dell'aiuto*

1. Confermare se l'aiuto è stabilito in relazione ad una serie predefinita di costi ammissibili e limitato a una determinata percentuale di detti costi ("intensità dell'aiuto"). Confermare inoltre se l'intensità di aiuto è determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

☐ Sì ☐ No

2. Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, confermare se il contributo degli aiuti derivanti da un sostegno statale diretto e, qualora si configurino come aiuti di Stato, i contributi provenienti da organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non supereranno, per ciascuna impresa beneficiaria, le intensità di aiuto applicabili.

☐ Sì ☐ No

Specificare ulteriormente:

.....

3. Anticipi rimborsabili:

- (a) Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come equivalente sovvenzione lordo, indicare la metodologia utilizzata per determinare tale equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili o, per gli aiuti individuali, specificare il regime di aiuti autorizzato in base al quale è concesso l'aiuto.

.....

- (b) Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come percentuale dei costi ammissibili e supera, al massimo di 10 punti percentuali, le intensità massime di aiuto di cui alla disciplina RSI, confermare, barrando la casella, che:

- ☐ in caso di esito positivo del progetto, la misura notificata prevede che l'anticipo sia rimborsato a un tasso d'interesse pari o superiore al tasso di attualizzazione derivante dall'applicazione della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽⁸⁶⁾;
- ☐ in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato chiede pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi calcolati in base al tasso di attualizzazione applicabile;
- ☐ in caso di insuccesso o successo parziale, il rimborso è proporzionale al grado di successo conseguito.

- (c) Fornire dettagli sul rimborso dell'anticipo e definire chiaramente cosa si intende per esito positivo delle attività sovvenzionate sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente.

.....

4. Misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato: se l'aiuto è concesso sotto forma di misura fiscale, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto e fornire eventuali dettagli pertinenti:

- ☐ sulla base dei singoli progetti; o
- ☐ a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi.

.....

6.2.3.1. Condizioni supplementari per gli aiuti individuali

1. Fornire un piano di attività completo per il progetto sovvenzionato (con e senza aiuto), compresi tutti i costi e le entrate pertinenti previsti per la durata del progetto. Fornire spiegazioni dettagliate, giustificazioni ed elementi di prova pertinenti per tutte le ipotesi sottostanti.

.....

⁽⁸⁶⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

2. Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, fornire anche un piano di attività completo per la durata del progetto controfattuale. Fornire spiegazioni dettagliate, giustificazioni ed elementi di prova pertinenti per tutte le ipotesi sottostanti.

.....

3. In mancanza di un progetto alternativo, spiegare in che modo l'aiuto limitato al minimo è necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile ottenere un tasso di rendimento interno ("TRI") corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese.

.....

4. Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, spiegare in che modo l'aiuto limitato al minimo è necessario per coprire i costi supplementari netti del progetto sovvenzionato rispetto al progetto controfattuale, tenendo conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.

.....

5. Trasmettere tutti i documenti giustificativi, quali documenti interni della società, attestanti che il progetto controfattuale consiste in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni.

.....

6. Spiegare come è stato calcolato l'importo dell'aiuto e fornire i documenti giustificativi.

.....

7. Se vi erano più candidati potenziali per realizzare l'attività sovvenzionata, l'aiuto è concesso sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori?

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

.....

8. Se l'aiuto mira a compensare distorsioni effettive o potenziali, dirette o indirette degli scambi internazionali, ossia se, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell'Unione hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, fornire informazioni sufficienti e qualsiasi elemento di prova per consentire alla Commissione di valutare la situazione, in particolare la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se la natura particolare del settore interessato è tale da rendere probabili distorsioni degli scambi internazionali dopo oltre tre anni, il periodo di riferimento può essere esteso di conseguenza.

.....

6.2.4. *Cumulo di aiuti*

1. Confermare, barrando la casella appropriata, che:

- (a) Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non deve superare il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalle norme applicabili del diritto dell'Unione.

☐ Sì ☐ No

- (b) Quando le spese ammissibili ad aiuti a favore di RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili per aiuti destinati ad altre finalità, la parte comune a più tipi di aiuto sarà soggetta al massimale più favorevole secondo le norme applicabili.

☐ Sì ☐ No

- (c) Gli aiuti a favore di RSI non saranno cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili se l'intensità massima di aiuto risultante supera quanto stabilito nella presente disciplina.

☐ Sì ☐ No

- (d) Per le misure di aiuto per le infrastrutture di prova e sperimentazione cofinanziate da finanziamenti dell'Unione: dimostrare la necessità dell'importo del finanziamento pubblico totale (ossia gli aiuti di Stato e le altre fonti di finanziamento pubblico) sulla base di una valutazione credibile del deficit di finanziamento, che garantisca che l'importo totale del finanziamento pubblico non comporti una sovracompensazione.

Fornire informazioni sufficienti per valutare la necessità dell'importo del finanziamento pubblico totale per l'infrastruttura di prova e sperimentazione e presentare le prove pertinenti:

.....

2. Per quanto riguarda le conferme richieste al precedente punto 1, fornire ulteriori dettagli, indicando la lettera delle domande di cui sopra per le quali tali spiegazioni sono pertinenti.

.....

6.2.5. *Trasparenza*

1. Confermare, barrando la casella pertinente, che gli Stati membri pubblicheranno nella piattaforma Transparency Award Module (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) della Commissione europea o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale:

- (a) il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

☐ Sì ☐ No

- (b) le seguenti informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR:

— Nome del singolo beneficiario

— Denominazione

— Identificativo del beneficiario

☐ Sì ☐ No

— Tipo di impresa beneficiaria al momento della concessione:

— PMI

— Grande impresa

☐ Sì ☐ No

- Regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II o inferiore
 - ☐ Sì ☐ No
- Principale settore economico in cui il beneficiario opera, a livello di gruppo NACE
 - ☐ Sì ☐ No
- Elemento di aiuto e, se diverso, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo complessivo in valuta nazionale
 - ☐ Sì ☐ No
- Strumento di aiuto:
 - Sovvenzione/Contributo in conto interessi/Cancellazione del debito
 - Prestito/Anticipi rimborsabili/Sovvenzione rimborsabile
 - Garanzia
 - Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
 - Finanziamento del rischio
 - Altro (precisare)
 - ☐ Sì ☐ No
- Data di concessione e data di pubblicazione
 - ☐ Sì ☐ No
- Obiettivo dell'aiuto
 - ☐ Sì ☐ No
- Nome dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti
 - ☐ Sì ☐ No
- Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati
 - ☐ Sì ☐ No
- Numero di riferimento della misura di aiuto
 - ☐ Sì ☐ No
- (c) Indicare l'indirizzo del sito web sugli aiuti di Stato:

.....
- (d) Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, confermare che le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base agli intervalli descritti al punto 102 della disciplina RSI saranno pubblicate:
 - ☐ Sì ☐ No

2. Confermare, barrando una delle caselle sottostanti, che lo Stato membro organizzerà il proprio sito web esaustivo sugli aiuti di Stato (come dichiarato al punto precedente) in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni, che le informazioni saranno pubblicate in formato di foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML, e che il pubblico potrà accedere al sito web senza restrizioni e senza obbligo di registrazione.

☐ Sì ☐ No

3. Confermare, barrando una delle caselle sottostanti, che le informazioni di cui sopra saranno pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale.

☐ Sì ☐ No

Specificare il termine applicabile alla misura di aiuto:

.....

4. Ove applicabile, confermare, barrando una delle caselle sottostanti, che per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, lo Stato membro pubblicherà tali informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili.

☐ Sì ☐ No

.....

5. Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

☐ Sì ☐ No

6.2.6. *Verifica del fatto che gli effetti negativi specifici degli aiuti a favore di RSI sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi siano ridotti al minimo o evitati*

Indicare:

1. se la concessione dell'aiuto consente in genere al beneficiario dell'aiuto di ottenere un vantaggio competitivo grazie:

☐ alla riduzione dei costi di produzione;

☐ all'aumento della capacità produttiva;

☐ allo sviluppo di nuovi prodotti;

☐ altri effetti (specificare):

.....

2. se la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato (punto 117 della disciplina RSI):

☐ Sì ☐ No

3. se la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali (punto 117 della disciplina RSI):

☐ Sì ☐ No

4. se la misura di aiuto limita la facoltà dei beneficiari di utilizzare i risultati della RSI in altri Stati membri (punto 117 della disciplina RSI):

☐ Sì ☐ No

5. se la misura di aiuto impone altri obblighi al beneficiario:

☐ Sì ☐ No

6. Motivare le risposte selezionate e, se necessario, fornire elementi di prova. In caso di risposta affermativa a una delle opzioni nella presente sezione, fornire informazioni dettagliate:

.....

6.2.6.1. Regime di aiuto

1. Per i regimi di aiuto, spiegare come sarà garantito che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo (ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti individuali e cumulativi, del numero dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati) e fornire una valutazione d'impatto o valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza:

.....

6.2.6.2. Condizioni supplementari per gli aiuti individuali

1. Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione (cfr. punto 109 della disciplina RSI).

.....

2. Individuare i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia un impatto e fornire l'attuale quota di mercato e la propria valutazione della posizione di mercato e del potere di mercato del beneficiario in ciascuno dei mercati interessati, nonché le eventuali variazioni di tali quote di mercato, della posizione di mercato e del potere di mercato che potrebbero essere indotte dalle attività sovvenzionate.

.....

3. Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, indicare i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto e indicare le loro quote di mercato.

.....

Se disponibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman ("HHI").

.....

4. Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, fornire informazioni sui clienti o i consumatori interessati dalle attività sovvenzionate.

.....

5. Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati interessati riguardo ai seguenti aspetti (punti 124 e 126 della disciplina RSI):

- (a) recenti sviluppi e prospettive di crescita:

.....

- (b) importo speso dai principali operatori per progetti analoghi:

.....

- (c) livello delle barriere all'entrata e all'uscita:

.....

- (d) presenza di un potere contrattuale dell'acquirente:

.....

- (e) incentivi a competere per un mercato futuro:

.....

- (f) differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza:

.....

- (g) altre caratteristiche che potrebbero incidere su concorrenti, clienti o consumatori:

.....

6. Il beneficiario dell'aiuto pubblico influenza in qualche modo il processo di selezione, ad esempio può raccomandare imprese o condizionare l'indirizzo della ricerca?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, precisare:

.....

7. Indicare, barrando la casella sottostante, se l'aiuto è concesso in mercati caratterizzati da sovracapacità o a favore di settori industriali in declino.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, fornire dettagli su tali mercati e settori e giustificare perché, a proprio avviso, l'aiuto non desta preoccupazione:

.....

8. Indicare se il beneficiario ha preso in considerazione eventuali ubicazioni alternative per le attività sovvenzionate.

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate ed elementi di prova interni attendibili e contemporanei del beneficiario dell'aiuto a sostegno dell'affermazione.

.....

9. Fornire un parere generale sul motivo per cui si ritiene che l'aiuto non creerà potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi fra Stati membri.

.....

6.2.7. *Raffronto tra gli effetti positivi e gli effetti negativi degli aiuti*

1. Indicare, secondo il proprio parere, quali sono gli effetti positivi dell'aiuto sull'attività economica sovvenzionata e i più ampi effetti positivi dell'aiuto connessi alla RSI di cui occorre tener conto nell'analisi. Per ulteriori dettagli e giustificazioni, è possibile fornire un riferimento alle risposte dettagliate alle domande successive.

.....

2. Definire con precisione l'obiettivo perseguito e illustrare in che modo la misura notificata intende promuovere le attività di RSI.

.....

3. Precisare se l'aiuto produce effetti positivi più ampi legati alla RSI e motivare la propria risposta.

.....

Precisare se questi effetti positivi sono previsti dalle politiche dell'Unione (come il nuovo SER per la ricerca e l'innovazione, il Green Deal europeo, la strategia digitale europea e la nuova strategia industriale per l'Europa) e motivare la propria risposta.

.....

4. Indicare se la misura di aiuto di Stato contribuisce alla trasformazione digitale dell'industria dell'Unione e alla transizione dell'Unione verso un'economia a zero o basse emissioni di carbonio e, in caso affermativo, spiegare in che modo.

.....

5. Nel caso di un regime di aiuti, la misura fa parte di un programma o di un piano d'azione globale intesi a stimolare le attività di RSI o strategie di specializzazione intelligente?

☐ Sì ☐ No

Fare riferimento, ove opportuno, a valutazioni di analoghe misure già attuate in passato:

.....

6. Se del caso, chiarire se le attività di RSI sostenute sono conformi al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁷⁾:

.....

In caso contrario, spiegare se è stata applicata una metodologia alternativa per individuare le attività di RSI relative a tecnologie, prodotti o altre soluzioni in grado di garantire l'ecosostenibilità delle attività economiche:

.....

6.2.7.1. Raffronto tra gli effetti positivi e gli effetti negativi degli aiuti

1. Fornire il proprio parere (sia per i regimi di aiuto che per gli aiuti individuali) sul motivo per cui si ritiene che gli effetti positivi dell'aiuto, così come individuati e giustificati nella presente sezione, superino gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi.

.....

7. ALTRE INFORMAZIONI

1. Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi della disciplina RSI.

.....

2. Elencare di seguito tutti gli allegati compresi nel modulo (che dovrebbero includere prove pertinenti, piani aziendali, studi, ecc.). Indicare chiaramente (paragrafi, pagine, in modo visivo) in che punto degli allegati è possibile reperire le informazioni a sostegno delle risposte fornite nel modulo.

....."

- c) La Parte III.5 è sostituita dalla seguente:

"PARTE III.5.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LE MISURE DI DIFFUSIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per le notifiche degli aiuti per le misure di diffusione di cui agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga ⁽⁸⁸⁾ ("orientamenti sulle reti a banda larga").

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. Fornire una descrizione dettagliata della misura di aiuto e dei suoi obiettivi.

.....

- 1.2. Spiegare perché, a vostro avviso, la misura di aiuto costituisce un aiuto di Stato ⁽⁸⁹⁾.

.....

⁽⁸⁷⁾ Regolamento (UE) 2020/852, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁽⁸⁸⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽⁸⁹⁾ Punti 177, 178 e 179.

- 1.3. Indicare se la misura di aiuto consiste in:
- ☐ Buoni sociali ⁽⁹⁰⁾
- ☐ Buoni per il collegamento a Internet ⁽⁹¹⁾
- 1.4. Spiegare in che modo la misura di aiuto si adatta alla strategia nazionale per la banda larga, alla politica digitale e agli obiettivi ambientali dell'Unione ⁽⁹²⁾.
-
- 1.5. Spiegare se il motivo che giustifica la misura di aiuto è ⁽⁹³⁾:
- ☐ l'impatto economico dei costi di abbonamento ai servizi a banda larga. In tal caso, fornire dettagli.
-
- ☐ La mancata consapevolezza dei vantaggi offerti dall'abbonamento ai servizi a banda larga. In tal caso, fornire dettagli.
-
- ☐ Altro. In tal caso, fornire dettagli.
-
- 1.6. Spiegare il contesto della misura di aiuto (ad esempio, l'attuale livello di copertura delle reti a banda larga nello Stato membro, l'attuale livello di diffusione dei servizi a banda larga), indicando le fonti delle informazioni fornite.
-
- 1.7. Confermare che tutte le velocità menzionate nella presente notifica sono considerate velocità in condizioni di picco ⁽⁹⁴⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- 1.8. Se disponibili, si prega di presentare i seguenti documenti e di fornire una descrizione del contenuto.
- ☐ Valutazione d'impatto della misura di aiuto.
- ☐ Piani di valutazione ex post di precedenti regimi simili.
- ☐ Analisi controfattuale che dimostri che la misura produce effetti positivi rispetto a una situazione senza aiuto.
2. BUONI SOCIALI
- 2.1. Indicare le determinate categorie di singoli consumatori destinatari della misura di aiuto, specificando le condizioni economiche che giustificano il versamento di aiuti per motivi sociali (ad esempio famiglie a basso reddito, studenti, alunni, ecc.) e i criteri oggettivi utilizzati per individuare i consumatori idonei ⁽⁹⁵⁾.
-
- 2.2. Fornire una stima del numero di consumatori che potrebbero beneficiare della misura di aiuto.
-
- 2.3. Indicare i prestatori di servizi ammissibili.
-

⁽⁹⁰⁾ Punto 181.

⁽⁹¹⁾ Punto 189.

⁽⁹²⁾ Ad esempio, decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

⁽⁹³⁾ Punto 175.

⁽⁹⁴⁾ Punto 19, lettere j) e k). Cfr. anche il punto 20, ultima frase.

⁽⁹⁵⁾ Punto 182.

- 2.4. Indicare i servizi ammissibili coperti dalla misura di aiuto (ad esempio in termini di velocità di scaricamento e di caricamento, ecc.) e spiegare in che modo le autorità italiane hanno individuato tali servizi.
.....
- 2.5. Specificare in che modo saranno utilizzati i voucher e fornire dettagli ⁽⁹⁶⁾:
- ☐ Per abbonarsi a nuovi servizi a banda larga. Dettagli:
.....
- ☐ Per mantenere gli abbonamenti esistenti. Dettagli:
.....
- ☐ Altro. Dettagli:
.....
- 2.6. Elencare i costi ammissibili coperti dalla misura ⁽⁹⁷⁾.
.....
- 2.7. Indicare la durata massima del buono (se del caso).
.....
- 2.8. Indicare il tipo e l'importo dei buoni, specificando in che modo è stato fissato tale importo e la percentuale dei costi di abbonamento coperta dal buono.
.....
- 2.9. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica ⁽⁹⁸⁾.
.....
- 2.10. Per dimostrare che la misura di aiuto garantisce la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offre ai consumatori la più ampia scelta possibile al riguardo ⁽⁹⁹⁾, confermare (fornendo i dettagli pertinenti) che: ⁽¹⁰⁰⁾
- (a) sarà istituito un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili (o una piattaforma alternativa equivalente).
.....
- (b) I consumatori saranno liberi di consultare il registro.
.....
- (c) Tutte le imprese in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili potranno richiedere di essere iscritte nel registro (o nella piattaforma alternativa scelta).
.....
- (d) Il registro (o la piattaforma alternativa scelta) fornirà informazioni supplementari utili ad assistere i consumatori (ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese, ecc.). In tal caso, indicare le informazioni supplementari fornite.
.....
- 2.11. Spiegare dettagliatamente la procedura di applicazione della misura di aiuto.
.....

⁽⁹⁶⁾ Punto 184.⁽⁹⁷⁾ Punto 183.⁽⁹⁸⁾ Punto 185.⁽⁹⁹⁾ Punto 185.⁽¹⁰⁰⁾ Punto 185.

- 2.12. Consultazione pubblica ⁽¹⁰¹⁾. Si prega di fornire le seguenti informazioni:
- (a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta.
.....
 - (b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica.
.....
 - (c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione.
.....
 - (d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.
.....
- 2.13. Indicare se saranno attuate misure di salvaguardia supplementari per evitare eventuali abusi dei buoni sociali. In tal caso, fornire dettagli ⁽¹⁰²⁾.
.....
- 2.14. Indicare se la misura di aiuto prevede norme specifiche relative alla gestione dell'abbonamento, tra cui la cessazione anticipata dell'abbonamento, la possibilità di trasferire l'abbonamento a un altro fornitore durante il periodo coperto dal buono (e in caso affermativo, a quali condizioni), la continuazione dell'abbonamento dopo la scadenza del buono. In tal caso, fornire dettagli.
.....
3. BUONI PER IL COLLEGAMENTO A INTERNET
- 3.1. Indicare il tipo di utenti finali destinatari della misura.
- ☐ Consumatori
 - ☐ Imprese
- 3.2. Spiegare le condizioni di idoneità degli utenti finali per poter ricevere buoni per la connettività.
.....
- 3.3. Fornire una stima del numero di utenti finali che potrebbero beneficiare della misura di aiuto.
.....
- 3.4. Indicare i prestatori di servizi ammissibili.
.....
- 3.5. Indicare i servizi ammissibili coperti dalla misura di aiuto (ad esempio in termini di velocità di scaricamento e di caricamento, ecc.) e spiegare in che modo le autorità italiane hanno individuato tali servizi. A tale riguardo, indicare le esigenze degli utenti finali che possono essere soddisfatte da connessioni che forniscono i servizi ammissibili, presentando prove verificabili in merito (ad esempio indagini presso i consumatori, studi indipendenti) ⁽¹⁰³⁾.
.....

⁽¹⁰¹⁾ Punto 186.

⁽¹⁰²⁾ Punto 187.

⁽¹⁰³⁾ Punto 194.

- 3.6. Specificare in che modo saranno utilizzati i voucher e fornire dettagli. Inoltre, confermare che i buoni non possono essere utilizzati per mantenere gli abbonamenti esistenti ⁽¹⁰⁴⁾.
- ☐ Per abbonarsi a nuovi servizi a banda larga. Dettagli:
.....
- ☐ Per aggiornare gli abbonamenti esistenti. Dettagli:
.....
- ☐ Confermare che i buoni non possono essere utilizzati per mantenere gli abbonamenti esistenti. Dettagli:
.....
- 3.7. Elencare i costi ammissibili coperti dalla misura. ⁽¹⁰⁵⁾
.....
- 3.8. Indicare il tipo e l'importo dei buoni, specificando in che modo è stato fissato tale importo e la percentuale dei costi di abbonamento coperta dal buono ⁽¹⁰⁶⁾.
.....
- 3.9. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica ⁽¹⁰⁷⁾.
.....
- 3.10. Per dimostrare che la misura di aiuto garantisce la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offre ai consumatori la più ampia scelta possibile al riguardo, confermare (fornendo i dettagli pertinenti) che ⁽¹⁰⁸⁾:
- (a) sarà istituito un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili (o una piattaforma alternativa equivalente).
.....
- (b) I consumatori saranno liberi di consultare il registro.
.....
- (c) Tutte le imprese in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili potranno richiedere di essere iscritte nel registro (o nella piattaforma alternativa scelta).
.....
- (d) Il registro (o la piattaforma alternativa scelta) fornirà informazioni supplementari utili ad assistere i consumatori (ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese, ecc.). In tal caso, indicare le informazioni supplementari fornite.
.....
- 3.11. Spiegare dettagliatamente la procedura di applicazione della misura di aiuto.
.....
- 3.12. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni ⁽¹⁰⁹⁾:
- (a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta.
.....
- (b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica.
.....

⁽¹⁰⁴⁾ Punto 195.⁽¹⁰⁵⁾ Punto 193.⁽¹⁰⁶⁾ Punto 193.⁽¹⁰⁷⁾ Punto 196. Cfr. anche il punto 194.⁽¹⁰⁸⁾ Punto 196.⁽¹⁰⁹⁾ Punto 198.

- (c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione.
.....
- (d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.
.....
- 3.13. Indicare se saranno attuate misure di salvaguardia supplementari per evitare eventuali abusi dei buoni per la connettività. In tal caso, fornire dettagli ⁽¹¹⁰⁾.
.....
- 3.14. Indicare se la misura di aiuto prevede norme specifiche relative alla gestione dell'abbonamento, tra cui la cessazione anticipata dell'abbonamento, la possibilità di trasferire l'abbonamento a un altro fornitore durante il periodo coperto dal buono (e in caso affermativo, a quali condizioni), la continuazione dell'abbonamento dopo la scadenza del buono. In tal caso, fornire dettagli.
.....
- 3.15. Indicare le attività economiche che saranno agevolate dalla misura di aiuto grazie all'aumento della connettività e dell'accesso ai servizi a banda larga e spiegare in che modo viene sostenuto lo sviluppo di tali attività ⁽¹¹¹⁾.
.....
- 3.16. Fornire le prove che dimostrino l'effetto di incentivazione della misura di aiuto ⁽¹¹²⁾.
.....
- 3.17. Confermare che la misura di aiuto, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante dell'aiuto) o l'attività che finanzia non comportano alcuna violazione delle disposizioni o dei principi generali del diritto dell'Unione.
☐ Sì ☐ No. In tal caso, fornire spiegazioni.
.....
- 3.18. Spiegare perché misure alternative agli aiuti di Stato (ad esempio misure amministrative e regolamentari, strumenti di mercato, prestiti, misure fiscali) non permettono di conseguire gli obiettivi della misura di aiuto ⁽¹¹³⁾.
.....
- 3.19. Presentare una valutazione del mercato che includa: i) una valutazione del rischio che la misura di aiuto conferisca un vantaggio sproporzionato — a livello di vendita al dettaglio e/o all'ingrosso — ad alcuni fornitori a scapito di altri, eventualmente rafforzando posizioni (localmente) dominanti sul mercato; ii) una valutazione dell'effettiva necessità di istituire un sistema di buoni per la connettività confrontando la situazione della zona o delle zone di intervento con quella di altre zone dello Stato membro o dell'Unione; iii) un'analisi delle tendenze di utilizzo dei servizi ammissibili da parte degli utenti finali ⁽¹¹⁴⁾.
.....

⁽¹¹⁰⁾ Punto 187.

⁽¹¹¹⁾ Punto 191.

⁽¹¹²⁾ Punto 192. Per una definizione di effetto di incentivazione cfr. il punto 38.

⁽¹¹³⁾ Punto 194.

⁽¹¹⁴⁾ Punto 197. Cfr. anche il punto 195.

- 3.20. Indicare se vi sono prestatori di servizi a banda larga ammissibili che sono integrati verticalmente e detengono una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %.

☐ Sì ☐ No

- 3.21. In caso affermativo, confermare che qualsiasi prestatore di servizi a banda larga che sia integrato verticalmente e detenga una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 % offrirà, sul corrispondente mercato di accesso all'ingrosso, prodotti di accesso all'ingrosso sulla cui base qualsiasi soggetto interessato all'accesso sarà in grado di fornire i servizi ammissibili a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie.

☐ Sì ☐ No

- 3.22. Indicare la durata della misura di aiuto e il periodo di validità dei buoni per il singolo utente finale ⁽¹¹⁵⁾.

.....

- 3.23. Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare e quali elementi nella concezione della misura potrebbero ridurre al minimo tali rischi.

.....

4. ALTRE INFORMAZIONI (APPLICABILI SIA AI BUONI SOCIALI CHE AI BUONI PER IL COLLEGAMENTO A INTERNET)

- 4.1. Spiegare il ruolo svolto dall'autorità nazionale di regolamentazione nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della misura di aiuto.

.....

- 4.2. Comunicare il parere dell'autorità nazionale di regolamentazione sulla misura di aiuto (se disponibile).

.....

- 4.3. Comunicare il parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza sulla misura di aiuto (se disponibile).

.....

- 4.4. Trasparenza.

- (a) Confermare che lo Stato membro pubblicherà i) il testo integrale della decisione recante approvazione del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e ii) informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR, conformemente all'allegato II ⁽¹¹⁶⁾, entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale ⁽¹¹⁷⁾,

☐ nella piattaforma Transparency Award Module ⁽¹¹⁸⁾,

☐ in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato (indicando il sito). In tal caso, specificare se si tratta di un sito web nazionale o regionale ⁽¹¹⁹⁾ e se è consentito un accesso agevole alle informazioni registrate nel sito web relativo agli aiuti (il che significa che il pubblico deve avere la possibilità di accedere al sito senza restrizioni) ⁽¹²⁰⁾.

.....

⁽¹¹⁵⁾ Punto 200.

⁽¹¹⁶⁾ Punto 202.

⁽¹¹⁷⁾ Punto 203.

⁽¹¹⁸⁾ Consultabile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

⁽¹¹⁹⁾ Punto 202.

⁽¹²⁰⁾ Punto 204.

- (b) Confermare che le informazioni di cui al punto 4.4. saranno disponibili per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, saranno pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

☐ Sì ☐ No

- (c) Confermare che, per quanto riguarda gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, le informazioni sono pubblicate in un sito web sugli aiuti di Stato entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili ⁽¹²¹⁾.

☐ Sì ☐ No

- 4.5. Rendicontazione. Confermare che le autorità italiane presenteranno alla Commissione i) relazioni annuali per ciascuna misura approvata ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga e ii) ogni due anni una relazione contenente le informazioni essenziali sulle misure di aiuto approvate a norma degli stessi orientamenti, conformemente al loro allegato III ⁽¹²²⁾.

.....

- 4.6. Monitoraggio. Confermare che le autorità italiane conserveranno — per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto — registri dettagliati relativi a tutte le misure di aiuto, contenenti ogni informazione necessaria per stabilire che tutte le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte, e che si impegnano a fornirle alla Commissione su richiesta ⁽¹²³⁾.

.....

- 4.7. Indicare se la misura di aiuto è presa in considerazione ai fini di un piano di valutazione ex post.

- ☐ No. Spiegare perché si ritiene che la misura non soddisfi i criteri del piano di valutazione ex post.

.....

- ☐ Sì In tal caso, indicare in base a quali criteri la misura di aiuto è presa in considerazione ai fini della valutazione ex post e fornire le informazioni pertinenti in merito al piano di valutazione ex post come descritto nella sezione 8 degli orientamenti sulle reti a banda larga.

.....

- 4.8. Indicare qualsiasi altra informazione utile per la valutazione della misura di aiuto alla luce degli orientamenti sulle reti a banda larga o qualsiasi altra informazione pertinente dal punto di vista delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato interno.

.....

- 4.9. Indicare se la scheda di informazioni complementari contiene informazioni riservate da non divulgare ⁽¹²⁴⁾.

- ☐ Sì. In tal caso, indicare le informazioni riservate e fornire i motivi della riservatezza.

- ☐ No

⁽¹²¹⁾ Punto 204.

⁽¹²²⁾ Punti 207 e 208.

⁽¹²³⁾ Punto 209.

⁽¹²⁴⁾ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del trattato che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo" (causa T-353/94, *Postbank/Commissione*, EU:T:1996:119, par. 87).

- 4.10. Confermare che la misura di aiuto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 52 quater del regolamento (UE) n. 651/2014 ⁽¹²⁵⁾ o del regolamento (UE) 2023/2831 ⁽¹²⁶⁾.

☐ Sì ☐ No

PARTE III.5.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LO SVILUPPO DI RETI A BANDA LARGA

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata per le notifiche degli aiuti per lo sviluppo di reti a banda larga di cui agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga ⁽¹²⁷⁾ ("orientamenti sulle reti a banda larga").

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. Fornire una descrizione dettagliata della misura di aiuto e dei suoi obiettivi.

.....

- 1.2. Indicare il tipo di rete a banda larga ⁽¹²⁸⁾ che beneficia della misura di aiuto:

- ☐ sviluppo di reti fisse di accesso ⁽¹²⁹⁾. In tal caso, specificare il tipo di zone interessate dalla misura di aiuto:
- ☐ bianca ⁽¹³⁰⁾
 - ☐ grigia ⁽¹³¹⁾
 - ☐ mista (bianco-grigia) ⁽¹³²⁾
 - ☐ nera ⁽¹³³⁾
- ☐ sviluppo di reti mobili di accesso ⁽¹³⁴⁾
- ☐ 4G
 - ☐ 5G
 - ☐ Altro.
- ☐ realizzazione di reti di backhauling ⁽¹³⁵⁾
- ☐ solo backhauling
 - ☐ backhauling collegato alla realizzazione di una rete di accesso ⁽¹³⁶⁾

⁽¹²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁽¹²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

⁽¹²⁷⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽¹²⁸⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera a). Cfr. anche il punto 19, lettera b).

⁽¹²⁹⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera c), al punto 19, lettera d), e al punto 21.

⁽¹³⁰⁾ Secondo la definizione di cui al punto 100.

⁽¹³¹⁾ Secondo la definizione di cui al punto 101.

⁽¹³²⁾ Secondo la definizione di cui al punto 103.

⁽¹³³⁾ Secondo la definizione di cui al punto 107.

⁽¹³⁴⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera e), e ai punti 22, 23 e 24.

⁽¹³⁵⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera f) e al punto 25.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. punto 75.

- 1.3. Spiegare in che modo la misura di aiuto si adatta alla strategia nazionale per la banda larga, alla politica digitale e agli obiettivi ambientali dell'Unione ⁽¹³⁷⁾.
.....
- 1.4. Confermare che tutte le velocità menzionate nella presente notifica sono considerate velocità in condizioni di picco ⁽¹³⁸⁾.
☐ Sì ☐ No
- 1.5. Indicare l'orizzonte temporale ⁽¹³⁹⁾ della misura di aiuto e il modo in cui è stato determinato.
.....
- 1.6. Indicare il modello di investimento attraverso il quale viene attuata la misura di aiuto.
☐ Deficit di finanziamento ⁽¹⁴⁰⁾
☐ Sostegno in natura ⁽¹⁴¹⁾
☐ Investimento diretto ⁽¹⁴²⁾
☐ Concessionario ⁽¹⁴³⁾
☐ Altro. In tal caso, fornire dettagli.
2. AGEVOLAZIONE DELLO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 2.1. Indicare le attività economiche che saranno agevolate dalla misura di aiuto e spiegare in che modo viene sostenuto lo sviluppo di tali attività ⁽¹⁴⁴⁾.
.....
- 2.2. Confermare che la misura di aiuto, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante dell'aiuto) o l'attività che finanzia non comportano alcuna violazione delle disposizioni o dei principi generali del diritto dell'Unione ⁽¹⁴⁵⁾.
☐ Sì ☐ No. In tal caso, fornire spiegazioni.
3. EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO
- 3.1. Descrivere se e in che modo la misura di aiuto produrrà effetti positivi (ad esempio in termini di riduzione del divario digitale ⁽¹⁴⁶⁾, correzione delle disuguaglianze sociali o regionali, equità, obiettivi di sostenibilità ⁽¹⁴⁷⁾, prezzi più bassi e migliore scelta per gli utenti finali, migliore qualità e innovazione, completamento del mercato unico digitale ⁽¹⁴⁸⁾) ⁽¹⁴⁹⁾.
.....

⁽¹³⁷⁾ Ad esempio, nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4). Cfr. gli orientamenti sulle reti a banda larga, punti da 2 a 6, 8, 10 e 171.

⁽¹³⁸⁾ Punto 19, lettere j) e k). Cfr. anche il punto 20, ultima frase.

⁽¹³⁹⁾ Punto 19, lettera m). Cfr. anche il punto 80.

⁽¹⁴⁰⁾ Allegato IV, punto 1.

⁽¹⁴¹⁾ Allegato IV, punto 2.

⁽¹⁴²⁾ Allegato IV, punto 3.

⁽¹⁴³⁾ Allegato IV, punto 4.

⁽¹⁴⁴⁾ Punti 35 e 36.

⁽¹⁴⁵⁾ Punto 41.

⁽¹⁴⁶⁾ Punto 19, lettera q) e punto 50.

⁽¹⁴⁷⁾ Punto 172.

⁽¹⁴⁸⁾ Punto 171.

⁽¹⁴⁹⁾ Punti 42 e 43.

4. FALLIMENTO DEL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LE RETI FISSE DI ACCESSO

- 4.1. Indicare le prestazioni in termini di velocità di scaricamento (e, se del caso, di velocità di caricamento e altri parametri) che le reti sovvenzionate dovranno fornire ⁽¹⁵⁰⁾.
-

- 4.2. Indicare le esigenze attuali e future degli utenti finali che possono essere soddisfatte dalle reti fisse che forniscono le prestazioni di cui al punto 4.1 (e non dalle reti fisse esistenti), presentando prove verificabili a sostegno di tali esigenze (ad esempio, indagini presso i consumatori, studi indipendenti) ⁽¹⁵¹⁾.
-

- 4.3. Esercizio di mappatura ⁽¹⁵²⁾. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

- (a) Indicare le prestazioni delle reti esistenti e pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate (ad esempio, velocità di scaricamento, velocità di caricamento, latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio) ⁽¹⁵³⁾.
-

- (b) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità ⁽¹⁵⁴⁾. Indicare, tra l'altro:
-

- (i) le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento ⁽¹⁵⁵⁾.
-

- (ii) I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento ⁽¹⁵⁶⁾.
-

- (iii) Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati ⁽¹⁵⁷⁾.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti ⁽¹⁵⁸⁾.

.....

- (iv) Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo) ⁽¹⁵⁹⁾.
-

- (c) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.
-

- (d) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.
-

⁽¹⁵⁰⁾ Punto 70.

⁽¹⁵¹⁾ Punto 53 e nota 48.

⁽¹⁵²⁾ Punto 72.

⁽¹⁵³⁾ Punto 73, lettera a) e nota 62.

⁽¹⁵⁴⁾ Punto 55.

⁽¹⁵⁵⁾ Punto 85.

⁽¹⁵⁶⁾ Punto 87. Cfr. anche il punto 86.

⁽¹⁵⁷⁾ Punto 88.

⁽¹⁵⁸⁾ Punti 88 e 92.

⁽¹⁵⁹⁾ Punto 91.

- (e) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.
.....
- (f) Confermare l'avvenuto svolgimento dell'esercizio di mappatura ⁽¹⁶⁰⁾:
- ☐ per le reti fisse cablate, a livello di indirizzo in base ai locali serviti ⁽¹⁶¹⁾
- ☐ per le reti fisse senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri o più piccole. Specificare quale dei due criteri è stato applicato.
- (g) Confermare che l'esercizio di mappatura ha anche mappato le reti esistenti che potrebbero essere potenziate con investimenti marginali (come un aggiornamento delle componenti attive) per fornire velocità di scaricamento di 1 Gbps e di caricamento di 150 Mbps e che tali aree sono state escluse dall'area di intervento ⁽¹⁶²⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- (h) Indicare se le autorità italiane hanno rispettato le buone pratiche per l'applicazione delle metodologie di mappatura descritte nell'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga ⁽¹⁶³⁾.
- ☐ Sì
- ☐ No. In questo caso, specificare sotto quali aspetti le autorità italiane si sono discostate dall'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga e per quale motivo.
.....
- (i) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo) ⁽¹⁶⁴⁾.
.....

4.4. Se la misura di aiuto riguarda zone in cui sono presenti o pianificate in modo credibile almeno due reti indipendenti che forniscono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps in condizioni di picco ⁽¹⁶⁵⁾, chiarire se:

- (a) nessuna delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps in condizioni di picco ⁽¹⁶⁶⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- (b) Almeno una delle reti esistenti o pianificate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps in condizioni di picco, ma non fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps in condizioni di picco ⁽¹⁶⁷⁾.
- ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, chiarire perché le autorità italiane ritengono che nessuna rete sarà sviluppata in modo da fornire la stessa velocità di scaricamento (e, se del caso, le stesse caratteristiche aggiuntive) delle reti sovvenzionate nell'ambito della misura di aiuto e, pertanto, che è necessario un intervento statale per rimediare a un fallimento del mercato ⁽¹⁶⁸⁾.
.....

⁽¹⁶⁰⁾ Punto 73, lettera b).

⁽¹⁶¹⁾ Per una definizione di locali serviti cfr. il punto 19, lettera l).

⁽¹⁶²⁾ Punti 56 e 57.

⁽¹⁶³⁾ Punto 74.

⁽¹⁶⁴⁾ Punto 76.

⁽¹⁶⁵⁾ Punto 58.

⁽¹⁶⁶⁾ Punto 59, lettera a).

⁽¹⁶⁷⁾ Punto 59, lettera b).

⁽¹⁶⁸⁾ Punto 59, lettera b).

- (c) Almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps ⁽¹⁶⁹⁾.

☐ Sì ☐ No

4.5. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

- (a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta ⁽¹⁷⁰⁾.

.....

- (b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica ⁽¹⁷¹⁾.

.....

- (c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione ⁽¹⁷²⁾.

.....

- (d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

.....

4.6. Indicare l'ambito di applicazione finale della misura di aiuto in termini di dimensioni della zona di intervento e di densità di popolazione.

.....

5. FALLIMENTO DEL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LE RETI MOBILI DI ACCESSO

- 5.1. Indicare le prestazioni in termini di velocità di scaricamento (e, se del caso, di velocità di caricamento e altri parametri) che le reti sovvenzionate dovranno fornire ⁽¹⁷³⁾.

.....

- 5.2. Indicare le esigenze attuali e future degli utenti finali che possono essere soddisfatte dalle reti mobili che forniscono le prestazioni di cui al punto 5.1 (e non dalle reti mobili esistenti), presentando prove verificabili in merito (ad esempio, indagini presso i consumatori, studi indipendenti) ⁽¹⁷⁴⁾.

.....

- 5.3. Confermare che la misura di aiuto non può essere utilizzata per l'adempimento di obblighi giuridici (ad esempio, obblighi connessi ai diritti d'uso dello spettro radio) ⁽¹⁷⁵⁾.

.....

- 5.4. Indicare se la misura di aiuto riguarda settori in cui esiste già almeno una rete mobile esistente o progettata in modo credibile ⁽¹⁷⁶⁾ in grado di soddisfare le esigenze individuate degli utenti finali.

☐ Sì ☐ No

⁽¹⁶⁹⁾ Punto 59, lettera c).

⁽¹⁷⁰⁾ Punto 82.

⁽¹⁷¹⁾ Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64.

⁽¹⁷²⁾ Punto 78.

⁽¹⁷³⁾ Punto 70.

⁽¹⁷⁴⁾ Punti 60, 61 e 64.

⁽¹⁷⁵⁾ Punto 65.

⁽¹⁷⁶⁾ Punto 62.

In caso affermativo, dimostrare (sulla base di prove verificabili): a) il motivo per cui tale rete non è ritenuta in grado di fornire agli utenti finali servizi di qualità sufficiente a soddisfare l'evoluzione delle loro esigenze; e b) se e in che modo la misura di aiuto consentirà di ottenere servizi di tale qualità nella misura necessaria, apportando in tal modo un miglioramento tangibile che il solo mercato non riesce a conseguire ⁽¹⁷⁷⁾.

.....

5.5. Esercizio di mappatura ⁽¹⁷⁸⁾. Si prega di fornire le seguenti informazioni:

- (a) Il tipo di reti (ad esempio, 3G, 4G, 5G, 6G, altro) e il loro numero disponibile nell'area di intervento.
- (b) Indicare i criteri di prestazione delle reti esistenti e pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate (ad esempio, velocità di scaricamento, velocità di caricamento, latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio) ⁽¹⁷⁹⁾.
-

- (c) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità. Indicare, tra l'altro:

- (i) le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento ⁽¹⁸⁰⁾.
-

- (ii) I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento ⁽¹⁸¹⁾.
-

- (iii) Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati ⁽¹⁸²⁾.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti ⁽¹⁸³⁾.

.....

- (iv) Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo) ⁽¹⁸⁴⁾.
-

- (d) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.
-

- (e) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.
-

- (f) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.
-

⁽¹⁷⁷⁾ Punto 63. Cfr. anche il punto 66.

⁽¹⁷⁸⁾ Punto 72.

⁽¹⁷⁹⁾ Punto 73, lettera a) e nota 62.

⁽¹⁸⁰⁾ Punto 85.

⁽¹⁸¹⁾ Punto 87. Cfr. anche il punto 86.

⁽¹⁸²⁾ Punto 88.

⁽¹⁸³⁾ Punti 88 e 92.

⁽¹⁸⁴⁾ Punto 91.

- (g) Confermare che l'esercizio di mappatura è stato svolto a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri (o più piccole) ⁽¹⁸⁵⁾. Specificare quale dei due criteri è stato applicato.
-

- (h) Indicare se le autorità italiane hanno rispettato le buone pratiche per l'applicazione delle metodologie di mappatura descritte nell'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga ⁽¹⁸⁶⁾.

☐ Sì

☐ No. In questo caso, specificare sotto quali aspetti le autorità italiane si sono discostate dall'allegato I degli orientamenti sulle reti a banda larga e per quale motivo.

.....

- (i) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo) ⁽¹⁸⁷⁾.
-

5.6. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

- (a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta ⁽¹⁸⁸⁾.
-

- (b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica ⁽¹⁸⁹⁾.
-

- (c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione ⁽¹⁹⁰⁾.
-

- (d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.
-

6. FALLIMENTO DEL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LE RETI DI BACKHAULING

6.1. Si prega di chiarire se le reti di backhauling sovvenzionate sostengono:

☐ Reti fisse di accesso.

☐ Reti mobili di accesso.

☐ Entrambe

6.2. Indicare le caratteristiche tecniche delle reti di backhauling sovvenzionate, compreso il livello desiderato di prestazioni, affidabilità, capacità o dimensionamento ⁽¹⁹¹⁾.

.....

6.3. Spiegare lo sviluppo previsto delle reti di accesso fisse o mobili sulla base delle esigenze attuali e future degli utenti finali e perché la capacità di backhauling esistente o prevista non è in grado di far fronte a tale sviluppo previsto, presentando prove verificabili a sostegno di tale sviluppo (ad esempio, indagini indipendenti) ⁽¹⁹²⁾.

.....

⁽¹⁸⁵⁾ Punto 73, lettera b). Cfr. anche la nota 63.

⁽¹⁸⁶⁾ Punto 74.

⁽¹⁸⁷⁾ Punto 76.

⁽¹⁸⁸⁾ A questo riguardo, cfr. punto 82 e nota 66.

⁽¹⁸⁹⁾ Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64.

⁽¹⁹⁰⁾ Punto 78.

⁽¹⁹¹⁾ Punto 68.

⁽¹⁹²⁾ Punto 68.

- 6.4. Chiarire se l'intervento statale sia ritenuto necessario in quanto le reti di backhauling esistenti offrono un rapporto tra qualità del servizio e prezzo inferiore a quello ottimale ⁽¹⁹³⁾.

.....

- 6.5. Esercizio di mappatura ⁽¹⁹⁴⁾. Si prega di fornire le seguenti informazioni:

- (a) Precisare se le reti di backhauling esistenti o previste sono basate su:

- ☐ Fibra
☐ Altre tecnologie che non hanno le stesse prestazioni della fibra
☐ Altre tecnologie che non hanno le stesse prestazioni della fibra

- (b) Indicare i criteri di prestazione delle reti di backhauling esistenti o pianificate (nell'orizzonte temporale pertinente) che sono state mappate.

.....

- (c) Indicare in che modo sono stati valutati i piani di investimento futuri nell'orizzonte temporale pertinente della misura di aiuto al fine di accertarne la credibilità. Indicare, tra l'altro:

- (i) le prove richieste alle parti interessate e da queste presentate per dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento ⁽¹⁹⁵⁾.

.....

- (ii) I criteri di valutazione applicati per valutare la credibilità dei futuri piani di investimento ⁽¹⁹⁶⁾.

.....

- (iii) Precisare se le parti interessate sono state invitate a firmare accordi di impegno per quanto riguarda l'attuazione dei piani di investimento dichiarati ⁽¹⁹⁷⁾.

- ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, chiarire se tali accordi di impegno prevedono tappe fondamentali e l'obbligo di riferire sui progressi compiuti ⁽¹⁹⁸⁾.

.....

- (iv) Indicare se i risultati della valutazione e le relative conclusioni motivate sono stati comunicati a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privato (e in che modo) ⁽¹⁹⁹⁾.

.....

- (d) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

.....

- (e) Indicare il numero e l'identità dei partecipanti a ciascuna fase dell'esercizio di mappatura.

.....

- (f) Indicare i risultati intermedi e finali dell'esercizio di mappatura.

.....

- (g) Confermare che la metodologia e i criteri tecnici sottostanti utilizzati per la mappatura sono stati resi pubblici (e in che modo) ⁽²⁰⁰⁾.

.....

⁽¹⁹³⁾ Punto 69.

⁽¹⁹⁴⁾ Punto 72.

⁽¹⁹⁵⁾ Punto 85.

⁽¹⁹⁶⁾ Punto 87. Cfr. anche il punto 86.

⁽¹⁹⁷⁾ Punto 88.

⁽¹⁹⁸⁾ Punti 88 e 92.

⁽¹⁹⁹⁾ Punto 91.

⁽²⁰⁰⁾ Punto 76.

6.6. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni.

- (a) Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta ⁽²⁰¹⁾.
.....
- (b) Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica ⁽²⁰²⁾.
.....
- (c) Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione ⁽²⁰³⁾.
.....
- (d) Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.
.....

7. ADEGUATEZZA DELL'AIUTO IN QUANTO STRUMENTO STRATEGICO

- 7.1. Spiegare perché misure alternative agli aiuti di Stato meno distorsive (ad esempio, provvedimenti amministrativi, misure regolamentari, strumenti di mercato, prestiti, misure fiscali, ecc.) non permettono di conseguire gli obiettivi della misura di aiuto e di risolvere il fallimento del mercato individuato ⁽²⁰⁴⁾.
.....

7.2. Salto di qualità ⁽²⁰⁵⁾.

- (a) Per una misura di aiuto relativa alle reti fisse di accesso, fornire le seguenti informazioni:
- (i) se l'intervento statale riguarda aree bianche o grigie, indicare se le reti sovvenzionate consentono di triplicare la velocità di scaricamento fornita dalle reti esistenti e rappresentano un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta al mercato nuove capacità di rilievo (ad esempio, in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza) ⁽²⁰⁶⁾.
.....
- (ii) Se l'intervento statale riguarda aree miste (ossia bianche e grigie), indicare i motivi per cui non è giustificata una distinzione tra aree bianche e grigie ⁽²⁰⁷⁾.
.....

Confermare inoltre che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative ⁽²⁰⁸⁾:

- l'eccessivo caricamento ⁽²⁰⁹⁾ non crea indebite distorsioni della concorrenza, sulla base dei risultati di una consultazione pubblica;
- l'eccessivo caricamento è limitato al massimo al 10 % del totale degli edifici dell'area interessata;

⁽²⁰¹⁾ A questo riguardo, cfr. punto 82 e nota 66.

⁽²⁰²⁾ Punti 78, 79 e 81. Cfr. anche la nota 64.

⁽²⁰³⁾ Punto 78.

⁽²⁰⁴⁾ Punti 51, 95 e 96.

⁽²⁰⁵⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera p). Cfr. anche i punti 97-98 e nota 72.

⁽²⁰⁶⁾ Punto 102. Cfr. anche la nota 74.

⁽²⁰⁷⁾ Punto 104.

⁽²⁰⁸⁾ Punto 105.

⁽²⁰⁹⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera n).

- le reti sovvenzionate consentono almeno di triplicare la velocità di scaricamento fornita dalle reti già esistenti nella parte bianca dell'area mista e forniscono servizi sostanzialmente migliori di quelli disponibili nella parte grigia dell'area mista.

.....

- (iii) Se l'intervento statale riguarda aree nere, confermare che le reti sovvenzionate soddisfano le seguenti condizioni cumulative ⁽²¹⁰⁾:

- consentono almeno di triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti;
- forniscono una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps;
- rappresentano un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta al mercato nuove capacità di rilievo (ad esempio, in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza).

.....

- (b) Per le misure di aiuto relative alle reti mobili di accesso, spiegare se e in che modo la misura di aiuto garantirà un miglioramento della disponibilità, della capacità, della velocità e della concorrenza dei servizi mobili in grado di favorire l'adozione di nuovi servizi innovativi ⁽²¹¹⁾.

.....

- (c) Per le misure di aiuto relative alle reti di backhauling, spiegare se e in che modo, a seguito dell'intervento statale, la rete di backhauling finanziata rappresenta un ingente investimento nelle infrastrutture di backhauling e sostiene adeguatamente le crescenti esigenze delle reti fisse o mobili di accesso ⁽²¹²⁾.

.....

8. PROPORZIONALITÀ DELL'AUTO

8.1. Procedura di selezione su base competitiva

- (a) Indicare se gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi in materia di appalti pubblici ⁽²¹³⁾.

☐ Sì ☐ No

- (b) In caso affermativo:

- (i) spiegare se e in che modo la struttura della procedura di selezione competitiva è in grado di promuovere la più ampia partecipazione possibile ⁽²¹⁴⁾.

.....

- (ii) Confermare che, se il numero di partecipanti alla procedura di selezione su base competitiva o il numero di offerte ammissibili non è sufficiente, la valutazione dell'offerta vincente (compreso il calcolo dei costi) sarà affidata a un revisore indipendente ⁽²¹⁵⁾.

.....

- (iii) Confermare che l'offerta sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ⁽²¹⁶⁾ e fornire dettagli al riguardo.

.....

⁽²¹⁰⁾ Punto 108.

⁽²¹¹⁾ Punto 109. Cfr. anche paragrafi 110 e 111.

⁽²¹²⁾ Punto 112. Cfr. anche paragrafi 113 e 114.

⁽²¹³⁾ Punto 117.

⁽²¹⁴⁾ Punto 118.

⁽²¹⁵⁾ Punto 118.

⁽²¹⁶⁾ Punto 120.

- (iv) Indicare i criteri di aggiudicazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori e specificare la ponderazione relativa di ciascun criterio ⁽²¹⁷⁾.
.....
- (c) In caso di risposta negativa, confermare che l'intervento statale è attuato mediante un modello di investimento diretto e fornire un'adeguata giustificazione della scelta della rete e della soluzione tecnologica adottata ⁽²¹⁸⁾.
.....
- (d) Confermare che qualsiasi concessione o altro affidamento da parte di tale autorità pubblica o entità in-house a un terzo per la progettazione, la costruzione o la gestione della rete sono effettuati sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi degli appalti pubblici, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ⁽²¹⁹⁾. Fornire dettagli al riguardo.
.....
- 8.2. Neutralità tecnologica. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica ⁽²²⁰⁾.
.....
- 8.3. Utilizzo delle infrastrutture esistenti. Si prega di fornire le seguenti informazioni.
- (a) Indicare se e in che modo le imprese che intendono partecipare a una procedura di selezione competitiva sono incoraggiate a utilizzare le infrastrutture esistenti disponibili per installare le reti sovvenzionate ⁽²²¹⁾.
.....
- (b) Indicare se e in che modo le imprese che intendono partecipare a una procedura di selezione competitiva sono incoraggiate a fornire informazioni particolareggiate sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o poste sotto il loro controllo nella zona di intervento prevista in tempo utile per essere prese in considerazione durante la preparazione delle offerte, specificando il tipo di informazioni richieste ⁽²²²⁾.
.....
- (c) Precisare se la comunicazione di tali informazioni costituisce una condizione per la partecipazione alla procedura di selezione ⁽²²³⁾.
☐ Sì ☐ No
- (d) Precisare se e in che modo sono rese accessibili tutte le informazioni a loro disposizione sulle infrastrutture esistenti che potrebbero essere riutilizzate per la diffusione delle reti a banda larga nelle zone di intervento, specificando se è stato istituito uno sportello unico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/61/UE ⁽²²⁴⁾.
.....
- 8.4. Accesso all'ingrosso per terzi alle reti sovvenzionate.
- (a) Informazioni generali.
- (i) Confermare che tale accesso all'ingrosso sarà concesso non appena possibile prima dell'inizio della fornitura dei servizi pertinenti e almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio se l'operatore di rete prevede di fornire anche detti servizi ⁽²²⁵⁾.
.....

⁽²¹⁷⁾ Punti 120 e 122.⁽²¹⁸⁾ Punto 123.⁽²¹⁹⁾ Punto 124.⁽²²⁰⁾ Punto 125.⁽²²¹⁾ Punto 127.⁽²²²⁾ Punto 127.⁽²²³⁾ Punto 127.⁽²²⁴⁾ Punto 128.⁽²²⁵⁾ Punto 129.

- (ii) Confermare che le reti sovvenzionate offriranno l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie, specificando se ciò implica l'ammodernamento e/o l'aumento della capacità dell'infrastruttura esistente, ove necessario, e la realizzazione di nuove infrastrutture sufficienti ⁽²²⁶⁾. Fornire dettagli al riguardo.
-
- (iii) Confermare che i termini, le condizioni e i prezzi dei prodotti di accesso all'ingrosso saranno indicati nei documenti della procedura di selezione su base competitiva e su un sito web completo, a livello nazionale o regionale, accessibile al pubblico senza restrizioni (specificando l'indirizzo web pertinente) ⁽²²⁷⁾.
-
- (iv) Confermare che l'accesso all'ingrosso sarà concesso anche alle parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, se necessario per rendere effettivo l'accesso all'ingrosso e consentire ai soggetti interessati all'accesso di fornire i loro servizi ⁽²²⁸⁾.
-
- (b) Termini e condizioni di accesso all'ingrosso.
- (i) Indicare per quanti anni sarà concesso l'accesso effettivo all'ingrosso a:
- ☐ tutti i prodotti attivi ad eccezione dell'accesso virtuale disaggregato (VULA) ⁽²²⁹⁾
- ☐ VULA ⁽²³⁰⁾
- ☐ nuove infrastrutture ⁽²³¹⁾
- (ii) Confermare che, se gli aiuti di Stato sono concessi per nuove infrastrutture, le infrastrutture avranno dimensioni idonee a soddisfare la domanda attuale dei soggetti interessati all'accesso e la relativa evoluzione ⁽²³²⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- (iii) Spiegare in che modo la nuova infrastruttura sarà in grado di soddisfare la domanda attuale e futura dei soggetti interessati all'accesso (ad esempio, dimensioni dei cavidotti, numero di fibre, ecc.).
-
- (iv) Confermare che le stesse condizioni di accesso saranno applicate all'intera rete finanziata dallo Stato, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti ⁽²³³⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- (v) Confermare che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso saranno applicati indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata ⁽²³⁴⁾.
- ☐ Sì ☐ No
- (vi) Spiegare se il beneficiario dell'aiuto e/o i soggetti interessati all'accesso collegati al beneficiario dell'aiuto sono autorizzati ad ampliare le proprie reti in zone adiacenti al di fuori della zona interessata utilizzando risorse proprie ⁽²³⁵⁾.
- ☐ Sì ☐ No

⁽²²⁶⁾ Punto 130.

⁽²²⁷⁾ Punto 131.

⁽²²⁸⁾ Punto 132.

⁽²²⁹⁾ Punto 133.

⁽²³⁰⁾ Punto 134.

⁽²³¹⁾ Punto 135.

⁽²³²⁾ Punto 135.

⁽²³³⁾ Punto 137.

⁽²³⁴⁾ Punto 137.

⁽²³⁵⁾ Punto 138.

In caso affermativo, confermare che:

- nella consultazione pubblica è stato comunicato che sono state ammesse estensioni private in una fase successiva e che sono state fornite informazioni utili sulla potenziale copertura di tali estensioni ⁽²³⁶⁾.

☐ Sì ☐ No

- I risultati della consultazione pubblica non contengono prove che indicano che vi sono rischi di distorsioni significative della concorrenza ⁽²³⁷⁾.

☐ Sì ☐ No

- Confermare che le estensioni in zone adiacenti possono essere effettuate esclusivamente due anni dopo l'entrata in funzione della rete sovvenzionata ove ricorra una delle situazioni seguenti ⁽²³⁸⁾:

- nel corso della consultazione pubblica, le parti interessate dimostrano che la prevista estensione rischierebbe di raggiungere una zona adiacente già servita da almeno due reti autonome che forniscono velocità comparabili a quelle della rete finanziata dallo Stato; oppure

- nella zona adiacente esiste almeno una rete che fornisce velocità comparabili a quelle della rete sovvenzionata e tale rete è entrata in funzione meno di cinque anni prima dell'entrata in funzione della rete sovvenzionata ⁽²³⁹⁾.

☐ Sì ☐ No

.....

(c) Prodotti di accesso all'ingrosso.

- (i) Reti fisse di accesso installate nelle aree bianche. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno l'accesso bitstream, l'accesso alla fibra spenta e l'accesso all'infrastruttura (compresi centraline stradali, tralicci, piloni, torri e cavidotti) ⁽²⁴⁰⁾ e, inoltre, almeno la disaggregazione fisica o VULA ⁽²⁴¹⁾.

.....

- (ii) Reti fisse di accesso installate nelle aree grigie e nelle aree nere. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno l'accesso bitstream, l'accesso alla fibra spenta e l'accesso all'infrastruttura (compresi centraline stradali, tralicci, piloni, torri e cavidotti) e, inoltre, la disaggregazione fisica ⁽²⁴²⁾. Se le autorità italiane intendono concedere una deroga all'obbligo di fornire la disaggregazione fisica, fornire giustificazioni pertinenti, dimostrare che la deroga non rischia di falsare indebitamente la concorrenza e indicare le osservazioni ricevute al riguardo nella consultazione pubblica (e in che modo se ne è tenuto conto) ⁽²⁴³⁾.

.....

⁽²³⁶⁾ Punto 138, lettera a).

⁽²³⁷⁾ Punto 139.

⁽²³⁸⁾ Punto 138, lettera b).

⁽²³⁹⁾ Punto 138, lettera b), punto ii).

⁽²⁴⁰⁾ Punto 140.

⁽²⁴¹⁾ Punto 141.

⁽²⁴²⁾ Punto 142.

⁽²⁴³⁾ Punto 143.

- (iii) Reti mobili di accesso. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno il roaming ⁽²⁴⁴⁾ e l'accesso a tralicci, piloni, torri e cavidotti. Si prega inoltre di confermare che la rete sovvenzionata dovrà fornire i prodotti di accesso necessari per sfruttare le caratteristiche più avanzate (ad esempio, MORAN, MOCN, "network slicing" ⁽²⁴⁵⁾) delle reti mobili, come il 5G e le future generazioni di reti mobili, non appena disponibili ⁽²⁴⁶⁾.
-

- (iv) Reti di backhauling. Elencare i prodotti di accesso all'ingrosso che la rete sovvenzionata deve fornire, tenendo conto del fatto che deve fornire almeno un servizio attivo e l'accesso a tralicci, piloni, torri e cavidotti ⁽²⁴⁷⁾. Confermare inoltre che la misura di aiuto prevede la realizzazione di una capacità sufficiente per le nuove infrastrutture al fine di garantire un accesso effettivo a condizioni eque e non discriminatorie ⁽²⁴⁸⁾.
-

- (v) Accesso all'ingrosso sulla base di una domanda ragionevole. Qualora le autorità italiane intendano limitare la fornitura di determinati prodotti di accesso all'ingrosso ai casi di domanda ragionevole da parte di un soggetto interessato all'accesso, si prega di:

- fornire dati e argomentazioni ben ponderati, oggettivi e verificabili (compresi i calcoli dei costi) che dimostrino che la fornitura di tali prodotti aumenterebbe in modo sproporzionato i costi di investimento senza apportare benefici significativi in termini di aumento della concorrenza ⁽²⁴⁹⁾;
- confermare che la domanda del soggetto interessato all'accesso è considerata ragionevole se il soggetto interessato all'accesso fornisce un piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete finanziata dallo Stato e non è già offerto alcun prodotto di accesso comparabile nella stessa area geografica da un'altra impresa, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate ⁽²⁵⁰⁾;

☐ Sì ☐ No

- confermare che, se una richiesta di accesso è ragionevole, i costi aggiuntivi necessari per soddisfarla devono essere a carico del beneficiario dell'aiuto ⁽²⁵¹⁾.

☐ Sì ☐ No

.....

- (d) Prezzi di accesso all'ingrosso. Indicare su quale dei seguenti parametri di riferimento e principi di fissazione dei prezzi si basa il prezzo di accesso all'ingrosso per ciascun prodotto:

- ☐ i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro ⁽²⁵²⁾;

⁽²⁴⁴⁾ Punto 144. Cfr. anche la nota 91.

⁽²⁴⁵⁾ Nota 97.

⁽²⁴⁶⁾ Punto 144. Cfr. anche la nota 98.

⁽²⁴⁷⁾ Punto 145.

⁽²⁴⁸⁾ Punto 146.

⁽²⁴⁹⁾ Punti 147 e 148.

⁽²⁵⁰⁾ Punto 149.

⁽²⁵¹⁾ Punto 150.

⁽²⁵²⁾ Punto 151, lettera a).

- ☐ i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) per i mercati e i servizi interessati ⁽²⁵³⁾;
- ☐ l'orientamento dei costi o la metodologia previsti dal quadro normativo del settore ⁽²⁵⁴⁾.

8.5. Recupero. Indicare se alla misura di aiuto sarà applicato un meccanismo di recupero.

- ☐ Sì ⁽²⁵⁵⁾ ☐ No

In caso negativo, indicare i motivi

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni.

- (a) Confermare che il meccanismo di recupero sarà applicato per la durata di vita della rete sovvenzionata ⁽²⁵⁶⁾.

- ☐ Sì ☐ No

- (b) Confermare che le norme del meccanismo di recupero sono stabilite in modo trasparente e chiaro nella documentazione della procedura di selezione competitiva ⁽²⁵⁷⁾. Fornire dettagli al riguardo.

.....

- (c) Spiegare in che modo il meccanismo di recupero contemplerà e concilierà due obiettivi, vale a dire il recupero da parte dello Stato membro degli importi superiori a un ragionevole margine di profitto e la salvaguardia degli incentivi delle imprese a partecipare a una procedura di selezione su base competitiva e a perseguire un migliore rapporto costi-benefici (incrementi di efficienza) nella realizzazione della rete ⁽²⁵⁸⁾. A tale riguardo, specificare i criteri adottati per incentivare gli incrementi di efficienza.

.....

- (d) Indicare l'importo di incentivazione massimo (in percentuale) del ragionevole margine di profitto ⁽²⁵⁹⁾. Specificare inoltre il concetto di ragionevole margine di profitto applicato ai fini del meccanismo di recupero ⁽²⁶⁰⁾.

.....

- (e) Confermare che eventuali profitti supplementari pari o inferiori alla soglia indicata di seguito (vale a dire il ragionevole margine di profitto maggiorato dell'importo di incentivazione) non saranno recuperati dallo Stato membro, mentre gli utili eccedenti la soglia saranno ripartiti tra il beneficiario dell'aiuto e lo Stato membro, sulla base dell'intensità di aiuto risultante dall'esito della procedura di selezione competitiva ⁽²⁶¹⁾. Fornire dettagli al riguardo.

.....

- (f) Confermare che il meccanismo di recupero tiene conto anche dei profitti derivanti da altre operazioni relative alla rete sovvenzionata ⁽²⁶²⁾.

- ☐ Sì ☐ No

⁽²⁵³⁾ Punto 151, lettera b).

⁽²⁵⁴⁾ Punto 151, lettera c).

⁽²⁵⁵⁾ Punto 155, secondo cui se l'importo dell'aiuto supera i 10 milioni di EUR, deve essere attuato un meccanismo di recupero. Secondo il punto 156, il meccanismo di recupero non è necessario se il progetto è realizzato secondo il modello di investimento diretto.

⁽²⁵⁶⁾ Punto 154.

⁽²⁵⁷⁾ Punto 155.

⁽²⁵⁸⁾ Punto 157.

⁽²⁵⁹⁾ Punto 158.

⁽²⁶⁰⁾ Nota (104).

⁽²⁶¹⁾ Punto 158.

⁽²⁶²⁾ Punto 159.

- 8.6. Separazione contabile. Confermare che il beneficiario dell'aiuto deve garantire la separazione contabile in modo da individuare chiaramente i costi per lo sviluppo e il funzionamento e le entrate derivanti dallo sfruttamento della rete sovvenzionata ⁽²⁶³⁾.

☐ Sì ☐ No

9. RUOLO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI

- 9.1. Spiegare il ruolo svolto dall'autorità nazionale di regolamentazione nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della misura di aiuto ⁽²⁶⁴⁾. Si prega, tra l'altro, di chiarire se l'autorità nazionale di regolamentazione ha partecipato:

- ☐ a un esercizio di mappatura ⁽²⁶⁵⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ a una valutazione dei piani di investimento privati ⁽²⁶⁶⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ a una consultazione pubblica ⁽²⁶⁷⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ a una valutazione del rispetto dei requisiti relativi al salto di qualità ⁽²⁶⁸⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ alla definizione dei prodotti di accesso all'ingrosso, delle condizioni e dei prezzi ⁽²⁶⁹⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ alla risoluzione dei conflitti relativi all'accesso all'ingrosso ⁽²⁷⁰⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ alle infrastrutture esistenti soggette a regolamentazione ex ante ⁽²⁷¹⁾. In tal caso, fornire dettagli:
- ☐ alla definizione del meccanismo di recupero. In tal caso, fornire dettagli:

- 9.2. Comunicare il parere dell'autorità nazionale di regolamentazione sulla misura di aiuto ⁽²⁷²⁾ (se disponibile).

.....

- 9.3. Indicare se l'autorità nazionale di regolamentazione ha emanato orientamenti riguardanti, tra l'altro, l'analisi di mercato e le definizioni dei prodotti di accesso all'ingrosso e dei prezzi. In tal caso, comunicare il contenuto degli orientamenti e indicare se tengono conto del quadro normativo pertinente e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione ⁽²⁷³⁾.

.....

- 9.4. Comunicare il parere dell'autorità garante della concorrenza sulla misura di aiuto ⁽²⁷⁴⁾ (se disponibile).

.....

- 9.5. Indicare se nell'elaborazione della misura di aiuto è stato coinvolto il centro di competenza sulla banda larga ⁽²⁷⁵⁾.

.....

⁽²⁶³⁾ Punto 160.

⁽²⁶⁴⁾ Sezione 5.2.4.6.

⁽²⁶⁵⁾ Punto 77. Cfr. anche il punto 162.

⁽²⁶⁶⁾ Punto 90.

⁽²⁶⁷⁾ Punto 83. Cfr. anche il punto 162.

⁽²⁶⁸⁾ Punto 162.

⁽²⁶⁹⁾ Punti 136 e 152. Cfr. anche il punto 163.

⁽²⁷⁰⁾ Punto 162.

⁽²⁷¹⁾ Punto 163.

⁽²⁷²⁾ Punto 163.

⁽²⁷³⁾ Punto 164.

⁽²⁷⁴⁾ Punto 165.

⁽²⁷⁵⁾ Punto 166.

10. TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

10.1. Trasparenza

- (a) Confermare che le autorità italiane pubblicheranno i) il testo integrale della decisione recante approvazione del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e ii) informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR, conformemente all'allegato II ⁽²⁷⁶⁾, entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale ⁽²⁷⁷⁾,

☐ nella piattaforma Transparency Award Module ⁽²⁷⁸⁾,

☐ in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato (indicando il sito). In tal caso, specificare se si tratta di un sito web nazionale o regionale ⁽²⁷⁹⁾ e se è consentito un accesso agevole alle informazioni registrate nel sito web relativo agli aiuti (il che significa che il pubblico deve avere la possibilità di accedere al sito senza restrizioni) ⁽²⁸⁰⁾.

.....

- (b) Confermare che le informazioni di cui al punto 10.1. saranno disponibili per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, saranno pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

☐ Sì ☐ No

- (c) Confermare che, per quanto riguarda gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, le informazioni sono pubblicate in un sito web sugli aiuti di Stato entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili ⁽²⁸¹⁾.

☐ Sì ☐ No

- 10.2. Rendicontazione. Confermare che le autorità italiane presenteranno alla Commissione i) relazioni annuali per ciascuna misura approvata ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga e ii) ogni due anni una relazione contenente le informazioni essenziali sulle misure di aiuto approvate a norma degli stessi orientamenti, conformemente al loro allegato III ⁽²⁸²⁾.

.....

- 10.3. Monitoraggio. Confermare che le autorità italiane conserveranno — per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto — registri dettagliati relativi a tutte le misure di aiuto, contenenti ogni informazione necessaria per stabilire che tutte le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte, e che si impegnano a fornirle alla Commissione su richiesta ⁽²⁸³⁾.

.....

11. EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

- 11.1. Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare (ad esempio, esclusione degli investimenti privati ⁽²⁸⁴⁾ o rafforzamento di una posizione dominante) e quali elementi nella concezione della misura potrebbero ridurre al minimo tali rischi ⁽²⁸⁵⁾.

.....”

⁽²⁷⁶⁾ Punto 202.

⁽²⁷⁷⁾ Punto 203.

⁽²⁷⁸⁾ Consultabile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

⁽²⁷⁹⁾ Punto 202.

⁽²⁸⁰⁾ Punto 204.

⁽²⁸¹⁾ Punto 204.

⁽²⁸²⁾ Punti 207 e 208.

⁽²⁸³⁾ Punto 209.

⁽²⁸⁴⁾ Secondo la definizione di cui al punto 19, lettera o).

⁽²⁸⁵⁾ Punti 168 e 169.

- (d) la parte III.6 è sostituita dalla seguente:

"PARTE III.6.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") per le misure di cui alla sezione 4.1 della CEEAG.

Questa scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.1 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

- 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione ed eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra che la misura intende sostenere.

.....

- 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

.....

2. **Entrata in vigore e durata**

- 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

.....

- 2.2. Indicare la durata del regime ⁽²⁸⁶⁾.

.....

3. **Beneficiari**

- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

- 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

.....

- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

⁽²⁸⁶⁾ Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
-

5. **Bilancio e finanziamento della misura o delle misure**

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽²⁸⁷⁾.
-

- 5.2. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
-
- (b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
-
- (c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
-
- (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
-
- (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
-

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.1.1 (punto 77) e alla sezione 4.1.2 (punti da 78 a 88) della CEEAG.

⁽²⁸⁷⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, *"descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia"*.

.....

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte al punto 77 della CEEAG.

.....

9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

10. Fornire informazioni sull'esatto ambito di applicazione e sulle specifiche attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.1.2 (punti da 78 a 88) della CEEAG.

- (a) Per gli aiuti a favore dell'energia rinnovabile, specificare se sono sostenute tutte le tipologie di energie rinnovabili, descrivere l'esatto ambito di applicazione per ciascuna fonte di energia rinnovabile interessata e fornire informazioni che dimostrino che l'ambito di applicazione corrisponde alle tipologie di energie rinnovabili che soddisfano le condizioni di cui ai punti da 79 a 82 della CEEAG.

.....

- (b) Per gli altri aiuti a favore della riduzione e dell'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'efficienza energetica, indicare l'esatto ambito di applicazione e fornire informazioni che dimostrino che l'ambito di applicazione soddisfa le condizioni di cui ai punti da 83 a 88 della CEEAG.

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.

11. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura *"incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso"*.

.....

12. Conformemente al punto 28 della CEEAG, fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽²⁸⁸⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.
-

13. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso;

- (a) se l'aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base del rispettivo progetto di riferimento, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento, in linea con la quantificazione da fornire in risposta alla domanda 21;
-

OPPURE

- (b) se l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento (se del caso per ciascuna categoria di beneficiari/progetti di riferimento) utilizzando gli stessi elementi di cui alla lettera a), o fornire in alternativa elementi pertinenti basati su altre prove quantitative o qualitative, tra cui studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti, informazioni su progetti comparabili in altre regioni, comprese le offerte presentate da progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽²⁸⁹⁾.
-

14. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
-

15. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-

⁽²⁸⁸⁾ Si osservi che i punti 38, 52 e 90 e le note 39, 45 e 55 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

⁽²⁸⁹⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. le tecnologie/tipologie di progetti erano simili? Per la produzione di energia rinnovabile dipendente dalle condizioni meteorologiche, occorrerebbe anche valutare se le condizioni climatiche erano simili.

16. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-

17. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽²⁹⁰⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-

18. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

19. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

20. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

2.1.1. Prescrizioni in materia di quantificazione in funzione della struttura della misura

Gli Stati membri sono tenuti a presentare prove quantitative inerenti alle diverse parti delle sezioni seguenti, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità dell'aiuto. Al fine di semplificare la comunicazione delle informazioni, i dati richiesti sono raggruppati in questa sezione del modulo di notifica e dovrebbero essere menzionati nelle successive sezioni pertinenti (cfr. in particolare le domande 30, 32, 39, 42, 43, e 56). Il livello di dettaglio richiesto dipende dalla specifica misura proposta. Di conseguenza, le sottosezioni da 2.1.1.1 a 2.1.1.3 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sottosezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

⁽²⁹⁰⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

2.1.1.1. Regimi che non prevedono una procedura di gara competitiva né notifiche di aiuti ad hoc

*Se l'aiuto sarà concesso senza una procedura di gara competitiva, sono necessarie prove quantitative, tenendo conto della situazione controfattuale nonché dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi all'ETS, che dimostrino che il progetto di riferimento o il progetto di ciascun beneficiario, se la misura notificata va a vantaggio di un solo beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, non sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto. **In tali situazioni occorrerà una valutazione completa del deficit di finanziamento** per quantificare i costi supplementari netti necessari. Si prega pertanto di fornire le informazioni indicate di seguito per tali tipi di misure.*

21. Conformemente al punto 51 della CEEAG, in genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto o per ciascun progetto di riferimento, se del caso. Ai fini di tale valutazione, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile ⁽²⁹¹⁾ individuati in risposta alla domanda 12 tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).
- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).
- (c) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

22. Se la misura o le misure notificate contemplano un regime di aiuti di durata superiore a tre anni, confermare che l'analisi dei costi e dei ricavi pertinenti dei progetti di riferimento verrà aggiornata conformemente al punto 92 della CEEAG, al fine di garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario.

.....

2.1.1.2. Regimi che prevedono una procedura di gara competitiva aperta a tutti i beneficiari ammissibili

Sebbene il punto 49 del CEEAG chiarisca che una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non sarà necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, occorre dimostrare, anche con prove quantitative, che la procedura di gara è effettivamente competitiva. Conformemente alla prima frase del punto 104 della CEEAG, è opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili per consentire un'assegnazione degli aiuti efficace sotto il profilo dei costi e ridurre le distorsioni della concorrenza. In tal caso, fornire le spiegazioni indicate di seguito.

23. Spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alle domande 12 e 13.

.....

⁽²⁹¹⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45, 46 e 55 della CEEAG.

24. Spiegare se saranno utilizzati massimali di offerta. Quando l'analisi fornita in risposta alle domande 12 e 13 o alle domande 31 e 43 indica la possibilità di uno scarto significativo tra i livelli delle offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari, spiegare in che modo sarà evitata una sovracompensazione di tecnologie più economiche (cfr. punto 106 della CEEAG). Se sono proposti massimali di offerta, fornire le prove quantitative pertinenti per giustificare i livelli previsti, ad esempio facendo riferimento agli elementi già presentati in risposta alle domande 12 e 13.

.....

- 2.1.1.3. Regimi che prevedono una procedura di gara competitiva limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari

In linea di principio, conformemente alla prima frase del punto 104 della CEEAG, le procedure di gara dovrebbero essere aperte a tutti i beneficiari ammissibili. Tuttavia, la seconda frase del punto 104 della CEEAG prevede che la procedura di gara possa anche essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari. In tal caso, si prega di fornire le informazioni indicate di seguito.

25. Fornire, conformemente al punto 104, lettera a), della CEEAG, una giustificazione specifica del motivo per cui una procedura di gara unica aperta a tutti i beneficiari ammissibili avrebbe un esito non ottimale o non consentirebbe il conseguimento degli obiettivi della misura. Nella risposta si può anche fare riferimento ai criteri specifici di cui al punto 96 della CEEAG.

.....

26. Conformemente al punto 104, lettera b), e al punto 105 della CEEAG, le limitazioni nella procedura di gara possono essere giustificate se vi è una differenza di oltre il 10 % tra le offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari. Se si prevede che ciò si verificherà, descrivere per ciascuna categoria di beneficiari il livello delle offerte previste, ad esempio sulla base degli elementi presentati in risposta alle domande 12 e 13, giustificando la differenza tra le categorie scelte.

.....

27. Spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara per ciascuna categoria sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alle domande 12 e 13.

.....

28. Se la misura o le misure notificate contemplano un regime di aiuti di durata superiore a tre anni, confermare che l'analisi dei costi e dei ricavi pertinenti alle diverse categorie verrà aggiornata conformemente al punto 92 della CEEAG, al fine di garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario. Confermare inoltre che sarà rispettato il punto 105 della CEEAG.

.....

29. Spiegare se saranno utilizzati massimali di offerta. Quando l'analisi fornita in risposta alle domande 12 e 13 o alle domande 31 e 43 indica la possibilità di uno scarto significativo tra i livelli delle offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari, spiegare in che modo sarà evitata una sovracompensazione di tecnologie più economiche (cfr. punto 106 della CEEAG). Se sono proposti massimali di offerta, fornire le prove quantitative pertinenti per giustificare i livelli previsti, ad esempio facendo riferimento agli elementi già presentati in risposta alle domande 12 e 13.

.....

2.1.2. *Necessità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.1.3.1 (punti da 89 a 92) della CEEAG.

30. Conformemente al punto 89 della CEEAG, individuare le eventuali misure strategiche già adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare quelle che si applicano ai settori interessati dalla misura o dalle misure.

.....

31. Al fine di valutare la conformità alla prima frase del punto 90 della CEEAG, dimostrare, utilizzando se del caso anche gli elementi già presentati in risposta alla domanda 12, che l'aiuto è necessario per le attività proposte, tenendo conto della situazione controfattuale nonché dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi all'ETS e alle politiche e misure correlate di cui alla domanda 30.

.....

32. Al fine di valutare la conformità alla seconda frase del punto 90 della CEEAG, spiegare se vi sia un livello significativo di incertezza riguardo ai futuri sviluppi del mercato relativi a gran parte della giustificazione economica dell'investimento. In caso di risposta affermativa: a) descrivere il livello significativo di incertezza riguardo ai futuri sviluppi del mercato; b) descrivere la forma del sostegno e in particolare se esso assume la forma di una determinata remunerazione garantita per limitare l'esposizione a scenari negativi; e c) spiegare se nell'ambito della misura o delle misure sono proposti limiti alla redditività e/o un meccanismo di recupero (ossia un meccanismo per recuperare potenziali aiuti in eccesso a seguito di un possibile scenario positivo, ad esempio in presenza di elevati ricavi futuri o di bassi costi futuri) per garantire la proporzionalità.

.....

33. Se la misura o le misure notificate contemplano un regime di aiuti di durata superiore a tre anni, confermare che l'analisi dei costi e dei ricavi pertinenti alle diverse categorie verrà aggiornata conformemente al punto 92 della CEEAG, al fine di garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario.

.....

2.1.3. *Adeguatezza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.1.3.2 (punti da 93 a 94) della CEEAG.

34. Se la misura o le misure notificate contemplano contratti di rendimento energetico, specificare la forma di tale aspetto dell'aiuto (cfr. punto 94 della CEEAG).

.....

2.1.4. *Ammissibilità*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.1.3.3 (punti da 95 a 97) della CEEAG.

35. Al fine di verificare la conformità ai punti 95 e 96 della CEEAG, per le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza, giustificare dettagliatamente l'ammissibilità limitata.

.....

36. Se la misura o le misure notificate riguardano un regime, confermare che le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate saranno controllate regolarmente, come previsto al punto 97 della CEEAG.

2.1.5. *Consultazione pubblica*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.1.3.4 (punti da 98 a 102) della CEEAG.

37. Spiegare se la misura o le misure richiedono o meno una consultazione pubblica ai sensi della sezione 4.1.3.4 e, in caso di risposta negativa, perché.

.....

38. Se la misura richiede una consultazione pubblica:

- (a) specificare la durata della consultazione pubblica e fornire una sintesi delle principali questioni trattate;

.....

- (b) in linea con le prescrizioni di cui al punto 101 della CEEAG, fornire l'indirizzo del sito web pubblico in cui saranno pubblicati i questionari relativi alla consultazione e la sintesi dei riscontri ricevuti elaborata dalle autorità.

.....

2.1.6. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 47 a 57) e alla sezione 4.1.3.5 (punti da 103 a 113) della CEEAG. Si osservi che le due sezioni 2.1.6.1 e 2.1.6.2 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

2.1.6.1. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50, 103-106 e 111-112 della CEEAG.

39. Al fine di verificare la conformità ai punti 49, 50 e 103 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare in che modo le autorità garantiscono che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG). Se del caso, fare riferimento anche alle risposte fornite alle precedenti domande 23 o 26;

.....

- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alle precedenti domande 12 o 13. Più specificamente:

- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;

.....

- (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (punto 50 e nota 44 della CEEAG);

.....

- (c) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);

.....

- (d) spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);
.....
- (e) confermare che il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti (punto 49, lettera c), della CEEAG). Se del caso, fare riferimento alle pertinenti risposte alle precedenti domande 22 o 26;
.....
- (f) fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;
.....
- (g) nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG);
.....
- (h) confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d) della CEEAG);
.....
- (i) qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità. Chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
.....
40. Confermare che, nell'elaborare la misura o le misure notificate, si è tenuto conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 (punto 111 della CEEAG).
.....
41. Spiegare se la misura o le misure notificate comportano il trasferimento di diritti di concessione, diritti di connessione alla rete o altri benefici e, in caso di risposta affermativa, illustrare le modalità di assegnazione di tali diritti (punto 112 della CEEAG).
- 2.1.6.2. Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 51 a 55 e da 107 a 113 della CEEAG.
42. Spiegare perché non si ricorre a una procedura di gara competitiva (conformemente al punto 107 della CEEAG). Se del caso, fare riferimento alle risposte fornite alla domanda 21.
.....
43. Dimostrare che l'aiuto non supera il minimo necessario, ossia la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento, facendo riferimento alla quantificazione presentata in risposta alla domanda 21, oppure, nel caso in cui si applichi il punto 52 della CEEAG, dimostrare che l'aiuto non supera il valore attuale netto dello scenario di fatto. Se si prevede che diverse categorie di beneficiari possano ricevere aiuti nell'ambito della misura notificata, fornire la suddetta spiegazione per ciascuna categoria di beneficiari.
.....

44. Se si applica il punto 55 della CEEAG, fornire informazioni sui modelli di compensazione che lo Stato membro potrebbe voler introdurre (una combinazione di ex ante ed ex post) o sui meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post.

Se il punto 55 della CEEAG non è applicabile alla misura o alle misure, fornire una giustificazione.

.....

45. Confermare che, nell'elaborare la misura o le misure notificate, si è tenuto conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 (punto 111 della CEEAG).

.....

46. Spiegare se la misura o le misure notificate comportano il trasferimento di diritti di concessione, diritti di connessione alla rete o altri benefici e, in caso di risposta affermativa, illustrare le modalità di assegnazione di tali diritti (punto 112 della CEEAG).

.....

47. Se la misura o le misure notificate assumono la forma di un certificato concorrenziale o di un regime obbligatorio per i fornitori (punto 108 della CEEAG):

- (a) confermare che la domanda, nel quadro del regime, sarà fissata come inferiore all'offerta potenziale;
- (b) spiegare in che modo saranno stabiliti il prezzo di buy-out o la sanzione applicabile; e
- (c) se la misura riguarda la biomassa, spiegare in che modo si terrà conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto dal sistema di equilibrio di massa.

.....

48. Se la misura o le misure notificate assumono la forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali:

- (a) fornire una descrizione dettagliata delle tasse e/o dei prelievi parafiscali che saranno oggetto di sgravio (compresi la loro finalità, il modo in cui sono addebitati a tutti i soggetti obbligati, la metodologia di calcolo dell'aliquota e i soggetti coinvolti nella fissazione e nella revisione dell'aliquota, nonché nella riscossione e nella gestione del gettito). Sulla base di tali informazioni, dimostrare che la misura proposta non comporta sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati, quali oneri di rete o oneri che finanziano meccanismi di capacità;

.....

- (b) descrivere le modalità di concessione degli aiuti, in particolare per garantire che:

- (i) conformemente al punto 109 della CEEAG, gli aiuti di Stato saranno concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto;

.....

- (ii) conformemente al punto 110 della CEEAG, l'importo dell'aiuto non supererà la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Specificare inoltre in che modo si terrà conto dei potenziali risparmi sui costi e/o delle entrate supplementari del progetto più rispettoso dell'ambiente;

.....

- (c) descrivere il monitoraggio annuale che verrà effettuato per garantire che l'aiuto sia ancora necessario.

.....

49. Quando l'aiuto assume la forma di un prestito agevolato concesso al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico (punto 113 della CEEAG):

(a) indicare:

- (i) il livello del tasso di coinvestimento da parte dei fornitori commerciali dei prestiti;
- (ii) il valore del portafoglio dei contratti di rendimento energetico sottostanti del fornitore; e
- (iii) se il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica deve essere almeno pari al valore nominale del prestito;

.....

(b) confermare che il prestito pubblico non supera il periodo massimo di dieci anni e indicarne la durata esatta.

.....

50. Quando l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico (punto 113 della CEEAG):

(a) indicare la quota del capitale di prestito sottostante che sarà coperto dalla garanzia pubblica;

.....

(b) indicare in che modo le perdite verrebbero sostenute rispetto al modo in cui verrebbero sostenute dall'istituto di credito (proporzione e condizioni);

.....

(c) confermare che l'importo garantito è ridotto in misura proporzionale, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell'80 % del prestito; e

.....

(d) confermare che la garanzia non supera il periodo massimo di dieci anni e indicarne la durata esatta.

.....

2.1.7. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

51. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti. Si osservi che potrebbe essere opportuno fare riferimento alla quantificazione presentata in precedenza.

.....

52. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 51 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

53. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽²⁹²⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.8. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

54. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

55. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.1.4 (punti da 114 a 133) della CEEAG.

56. Al fine di verificare la conformità al punto 115 della CEEAG:

- (a) fornire una stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO₂ equivalente evitate per ciascun progetto o progetto di riferimento; e
- (b) indicare le ipotesi e la metodologia di calcolo.

Quando l'aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva, la suddetta stima dovrebbe basarsi sugli elementi presentati in particolare in risposta alle precedenti domande 12, 13, 25, 26, 31 e 39.

Se l'aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva, i calcoli dovrebbero tenere conto della quantificazione fornita nella risposta al punto 21.

.....

⁽²⁹²⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

57. Al fine di verificare la conformità ai punti 116, 127, 128 e 129 della CEEAG:
- (a) dimostrare che l'aiuto non trasferisce semplicemente le emissioni di gas a effetto serra da un settore all'altro (attraverso un aumento delle emissioni indirette) e consente una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Ciò dovrebbe essere dimostrato per ciascun progetto o progetto di riferimento. Le ipotesi e la metodologia utilizzate a tal fine dovrebbero essere indicate;
.....
 - (b) spiegare se gli investimenti o le attività sovvenzionate possono sostituire alternative più pulite già disponibili sul mercato o causare il lock-in di determinate tecnologie (ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di soluzioni più pulite e l'utilizzo di queste ultime);
.....
 - (c) se la misura o le misure notificate possono incentivare nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sul gas naturale, spiegare in che modo la misura garantirà che gli investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, spiegare come sarà evitato il lock-in di tali impianti di produzione di energia da gas o di attrezzature per la produzione a gas.
.....
58. Se la misura o le misure notificate possono sostenere progetti che comportano la produzione di energia, confermare l'assenza di incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti (cfr. punto 126 della CEEAG).
.....
59. Al fine di verificare la conformità ai punti 117, 118 e 119 della CEEAG:
- (a) per gli aiuti a favore della decarbonizzazione delle attività industriali, confermare che la misura riduce le emissioni direttamente derivanti da tali attività industriali;
.....
 - (b) per gli aiuti per migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali, confermare che la misura migliora l'efficienza energetica delle attività dei beneficiari o che il sostegno è concesso per agevolare i contratti di rendimento energetico;
.....
 - (c) quando gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico non sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, confermare che gli aiuti sono concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto.
.....
60. Al fine di verificare la conformità al punto 120 della CEEAG, fornire informazioni sugli elementi seguenti:
- (a) le misure adottate per garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati;
.....
 - (b) se la misura o le misure di aiuto prevedono una maggiore flessibilità nei requisiti di prequalificazione per i progetti sviluppati e detenuti al 100 % da PMI o da comunità di energia rinnovabile per ridurre gli ostacoli alla loro partecipazione, descrivere dettagliatamente tali flessibilità/agevolazioni;
.....

- (c) in caso di risposta affermativa, giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione delle PMI o delle comunità di energia rinnovabile alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

.....

61. Al fine di verificare la conformità ai punti 121 e 122 della CEEAG, fornire informazioni sugli elementi seguenti:

- (a) la forma esatta dell'aiuto nella misura;

.....

- (b) se la misura di aiuto copre principalmente i costi legati all'esercizio piuttosto che agli investimenti, dimostrare che ciò si traduce in decisioni operative più rispettose dell'ambiente;

.....

- (c) se la misura di aiuto serve principalmente a coprire costi a breve termine che possono essere variabili (ad esempio i costi dei combustibili da biomassa o i costi dell'energia elettrica usata come fattore produttivo) ed è erogata per periodi superiori a un anno, confermare che i costi di produzione su cui è basato l'importo dell'aiuto saranno monitorati e che l'importo dell'aiuto sarà aggiornato almeno una volta l'anno.

.....

62. Al fine di verificare la conformità al punto 123 della CEEAG:

- (a) indicare quale mercato o quali mercati potrebbero essere potenzialmente interessati direttamente dalla misura di aiuto (ad esempio il mercato dell'energia elettrica, il mercato del gas o altri mercati dei carburanti, mercati dei prodotti);

.....

- (b) spiegare dettagliatamente in che modo la misura preserva l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo (esposizione alla variazione dei prezzi e ai rischi del mercato, assenza di incentivi a offrire la produzione al di sotto dei costi marginali, assenza di aiuti per la produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo).

.....

63. Se la misura o le misure notificate possono sostenere progetti che riguardano infrastrutture dedicate, al fine di verificare la conformità ai punti 124 e 125 della CEEAG:

- (a) descrivere le dimensioni e la portata dell'infrastruttura dedicata in relazione al mercato o ai mercati interessati e l'impatto sulla probabilità di ulteriori investimenti basati sul mercato;

.....

- (b) spiegare quanti utenti o gruppi di utenti beneficeranno inizialmente dell'infrastruttura dedicata e se esiste un piano credibile o un preciso impegno per un collegamento a una rete più ampia;

.....

- (c) se del caso, indicare la durata di eventuali deroghe o esenzioni relative alla normativa che disciplina il mercato interno, la struttura del mercato e la posizione dei beneficiari in tale mercato.

.....

64. Se la misura o le misure notificate possono sostenere progetti che riguardano la produzione di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggiere, al fine di verificare la conformità al punto 130 della CEEAG:
- (a) confermare che gli aiuti di Stato per i biocarburanti, i bioliquidi, il biogas e i combustibili da biomassa non supereranno i massimali di ammissibilità presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001;
.....
 - (b) se i massimali vengono superati o possono essere superati, spiegare dettagliatamente gli effetti positivi della misura in grado di controbilanciarne gli effetti negativi.
.....
65. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità ai punti 131 e 132 della CEEAG, fornire in particolare le informazioni seguenti:
- (a) l'elenco dei cinque principali operatori del mercato nei settori interessati e il relativo fatturato (in volume o in valore) rispetto al fatturato totale dei settori ⁽²⁹³⁾;
.....
 - (b) le ragioni per cui gli Stati membri ritengono che la misura o le misure notificate non aumenterebbero il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari né consentirebbero loro di mantenerlo, non scoraggerebbero l'espansione dei concorrenti esistenti né li indurrebbero a uscire dal mercato o non ostacolerebbero l'accesso di nuovi concorrenti.

A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario o dei beneficiari;
.....
 - (c) le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
.....

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), al punto 131 e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

66. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽²⁹⁴⁾.
.....
67. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
.....
 - (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
.....

⁽²⁹³⁾ Se la misura notificata riguarda la produzione di energia rinnovabile, dovrebbe essere fornito almeno il fatturato della produzione interna di energia elettrica.

⁽²⁹⁴⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

.....

68. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

.....

69. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

.....

70. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

.....

- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

.....

- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

.....

71. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

.....

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

.....

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

72. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

.....

PARTE III.6.B

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.2 - Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia

Questa scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.2 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

- 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia che la misura intende sostenere.

.....

- 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

.....

2. **Entrata in vigore e durata**

- 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

.....

- 2.2. Indicare la durata del regime ⁽²⁹⁵⁾.

.....

3. **Beneficiari**

- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

- 3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

.....

⁽²⁹⁵⁾ Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
-

5. **Bilancio e finanziamento della misura o delle misure**

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽²⁹⁶⁾.
-

- 5.2. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, precisare se:

(a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

(b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

.....

(c) la misura o le misure notificate comporteranno gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

.....

(d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura o le misure. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

.....

(e) il prelievo che finanzia la misura o le misure notificate finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.2.1 e alla sezione 4.2.2 (punti da 136 a 140) della CEEAG.

⁽²⁹⁶⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte al punto 135 della CEEAG.

.....

8. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

9. Fornire informazioni sull'esatto ambito di applicazione e sulle attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.2.2 della CEEAG. In particolare:

(a) spiegare se la misura o le misure di aiuto prevedono solo aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia o combinano aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia con aiuti a favore di alcuni o tutti gli investimenti elencati al punto 137 della CEEAG. In quest'ultimo caso, chiarire quali investimenti sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure;

.....

(b) spiegare se la misura o le misure di aiuto integrano anche tipi di aiuto che sono esclusi dall'ambito di applicazione della sezione 4.2 della CEEAG in virtù del relativo punto 138. In caso di risposta affermativa, è necessario presentare l'apposito modulo o gli appositi moduli di notifica riguardanti la parte o le parti pertinenti della misura o delle misure.

.....

10. Indicare se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure riguarda la ristrutturazione di edifici esistenti, l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi ⁽²⁹⁷⁾ e/o investimenti nell'efficienza energetica di edifici di nuova costruzione, quali definiti al punto 139, lettere da a) a c), della CEEAG.

.....

11. Dimostrare che l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure indurrà i miglioramenti delle prestazioni energetiche previsti al punto 139 (lettere da a) a c), a seconda dei casi) della CEEAG.

.....

⁽²⁹⁷⁾ La nota 74 indica che gli investimenti per un solo tipo di elementi edilizi potrebbero ad esempio essere finalizzati alla sostituzione di finestre o caldaie nell'edificio o riguardare specificamente l'isolamento di pareti.

12. Indicare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica, per agevolare i contratti di rendimento energetico, conformemente al punto 140 della CEEAG.
-

1.2. **Effetto di incentivazione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.2.3 (punti da 141 a 143) della CEEAG.

13. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure "incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso". Inoltre, al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, si prega di confermare che la misura "non compensa il normale rischio d'impresa di un'attività economica" e di spiegare brevemente perché.
-

14. A norma del punto 28 della CEEAG:

- (a) fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽²⁹⁸⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.
-

- (b) spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso;
-

- (c) quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base degli elementi seguenti:

- (i) il rispettivo progetto di riferimento o i rispettivi progetti di riferimento ⁽²⁹⁹⁾, gli scenari controfattuali corrispondenti e il conseguente deficit di finanziamento;
-

OPPURE

- (ii) prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato (in particolare studi sui periodi di recupero dell'investimento attesi), piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese, se del caso, le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽³⁰⁰⁾.
-

⁽²⁹⁸⁾ Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

⁽²⁹⁹⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

⁽³⁰⁰⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura o nelle misure notificate?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. le tecnologie/tipologie di progetti erano simili?

15. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
 -
 - OPPURE
 - (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che essi rientrano in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
 -
16. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la sua realizzazione.
-
17. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 32 e 142 della CEEAG:
- (a) indicare se esistono norme dell'Unione⁽³⁰¹⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione;
 -
 - (b) nei casi in cui il diritto dell'Unione impone norme dell'Unione, confermare e dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma;
 -
 - (c) spiegare se i progetti con un periodo di recupero dell'investimento⁽³⁰²⁾ inferiore a cinque anni sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure. In caso di risposta affermativa, fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, come previsto al punto 142 della CEEAG.
 -

1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

18. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

⁽³⁰¹⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

⁽³⁰²⁾ Il periodo di recupero dell'investimento è la quantità di tempo necessaria per recuperare il costo di un investimento (in assenza di aiuto).

19. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-
2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE
- 2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**
- 2.1.1. *Necessità dell'aiuto*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) della CEEAG.*
20. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.
-
21. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire di seguito informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
-
22. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.
-
23. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG, spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, sono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.
-
24. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla domanda 14, lettera c).
-
- 2.1.2. *Adeguatezza*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46), alla sezione 4.2.4.1 (punti 144 e 145) e ai punti 153 e 157 della CEEAG.*
25. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più appropriati degli aiuti di Stato.
-
26. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio l'ETS dell'UE).
-

27. Al fine di dimostrare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").

.....

28. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della disciplina CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come richiesto al punto 44 della disciplina CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette, i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale, inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli;

.....

- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;

.....

- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto, come richiesto dal punto 46 della CEEAG.

.....

29. Se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di contratti di rendimento energetico, confermare che, conformemente al punto 145 della CEEAG, l'aiuto assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio factoring o forfaiting).

.....

30. Se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure sotto forma di strumenti finanziari, confermare che:

- (a) l'aiuto al proprietario o locatario dell'edificio assume la forma di una garanzia o di un prestito, in linea con il punto 153 della CEEAG; e

.....

- (b) l'aiuto all'intermediario finanziario (ad esempio il fondo per l'efficienza energetica) assume la forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito, in linea con il punto 157 della CEEAG.

.....

2.1.3. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.2.4.2 (punti da 146 a 153) della CEEAG.

Si osservi che le tre sezioni 2.1.3.1, 2.1.3.2 e 2.1.3.3 di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

- 2.1.3.1. Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva e non concessi sotto forma di strumenti finanziari

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 146 a 151 e al punto 153 della CEEAG.

31. Al fine di verificare la conformità al punto 146 della CEEAG, spiegare quali sono i costi ammissibili nell'ambito della misura o delle misure e in che modo sono limitati ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali.

.....

32. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (come descritto ai punti da 147 a 150 della CEEAG).

.....

33. Se del caso, giustificare l'applicazione del bonus relativo all'intensità di aiuto per i miglioramenti che determinano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %, in linea con il punto 148 della CEEAG.

.....

34. Se, in deroga ai punti da 147 a 150 della CEEAG, si ritiene necessario un aiuto superiore alle intensità massime di aiuto stabilite in tali punti, indicare il livello di aiuto ritenuto necessario e giustificarlo sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 51 e 52 della CEEAG.

Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno o più scenari controfattuali credibili ⁽³⁰³⁾ individuati in risposta alla precedente domanda 14, lettera c), tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

.....

- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

.....

- (c) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

35. Dimostrare inoltre che l'applicazione di un'intensità di aiuto più elevata determinata come indicato alla domanda 34 non comporterebbe il superamento del deficit di finanziamento.

.....

⁽³⁰³⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45 e 46 della CEEAG.

36. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesi ⁽³⁰⁴⁾.
-

2.1.3.2. Proporzionalità degli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 146 e 153 della CEEAG.

37. Al fine di verificare la conformità al punto 146 della CEEAG, spiegare quali sono i costi ammissibili nell'ambito della misura o delle misure e in che modo sono limitati ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali.
-

38. Al fine di verificare la conformità al punto 153 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, confermare che la garanzia non supererà l'80 % del prestito sotteso e spiegare in che modo sarà garantita la conformità a tale prescrizione;
-

- (b) se l'aiuto è concesso sotto forma di prestito, confermare che il rimborso da parte del proprietario o dei proprietari dell'immobile al fondo per l'efficienza energetica o al fondo per le energie rinnovabili o a un altro intermediario finanziario sarà almeno pari al valore nominale del prestito e spiegare in che modo sarà garantita la conformità a tale prescrizione.
-

2.1.3.3. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49 e 50 della CEEAG.

39. Al fine di verificare la conformità ai punti 49 e 50 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare in che modo le autorità garantiscono che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG);
-

- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:

- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;
-

⁽³⁰⁴⁾ Si fa presente che i punti 38, 52, 165, 166 e 167 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

- (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale ⁽³⁰⁵⁾ (punto 50 e nota 44 della CEEAG);
.....
- (iii) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);
.....
- (iv) spiegare con quanto anticipo rispetto a ciascuna procedura di gara competitiva verranno pubblicati i criteri di selezione (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);
.....
- (c) spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 14;
.....
- (d) fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;
.....
- (e) nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG);
.....
- (f) confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d) della CEEAG);
.....
- (g) qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG);
.....
- (h) chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
.....

⁽³⁰⁵⁾ Si osservi che la nota 44 della CEEAG recita: "Nel valutare le unità di tutela ambientale gli Stati membri possono, ad esempio, elaborare una metodologia che rifletta le emissioni o altre forme di inquinamento a diversi stadi dell'attività economica sostenuta, il tempo di realizzazione del progetto o i costi di integrazione dei sistemi. Per stabilire la relazione tra il contributo agli obiettivi principali e l'importo di aiuto richiesto, gli Stati membri possono, ad esempio, ponderare i vari criteri oggettivi e scegliere sulla base dell'importo dell'aiuto per unità della media ponderata dei criteri oggettivi, o selezionare tra una gamma limitata di offerte con l'importo di aiuto più basso per unità dei criteri oggettivi quelle che ottengono i punteggi più elevati rispetto ai criteri oggettivi. I parametri di tale approccio devono essere calibrati in modo da garantire che la procedura di gara resti non discriminatoria, effettivamente competitiva e rispecchi il valore economico."

2.1.4. *Cumulo*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

40. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-

41. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma della sezione 4.2.4.2 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

42. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽³⁰⁶⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.5. *Trasparenza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

43. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

44. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.2.4.3 (punti da 154 a 157) della CEEAG.

45. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.
-

46. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

- (a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;
-

⁽³⁰⁶⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

- (b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;
.....
- (c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.
.....
- 47. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.
.....
- 48. Se la misura o le misure notificate dovessero andare a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:
 - (a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;
.....
 - (b) descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
.....
- 49. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
 - (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;
.....
 - (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
.....
 - (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
.....
 - (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.
.....
- 50. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
 - (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
.....
 - (b) confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.
.....
- 51. Se l'aiuto è concesso sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un fondo per le energie rinnovabili o di un altro intermediario finanziario, al fine di verificare la conformità al punto 157 della CEEAG:
 - (a) dimostrare che gli intermediari finanziari o i gestori di fondi saranno selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, eseguita conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
.....

- (b) dimostrare che esistono condizioni atte a garantire che gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica o i fondi per le energie rinnovabili, siano gestiti su base commerciale e garantiscano decisioni di finanziamento orientate al profitto;
-

- (c) dimostrare che i gestori del fondo per l'efficienza energetica o il fondo per le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari sono tenuti a trasferire il vantaggio nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali (proprietari o locatari dell'edificio), sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, minori requisiti in materia di garanzie collaterali, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

52. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura o delle misure notificate soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁷⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.
-

53. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.
-

54. Al fine di verificare la conformità ai punti 74, 155 e 156 della CEEAG:

- (a) chiarire se gli investimenti in apparecchiature alimentate a gas naturale sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure notificate. In caso di risposta affermativa, dimostrare che gli aiuti non sostituiscono investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato né causano il lock-in di determinate tecnologie. Spiegare anche se le apparecchiature che utilizzano gas naturale sostituiranno apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili più inquinanti, come il petrolio e il carbone;
-

- (b) confermare che gli investimenti in apparecchiature che utilizzano combustibili fossili inquinanti come il petrolio e il carbone non sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure notificate. Si osservi che si ritiene che gli aiuti per l'installazione di apparecchiature che utilizzano combustibili fossili come il petrolio e il carbone abbiano effetti negativi sulla concorrenza a causa delle maggiori emissioni di carbonio legate all'uso di combustibili fossili e del rischio significativo di lock-in di tecnologie basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite e innovative disponibili sul mercato.
-

⁽³⁰⁷⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

55. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁰⁸⁾.
-
56. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-
- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
-
- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-
57. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
58. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
59. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
- (d) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

⁽³⁰⁸⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

- (e) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

60. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.C

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.3.1 - Aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite e per l'ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.3.1 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni dei trasporti che la misura intende sostenere.

.....
 - 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

.....
2. **Entrata in vigore e durata**
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

.....
 - 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³⁰⁹⁾.

.....

⁽³⁰⁹⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

3. Beneficiari

- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

- 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nel rispettivo Stato membro o anche in altri Stati membri).

.....

- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

.....

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³¹⁰⁾.

.....

- 5.2. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

(a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

(b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

.....

(c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

.....

(d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

.....

(e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

.....

⁽³¹⁰⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.3.1.1 (punti 160 e 161) e alla sezione 4.3.1.2 (punti 162 e 163) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

.....

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 160 e 161 della CEEAG.

.....

9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare.

.....

10. Fornire informazioni sull'esatto ambito di applicazione e sulle specifiche attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.3.1.2 (punti 162 e 163) della CEEAG.

.....

1.2. **Effetto di incentivazione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.3.1.3 (punti da 164 a 169) della CEEAG.

11. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso".

.....

12. A norma del punto 28 della CEEAG:

(a) fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽³¹¹⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie. Si osservi che il punto 165 della CEEAG richiede che lo scenario controfattuale corrisponda a un investimento con la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell'investimento rispettoso dell'ambiente. I punti da 165 a 169 della CEEAG stabiliscono ulteriori requisiti alternativi per lo scenario controfattuale:

(i) se lo scenario controfattuale consiste nell'acquisto o nel leasing di veicoli o attrezzature mobili di servizio meno rispettosi dell'ambiente della stessa categoria e della stessa capacità del veicolo a emissioni zero o pulito, dimostrare che il veicolo o l'attrezzatura meno rispettosi dell'ambiente sono almeno conformi alle norme dell'Unione, ove applicabili;

.....

(ii) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenimento in funzione del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile esistente per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente, si noti che dovrebbero essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo;

.....

(iii) se lo scenario controfattuale consiste nella sostituzione del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile in un secondo momento, indicare il valore attualizzato del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile al fine di tenere conto della differenza nel rispettivo ciclo di vita economico dei beni;

.....

(iv) nel caso di veicoli o di attrezzature mobili di servizio oggetto di contratti di leasing, effettuare un confronto tra il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio rispettose dell'ambiente e il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio meno rispettosi dell'ambiente che sarebbero utilizzati in assenza dell'aiuto;

.....

(v) se l'investimento consiste in apparecchiature aggiunte a un veicolo o ad attrezzature mobili di servizio esistenti allo scopo di migliorarne la prestazione ambientale (ad esempio, l'installazione di sistemi di controllo dell'inquinamento), spiegare se lo scenario controfattuale consiste nel continuare a utilizzare il veicolo senza l'investimento nell'ammodernamento. In tal caso, i costi ammissibili potranno essere costituiti dai costi di investimento totali;

.....

(b) spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso;

.....

⁽³¹¹⁾ Si fa presente che i punti 38, 52, 165, 166 e 167 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

(c) quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali come indicato di seguito:

- (i) se l'aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base del rispettivo progetto di riferimento ⁽³¹²⁾, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento;

.....

- (ii) se l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento (se del caso per ciascuna categoria di beneficiari/progetti di riferimento) utilizzando gli stessi elementi di cui alla lettera c), punto i), o fornire in alternativa prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽³¹³⁾.

.....

13. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

.....

14. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.

.....

15. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

.....

⁽³¹²⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

⁽³¹³⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. le tecnologie/tipologie di progetti erano simili?

16. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽³¹⁴⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-

17. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

18. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

19. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-

2. **CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE**

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *Necessità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) della CEEAG.

20. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.
-

21. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire di seguito informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
-

⁽³¹⁴⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

22. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

.....

23. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG, spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, sono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

.....

24. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla domanda 12, lettera c).

.....

2.1.2. Adeguatezza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) e alla sezione 4.3.1.4.1 (punto 171) della CEEAG.

25. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).

.....

26. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").

.....

27. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come richiesto al punto 44 della disciplina CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette, i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale, inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli;

.....

- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;

.....

- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto (punto 46 della CEEAG).

.....

28. Al fine di verificare la conformità ai punti 40 e 171 della CEEAG, spiegare se altri tipi di interventi, diversi dagli aiuti di Stato, non potrebbero stimolare lo sviluppo del mercato della mobilità pulita e descrivere il loro impatto previsto rispetto alla misura proposta. Tra questi interventi rientra l'introduzione di misure generali volte a promuovere l'acquisto di veicoli puliti, ad esempio regimi di bonus ecologici o regimi di premi per la rottamazione, oppure la creazione di zone a basse/zero emissioni nello Stato membro in questione.
-

2.1.3. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 47 a 55) e alla sezione 4.3.1.4.2 (punti da 172 a 181) della CEEAG. Si osservi che le due sezioni 2.1.3.1 e 2.1.3.2 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

2.1.3.1. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50, 173, 174 e 175 della CEEAG.

29. Al fine di verificare la conformità ai punti 49, 50 e 173 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare in che modo le autorità garantiscono che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG);
-

- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:

- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;
-

- (ii) Spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per veicolo pulito o a emissioni zero (punto 50 e nota 44 della CEEAG);
-

- (iii) Nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punti 50 e 174 della CEEAG).
-

- (iv) Spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG).
-

- (c) Spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e avrà una partecipazione sufficiente, vale a dire che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 12;
-

- (d) Fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo.
-

- (e) Nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG).
-

- (f) Confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d) della CEEAG).
-

- (g) Qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG).
-

- (h) Chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
-

30. Spiegare in che modo la struttura della procedura di gara competitiva garantisce che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi all'acquisto di veicoli a emissioni zero, che sono generalmente più costosi delle alternative meno rispettose dell'ambiente, nella misura in cui siano disponibili per quella modalità di trasporto. Spiegare ad esempio se la struttura della procedura di gara competitiva prevede premi che consentono di assegnare un punteggio più elevato a progetti che apportano benefici ambientali superiori a quelli derivanti dai requisiti di ammissibilità o dall'obiettivo primario della misura (punto 175 della CEEAG).
-

2.1.3.2. Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 51 a 55 e da 176 a 181 della CEEAG.

31. Spiegare perché non si ricorre a una procedura di gara competitiva (facendo riferimento alle eccezioni di cui al punto 176 della CEEAG):

- (a) il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche; *OPPURE*
- (b) una procedura di gara competitiva, quale descritta ai punti 49 e 50, non è appropriata a garantire che l'aiuto sia proporzionato e il ricorso ai metodi alternativi di cui ai punti da 177 a 180 della CEEAG per dimostrare la proporzionalità non aumenterebbe il rischio di distorsioni indebite della concorrenza, in funzione delle caratteristiche della misura o dei settori o delle modalità di trasporto in questione; *OPPURE*

- (c) l'aiuto è concesso per l'acquisto o il leasing di veicoli destinati ad essere utilizzati da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili.
-

32. Indicare i costi supplementari netti dell'investimento. Questi sono calcolati, da un lato, per differenza tra il costo totale di proprietà del veicolo pulito che si prevede di acquistare o di utilizzare nel quadro di un contratto di leasing e, dall'altro, il costo totale di proprietà nello scenario controfattuale, esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale. Per quanto riguarda l'ammodernamento dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio, i costi ammissibili potranno corrispondere ai costi totali di ammodernamento, a condizione che nello scenario controfattuale i veicoli o le attrezzature mobili di servizio mantengano la stessa durata in assenza dell'ammodernamento (punti 178 e 179 della CEEAG).
-

33. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (come descritto al punto 177 della CEEAG).
-

34. Se, in deroga ai punti da 177 a 179 della CEEAG, si ritiene necessario un aiuto superiore alle intensità massime di aiuto di cui al punto 177 della CEEAG, indicare il livello di aiuto ritenuto necessario e giustificarlo sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento per i progetti di riferimento negli scenari di fatto e controfattuali individuati in risposta alla domanda 12, lettera c), punto i), conformemente ai punti 51 e 52 della CEEAG.

Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile ⁽³¹⁵⁾ individuati in risposta alla domanda 12, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).
-

- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).
-

- (c) Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

.....

⁽³¹⁵⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e da 165 a 167, nonché nelle note 45 e 46 della CEEAG.

- (d) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.
-

35. Dimostrare inoltre che l'applicazione di un aiuto più elevato, determinato come indicato alla domanda 34, non comporterebbe il superamento del deficit di finanziamento.
-

36. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento, oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesi ⁽³¹⁶⁾.
-

37. In tutti i casi in cui la proporzionalità viene giustificata sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, confermare anche che le proprie autorità effettueranno un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporranno un meccanismo di recupero. Descrivere inoltre il meccanismo di monitoraggio e di recupero che le proprie autorità intendono applicare (punto 180 della CEEAG).
-

2.1.4. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

38. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-

39. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 173, del punto 177 o del punto 180 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

40. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽³¹⁷⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

⁽³¹⁶⁾ In tal caso, ai sensi del punto 52 della CEEAG, "i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero)".

⁽³¹⁷⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

2.1.5. *Trasparenza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

41. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

.....

42. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR.

.....

2.2. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.3.1.5 (punti da 183 a 189) della CEEAG.

43. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.

.....

44. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

(a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;

.....

(b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;

.....

(c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.

.....

45. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.

.....

46. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:

(a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;

.....

(b) descrivere le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.

.....

47. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:

(a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;

.....

- (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;

.....

- (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;

.....

- (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.

.....

48. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:

- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;

.....

- (b) confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.

.....

49. Se la misura o le misure notificate possono incentivare nuovi investimenti nei veicoli e nelle attrezzature mobili di servizio che utilizzano gas naturale, spiegare in che modo si può ritenere che la misura non determini effetti di lock-in a lungo termine e non sostituisca investimenti in alternative più pulite. Pertanto, per gli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli per il trasporto per vie navigabili e di attrezzature mobili di servizio alimentati a GNC e GNL, dimostrare che alternative più pulite per decarbonizzare il pertinente modo di trasporto non sono prontamente disponibili sul mercato né si prevede che saranno disponibili nel breve termine. A tal fine, prendere in considerazione un periodo da due a cinque anni a decorrere dalla notifica della misura di aiuto (o un periodo diverso, se debitamente giustificato) e presentare studi di mercato indipendenti a sostegno o qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

.....

50. Se la misura notificata può incentivare gli investimenti in aeromobili puliti (diversi dagli aeromobili a emissioni zero) che utilizzano combustibili fossili, dimostrare che gli aiuti contribuiscono all'introduzione nel mercato o alla diffusione accelerata di nuovi aeromobili più efficienti e sostanzialmente più rispettosi dell'ambiente. Spiegare inoltre in che modo tali investimenti sono in linea con un percorso verso la neutralità climatica e in che modo la misura evita il rischio di lock-in delle tecnologie convenzionali e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite.

.....

51. Se la misura riguarda il servizio di trasporto aereo, spiegare se le proprie autorità intendono esigere che il beneficiario provveda al ritiro di un numero equivalente di aeromobili meno rispettosi dell'ambiente aventi una massa al decollo analoga a quella degli aeromobili acquistati o utilizzati nel quadro di un contratto di leasing grazie all'aiuto di Stato, al fine di mitigare gli effetti potenzialmente distorsivi degli aiuti, tenendo conto della posizione di mercato del beneficiario, o di accrescere gli effetti positivi della misura di aiuto.

.....

52. In relazione agli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli o di attrezzature mobili di servizio, spiegare se la messa in servizio di nuovi veicoli determini o aggravi i fallimenti del mercato esistenti, come l'eccesso di capacità nel settore interessato.

.....

53. Se la misura notificata concede un sostegno mirato a un singolo beneficiario o a un ristretto numero di specifici beneficiari in assenza di gara competitiva, giustificare l'impostazione della misura, indicare i motivi per cui non è aperta a tutti i concorrenti che intendono fornire lo stesso servizio, prodotto o vantaggio e dimostrare che affronta in maniera opportuna i maggiori rischi di distorsione della concorrenza.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

54. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁸⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.
-

55. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

56. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³¹⁹⁾.
-

57. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:

- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-

- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
-

- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-

⁽³¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽³¹⁹⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

58. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR per tutta la durata del regime.
-
59. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
60. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
61. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-
- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

62. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.D

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.3.2 - Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.3.2 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. **Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate**
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni dei trasporti che la misura intende sostenere.
.....
 - 1.2. indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
.....
2. **Entrata in vigore e durata**
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.
.....
 - 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³²⁰⁾.
.....
3. **Beneficiari**
 - 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
 - 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
 - 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....

⁽³²⁰⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda. ⁽³²¹⁾
-

- 5.2. se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
-
- (b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
-
- (c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
-
- (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
-
- (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
-

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.3.2.1 (punti 190 e 191) e alla sezione 4.3.2.2 (punti 192 e 193) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".
-

⁽³²¹⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 190 e 191 della CEEAG.

.....

9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (indicando ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

10. Fornire informazioni sull'esatto ambito di applicazione e sulle specifiche attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.3.2.2 (punti 192 e 193) della CEEAG.

.....

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.

11. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura *"incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso"*.

.....

12. A norma del punto 28 della CEEAG:

- (a) fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto⁽³²²⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.

.....

- (b) Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso;

.....

- (c) quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali come indicato di seguito:

- (i) se l'aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base del rispettivo progetto di riferimento⁽³²³⁾, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento;

.....

⁽³²²⁾ Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

⁽³²³⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

- (ii) se l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, giustificare il cambiamento di comportamento (se del caso per ciascuna categoria di beneficiari/progetti di riferimento) utilizzando gli stessi elementi di cui alla lettera a) o fornire in alternativa prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽³²⁴⁾.
-

13. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
-

14. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-

15. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-

16. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽³²⁵⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-

⁽³²⁴⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. Le tecnologie/tipologie di progetti erano simili?

⁽³²⁵⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

17. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

18. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

19. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della precedente domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *Necessità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.3.2.3.1 (punti 194 e 195) della CEEAG.

20. Spiegare se e in che modo è stato verificato che gli aiuti sono necessari per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento della stessa categoria di quelle che sarebbero realizzate con aiuti di Stato in quanto, nel breve termine, non saranno verosimilmente sviluppate infrastrutture simili a condizioni commerciali. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento a una consultazione pubblica aperta ex ante, a uno studio di mercato indipendente o sulla base di qualsiasi altro elemento di prova idoneo di cui alla sezione 3.2.1.1 della CEEAG. Se del caso, fornire informazioni sull'impatto di un ETS. Si prega di fornire i documenti giustificativi.
-

21. Se l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento sovvenzionata sarà aperta all'accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell'aiuto, indicare i) il livello di penetrazione nel mercato dei veicoli puliti a cui tali infrastrutture sarebbero destinate rispetto al parco totale di veicoli immatricolati nel vostro Stato membro; e/o ii) i volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate dalla misura.
-

2.1.2. *Adeguatezza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) e alla sezione 4.3.2.3.2 (punti 196 e 197) della CEEAG.

22. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).
-

23. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").
-

24. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come richiesto al punto 44 della disciplina CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette, i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale, inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli;
-

- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;
-

- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto (punto 46 della CEEAG).
-

25. Al fine di verificare la conformità al punto 197 della CEEAG, spiegare se (nuovi) interventi normativi non potrebbero stimolare la transizione verso una mobilità pulita e descrivere il loro impatto previsto rispetto a quello della misura proposta.
-

2.1.3. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.3.2.3.3 (punti da 198 a 204) della CEEAG. Si osservi che le due sezioni 2.1.3.1 e 2.1.3.2 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

2.1.3.1. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50 e 199 della CEEAG.

26. Al fine di verificare la conformità ai punti 49, 50 e 199 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare in che modo le autorità fanno in modo che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG);
-

- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:

- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;
-

- (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per punto di ricarica o di rifornimento (punto 54 e nota 44 della CEEAG);
-
- (iii) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punti 50 e 199 della CEEAG);
-
- (iv) spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);
-
- (c) spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 12, lettera c), punto ii) di cui sopra;
-
- (d) fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;
-
- (e) nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG);
-
- (f) confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d) della CEEAG);
-
- (g) Qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG) l.
-
- (h) chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificarne l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG). In caso di ricorso a massimali di offerta, giustificarne i livelli facendo riferimento alla quantificazione dei costi e delle entrate dei progetti di riferimento di cui alla domanda 12, lettera c), punto ii) di cui sopra.
-

27. Spiegare in che modo la procedura di gara competitiva garantisce che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili. Spiegare ad esempio se la procedura di gara competitiva è concepita in modo tale da prevedere premi che consentono di assegnare un punteggio più elevato a progetti che apportano benefici ambientali superiori a quelli derivanti dai requisiti di ammissibilità o dall'obiettivo primario della misura (punto 199 della CEEAG).
-

2.1.3.2. Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 200 a 204 della CEEAG.

28. Spiegare perché non si ricorre a una procedura di gara competitiva (facendo riferimento alle esenzioni di cui al punto 200 della CEEAG):

- (a) il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche;
-

OPPURE

- (b) una procedura di gara competitiva, quale delineata ai punti 49 e 50, non è adeguata per garantire che l'aiuto sia proporzionato e il ricorso ai metodi alternativi di cui ai punti da 201 a 204 della CEEAG per dimostrare la proporzionalità non aumenterebbe il rischio di distorsioni indebite della concorrenza, in funzione delle caratteristiche della misura o dei settori o delle modalità di trasporto in questione;
-

OPPURE

- (c) l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili;
-

OPPURE

- (d) l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente dal beneficiario dell'aiuto e non accessibili al pubblico; In tal caso, indicare i motivi per cui non è prevista una procedura di gara competitiva;
-

OPPURE

- (e) l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate da determinati tipi di veicoli per i quali il tasso di penetrazione nel mercato pertinente (per tipo di veicolo che utilizzerebbe l'infrastruttura) nello Stato membro in questione o i volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate sono molto limitati.
-

2.1.3.2.1. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante un'analisi del deficit di finanziamento

29. Se l'aiuto è determinato sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, al fine di verificare la conformità al punto 201 della CEEAG, giustificare l'importo dell'aiuto sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento in linea con i punti 48 e 51-52 della CEEAG per i progetti di riferimento negli scenari fattuali e controfattuali individuati nella risposta alla domanda 12 di cui sopra.
-
30. Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno o più scenari controfattuali credibili ⁽³²⁶⁾ individuati in risposta alla domanda 12, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.
- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).
-
- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).
-
- (c) Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.
- Per i regimi di aiuto, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento (punto 53 della CEEAG).
-
- (d) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.
-
31. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesi ⁽³²⁷⁾.
-
32. In tutti i casi in cui la proporzionalità viene giustificata sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, confermare anche che le proprie autorità effettueranno un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporranno un meccanismo di recupero. Descrivere inoltre il meccanismo di recupero che le proprie autorità intendono applicare (punto 201 della CEEAG).
-

⁽³²⁶⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e da 165 a 167, nonché nelle note 45 e 46 della CEEAG.

⁽³²⁷⁾ In tal caso, ai sensi del punto 52 della CEEAG, "i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero)".

2.1.3.2.2. Proporzionalità degli aiuti concessi sulla base dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto

33. Se l'importo dell'aiuto è determinato sulla base dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto, descrivere i costi ammissibili nell'ambito della misura, tenendo presente che, ai sensi dei punti 202, 203 e 204 della CEEAG, i costi ammissibili sono tutti i costi dell'investimento per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento delle infrastrutture di ricarica o rifornimento. Ad esempio tali costi possono riguardare:

- (a) l'infrastruttura di ricarica o rifornimento e le relative apparecchiature tecniche;
- (b) l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, inclusi i cavi elettrici e i trasformatori di potenza, necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o rifornimento alla rete o a un'unità locale di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno e per garantire la predisposizione all'intelligenza dell'infrastruttura di ricarica;
- (c) opere di ingegneria civile, adeguamenti di terreni o strade, costi di installazione e costi legati all'ottenimento dei relativi permessi;
- (d) costi di investimento delle unità di produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio o degli impianti di stoccaggio.

.....

34. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (come descritto al punto 202 della CEEAG).

.....

2.1.4. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

35. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.

.....

36. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti 199, 201 o 202 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

.....

37. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale⁽³²⁸⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

.....

⁽³²⁸⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

2.1.5. *Trasparenza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

38. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

.....

39. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR.

.....

2.2. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.3.2.4 (punti da 205 a 216) della CEEAG.

40. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.

.....

41. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

- (a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;

.....

- (b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;

.....

- (c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.

.....

42. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.

.....

43. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:

- (a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o gli consentono di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità del beneficiario;

.....

- (b) descrivere le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.

.....

44. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:

- (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;

.....

- (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
.....
 - (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
.....
 - (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.
45. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
.....
 - (b) confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.
.....
46. Confermare che le nuove infrastrutture di ricarica che consentono un trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW devono essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligente (punto 206 della CEEAG).
.....
47. Se sono concessi aiuti per infrastrutture di rifornimento per il trasporto aereo e per vie navigabili che forniscono combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, o biocarburanti, motivare la necessità di nuove infrastrutture. Nel caso dei combustibili sintetici drop-in o dei biocarburanti, valutare in che misura le infrastrutture esistenti possono essere utilizzate per la fornitura di tali combustibili (punto 207 della CEEAG).
.....
48. Se l'aiuto riguarda la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di rifornimento di GNC e GNL per il trasporto per vie navigabili, si prega di:
- (a) dimostrare che sul mercato non sono prontamente disponibili né saranno disponibili nel breve termine alternative più pulite;
.....
 - (b) spiegare in che modo tale infrastruttura di rifornimento sarà utilizzata per promuovere la transizione verso carburanti a basse emissioni di carboni (punto 209 della CEEAG) e
.....
 - (c) se l'investimento rientra in un percorso di decarbonizzazione e in che modo l'aiuto contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell'Unione sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (punto 209 della CEEAG).
.....
49. Se l'aiuto è destinato alla costruzione, all'installazione, all'ammodernamento o all'ampliamento di infrastrutture di rifornimento di GNL per i veicoli pesanti, confermare che non sarà concesso dopo il 2025. Spiegare in che modo l'aiuto contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell'Unione sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (punto 210 della CEEAG).
.....

50. In caso di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, indicare se gli aiuti nell'ambito della misura sono subordinati alla condizione che l'idrogeno fornito all'infrastruttura di rifornimento sostenuta provenga da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio per l'intero ciclo di vita. In caso negativo, spiegare se e in che modo si farà in modo che i beneficiari intraprendano un percorso credibile verso l'eliminazione graduale dell'idrogeno non rinnovabile o non a basse emissioni di carbonio utilizzato per rifornire le infrastrutture di rifornimento al più tardi entro il 2035 (punto 212 della CEEAG).
-
51. Spiegare se la misura notificata contiene misure di salvaguardia contro la creazione o il rafforzamento di posizioni di potere sul mercato che rischiano di impedire o compromettere una concorrenza efficace nei mercati emergenti o in via di sviluppo (ad esempio, la fissazione di una percentuale massima della dotazione di bilancio della misura assegnabile a un'unica impresa) (punto 213 della CEEAG).
-
52. Descrivere le misure di salvaguardia che sono state predisposte nell'ambito della misura notificata per far sì che i gestori delle infrastrutture di ricarica o rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l'utilizzo delle loro infrastrutture non attuino discriminazioni indebite tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale ingiustificate o una differenziazione di prezzo immotivata (punto 214 della CEEAG).
-
53. Confermare che qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di terzi (diversi dal beneficiario) per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento è aggiudicata in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, se applicabili (punto 215 della CEEAG).
-
54. Se l'infrastruttura sarà aperta all'accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell'aiuto, confermare che sarà garantito un accesso non discriminatorio agli utenti, anche, ove appropriato, in termini di tariffe, metodi di autenticazione e pagamento e altri termini e condizioni d'uso (punto 216 della CEEAG).
-
55. Confermare che le tariffe applicate agli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento sovvenzionata sono in linea con i prezzi di mercato (punto 216 della CEEAG). Indicare se i gestori dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento sovvenzionata saranno soggetti a eventuali massimali di prezzo; in caso affermativo, spiegare in che modo sono stati stabiliti tali massimali.
-
3. **Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi**
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.*
56. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁹⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.
-

⁽³²⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

57. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

58. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della disciplina stessa ⁽³³⁰⁾.
-

59. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:

- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
.....
- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
.....
- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
.....

60. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-

61. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-

62. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
.....
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
.....
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
.....

⁽³³⁰⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

63. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

64. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

.....

PARTE III.6.E

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.4 - Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.4 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di transizione verso un'economia circolare che la misura intende sostenere.

.....

1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

.....

2. **Entrata in vigore e durata**

2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

.....

- 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³³¹⁾.

.....

3. Beneficiari

- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

- 3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

.....

- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

.....

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³³²⁾.

.....

- 5.2. se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

(a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

(b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

.....

(c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

.....

⁽³³¹⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

⁽³³²⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

- (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

.....

- (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.4.1 (punti da 217 a 219) e alla sezione 4.4.2 (punti da 220 a 224) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

.....

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti da 217 a 219 della CEEAG.

.....

9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

10. Per gli aiuti individuali e i regimi di aiuto a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, fornire una quantificazione dei benefici ambientali attesi dalla misura (risorse risparmiate/consumo evitato di risorse) e spiegare il metodo seguito per quantificarli.

.....

11. Fornire informazioni sulla portata e sulle attività sovvenzionate della misura o delle misure di aiuto e indicare a quale delle attività elencate ai punti 220 e 221 della CEEAG corrispondono.

.....

12. Si ricorda che le seguenti misure di aiuto agli investimenti non sono valutate nella sezione 4.4:

- (a) recupero del calore residuo proveniente dai processi di produzione
- (b) cattura e utilizzo del carbonio (CCU)
- (c) produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa a partire da rifiuti
- (d) produzione di energia a partire da rifiuti
- (e) produzione di energia o di calore da rifiuti connessa a investimenti in sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento o per il loro funzionamento.

Fare riferimento, per quanto riguarda gli investimenti elencati alle lettere da a) a d), al modulo di notifica per la sezione 4.1 della CEEAG e, per quanto riguarda l'investimento descritto alla lettera e), al modulo di notifica per la sezione 4.10 della CEEAG, in quanto tali misure saranno valutate in base alle suddette sezioni.

.....

13. Indicare se la misura di aiuto copre anche i costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti e, in caso affermativo, per quali flussi o tipi di rifiuti.

.....

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.4.3 (punti da 225 a 233) della CEEAG.

14. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure "incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso".

.....

15. A norma del punto 28 della CEEAG:

15.1. fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto⁽³³³⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie. Tenere conto dei requisiti relativi allo scenario controfattuale di cui ai punti da 226 a 230 e al punto 239 della CEEAG, in particolare:

- (a) lo scenario controfattuale corrisponde in genere a un investimento che presenta la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell'investimento rispettoso dell'ambiente, che però comporta un livello inferiore di tutela dell'ambiente, ad esempio un impianto che tratta i rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse; se il prodotto (secondario) riutilizzato o riciclato è tecnicamente ed economicamente sostituibile con la materia prima o il prodotto primario, lo scenario controfattuale può consistere nell'impianto convenzionale relativo alla produzione di materie prime o prodotti primari.

⁽³³³⁾ Si fa presente che i punti 38, 52, 165, 166 e 167 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

- (b) In alternativa, lo scenario controfattuale può anche corrispondere a uno dei seguenti scenari:
- (i) il mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente; in tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo (punto 227 della CEEAG);
 - (ii) una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento; in tal caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature in linea con il punto 228 della CEEAG;
 - (iii) il leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto; in tal caso il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell'ambiente deve essere preso in considerazione in linea con il punto 229 della CEEAG;
 - (iv) lo scenario controfattuale può anche consistere nell'assenza di un progetto di investimento alternativo, in particolare quando l'investimento sovvenzionato consiste in impianti o attrezzature che si aggiungono a strutture, impianti o attrezzature esistenti per i quali non esistono alternative convenzionali equivalenti.

Nel descrivere lo scenario di fatto e lo scenario o gli scenari controfattuali probabili, specificare la capacità, la durata e altre caratteristiche tecniche dell'investimento sia per lo scenario di fatto che per lo scenario o gli scenari controfattuali.

.....

- 15.2. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso;
-

- 15.3. quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base degli elementi seguenti:

- (a) il rispettivo progetto di riferimento ⁽³³⁴⁾, gli scenari controfattuali corrispondenti e il conseguente deficit di finanziamento;
-

OPPURE

- (b) prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽³³⁵⁾.
-

16. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
-

⁽³³⁴⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

⁽³³⁵⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. le tecnologie/tipologie di progetti erano simili?

17. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-
- OPPURE
- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-
18. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-
19. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 32, 232 e 233 della CEEAG:
- (a) indicare se esistono norme dell'Unione⁽³³⁶⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione;
- In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-
- (b) nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente sia già stata adottata ma non sia ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma, in linea con il punto 233 della CEEAG.
-
20. Al fine di dimostrare la conformità alla sezione 4.4.3 della CEEAG, indicare se i progetti con un periodo di recupero dell'investimento inferiore a cinque anni sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura. In caso di risposta affermativa, spiegare perché l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta conformemente al punto 231 della CEEAG.
-
- 1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*
21. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

⁽³³⁶⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

22. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della precedente domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-
2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE
- 2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**
- 2.1.1. *Necessità dell'aiuto*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) e alla sezione 4.4.4.1 (punti da 234 a 236) della CEEAG.*
23. Spiegare se le vostre autorità hanno individuato fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale e indicare quali sono. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento al punto 34, lettera a), b), c) o d), della CEEAG.
-
24. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità, che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
-
25. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.
-
26. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, vengono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.
-
27. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla precedente domanda 15.
-
28. Descrivere inoltre, in linea con il punto 235 della CEEAG, quali sono le pratiche commerciali consolidate nel settore interessato e dimostrare che il progetto va al di là di tali pratiche commerciali consolidate generalmente applicate in tutta l'Unione e nelle varie tecnologie.
-
29. Al fine di verificare la conformità al punto 236 della CEEAG:
- (a) nel caso di aiuti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, dimostrare che la raccolta differenziata e la cernita sono poco sviluppate nel vostro Stato membro ⁽³³⁷⁾;
-

⁽³³⁷⁾ Si potrà inoltre tenere conto della situazione specifica a livello della regione o delle regioni interessate, purché sia opportunamente dimostrata.

- (b) in caso di aiuti concessi a copertura dei costi operativi, dimostrare che tali aiuti sono necessari per un periodo transitorio per agevolare lo sviluppo di attività legate alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti. Tenere conto di eventuali obblighi delle imprese nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore che il vostro Stato membro potrebbe avere attuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE e descrivere tali obblighi.
-

2.1.2. Adeguatezza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) e alla sezione 4.4.4.2 (punto 238) della CEEAG.

30. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.
31. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).
-
32. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").
-
33. Al fine di verificare la conformità al punto 238 della CEEAG, dimostrare che l'aiuto non esonera le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti, che dovrebbero essere a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore; e che l'aiuto non esonera le imprese dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.
-
34. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:
- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come richiesto al punto 44 della disciplina CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette; i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali; oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli);
-
- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;
-
- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto, come richiesto dal punto 46 della CEEAG.
-

2.1.3. *Proporzionalità*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 239 a 244 della CEEAG. Si osservi che le tre sezioni 2.1.3.1, 2.1.3.2 e 2.1.3.3 di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta [per gli aiuti al funzionamento per la raccolta, cfr. la sezione 2.1.3.3].

2.1.3.1. Aiuti sulla base alle intensità di aiuto di cui ai punti da 240 a 244 della CEEAG

35. Al fine di descrivere i costi ammissibili conformemente al punto 239 della CEEAG, individuare i costi dell'investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale.
-
36. Spiegare in che modo saranno determinati e verificati i costi di investimento degli scenari di fatto e degli scenari meno rispettosi dell'ambiente.
-
37. Per i prodotti, le sostanze o i materiali che costituiscono un rifiuto a meno che non siano riutilizzati e se non esiste alcun obbligo giuridico relativo allo smaltimento o al trattamento di tali prodotti, sostanze o materiali, confermare che i costi ammissibili corrisponderanno all'investimento necessario per recuperare i prodotti, le sostanze o i materiali in questione.
-
38. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (punti da 241 a 244 della CEEAG).
-
39. Per le innovazioni ecologiche, dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative (punto 244 della CEEAG):
- (a) le innovazioni ecologiche rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell'Unione ⁽³³⁸⁾;
 - (b) il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe ⁽³³⁹⁾;
 - (c) il carattere innovativo dell'attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative ⁽³⁴⁰⁾.
-
40. Se, in deroga ai punti da 241 a 244 della CEEAG, si ritiene necessario un aiuto superiore alle intensità massime di aiuto, indicare il livello di aiuto ritenuto necessario e giustificarlo sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, per i progetti di riferimento negli scenari di fatto e controfattuali individuati in risposta alla domanda 15, conformemente ai punti 51 e 52 della CEEAG.

⁽³³⁸⁾ si potrebbe per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all'avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale.

⁽³³⁹⁾ Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto.

⁽³⁴⁰⁾ Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio, in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell'attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso.

Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno o più scenari controfattuali credibili ⁽³⁴¹⁾ individuati in risposta alla precedente domanda 15, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

.....

- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

.....

- (c) Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

.....

- (d) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

41. Dimostrare inoltre che l'applicazione di un aiuto più elevato, determinato come indicato alla domanda 40, non comporterebbe il superamento del deficit di finanziamento

.....

42. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesi.

.....

43. In linea con il punto 245 della CEEAG, confermare che, qualora sia richiesta un'intensità di aiuto più elevata sulla base della domanda 40, le vostre autorità effettueranno un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, e descrivere i meccanismi di monitoraggio e di recupero che lo Stato membro intende introdurre.

.....

2.1.3.2. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50 e 246 della CEEAG.

⁽³⁴¹⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45 e 46 della CEEAG.

44. Al fine di verificare la conformità ai punti 49, 50 e 246 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
- (a) spiegare in che modo le autorità fanno in modo che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG).
.....
 - (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:
 - (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;
.....
 - (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (punto 50 e nota 44 della CEEAG);
.....
 - (iii) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);
.....
 - (iv) spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);
.....
 - (c) spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 15.
.....
 - (d) fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;
.....
 - (e) nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e indicare quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG).
.....
 - (f) confermare che saranno evitati gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) (punto 49, lettera d) della CEEAG);
.....
 - (g) qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG);
.....

- (h) Chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
-

2.1.3.3. Proporzionalità degli aiuti a copertura dei costi operativi della raccolta differenziata e della cernita dei rifiuti

45. Ai sensi del punto 247 della CEEAG, gli aiuti possono coprire i costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici ai fini della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio. Qualora si preveda di concedere aiuti di questo tipo:

- (a) fornire prove che gli aiuti saranno concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 della CEEAG, che deve essere organizzata su base aperta e non discriminatoria per tutti gli operatori che forniscono servizi di raccolta differenziata e di cernita. A tal fine è necessario fornire le informazioni e gli elementi di prova di cui al punto 42;
- (b) indicare se la procedura di gara comprende norme che limitano gli aiuti in determinate circostanze ben identificate stabilite ex ante. In tal caso, si prega di:

- (i) dimostrare che tali limitazioni sono giustificate da un elevato livello di incertezza circa l'evoluzione futura dei costi operativi durante il periodo di validità della misura;
-

- (ii) descrivere tali norme e le relative circostanze ben identificate;
-

- (c) fornire informazioni su eventuali aiuti agli investimenti concessi a un impianto utilizzato per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti che beneficia anche di aiuti al funzionamento. Se entrambe le forme di aiuto coprono gli stessi costi ammissibili, dimostrare che l'aiuto agli investimenti sarà dedotto dall'aiuto al funzionamento concesso allo stesso impianto e spiegare in che modo ciò sarà garantito;
-

- (d) confermare che la durata della concessione dell'aiuto non supera cinque anni.
-

2.1.4. *Cumulo*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

46. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.

.....

47. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti da 241 a 245 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

48. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale⁽³⁴²⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.5. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

49. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

50. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuto approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuto approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Evitare effetti negativi indebiti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.4.5 (punti da 248 a 252) della CEEAG.

51. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.
-

52. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

(a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;

.....

(b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;

.....

(c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.

.....

53. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.
-

⁽³⁴²⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

54. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:
- (a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;
.....
 - (b) descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
.....
55. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
- (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;
.....
 - (b) in caso di risposta affermativa, quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
.....
 - (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
.....
 - (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.
.....
56. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
.....
 - (b) confermare che, se le vostre autorità desiderano prorogare la durata della misura oltre tale periodo massimo, notificheranno nuovamente la misura.
.....
57. Al fine di verificare la conformità al punto 249 della CEEAG, dimostrare che l'aiuto non incentiverà la produzione di rifiuti né aumenterà l'uso di risorse.
.....
58. Al fine di verificare la conformità al punto 250 della CEEAG, dimostrare che, qualora l'aiuto aumenti la domanda di rifiuti o di altri materiali e risorse destinati a essere riutilizzati o recuperati, la capacità di raccolta di tali rifiuti, altri materiali e risorse sarà aumentata di conseguenza per soddisfare l'aumento della domanda.
.....
59. Al fine di verificare la conformità al punto 251 della CEEAG, indicare se l'aiuto avrà effetti potenziali sul funzionamento dei mercati dei materiali primari e secondari relativi ai prodotti in questione e indicare quali potrebbero essere tali effetti.
.....

60. Al fine di verificare la conformità al punto 252 della CEEAG, se l'aiuto copre i costi operativi relativi alla raccolta differenziata e alla cernita di rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici ai fini della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio, indicare se l'aiuto può potenzialmente interagire con eventuali regimi di responsabilità estesa del produttore nel vostro Stato membro, descrivere tali regimi e specificare in che modo può interagire.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

61. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴³⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.
-

62. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

63. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁴⁴⁾.
-

64. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:

- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-

- (b) confermare che saranno rispettate le disposizioni del punto 460 della CEEAG;
-

- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-

⁽³⁴³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽³⁴⁴⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

65. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
66. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
67. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
68. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-
- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

69. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.F

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.5 - Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.5 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali traguardi dell'Unione per gli obiettivi ambientali che la misura intende sostenere;
.....
 - 1.2. indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
.....
2. Entrata in vigore e durata
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.
.....
 - 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³⁴⁵⁾.
.....
3. Beneficiari
 - 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
 - 3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
 - 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....

⁽³⁴⁵⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³⁴⁶⁾.
-

5.2. se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
-

- (b) lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;
-

- (c) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
-

- (d) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
-

- (e) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
-

- (f) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
-

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.5.1 (punti da 253 a 254), e alla sezione 4.5.2 (punti da 255 a 259) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

⁽³⁴⁶⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, *"descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia"*.
.....
8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti da 253 a 254 della CEEAG.
.....
9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).
.....
10. Fornire informazioni precise sull'ambito di applicazione e le attività sostenute dalla misura o dalle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.5.2. (punti da 255 a 259) della CEEAG. Indicare quali delle seguenti categorie di investimenti sono ammissibili nell'ambito della misura di aiuto:
 - (a) investimenti che consentano alle imprese di prevenire o ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, andando oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale;
 - (b) investimenti che consentano alle imprese di prevenire o ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra in assenza di norme dell'Unione;
 - (c) investimenti che consentano alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore.

11. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili ⁽³⁴⁷⁾:
 - (a) descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l'altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità o entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari e gli aspetti procedurali;
.....
 - (b) spiegare in che modo il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da prevenire o ridurre l'inquinamento andando oltre i livelli imposti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate.
.....
12. Confermare che l'aiuto mira alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario.
.....
13. Descrivere in che modo si garantirà che l'aiuto non si limiti a spostare l'inquinamento da un settore all'altro o da una matrice ambientale all'altra e che consegua una riduzione globale dell'inquinamento.
.....

⁽³⁴⁷⁾ Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

14. Per gli aiuti individuali e i regimi di aiuto a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico e volti a ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, fornire una quantificazione delle riduzioni di emissioni/inquinanti attese dalla misura e spiegare il metodo seguito per quantificarle.
-

15. Indicare se la misura di aiuto contribuisce anche alla prevenzione o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

In caso affermativo, presentare un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

.....

Se la prevenzione o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è l'obiettivo principale della misura di aiuto, fare riferimento alla scheda di informazioni complementari per la sezione 4.1, in quanto la sua compatibilità sarà valutata sulla base della sezione 4.1. Se però l'obiettivo principale della misura è la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, essa sarà valutata sulla base della sezione 4.5 (punto 259 della CEEAG).

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.5.3 (punti da 260 a 262) della CEEAG.

16. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure *"incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso"*.
-

17. A norma del punto 28 della CEEAG:

- 17.1. fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽³⁴⁸⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.

Tenere conto dei requisiti relativi allo scenario controfattuale di cui ai punti 266 e da 226 a 230 della CEEAG, in particolare:

- (a) in generale, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell'investimento rispettoso dell'ambiente; tale scenario comporta tuttavia un livello inferiore di tutela dell'ambiente;
- (b) in alternativa, lo scenario controfattuale può anche corrispondere a uno dei seguenti scenari:
 - (i) il mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente; in tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo (punto 227 della CEEAG);

⁽³⁴⁸⁾ Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

- (ii) una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento; in tal caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature in linea con il punto 228 della CEEAG;
- (iii) il leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto; in tal caso il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell'ambiente deve essere preso in considerazione in linea con il punto 229 della CEEAG;
- (iv) l'assenza di un progetto alternativo, in particolare quando l'investimento sovvenzionato consiste in impianti o attrezzature che si aggiungono a strutture, impianti o attrezzature esistenti.

Nel descrivere lo scenario di fatto e lo scenario o gli scenari controfattuali probabili, specificare la capacità, la durata e altre caratteristiche tecniche dell'investimento sia per lo scenario di fatto che per lo scenario o gli scenari controfattuali.

.....

- 17.2. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso.

.....

- 17.3. Quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base degli elementi seguenti:

- (a) il rispettivo progetto di riferimento ⁽³⁴⁹⁾, gli scenari controfattuali corrispondenti e il conseguente deficit di finanziamento;

OPPURE

- (b) prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili ⁽³⁵⁰⁾.

.....

18. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

.....

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.

.....

⁽³⁴⁹⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

⁽³⁵⁰⁾ Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

- i. le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?
- ii. la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?
- iii. le tecnologie/tipologie di progetti erano simili?

19. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-

20. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 32, 261 e 262 della CEEAG:

- (a) indicare se esistono norme dell'Unione⁽³⁵¹⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione.

In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

.....

- (b) nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma, in linea con il punto 262 della CEEAG.
-

1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

21. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

22. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della precedente domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

2.1.1. Necessità dell'aiuto

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) e alla sezione 4.5.4.1 (punto 264) della CEEAG.

⁽³⁵¹⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

23. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.
-
24. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità, che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
-
25. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.
-
26. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, vengono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.
-
27. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla precedente domanda 17.
-
28. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, fornire prove atte a dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, in linea con il punto 264 della CEEAG:
- (a) l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
-
- (b) non è possibile trasferire al consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite ⁽³⁵²⁾;
-
- (c) le singole imprese del settore non hanno la possibilità di ridurre i livelli di emissione in modo da ridurre il costo dei certificati/delle autorizzazioni scambiabili ad un livello che sia sostenibile per le imprese stesse. Questo si può dimostrare confrontando il livello di emissioni dei potenziali beneficiari con i livelli di emissioni raggiunti applicando la tecnica più vantaggiosa, e dimostrando che la tecnica più vantaggiosa nel SEE è stata utilizzata come parametro di riferimento per il livello delle quote concesse.
-
- 2.1.2. *Adeguatezza*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) della CEEAG.*
29. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.
-

⁽³⁵²⁾ l'analisi può essere condotta sulla base, tra l'altro, di stime dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, nonché di stime del calo delle vendite e del relativo impatto sulla redditività del beneficiario.

30. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).
-

31. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").
-

32. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della disciplina CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come previsto al punto 44 della CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette; i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali; oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli);
-

- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;
-

- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo (punto 46 della CEEAG).
-

2.1.3. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 47 a 57) e alla sezione 4.5.4.2 (punti da 265 a 273) della CEEAG. Si osservi che le tre sezioni 2.1.3.2, 2.1.3.3 e 2.1.3.4 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta. Per gli aiuti concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, rispondere anche alla domanda 33 (sezione 2.1.3.1).

2.1.3.1. Proporzionalità degli aiuti concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili

33. Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, in linea con il punto 273, spiegare in che modo:

- (a) l'assegnazione delle quote sarà effettuata in modo trasparente, sulla base di criteri oggettivi e dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità;
-

- (b) la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non supererà le previsioni di fabbisogno dell'impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio.
-

2.1.3.2. Proporzionalità dell'aiuto in base alle intensità di aiuto di cui ai punti da 265 a 273 della CEEAG

34. Al fine di descrivere i costi ammissibili nell'ambito della misura, individuare i costi dell'investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale. A tal fine, si rimanda allo scenario controfattuale pertinente, individuato nella risposta alla domanda 17 e ai punti 266 e da 226 a 230 della CEEAG.
-

35. Spiegare in che modo saranno determinati e verificati i costi di investimento degli scenari di fatto e controfattuali.

.....

36. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (punti da 267 a 270 della CEEAG).

.....

37. Per le innovazioni ecologiche, dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative (punto 270 della CEEAG):

- (a) le innovazioni ecologiche rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell'Unione ⁽³⁵³⁾;
- (b) il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe ⁽³⁵⁴⁾;
- (c) il carattere innovativo dell'attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative ⁽³⁵⁵⁾.

.....

38. Se, in deroga ai punti da 267 a 270 della CEEAG, si ritiene necessario un aiuto superiore alle intensità massime di aiuto di cui alla sezione 4.5.4.2, indicare il livello di aiuto ritenuto necessario e giustificarlo sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, per i progetti di riferimento negli scenari di fatto e controfattuali individuati in risposta alla precedente domanda 17, lettera c), conformemente ai punti 51 e 52 della CEEAG.

Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno o più scenari controfattuali credibili ⁽³⁵⁶⁾ individuati in risposta alla precedente domanda 17, lettera C), tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato alla presente scheda di informazioni complementari (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

.....

- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

.....

⁽³⁵³⁾ si potrebbe per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all'avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale.

⁽³⁵⁴⁾ Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto.

⁽³⁵⁵⁾ Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio in termini di: costi rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell'attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso.

⁽³⁵⁶⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45 e 46 della CEEAG.

- (c) Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

- (d) È inoltre possibile allegare alla presente scheda di informazioni complementari i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati alla scheda di informazioni complementari, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

39. Dimostrare inoltre che l'applicazione di un aiuto più elevato, determinato come indicato alla domanda 38, non comporterebbe il superamento del deficit di finanziamento

40. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento, oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesi⁽³⁵⁷⁾.

41. In tutti i casi in cui la proporzionalità viene giustificata sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, confermare che le proprie autorità effettueranno un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporranno un meccanismo di recupero. Descrivere inoltre il meccanismo di monitoraggio e di recupero che le proprie autorità intendono applicare (punto 271 della CEEAG).

2.1.3.3. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50 e 272 della CEEAG.

42. Al fine di verificare la conformità ai punti 49 e 50 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
- (a) spiegare in che modo le autorità fanno in modo che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG).
- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:
- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;

⁽³⁵⁷⁾ In tal caso, ai sensi del punto 52 della CEEAG, "i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero)".

- (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale ⁽³⁵⁸⁾ (punto 50 e nota 44 della CEEAG);
-
- (iii) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);
-
- (iv) spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);
-
43. spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 17.
-
44. Fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previsto e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo.
-
45. Nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG).
-
46. Confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d), della CEEAG).
-
47. qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG);
-

⁽³⁵⁸⁾ Si osservi che la nota 44 della CEEAG recita:

"Nel valutare le unità di tutela ambientale gli Stati membri possono, ad esempio, elaborare una metodologia che rifletta le emissioni o altre forme di inquinamento a diversi stadi dell'attività economica sostenuta, il tempo di realizzazione del progetto o i costi di integrazione dei sistemi. Per stabilire la relazione tra il contributo agli obiettivi principali e l'importo di aiuto richiesto, gli Stati membri possono, ad esempio, ponderare i vari criteri oggettivi e scegliere sulla base dell'importo dell'aiuto per unità della media ponderata dei criteri oggettivi, o selezionare tra una gamma limitata di offerte con l'importo di aiuto più basso per unità dei criteri oggettivi quelle che ottengono i punteggi più elevati rispetto ai criteri oggettivi. I parametri di tale approccio devono essere calibrati in modo da garantire che la procedura di gara resti non discriminatoria, effettivamente competitiva e rispecchi il valore economico."

48. Chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
-

2.1.4. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

49. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-

50. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti da 267 a 273 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

51. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale⁽³⁵⁹⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.5. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

52. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

53. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, nonché le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.5.5 (punti da 274 a 275) della CEEAG.

⁽³⁵⁹⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

54. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.
.....
55. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:
- (a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;
.....
 - (b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;
.....
 - (c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.
.....
56. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.
.....
57. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:
- (a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;
.....
 - (b) descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
.....
58. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
- (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;
.....
 - (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
.....
 - (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
.....
 - (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.
.....
59. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
.....

- (b) confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.
-

60. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, al fine di verificare la conformità al punto 275 della CEEAG confermare che la misura soddisfa tutti i criteri seguenti:

- (a) i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile;
-

- (b) la metodologia di assegnazione non favorisca determinate imprese o determinati settori;
-

- (c) nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;
-

- (d) l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati;
-

- (e) l'accesso al regime non sia indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

61. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁰⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.

.....

62. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

.....

⁽³⁶⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

63. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁶¹⁾.
.....
64. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
.....
- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
.....
- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
.....
65. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
.....
66. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
.....
67. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
.....
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
.....
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
.....

⁽³⁶¹⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

68. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

69. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

.....

PARTE III.6.G

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.6 - Aiuti per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi e per la biodiversità e le soluzioni basate sulla natura

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.6 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali, degli ecosistemi e la biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura che la misura intende sostenere.

.....

1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

.....

2. Entrata in vigore e durata

2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

.....

- 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³⁶²⁾.
.....
3. Beneficiari
- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
- 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nel rispettivo Stato membro o anche in altri Stati membri).
.....
- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....
5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda. ⁽³⁶³⁾
.....
- 5.2. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:
- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
.....
- (b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
.....
- (c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
.....

⁽³⁶²⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

⁽³⁶³⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

- (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

.....

- (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.6.1 (punti da 276 a 278) e alla sezione 4.6.2 (punti da 279 a 282) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".

.....

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 276, 277 e 278 della CEEAG.

.....

9. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (inclusendo ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

10. Fornire informazioni precise sull'ambito e sulle attività sovvenzionate della misura o delle misure di aiuto per dimostrare che il regime riguarda attività che rientrano in una o più delle categorie elencate al punto 281 della CEEAG.

.....

11. Confermare che gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure non sono concessi per la riparazione o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche o attività minerarie o estrattive nella misura in cui gli aiuti in questione sono contemplati dalla sezione 4.12 (punto 280, lettera a), della CEEAG). Se gli aiuti per la riparazione o il ripristino sono direttamente successivi alla chiusura anticipata di attività redditizie nel settore del carbone, della torba e dello scisto bituminoso o alla chiusura di attività non competitive nel settore del carbone, della torba e dello scisto bituminoso, compilare la scheda di informazioni complementari per gli aiuti di Stato concessi a norma della sezione 4.12 della CEEAG, in quanto tali aiuti sono valutati all'interno di tale sezione.

.....

12. Confermare che gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure non sono concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale (punto 280, lettera b), della CEEAG).
-

13. Per determinare se la compatibilità della misura sarà valutata ai sensi della sezione 4.6 o della sezione 4.1, indicare se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
-

14. In caso affermativo, per stabilire quale è l'obiettivo predominante della misura in linea con il punto 282 e la nota 124 della CEEAG, si prega di presentare un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riparazione del danno ambientale, ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, tutela o ripristino della biodiversità e attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.
-

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.6.3 (punti da 283 a 287) della CEEAG.

15. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso".
-

16. Conformemente al punto 28 della CEEAG, fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽³⁶⁴⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie e giustificare la scelta dello scenario.
-

Giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base del rispettivo progetto di riferimento ⁽³⁶⁵⁾, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento.

.....

17. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
-

⁽³⁶⁴⁾ Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

⁽³⁶⁵⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

18. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-
- OPPURE
- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-
19. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-
20. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽³⁶⁶⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-
21. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-
22. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE o altre norme pertinenti dell'Unione ⁽³⁶⁷⁾, al fine di verificare la conformità ai punti 284 e 285 della disciplina CEEAG e al principio "chi inquina paga":
- (a) Confermare che non è stato possibile identificare l'impresa all'origine del danno ambientale non ha potuto aiuto è stato individuato o ritenuto responsabile per il finanziamento dei lavori necessari per prevenire e correggere i danni ambientali da esso causati.
-
- (b) Dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l'entità responsabile o l'impresa all'origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti.
-

⁽³⁶⁶⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

⁽³⁶⁷⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). Cfr. anche la comunicazione della Commissione — Linee guida per un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

- (c) Indicare se l'impresa all'origine del danno ambientale da essa causato ha cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa può essere considerata come suo successore legale o economico e se non vi sono garanzie finanziarie sufficienti per far fronte ai costi di riparazione.
-

23. Per verificare la conformità al punto 286 della CEEAG, confermare che l'aiuto non è concesso per l'attuazione delle misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁶⁸⁾.
-

24. Indicare se l'aiuto copre i costi supplementari necessari per aumentare la portata o l'ambizione delle misure compensative, andando oltre gli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
-

1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

25. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

26. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

2.1.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) della CEEAG.

27. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.
-

28. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire di seguito informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
-

29. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.
-

⁽³⁶⁸⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

30. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG, spiegare se, a quanto consta alle vostre autorità, sono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.
-

31. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla precedente domanda 16.
-

2.1.2. Adeguatezza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) della CEEAG.

32. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.
-

33. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).
-

34. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come richiesto al punto 44 della disciplina CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette, i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale, inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli;
-

- (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;
-

- (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto (punto 46 della CEEAG).
-

2.1.3. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.6.4 (punti da 288 a 291) della CEEAG.

35. Descrivere quali costi sono ammissibili nell'ambito della misura di aiuto e come saranno individuati.
-

36. Per gli investimenti nella riparazione dei danni ambientali o nel ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi:
- (a) indicare i) i costi di riparazione o ripristino e indicarne gli importi utilizzando la quantificazione dei costi del progetto o dei costi del progetto di riferimento di cui alla domanda 16 e ii) il valore del terreno prima e dopo la realizzazione delle opere di riparazione o di ripristino o descrivere la procedura per determinare l'aumento del valore del terreno.
-
- (b) Confermare che l'aiuto non può superare la differenza tra i costi di riparazione o di ripristino e l'aumento del valore del terreno (punto 288 della CEEAG).
-
- (c) Confermare che le valutazioni dell'aumento di valore del terreno o della proprietà derivante dalla riparazione o dal ripristino devono essere effettuate da un perito indipendente qualificato (punto 288 della CEEAG).
-
37. Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, confermare che i costi ammissibili non possono superare i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla tutela o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi (punto 289 della CEEAG).
-
38. Per gli aiuti concessi per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura in edifici per i quali esiste un attestato di prestazione energetica, dimostrare che tali investimenti non impediscono l'attuazione delle misure di efficienza energetica raccomandate nell'attestato (punto 290 della CEEAG).
-
39. Il punto 291 della CEEAG prevede che l'intensità di aiuto possa raggiungere il 100 % dei costi ammissibili. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.
-
- 2.1.4. *Cumulo*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.*
40. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-
41. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 291 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

42. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽³⁶⁹⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.5. *Trasparenza*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

43. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

44. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuto approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuto approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) della CEEAG.

45. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.
-

46. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

(a) riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;

.....

(b) comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;

.....

(c) andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.

.....

47. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.
-

48. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:

(a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;

.....

⁽³⁶⁹⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

- (b) descrivere le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
-

49. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:

- (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;
-
- (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
-
- (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
-
- (d) in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.
-

50. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:

- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
-
- (b) confermare che, nel caso in cui le vostre autorità desiderino prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, notificheranno nuovamente la misura.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

51. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁰⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.

.....

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

⁽³⁷⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

52. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁷¹⁾.
-
53. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-
- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
-
- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-
54. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR per tutta la durata del regime.
-
55. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
56. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
57. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

⁽³⁷¹⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

58. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.H

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.7.1 - Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.7.1 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi ambientali dell'Unione che la misura intende sostenere.

.....
 - 1.2. Se non è stato già specificato nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

.....
2. Entrata in vigore e durata
 - 2.1. Se non sono già state indicate nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), specificare:
 - (a) Per un regime di aiuti:
 - la data prevista di entrata in vigore del regime;

.....
 - la durata del regime ⁽³⁷²⁾.

.....

⁽³⁷²⁾ Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

(b) Per gli aiuti individuali:

— data (prevista) di concessione dell'aiuto (promessa di aiuto):

.....

e

— la data di pagamento (data del primo pagamento se sono previsti diversi pagamenti successivi).

.....

3. Beneficiari

3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

.....

3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

.....

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. il punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

.....

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

5.1. Se non è già stata indicata nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³⁷³⁾.

.....

5.2. Poiché la misura riguarda una tassa/un prelievo parafiscale ambientale ⁽³⁷⁴⁾, chiarire se:

(a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

(b) lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;

.....

⁽³⁷³⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

⁽³⁷⁴⁾ In questa domanda i riferimenti a "prelievo" sono da intendersi come riferimenti estesi anche alle tasse ambientali.

- (c) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
.....
- (d) la misura comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
.....
- (e) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
.....
- (f) il prelievo che finanzia la misura finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica, effetto di incentivazione, motivazioni dell'aiuto e ambito delle attività sovvenzionate**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alle sezioni 3.1.1 e 3.1.2, nella misura in cui sono applicabili alla misura o alle misure, e alle sezioni 4.7.1.1 e 4.7.1.2 (punti da 293 a 296) della CEEAG.

- 6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

- 7. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità alla sezione 3.1.2 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso", alla luce delle motivazioni dell'aiuto quali illustrate nella sezione 4.7.1.1 della disciplina.
-

- 8. Al fine di valutare la conformità al punto 293 della CEEAG, spiegare i) il motivo per cui "gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali, benché possano incidere negativamente sull'obiettivo di tutela dell'ambiente, possono comunque essere necessari" e ii) il motivo per cui "i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l'applicazione della tassa o del prelievo parafiscale ambientale".
-

- 9. Al fine di valutare la conformità al punto 294 della CEEAG, spiegare:

- (a) il motivo per cui "la concessione di un trattamento più favorevole" ad alcune imprese "potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali";
-

- (b) il motivo per cui "gli sgravi da tasse o prelievi ambientali possono contribuire almeno indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore"

.....

E

- (c) in che modo gli Stati membri garantiscono che tali sgravi non compromettono "l'obiettivo generale delle tasse o dei prelievi parafiscali ambientali, che consiste nello scoraggiare i comportamenti dannosi per l'ambiente e/o nell'aumentare il costo di tali comportamenti laddove non siano disponibili alternative soddisfacenti".

.....

10. Al fine di valutare la conformità al punto 295 della CEEAG, fornire le informazioni di cui al punto 296 della disciplina:

- (a) una descrizione dei settori o delle categorie di beneficiari ammissibili agli sgravi;

.....

- (b) un elenco dei principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati, il rispettivo fatturato, le quote di mercato, l'entità della base imponibile e la percentuale che la tassa o il prelievo ambientale rappresenterebbe nell'utile lordo in presenza e in assenza dello sgravio (anche separatamente in un allegato della scheda di informazioni complementari);

.....

- (c) una descrizione della situazione dei beneficiari che illustri i motivi per i quali essi non sarebbero in grado di pagare l'aliquota standard della tassa o del prelievo ambientale;

.....

- (d) una spiegazione del modo in cui lo sgravio dalla tassa o dal prelievo contribuirebbe ad un aumento effettivo del livello di tutela ambientale rispetto a quello che sarebbe raggiunto in assenza degli sgravi ⁽³⁷⁵⁾.

.....

1.2. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

11. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

.....

12. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2.

.....

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

Si osservi che le sezioni 2.1.1 e 2.1.2 sono alternative. Per i casi ammissibili a un approccio semplificato in linea con la sezione 2.1.1 seguente, le risposte di cui alla sezione 2.1.2 non sono richieste.

⁽³⁷⁵⁾ Ad esempio confrontando l'aliquota standard che sarebbe applicata con gli sgravi con quella che sarebbe applicata senza gli sgravi, il numero totale delle imprese che sarebbero assoggettate alla tassa o al prelievo, o altri indicatori che riflettano un effettivo cambiamento del comportamento dannoso per l'ambiente.

2.1.1. Approccio semplificato per le tasse ambientali armonizzate

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.1.3 (punti da 297 a 300) della CEEAG. In caso di tasse ambientali armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell'aiuto. Nel contesto della direttiva 2003/96/CE, la Commissione può applicare un approccio semplificato per gli sgravi fiscali, nel rispetto del livello minimo di imposizione dell'Unione di cui ai punti 298 e 299.

13. Chiarire se la misura o le misure rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE.

.....

14. In caso di risposta affermativa, e al fine di valutare la conformità al punto 298 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) indicare il livello minimo di imposizione dell'Unione applicabile e l'aliquota fiscale applicabile versata dal beneficiario nell'ambito della misura.

.....

- (b) Indicare e motivare i criteri di selezione dei beneficiari. Nella risposta si prega di spiegare perché questi criteri sono oggettivi e trasparenti.

.....

- (c) Confermare e dimostrare che l'aiuto è concesso secondo modalità identiche per tutte le imprese operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile.

.....

- (d) Confermare che è stata condotta una consultazione pubblica aperta ex ante in cui i settori ammissibili agli sgravi sono stati opportunamente descritti e che è stato fornito un elenco dei principali beneficiari per ciascun settore. Fornire elementi di prova pertinenti a dimostrazione della consultazione.

.....

15. Al fine di valutare la conformità al punto 299 della CEEAG:

- (a) spiegare se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravio dall'aliquota fiscale o di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), o di una combinazione delle due opzioni;

.....

- (b) se l'aiuto (o parte di esso) è concesso sotto forma di rimborso fiscale, confermare che i) l'importo del rimborso è essere calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento e che ii) l'entità del rimborso fiscale non va oltre il livello minimo di imposizione dell'Unione che sarebbe altrimenti dovuto per l'anno di riferimento.

.....

2.1.2. Valutazione dettagliata della misura o delle misure

Se le tasse ambientali non sono armonizzate o se i beneficiari versano un importo inferiore al livello minimo della tassa armonizzata, laddove consentito dalla direttiva 2003/96/CE, è necessaria un'analisi approfondita per stabilire la necessità e la proporzionalità dell'aiuto.

2.1.2.1. Necessità dell'aiuto

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure, e alla sezione 4.7.1.3.1 (punti da 301 a 303) della CEEAG.

16. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.1.1 della CEEAG, descrivere in che modo la misura o le misure sono destinate a una situazione in cui possono determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare. Nella risposta, fare riferimento ai fallimenti del mercato descritti al punto 34 della CEEAG, a seconda dei casi, e spiegare perché altre politiche e misure già in atto non siano sufficienti a risolverli, come indicato al punto 35 della disciplina.
-

17. Al fine di valutare la conformità al punto 302 della CEEAG, indicare se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto;

.....

(b) la tassa o il prelievo parafiscale ambientale comporterebbe, se non fosse applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di beneficiari (ad esempio sulla base dei valori di beneficiari rappresentativi o dei valori aggregati del settore o della categoria di beneficiari);

.....

(c) non sarebbe possibile trasferire ai clienti l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole dei volumi di vendita (ad esempio in riferimento alla concorrenza da parte di imprese in giurisdizioni non soggette alla tassa e in base al grado di sostituibilità del prodotto in questione).

.....

18. Per quanto riguarda gli sgravi per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, al fine di valutare la conformità al punto 303 della CEEAG:

(a) confermare che sarà in vigore un meccanismo volto a verificare che la misura sia ancora necessaria, applicando le condizioni di cui alla sezione 4.1.3.1 della disciplina;

.....

(b) spiegare come funzionerà tale meccanismo e

.....

(c) confermare che lo Stato membro adotterà misure opportune, quali la cessazione dell'esenzione o una riduzione del livello di sostegno, e specificare quali misure opportune saranno applicate nel concreto.

.....

2.1.2.2. Adeguatezza dell'aiuto

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure, e alla sezione 4.7.1.3.2 (punti da 304 a 306) della CEEAG.

19. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.1.2 della CEEAG, illustrare perché la misura o le misure sono uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di intervento e di aiuto meno distorsivo in grado di raggiungere i medesimi risultati, tenendo conto di altri strumenti di intervento e di aiuto applicabili in alternativa.
-

20. Al fine di valutare la conformità al punto 305 della CEEAG, confermare che i) la durata massima della misura o delle misure è di 10 anni e ii) l'eventuale nuova notifica si baserà su una nuova valutazione dell'adeguatezza della misura o delle misure.
-

21. Se l'aiuto (o parte di esso) è concesso sotto forma di rimborso fiscale, al fine di valutare la conformità al punto 306 della CEEAG, confermare che l'importo del rimborso sarà calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento.
-

2.1.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.1.3.3 (punti da 307 a 309) della CEEAG.

22. Al fine di valutare la conformità al punto 308 della CEEAG (che richiede che sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti), fornire una tra le informazioni seguenti:

- (a) indicare se ciascun beneficiario dell'aiuto versa almeno il 20 % dell'importo nominale della tassa o del prelievo parafiscale ambientale che sarebbe altrimenti applicabile a tale beneficiario in assenza dello sgravio
-

- (b) o, in alternativa, indicare se i) lo sgravio dalla tassa o dal prelievo non supera il 100 % della tassa o del prelievo parafiscale ambientale nazionale; ii) gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento da parte dei beneficiari o delle associazioni di beneficiari di almeno il 20 % della tassa nazionale ⁽³⁷⁶⁾.
-

23. Nel caso in cui si opti per l'opzione ii. della domanda 22, al fine di valutare la conformità al punto 309 della CEEAG, illustrare:

- (a) il contenuto degli accordi applicabili, compresi gli obiettivi specifici e il calendario stabilito per il loro conseguimento;
-

- (b) in che modo sarà assicurato un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;
-

- (c) in che modo sarà effettuata la revisione periodica degli accordi alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e saranno previste sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.
-

2.2. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

⁽³⁷⁶⁾ Tali accordi o impegni possono contemplare, tra l'altro, una riduzione del consumo energetico, una riduzione di emissioni e altri inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale.

24. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-

25. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 308 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

26. Se si applica il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale⁽³⁷⁷⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.3. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

27. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

28. Fornire il link alla pagina o alle pagine web su cui saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.4. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della CEEAG, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure.

29. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.2 della CEEAG, descrivere in che modo la misura o le misure attenuano eventuali effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi.
-

30. Al fine di valutare la conformità al punto 70 della CEEAG:

- (a) se non è stato già indicato nella risposta alla domanda 20, confermare che la durata del regime è di massimo dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
-

⁽³⁷⁷⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

- (b) confermare che un'eventuale estensione della durata della misura oltre tale periodo massimo richiederà una nuova notifica della misura o delle misure.
-

3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure.

31. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.3 della CEEAG:

- (a) spiegare in che modo, in generale, gli effetti positivi della misura o delle misure superano gli effetti negativi;
-

- (b) per quanto riguarda l'applicazione del punto 75 della CEEAG, chiarire se la misura o le misure contengono caratteristiche volte ad agevolare la partecipazione delle PMI. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e accettazione delle PMI alla misura o alle misure superano i possibili effetti distorsivi;
-

- (c) per quanto riguarda l'applicazione del punto 76, lettera c), della CEEAG, specificare se la misura o le misure di aiuto sono soggette a una scadenza temporale.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

32. Se la misura o le misure superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché lo Stato membro ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁷⁸⁾.
-

33. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:

- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-

- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
-

- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-

34. Al fine di valutare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che lo Stato membro provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-

⁽³⁷⁸⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

35. Al fine di valutare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
36. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
37. Al fine di valutare ulteriormente la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti dallo Stato membro per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-
- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

38. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.I

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.7.2 - Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.7.2 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

- 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente che la misura intende sostenere.
.....
- 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
.....
2. Entrata in vigore e durata
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.
.....
 - 2.2. Indicare la durata del regime ⁽³⁷⁹⁾.
.....
3. Beneficiari
 - 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
 - 3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
 - 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....
5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
 - 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³⁸⁰⁾.
.....

⁽³⁷⁹⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

⁽³⁸⁰⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

- 5.2. Se la misura (vale a dire lo sgravio da tasse/prelievi parafiscali) è finanziata mediante un prelievo chiarire se:
- (a) il prelievo è stabilito da una legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
.....
 - (b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
.....
 - (c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
.....
 - (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
.....
 - (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.7.2.1 (punto 310) e alla sezione 4.7.2.2 (punti da 311 a 313) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".
-

8. Inoltre, a seconda della sezione del CEEAG in cui rientrano le attività sovvenzionate, si prega di evidenziare in che misura l'aiuto si riferisce agli obiettivi e/o alle politiche descritti, nella CEEAG, al punto 135 (per la sezione 4.2), ai punti 160 e 161 (per la sezione 4.3.1), ai punti 190 e 191 (per la sezione 4.3.2), ai punti da 217 a 219 (per la sezione 4.4), ai punti 253 e 254 (per la sezione 4.5) o ai punti da 276 a 278 (per la sezione 4.6).
-

9. A norma del punto 311 della CEEAG e a seconda della sezione della disciplina in cui rientrano le attività sovvenzionate, fornire informazioni precise sull'ambito e sulle attività sovvenzionate della misura o delle misure di aiuto compilando le seguenti domande della relativa scheda di informazioni complementari. Per le attività che rientrano nella sezione:

- ☐ 4.2 (domande 9-12 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.3.1 (domanda 10 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.3.2 (domanda 10 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.4 (domande 11-13 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.5 (domande 10-15 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.6 (domande 10-12 della relativa scheda di informazioni complementari)

.....

10. Indicare se le attività sovvenzionate perseguono principalmente un obiettivo di decarbonizzazione. Se la prevenzione o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è l'obiettivo principale della misura di aiuto, fare riferimento alla scheda di informazioni complementari per la sezione 4.1 della CEEAG in linea con il punto 312 della stessa disciplina, in quanto tale aiuto sarà valutato sulla base della sezione 4.1 della stessa.

.....

11. Fornire una descrizione dettagliata delle tasse e/o dei prelievi parafiscali che saranno oggetto di sgravio (compresi la loro finalità, il modo in cui sono addebitati a tutti i soggetti obbligati, dell'aliquota e dei soggetti incaricati della sua fissazione e revisione e della riscossione e gestione del gettito). Su tale base, al fine di garantire la conformità al punto 313 della disciplina sull'ambiente, dimostrare che la misura proposta non comporta sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati, quali oneri di rete o oneri che finanziano meccanismi di capacità. In aggiunta, confermare che la misura non riguarda gli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica.

.....

12. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

.....

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.7.2.3 (punti da 315 a 316) della CEEAG.

13. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure "incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso".

.....

14. A norma dei punti 28 e 315 della CEEAG:

14.1. fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto ⁽³⁸¹⁾. Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.

Tenere conto dei requisiti relativi allo scenario controfattuale di cui ai punti 165-169 della CEEAG (per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.3.1) e 226-230 della CEEAG (per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione delle sezioni 4.4 e 4.5) e compilare le domande della rispettiva scheda di informazioni complementari per le sezioni 4.3.1, 4.4 o 4.5.

.....

14.2. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso.

.....

14.3. Quantificare i costi e i ricavi degli scenari fattuali e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se pertinente per ciascuna categoria di beneficiari, mettendo a confronto la redditività dell'attività o del progetto di riferimento ⁽³⁸²⁾ con e senza gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ⁽³⁸³⁾, sulla base:

(a) del rispettivo progetto di riferimento, degli scenari controfattuali corrispondenti e del conseguente deficit di finanziamento ⁽³⁸⁴⁾;

.....

OPPURE

(b) di dati equivalenti.

.....

15. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

.....

⁽³⁸¹⁾ Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale.

⁽³⁸²⁾ Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG.

⁽³⁸³⁾ Ad esempio, se la misura consiste in una riduzione della tassa di immatricolazione delle autovetture elettriche, lo Stato membro dovrebbe innanzitutto confrontare la redditività del progetto di riferimento (acquisizione di un parco di automobili elettriche) e del progetto controfattuale (ad esempio l'acquisizione di un parco di automobili a benzina) applicando in entrambi i casi la normale tassa di immatricolazione. Successivamente, lo Stato membro deve dimostrare che la riduzione della tassa di immatricolazione per le autovetture elettriche incentiverebbe il beneficiario ad acquisire il parco di automobili elettriche facendo un confronto tra la redditività del progetto di riferimento con la riduzione fiscale (ossia acquisizione di un parco di autovetture elettriche con una tassa di immatricolazione ridotta) e la redditività del progetto controfattuale (ossia acquisizione di un parco di autovetture a benzina che applicano l'aliquota normale della tassa di immatricolazione). Un altro esempio potrebbe essere una misura consistente in una deduzione aggiuntiva del 40 % dei costi dalla base imponibile, in aggiunta all'ammortamento standard a fini fiscali, per investimenti in macchinari rispettosi dell'ambiente. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe confrontare la redditività del progetto di riferimento (acquisizione di macchinari rispettosi dell'ambiente) e del progetto controfattuale (ad esempio l'acquisizione di macchinari standard) applicando in entrambi gli scenari le norme di ammortamento standard a fini fiscali e lo stesso periodo di ammortamento. Successivamente, lo Stato membro deve dimostrare che l'ulteriore riduzione del 40 % del costo di investimento dei macchinari rispettosi dell'ambiente dalla base imponibile (ossia un ammortamento totale del 140 % dei costi per tutta la durata di vita dei macchinari) incentiverebbe il beneficiario ad acquistare questa versione più costosa. Questo può essere dimostrato confrontando la redditività del progetto di riferimento con la riduzione fiscale (ossia l'importo finale dell'imposta dovuta dopo l'applicazione della deduzione supplementare alla base imponibile) e la redditività del progetto controfattuale (ossia l'importo finale dell'imposta dovuta dopo l'applicazione delle regole di ammortamento standard alla base imponibile).

⁽³⁸⁴⁾ Cfr. gli esempi di cui alla nota 6.

16. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29, 31 e 316 della CEEAG, indicare se il progetto o l'attività sono già iniziati prima di una domanda scritta di aiuto presentata dal beneficiario alle autorità nazionali.
-

17. Per i progetti o le attività avviati prima della presentazione della domanda di aiuto:

- (a) confermare che la misura stabilisce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte degli Stati membri e che è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;

OPPURE

- (b) nel caso in cui il progetto o l'attività siano già iniziati prima di una domanda scritta di aiuto e prima dell'adozione e/o dell'entrata in vigore della misura, confermare che il progetto o l'attività erano già coperti da un precedente regime simile sotto forma di agevolazioni fiscali o parafiscali;

OPPURE

- (c) dimostrare che il progetto o l'attività rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera b) o c), della CEEAG.
-

18. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-

19. Al fine di verificare la conformità al punto 32 della CEEAG:

- (a) indicare se esistono norme dell'Unione⁽³⁸⁵⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione.

In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

.....

- (b) Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-

- (c) Per i progetti e le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.2, spiegare se i progetti con un periodo di recupero⁽³⁸⁶⁾ inferiore a cinque anni sono ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura o delle misure. In caso di risposta affermativa, fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, come previsto al punto 142 della CEEAG.
-

⁽³⁸⁵⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

⁽³⁸⁶⁾ Il periodo di recupero dell'investimento è la quantità di tempo necessaria per recuperare il costo di un investimento (in assenza di aiuto).

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

20. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

.....

21. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.

.....

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *Necessità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) della CEEAG.

22. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.

.....

23. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire di seguito informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle vostre autorità che già contrastano i fallimenti individuati del mercato o della regolamentazione.

.....

24. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

.....

25. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, vengono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

.....

26. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla domanda 14, lettera c).
.....
- 2.1.2. *Adeguatezza*
Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) della CEEAG.
27. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.
.....
28. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).
.....
29. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio "chi inquina paga").
.....
30. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della disciplina CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:
- (a) spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come previsto al punto 44 della CEEAG.
.....
 - (b) dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;
.....
 - (c) spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguire l'obiettivo (punto 46 della CEEAG).
.....
- 2.1.3. *Proporzionalità*
Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.2.4 (punti da 318 a 320) della CEEAG.
31. Per verificare la conformità al punto 318 della CEEAG, fornire informazioni atte a dimostrare che l'aiuto non supera l'importo normale dell'imposta o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile.
.....
32. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali è legato ai costi di investimento, a seconda della sezione della CEEAG in cui rientrano le attività sovvenzionate, descrivere, in linea con il punto 319 della disciplina stessa in che modo sarà garantito che l'aiuto non superi le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto applicabili:
- ☐ per la sezione 4.2 (punti da 146 a 151 della CEEAG)
 - ☐ per la sezione 4.3.1 (punti da 177 a 180 della CEEAG)
 - ☐ per la sezione 4.3.2 (punti da 200 a 204 della CEEAG)
 - ☐ per la sezione 4.4 (punti da 239 a 245 della CEEAG)
 - ☐ per la sezione 4.5 (punti da 265 a 271 della CEEAG)
 - ☐ per la sezione 4.6 (punti da 288 a 291 della CEEAG)

Compilare, per le intensità massime di aiuto e gli importi massimi di aiuto, le domande della rispettiva scheda di informazioni complementari per la sezione corrispondente.

33. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali riduce i costi operativi ricorrenti, al fine di verificare la conformità al punto 320 della CEEAG, descrivere in che modo sarà garantito che l'importo dell'aiuto non supererà la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Specificare inoltre in che modo si terrà conto dei potenziali risparmi sui costi e/o delle entrate supplementari del progetto più rispettoso dell'ambiente;

.....

2.1.4. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

34. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

.....

35. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative a ogni aiuto individuale concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR, fermo restando che gli importi degli aiuti individuali possono essere pubblicati in base agli intervalli previsti al punto 60 della CEEAG.

.....

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.7.2.5 (punti da 322 a 324) della CEEAG.

36. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.

.....

37. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:

- (a) la misura andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari;

.....

- (b) la misura riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione.

.....

38. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.

.....

39. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:

- (a) spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;

.....

- (b) descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.
.....
40. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
- (a) se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;
.....
- (b) in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;
.....
- (c) in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;
.....
41. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
- (a) confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
.....
- (b) confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.
.....
42. Descrivere come si farà in modo che, conformemente al punto 322 della CEEAG, gli aiuti siano concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto.
.....
43. Per i regimi di durata superiore a tre anni, descrivere, conformemente al punto 323 della CEEAG, il monitoraggio che sarà effettuato per garantire che l'aiuto continui a essere necessario e confermare che il regime sarà sottoposto a un esercizio di valutazione almeno ogni tre anni.
.....
44. A norma del punto 324 della CEEAG e a seconda della sezione della disciplina in cui rientrano le attività sovvenzionate, rispondere alle seguenti domande della relativa scheda di informazioni complementari. Per i progetti che rientrano nella sezione:
- ☐ 4.2 (domanda 52 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.3.1 (domande da 49 a 52 della relativa scheda di informazioni complementari)
- ☐ 4.3.2 (domande da 46 a 55 della relativa scheda di informazioni complementari)
.....
3. RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.*

45. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁷⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.

46. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁸⁸⁾.
-
47. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
 -
 - (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
 -
 - (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
 -
48. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
49. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
50. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
 -
 - (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
 -
 - (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
 -

⁽³⁸⁷⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽³⁸⁸⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

51. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D - Relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

52. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

.....

PARTE III.6.J

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.8 - Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

Il presente modulo di notifica riguarda le misure di cui alla sezione 4.8 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche il rispettivo modulo di notifica relativo alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati e i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni del modulo.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate

1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare il contesto e l'obiettivo principale della misura.

.....

1.2. indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica o alla tutela dell'ambiente, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

.....

2. Entrata in vigore e durata

2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore della misura o delle misure.

.....

- 2.2. Indicare la durata della misura o delle misure ⁽³⁸⁹⁾.
.....
3. Beneficiari
- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
- 3.2. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura notificata.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....
5. Bilancio
- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽³⁹⁰⁾.
.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 1.1. **Contributo allo sviluppo di un'attività economica**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.8.1 e alla sezione 4.8.2 (punti da 325 a 328) della CEEAG.
6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

⁽³⁸⁹⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

⁽³⁹⁰⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività. Il punto 328 della CEEAG fornisce esempi di tali attività economiche riguardanti misure volte ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".
-

8. Descrivere i requisiti applicabili al beneficiario o ai beneficiari (incluso ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).
-

9. Fornire informazioni sulle motivazioni della misura, come indicato nella sezione 4.8.1. (punto 325) della CEEAG.
-

10. Fornire informazioni sulla portata della misura, come indicato nella sezione 4.8.2. (punti 326-327) della CEEAG.
-

1.2. **Effetto di incentivazione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 329 e alla sezione 3.1.2 (punti 29, 30, 31 e 32) della CEEAG.

11. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-

12. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-

13. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽³⁹¹⁾ applicabili alla misura notificata, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-

14. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

15. Fornire informazioni per confermare la conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG (cfr. ad esempio la domanda 49 relativa alla conformità al regolamento (UE) 2019/943).
-

16. In caso di utilizzo di un prelievo per finanziare la o le misure (cfr. domanda 54), chiarire se:
-

(a) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

.....

(b) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

.....

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *Necessità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.1 (punti da 331 a 339 della CEEAG).

17. Il punto 331 della CEEAG stabilisce che la natura e le cause del problema della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, e quindi della necessità di aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, devono essere adeguatamente analizzate e quantificate, anche quando e dove si prevede che il problema si verifichi con riferimento, ove applicabile, al parametro di affidabilità di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943.

Fornire un'analisi che individui e quantifichi il problema della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La risposta deve tener conto di quanto riportato ai punti 331-333 della CEEAG.

.....

⁽³⁹¹⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

18. In linea con il punto 334 della CEEAG e per le misure relative al rischio di crisi dell'energia elettrica, fornire il piano nazionale di preparazione ai rischi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/941, nel quale dovrebbe essere individuata la misura proposta.
-
19. In linea con il punto 335 della CEEAG e nel caso di una proposta di introduzione di diverse misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, spiegare chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per assicurare l'efficacia complessiva, sul piano dei costi, delle misure combinate che intendono garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio per quanto riguarda i meccanismi di capacità spiegando in che modo essi raggiungono (ma non superano) il parametro di affidabilità di cui al punto 331.
-
20. In linea con il punto 336 della CEEAG, individuare i fallimenti normativi o del mercato e altri problemi che impediscono di raggiungere un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (e, se del caso, di tutela ambientale) in assenza di un intervento.
-
21. In linea con il punto 337 della CEEAG, individuare le misure esistenti che già affrontano i fallimenti normativi o del mercato o altri problemi di cui al punto 336. Nella misura in cui è opportuno, è possibile fare riferimento agli elementi di prova già forniti in risposta alla domanda 16 di cui sopra.
-
22. In linea con il punto 338 della CEEAG, dimostrare i motivi per cui non ci si può aspettare che il mercato garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in assenza di aiuti di Stato, tenendo conto dei miglioramenti e delle riforme del mercato previsti dallo Stato membro e degli sviluppi tecnologici.
-
23. Fornire le seguenti informazioni, come indicato al punto 339 della CEEAG:
- (a) Valutazione dell'impatto della produzione variabile, anche proveniente da sistemi contigui.
-
- (b) Valutazione dell'impatto della partecipazione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda.
-
- (c) Valutazione dell'effettiva o possibile esistenza di interconnettori e di importanti reti di trasporto energetico interne, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti.
-
- (d) Valutazione di ogni altro elemento che possa causare o aggravare i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, come la presenza di massimali sui prezzi all'ingrosso o altri fallimenti normativi o del mercato. Laddove applicabile, fornire e prendere in considerazione il piano di attuazione delle misure volte a eliminare le distorsioni normative o i fallimenti del mercato identificati, nonché il parere della Commissione su tale piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2019/943.
-
- (e) Qualunque contenuto pertinente in un piano d'azione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/943.
-

2.1.2. Adeguatezza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.2 (punti da 341 a 342) della CEEAG.

24. Al fine di valutare la conformità al punto 341 della CEEAG:
- (a) spiegare quali modalità alternative sono state prese in considerazione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, in particolare valutando l'opportunità di dare al mercato dell'energia elettrica un assetto più efficiente, in grado di ovviare ai fallimenti del mercato che compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. A tale riguardo il punto 341 della CEEAG fornisce esempi di miglioramenti nell'assetto del mercato dell'energia elettrica (migliorare il funzionamento dei sistemi di regolazione degli sbilanciamenti dell'energia elettrica, integrare più efficacemente la produzione variabile, incentivare e integrare la gestione della domanda e lo stoccaggio, consentire segnali di prezzo efficienti, rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e migliorare le infrastrutture, tra cui l'interconnessione).
 -
 - (b) Dimostrare che, nonostante miglioramenti adeguati e proporzionati dell'assetto del mercato e gli investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangono problemi di sicurezza dell'approvvigionamento (punto 341 della CEEAG).
 -
25. Per quanto riguarda le misure in caso di congestione della rete, spiegare inoltre in che modo provvedono a migliorare l'efficienza delle misure di ridispacciamento in conformità con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943 (punto 342 della CEEAG).
-
- 2.1.3. *Ammissibilità*
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.3 (punti da 343 a 346) della CEEAG.*
26. Per dimostrare la conformità al punto 343 della CEEAG, confermare che la misura sarà aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento (ad esempio, la produzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l'aggregazione in blocchi più grandi di piccole unità).
-
27. In linea con il punto 344 della CEEAG, spiegare se esistono limitazioni alla partecipazione alla misura proposta in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a garantire che tale misura non pregiudichi la tutela dell'ambiente.
-
28. Se la misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata include ulteriori criteri o caratteristiche per promuovere la partecipazione di tecnologie più verdi (o ridurre la partecipazione di tecnologie inquinanti) necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dell'Unione, dimostrare che tali ulteriori criteri o caratteristiche sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e funzionali al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale chiaramente individuati e che non comportano una sovracompensazione dei beneficiari (punto 345 della CEEAG).
-
29. In linea con il punto 346 della CEEAG:
- (a) indicare se la misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sarà aperta alla partecipazione transfrontaliera diretta di fornitori di capacità situati in un altro Stato membro. In caso contrario, indicare una motivazione.
 -
 - (b) Dimostrare che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale avrà la possibilità di partecipare alla stessa procedura competitiva della capacità nazionale.
 -

- (c) Se del caso, dimostrare la conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943 sulla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità.
-

2.1.4. Consultazione pubblica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.4 (punti da 348 a 351) della CEEAG.

30. Spiegare se la misura o le misure richiedono o meno una consultazione pubblica ai sensi della sezione 4.8.4.4 e, in caso di risposta negativa, perché.
-

31. Se la misura richiede una consultazione pubblica:

- (a) specificare la durata della consultazione pubblica e fornire una sintesi delle principali questioni trattate.
-

- (b) In linea con le prescrizioni di cui al punto 350 della CEEAG, fornire l'indirizzo del sito web pubblico in cui saranno pubblicati i questionari relativi alla consultazione e la sintesi dei riscontri ricevuti elaborata dalle autorità.

2.1.5. Proporzionalità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 49 a 53 e 55) e alla sezione 4.8.4.5 (punti da 353 a 357) della CEEAG. Si osservi che le due sezioni 2.1.5.1 e 2.1.5.2 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.

2.1.5.1. Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 49 a 53 e 55) e ai punti 353, 354 e 356 della CEEAG.

Per gli aiuti concessi senza una procedura di gara competitiva, questa sezione non è applicabile. Per tali misure, andare direttamente alla sezione 2.1.5.2.

32. Al fine di valutare la conformità al punto 353 della CEEAG, e nel caso in cui non sia già stata presentata in risposta alla domanda 16 di cui sopra, fornire un'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda nel quadro della misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata sulla base del parametro dell'affidabilità o dell'analisi costi-benefici. Confermare che l'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non è anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.
-

33. In linea con il punto 354 della CEEAG, dimostrare che il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati consentirà una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.
-

34. In linea con il punto 356 della CEEAG, dimostrare che i beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento avranno incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.
-

35. Al fine di verificare la conformità ai punti 49 e 50 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) spiegare in che modo le autorità garantiscono che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG).

.....

- (b) illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:

- (i) fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura. Indicarne la ponderazione;

.....

- (ii) spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (punto 50 e nota 44 della CEEAG);

.....

- (iii) nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura, motivare la scelta dell'approccio proposto e spiegare in che modo è adeguato rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);

.....

- (iv) spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);

.....

- (c) confermare che il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti (punto 49, lettera c), della CEEAG).

.....

- (d) fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;

.....

- (e) nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime per ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG);

.....

- (f) confermare che saranno evitati gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) (punto 49, lettera d) della CEEAG);

.....

- (g) qualora esista la possibilità di "offerte a sovvenzione zero", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità;

.....

- (h) chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificare l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva ⁽³⁹²⁾ (punto 49 e nota 42 della CEEAG).
-

2.1.5.2. Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 51 a 55 e da 353 a 357 della CEEAG.

Questa sezione non si applica alle misure in cui gli aiuti sono concessi mediante una procedura di gara competitiva. Per tali misure, rispondere alla sezione 2.5.1.1 di cui sopra.

36. Al fine di valutare la conformità al punto 353 della CEEAG, e nel caso in cui non sia già stata presentata in risposta alla domanda 16 di cui sopra, fornire un'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda nel quadro della misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata sulla base del parametro dell'affidabilità o dell'analisi costi-benefici. Confermare che l'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non è anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.
-
37. In linea con il punto 354 della CEEAG, dimostrare che il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati consentirà una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.
-
38. In linea con il punto 356 della CEEAG, dimostrare che i beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento avranno incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.
-
39. Spiegare perché non si ricorre a una procedura di gara competitiva (conformemente al punto 355 della CEEAG).
-
40. Nel caso di regimi di aiuto, fornire un elenco dei progetti di riferimento e una spiegazione del motivo per cui sono stati definiti (ad esempio, spiegando che nell'ambito di ciascun progetto di riferimento è possibile prevedere che i costi e i ricavi siano sostanzialmente simili). Per fugare eventuali dubbi, per progetto di riferimento si intende un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto (punto 19, definizione 63), della CEEAG).
-
41. Ai sensi del punto 51 della CEEAG, per ogni progetto di riferimento (nel caso di regimi di aiuto) o per ogni beneficiario (nel caso di aiuti individuali), dimostrare che l'aiuto non supera il minimo necessario, ossia la differenza tra il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e il valore attuale netto riferito allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto di riferimento o del progetto. Ai fini di tale

⁽³⁹²⁾ La nota 42 della CEEAG stabilisce che "[d]ovrebbero essere evitati i prezzi minimi o massimi che limitano il processo competitivo e compromettono la proporzionalità, anche se sono fissati a zero".

valutazione, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile ⁽³⁹³⁾, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o dei progetti di riferimento nel caso dei regimi di aiuti) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

- (a) Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

.....

- (b) Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

.....

- (c) È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

42. Se si applica il punto 55 della CEEAG, fornire informazioni sui modelli di compensazione che lo Stato membro potrebbe voler introdurre (una combinazione di ex ante ed ex post) o sui meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post.

Se il punto 55 della CEEAG non è applicabile alla misura o alle misure, fornire una giustificazione.

.....

43. Se la misura o le misure notificate assumono la forma di certificati concorrenziali o di un regime obbligatorio per i fornitori (punto 357 della CEEAG):

- (a) confermare che la domanda, nel quadro del regime, sarà fissata come inferiore all'offerta potenziale; e

.....

- (b) spiegare come sarà fissato il prezzo di buy-out/sanzione per evitare una sovracompensazione.

.....

2.1.6. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

44. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura notificata possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti. Si osservi che potrebbe essere opportuno fare riferimento alla quantificazione presentata in precedenza.

.....

⁽³⁹³⁾ Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45, 46 e 55 della CEEAG.

45. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma della CEEAG. L'importo massimo dell'aiuto consentito ai sensi della CEEAG è l'importo dell'aiuto inserito nell'offerta vincente oppure, in assenza di una procedura di gara competitiva, il deficit di finanziamento tenendo conto di tutte le entrate principali, comprese le altre fonti di aiuto (punto 51 della CEEAG). Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

46. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale⁽³⁹⁴⁾ (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.7. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

47. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

48. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.5 (punti da 359 a 370) e alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.

49. Al fine di verificare la conformità ai punti 359, 360 e 361 della CEEAG:
- (a) dimostrare (nel caso in cui non sia già stato indicato nella risposta alla domanda 23 di cui sopra) che l'aiuto è strutturato in modo da mantenere l'efficienza dei mercati e preservare gli incentivi all'efficienza operativa e i segnali di prezzo.

.....

 - (b) confermare l'assenza di incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti.

.....

 - (c) indicare se la misura prevede il pagamento della capacità (EUR per megawatt (MW)) piuttosto che della produzione di energia elettrica (EUR/MWh).

.....

50. Fornire elementi che dimostrino che la misura soddisfa tutti i principi di concezione applicabili di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 (punto 362 della CEEAG).
-

⁽³⁹⁴⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

51. Per le riserve strategiche e qualsiasi altra misura relativa all'adeguatezza delle risorse, compresi i regimi di interrompibilità, per cui la capacità è collocata al di fuori del mercato, per evitare la distorsione della formazione dei prezzi di mercato dimostrare, in linea con il punto 363 della CEEAG, che sono soddisfatte nel loro insieme le condizioni seguenti:
- (a) Le risorse della misura o delle misure devono essere dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta.
.....
 - (b) Durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della misura o delle misure, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero, qualunque sia il valore più elevato.
.....
 - (c) Il rendimento della misura o delle misure dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti.
.....
 - (d) Le risorse non sono remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento.
.....
 - (e) Le risorse della misura o delle misure devono essere conservate al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.
.....
52. Per le misure in caso di congestione della rete, confermare che le risorse che sono conservate al di fuori del mercato non saranno remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento e saranno conservate al di fuori dei mercati dell'energia almeno per la durata del periodo contrattuale (punto 364 della CEEAG).
.....
53. Per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, dimostrare, in linea con il punto 365 della CEEAG, che la misura:
- (a) Sia impostata in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto.
.....
 - (b) Remunera le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantisce che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno.
.....
 - (c) Assicura che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.
.....
54. Al fine di verificare la conformità al punto 366 della CEEAG, dimostrare che la misura:
- (a) Non creerà distorsioni indebite del mercato né limiterà gli scambi interzonali.
.....
 - (b) Non ridurrà gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, ad esempio riducendo i ricavi generati dalla congestione per gli interconnettori esistenti o nuovi.
.....
 - (c) Non comprometterà l'accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento.
.....

- (d) Non comprometterà le decisioni in materia di investimenti riguardanti la capacità adottate anteriormente alla misura.
-

55. Al fine di verificare la conformità al punto 367 della CEEAG, dimostrare che i costi della misura notificata saranno sostenuti dai partecipanti al mercato che contribuiscono a rendere necessaria la misura o le misure. Se ritenete che tale assegnazione dei costi non sia necessaria, spiegate il motivo e fornite gli elementi di prova, compresi quelli raccolti nel corso della consultazione pubblica ⁽³⁹⁵⁾.

.....

56. Ai sensi del punto 72 della CEEAG, giustificare la conformità della misura notificata ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁶⁾, compreso il principio "non arrecare un danno significativo" ⁽³⁹⁷⁾, o altre metodologie comparabili.

.....

57. Ai sensi del punto 75 della CEEAG, nei casi in cui lo Stato membro scelga di attuare una procedura di gara competitiva, chiarire se la misura notificata include caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI o delle comunità di energia rinnovabile. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

.....

58. Al fine di verificare la conformità ai punti 368 e 369 della CEEAG:

- (a) Se la misura notificata incentiva nuovi investimenti nei combustibili fossili più inquinanti, spiegare se la misura, comprese le misure in caso di congestione della rete e i regimi di interrompibilità, rispetta la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943.
-

- (b) se la misura incentiva nuovi investimenti nella produzione energetica basata sul gas naturale, spiegare in che modo la misura garantirà che gli investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, spiegare come sarà evitato il lock-in di tali impianti di produzione di energia da gas o di attrezzature per la produzione a gas.
-

59. Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore esclusivo di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, dimostrare inoltre che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato (punto 370 della CEEAG).

.....

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

⁽³⁹⁵⁾ Tuttavia, conformemente al punto 367 della CEEAG, "una siffatta assegnazione dei costi potrebbe non essere necessaria quando lo Stato membro fornisce un'analisi basata su elementi di prova, anche raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, per dimostrare che l'assegnazione dei costi con tale modalità pregiudicherebbe l'efficacia della misura sotto il profilo dei costi o determinerebbe gravi distorsioni della concorrenza tali da compromettere chiaramente i benefici potenziali di tale assegnazione".

⁽³⁹⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽³⁹⁷⁾ Conformemente alla nota 50 della CEEAG, "[p]er le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio "non arrecare un danno significativo" è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata".

60. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽³⁹⁸⁾.
-
61. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
-
- (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
-
- (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
-
62. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
63. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente..
-
64. In linea con le disposizioni del punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
65. In linea con le disposizioni del punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-

⁽³⁹⁸⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

66. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.K

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.9 - Aiuti per le infrastrutture energetiche

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.9 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione ed eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra che la misura intende sostenere.

.....
 - 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

.....
2. Entrata in vigore e durata
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore della misura o delle misure.

.....
 - 2.2. Se la misura riguarda un regime di aiuto, indicarne la durata ⁽³⁹⁹⁾.

.....

⁽³⁹⁹⁾ Si osserva che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

3. Beneficiari

- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

.....

- 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

.....

- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto individuale è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (all'interno di un regime o meno) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

.....

- 3.4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

.....

I punti 373 e 374 della CEEAG stabiliscono che *"il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato"*. Tale caso potrebbe verificarsi quando la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO o al DSO. Analogamente, secondo il punto 375 della CEEAG, *"la Commissione ritiene che non vi siano aiuti di Stato a favore di investimenti nel caso in cui l'infrastruttura energetica sia gestita in regime di 'monopolio naturale'"*.

Il progetto è notificato nell'ambito di un monopolio legale o è gestito in regime di "monopolio naturale"?

.....

- 3.5. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, spiegare i motivi per cui il progetto notificato rientra nell'ambito di un monopolio legale e/o naturale, con riferimento a ciascun criterio cumulativo di cui al punto 374 della CEEAG per i monopoli legali e/o al punto 375 della CEEAG per i monopoli naturali.

.....

4. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

- 4.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽⁴⁰⁰⁾.

.....

- 4.2. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

⁽⁴⁰⁰⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

- (b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;
.....
- (c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;
.....
- (d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
.....
- (e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.9.1 e alla sezione 4.9.2 della CEEAG.

- 5. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

- 6. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".
-

- 7. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 371 e 372 della CEEAG.
-

- 8. Fornire informazioni sull'ambito di applicazione e sulle attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nel punto 376 della CEEAG. Inoltre,

- (a) verificare che il progetto riguardi un'infrastruttura energetica come definita al punto 19, definizione 36), della CEEAG;
- (b) assicurarsi che il progetto non riguardi infrastrutture dedicate e/o altre infrastrutture energetiche combinate con attività di produzione e/o consumo;
- (c) specificare quale tipo di costi sarà sostenuto dalla misura: costi di investimento o costi operativi;

- (d) nel caso in cui la misura copra i costi operativi, dimostrare che tali costi non possono essere recuperati dagli utenti della rete e che non sono correlati ai costi irrecuperabili e che l'aiuto al funzionamento determina un cambiamento di comportamento che consente di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di tutela dell'ambiente.
-

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.

9. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura *"incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso"*.
-

10. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica ⁽⁴⁰¹⁾.
-

11. Al fine di dimostrare la presenza di un effetto di incentivazione, il punto 28 della CEEAG richiede l'individuazione dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture energetiche, come spiegato al punto 52, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato.

- (a) Fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto. Nel caso di regimi riguardanti diversi progetti di riferimento ⁽⁴⁰²⁾, fornire una descrizione dello scenario di fatto per ciascun progetto di riferimento.
-

- (b) Se la misura non è un regime di aiuto, allegare al presente modulo di notifica tutti i documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, le valutazioni dei rischi, la relazione finanziaria, i piani aziendali interni, i pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame, la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari come indicato al punto 28, nota 39, della CEEAG.

Si osservi che tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

⁽⁴⁰¹⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, *HGA srl e altri/Commissione*, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

⁽⁴⁰²⁾ A norma del punto 19, definizione 63), della CEEAG, per "progetto di riferimento" si intende un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto.

12. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-
- OPPURE
- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.
-
13. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.
-
14. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione⁽⁴⁰³⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.
-
15. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-
- 1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**
- Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*
16. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-
17. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 4.2, nel caso in cui la misura o le misure notificate siano finanziate mediante un prelievo.
-

⁽⁴⁰³⁾A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *La necessità e l'adeguatezza dell'intervento in materia di aiuti di Stato*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.9.3.1 (punti 379 e 380) della CEEAG.

18. Il punto 379 della CEEAG prevede che, per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, i fallimenti del mercato siano in genere risolti/finanziati con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti soggette a regolamentazione. Tuttavia, come indicato al punto 380 della CEEAG, non è sempre possibile procedere in tal senso. Spiegare in che misura la misura affronta i fallimenti del mercato che non possono essere risolti con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti.

.....

19. Al fine di dimostrare la necessità e l'adeguatezza di un aiuto di Stato, specificare in quali situazioni deve essere valutato il progetto notificato:

- (a) il progetto notificato è un progetto di interesse comune quale definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013, interamente soggetto alla legislazione sul mercato interno dell'energia. In tale situazione la Commissione ritiene che vi sia una presunzione di fallimento del mercato. Non è necessario che lo Stato membro giustifichi ulteriormente la necessità e l'adeguatezza dell'aiuto di Stato; o
- (b) il progetto notificato non è un progetto di interesse comune quale definito sopra o è un progetto di interesse comune che è parzialmente o interamente esentato dalla legislazione sul mercato interno dell'energia; o
- (c) il progetto non è un progetto di interesse comune e interessa l'Unione e un paese terzo.

.....

20. Se il progetto notificato rientra nella situazione di cui al punto 19, lettera b) di cui sopra, al fine di giustificare la necessità e l'adeguatezza della misura, spiegare in quale misura:

- il fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell'infrastruttura necessaria;
- l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe;
- il progetto contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione o agli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione.

.....

21. Se il progetto si trova nella situazione di cui al punto 19, lettera c), spiegare se i) per la parte dell'infrastruttura situata nel territorio dell'Unione, il progetto è costruito e gestito in linea con la normativa dell'Unione, in particolare le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e ii) per la parte situata nel paese terzo o nei paesi terzi in questione, il progetto presenta un livello elevato di allineamento normativo e sostiene gli obiettivi generali dell'Unione, in particolare per garantire:

- un mercato interno dell'energia ben funzionante;
- la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà;
- un sistema energetico orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione e soprattutto
- la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

.....

2.1.2. La proporzionalità dell'aiuto

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 51-52 e 381 della CEEAG.

22. Conformemente al punto 51 della CEEAG, in genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto o per ciascun progetto di riferimento, se del caso. Se lo scenario controfattuale prevede che il progetto non sarà attuato (cfr. punto 52 della CEEAG), il valore attuale netto negativo dello scenario di fatto è pari ai costi supplementari netti.

Presentare le informazioni seguenti in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule):

- (a) al fine di stabilire il deficit di finanziamento ⁽⁴⁰⁴⁾, quantificare, rispetto allo scenario di fatto, quanto segue:
- (i) tutti i principali costi e ricavi del progetto;
 - (ii) la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri;
 - (iii) il valore attuale netto (VAN) riferito allo scenario di fatto per tutta la durata del progetto;
-
- (b) presentare le informazioni dettagliate sulle ipotesi, sulle metodologie, sulle motivazioni e sulle fonti sottostanti utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto (ad esempio presentare le ipotesi utilizzate per elaborare lo scenario di fatto) in un allegato al presente modulo di notifica.
-

23. Conformemente al punto 53 della CEEAG, per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

24. Per consentire alla Commissione di verificare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio ⁽⁴⁰⁵⁾, fornire le informazioni seguenti:
- (a) il tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese; o
 - (b) i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale; o
 - (c) i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione; o
 - (d) qualsiasi altra informazione atta a dimostrare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio.
-

⁽⁴⁰⁴⁾ Il punto 51 della CEEAG prevede che "[i]n genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento".

⁽⁴⁰⁵⁾ Conformemente alla nota 46 della CEEAG, si osservi che "[t]utti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto".

25. Conformemente al punto 381 della CEEAG, l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio e recupero può essere necessaria quando esiste un rischio di profitti fortuiti e se l'aiuto, pur essendo vicino al massimo consentito, prevede, per i beneficiari, incentivi a ridurre al minimo i costi e a sviluppare la propria attività in modo più efficiente nel corso del tempo. Spiegare se è stato introdotto un meccanismo di monitoraggio e recupero. In caso negativo, indicare i motivi.
-

2.1.3. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

26. Se non è già stato indicato nella sezione 7.4 del modulo di informazioni generali (parte I) e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti. Si osservi che potrebbe essere opportuno fare riferimento alla quantificazione presentata in precedenza.
-

27. Se gli aiuti sono accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti 51 e 381 della CEEAG. Specificare, per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

28. Nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale a norma del punto 57 della CEEAG ⁽⁴⁰⁶⁾, spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.4. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

29. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

30. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.9.4 (punto 382 e seguenti) della CEEAG.

⁽⁴⁰⁶⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

31. Nel caso di un progetto notificato parzialmente o totalmente esentato dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, spiegare:
- in che misura l'infrastruttura sovvenzionata è aperta all'accesso di terzi;
 - in che misura i clienti possono avere accesso a infrastrutture alternative, se del caso;
 - in che misura il progetto potrebbe determinare l'esclusione degli investimenti privati;
 - la posizione concorrenziale del beneficiario o dei beneficiari, sia per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura sia per quanto riguarda i mercati del prodotto rilevanti per il bene trasportato con l'infrastruttura.
-
32. Se il progetto notificato è un'infrastruttura per il gas naturale, fornire informazioni sul modo in cui il progetto notificato soddisferà le condizioni seguenti:
- l'infrastruttura è idonea all'uso dell'idrogeno e determina un aumento dell'utilizzo di gas rinnovabili; o, in caso contrario, il motivo per cui non è possibile strutturare il progetto in modo da renderlo idoneo all'uso di idrogeno e in che modo il progetto non crea un effetto di lock-in per l'uso di gas naturale;
 - l'investimento contribuisce al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione.
-
33. Se il progetto notificato è un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco non soggetto alla legislazione sul mercato interno, spiegare quale sarà l'impatto del progetto sui relativi mercati dei servizi e su altri mercati dei servizi.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

34. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽⁴⁰⁷⁾.
-
35. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
 -
 - (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
 -
 - (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
 -

⁽⁴⁰⁷⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

36. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
37. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-
38. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
-
- (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
-
- (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
-
39. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
-
- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.
-

Sezione D: relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

40. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
-

PARTE III.6.L

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG" - Sezione 4.10 - Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento)

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.10 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
 - 1.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione ed eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra che la misura intende sostenere.
.....
 - 1.2. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.
.....
2. Entrata in vigore e durata
 - 2.1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.
.....
 - 2.2. Indicare la durata del regime ⁽⁴⁰⁸⁾.
.....
3. Beneficiari
 - 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
 - 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
 - 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....
5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure

⁽⁴⁰⁸⁾ Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima ⁽⁴⁰⁹⁾.
-

- 5.2. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:

(a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

.....

(b) il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

.....

(c) la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

.....

(d) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

.....

(e) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

.....

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.10.1 e alla sezione 4.10.2 (punti da 383 a 390) della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

.....

7. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia".
-

⁽⁴⁰⁹⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

8. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 383 e 384 della CEEAG. Nel farlo, chiarire se il progetto promuove l'energia rinnovabile in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001. In particolare, confermare se la misura sviluppa sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ai sensi dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 in modo da promuovere il riscaldamento e il raffreddamento da fonti di energia rinnovabili.
-
9. I punti 385 e 386 della CEEAG stabiliscono che in certi casi è lecito ritenere che il sostegno limitato alle reti di distribuzione del teleriscaldamento non rientri nel controllo degli aiuti di Stato.
- (a) La misura sostiene le reti di distribuzione del teleriscaldamento che saranno soggette ad accesso di terzi, alla separazione (ossia alla separazione tra generazione e distribuzione di calore/freddo) e a tariffe regolamentate?
- (b) In caso di risposta affermativa alla lettera a), spiegare se la rete di distribuzione sarà gestita in regime di monopolio legale e/o naturale con riferimento ai criteri di cui ai punti 374 e 375 della CEEAG.
-
10. Fornire informazioni sull'ambito di applicazione e sulle attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.10.2 (punti 388 e 389) della CEEAG. Inoltre,
- (a) spiegare perché il progetto rientra nella definizione di teleriscaldamento/teleraffreddamento di cui al punto 19, definizione 27), della CEEAG e nella definizione di sistemi di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento di cui al punto 19, definizione 28), della stessa;
- (b) spiegare se il progetto sostiene la costruzione, l'ammodernamento o l'esercizio di:
- un'unità di produzione; e/o
 - un impianto di accumulo; e/o
 - una rete di distribuzione;
- (c) se il sostegno riguarda un'unità di produzione, spiegare quali risorse utilizza per produrre energia elettrica, teleriscaldamento o teleraffreddamento: energia rinnovabile, calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico;
- (d) se il sostegno riguarda un'unità di generazione che utilizza rifiuti, confermare che il sostegno è limitato ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento;
- (e) se l'aiuto è concesso per l'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento, chiarire se il sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento raggiunge il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti in linea con l'articolo 2, punto 46, e l'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791;
- (f) specificare quale tipo di costi sarà sostenuto dalla misura: costi di investimento od operativi.
-
11. Se l'aiuto mira a sostenere l'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento senza tuttavia consentire al sistema di raggiungere il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ai sensi dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 a seguito dell'ammodernamento sostenuto, indicare l'impegno del beneficiario ad avviare i lavori per raggiungere tale livello entro tre anni dai lavori di ammodernamento a norma del punto 390 della CEEAG.
-

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.

12. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura *"incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso"*.

.....

13. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica ⁽⁴¹⁰⁾.

.....

14. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali. Nel caso di regimi riguardanti diversi progetti di riferimento ⁽⁴¹¹⁾, fornire una descrizione dello scenario di fatto per ciascun progetto di riferimento. Per la costruzione, l'ammodernamento e l'esercizio delle reti di distribuzione, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato (punto 395 della CEEAG).

.....

- (a) Come indicato al punto 28, nota 39, della CEEAG, allegare alla presente scheda di informazioni supplementari tutti i documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, le valutazioni dei rischi, la relazione finanziaria, i piani aziendali interni, i pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame, la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari.

Si osservi che tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

Se tali documenti sono allegati alla scheda di informazioni supplementari, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

.....

- (b) Presentare una quantificazione, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile come descritto al punto i), di tutti i principali costi e ricavi, della stima del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e del valore attuale netto (VAN) riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto in un allegato alla presente scheda di informazioni supplementari (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule). Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari tali calcoli e previsioni devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

⁽⁴¹⁰⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, *HGA srl e altri/Commissione*, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

⁽⁴¹¹⁾ A norma del punto 19, definizione 63), della CEEAG, per "progetto di riferimento" si intende un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto.

- (c) Presentare le informazioni dettagliate sulle ipotesi, sulle metodologie, sulle motivazioni e sulle fonti sottostanti utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale o nei probabili scenari controfattuali (ad esempio, presentare le ipotesi utilizzate per elaborare lo scenario di fatto) in un allegato alla presente scheda di informazioni supplementari.
-

15. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:

- (a) confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;
-

OPPURE

- (b) per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG ⁽⁴¹²⁾.
-

16. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

.....

17. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione ⁽⁴¹³⁾ applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

.....

⁽⁴¹²⁾ Il punto 31 della CEEAG stabilisce che "[i]n taluni casi eccezionali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione nelle seguenti situazioni:

- (a) l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali;
- (b) prima dell'avvio dei lavori le autorità nazionali hanno pubblicato una comunicazione indicando di voler istituire la misura di aiuto proposta subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tale comunicazione deve essere resa accessibile su un sito web pubblico o su altri media cui il pubblico abbia ampiamente accesso con altrettanta facilità e indicare con chiarezza il tipo di progetti che lo Stato membro propone come ammissibili e il momento a partire dal quale lo Stato membro intende considerarli ammissibili. L'ammissibilità proposta non deve essere limitata indebitamente. Prima dell'avvio dei lavori il beneficiario deve avere informato l'autorità che concede l'aiuto in merito al fatto che la misura di aiuto proposta è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate. Laddove si basi su tale comunicazione per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro deve fornire, all'atto di notifica dell'aiuto di Stato, una copia della comunicazione stessa e un collegamento al sito web sul quale è stata pubblicata, oppure una prova della sua accessibilità al pubblico;
- (c) è concesso un aiuto al funzionamento a favore di impianti esistenti per produzioni rispettose dell'ambiente per cui non esiste alcun "avvio dei lavori" data l'assenza di nuovi investimenti significativi. In tali casi l'effetto di incentivazione può essere dimostrato da un cambiamento verso una modalità di gestione dell'impianto rispettosa dell'ambiente, in luogo di una modalità alternativa più economica ma meno rispettosa dell'ambiente".

⁽⁴¹³⁾ A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

- (a) "una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.

18. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.
-

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

19. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.
-

20. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite alla domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.
-

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

2.1.1. *Necessità e adeguatezza dell'intervento in materia di aiuti di Stato*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.10.3 (punti da 391 a 393) della CEEAG.

21. Spiegare dettagliatamente in che modo il progetto contribuirà alla creazione, all'ampliamento o all'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
-

22. Se la misura copre in via eccezionale i costi operativi, dimostrare che tali costi non possono essere trasferiti ai consumatori di teleriscaldamento/teleraffreddamento senza compromettere la tutela dell'ambiente in linea con il punto 392 della CEEAG. Dimostrare che i sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento sostenuti aumentano l'efficienza energetica, riducono le emissioni di CO₂ e altre fonti di inquinamento e contengono le perdite sulla rete rispetto a soluzioni alternative di teleriscaldamento/teleraffreddamento.
-

23. In linea con il punto 393 della CEEAG, se il progetto si basa su rifiuti come combustibile di alimentazione, spiegare in che modo rispetta il principio della gerarchia dei rifiuti (articolo 4, paragrafo 1), della direttiva 2008/98/CE).
-

2.1.2. *La proporzionalità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 e alla sezione 4.10.4 (punti 394 e 395) della CEEAG.

24. Al fine di verificare la conformità al punto 51 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:

- (a) al fine di stabilire il deficit di finanziamento ⁽⁴¹⁴⁾, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile ⁽⁴¹⁵⁾, quanto segue:
 - (i) tutti i principali costi e ricavi del progetto;
 - (ii) la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri;
 - (iii) il valore attuale netto (VAN) per lo scenario fattuale e quello controfattuale, nel corso della durata del progetto;

.....

- (b) le giustificazioni delle ipotesi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione e spiegare le metodologie applicate, motivandone la scelta.

.....

Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

.....

25. In caso di assenza di un progetto alternativo, per consentire alla Commissione di verificare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio ⁽⁴¹⁶⁾, fornire le informazioni seguenti:

- (a) il tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese; o
- (b) i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale; o
- (c) i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione; o
- (d) qualsiasi altra informazione atta a dimostrare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio.

.....

2.1.3. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

26. Al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.

.....

⁽⁴¹⁴⁾ Il punto 51 della CEEAG prevede che "[i]n genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento".

⁽⁴¹⁵⁾ Si osservi che conformemente alla nota 45 della CEEAG "[n]on sarà considerato realistico uno scenario controfattuale che proponga come scenario di investimento/operativo alternativo la prosecuzione a lungo termine di attività correnti non sostenibili".

⁽⁴¹⁶⁾ Conformemente alla nota 46 della CEEAG, si osservi che "[t]utti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto".

27. Se si applica il punto 56 della CEEAG alla misura o alle misure di aiuto notificate, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 394 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-

28. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽⁴¹⁷⁾, spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.1.4. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.

29. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

30. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuto approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuto approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.
-

2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.10.5 (punti da 396 a 398) della CEEAG.

31. Se i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento si basano sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel, spiegare se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti ai sensi del punto 396 della CEEAG:

- (a) l'aiuto è limitato agli investimenti sulla rete di distribuzione;
-

- (b) la rete di distribuzione già consente il trasporto del riscaldamento e del raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili, da calore di scarto o da fonti neutre in termini di emissioni di carbonio;
-

- (c) l'aiuto non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti);
-

- (d) esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, alla luce dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 (cfr. l'esempio nella nota 156 della CEEAG).
-

⁽⁴¹⁷⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

32. Se il progetto incentiva nuovi investimenti nel gas naturale o nell'esercizio di mezzi di produzione di energia basati sul gas naturale, spiegare se il progetto, in linea con il punto 397 della CEEAG, garantisce quanto segue:
- (a) l'investimento contribuisce all'obiettivo climatico per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050;
 - (b) in che modo sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas;
 - (c) in che modo gli aiuti non sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite che sono già disponibili sul mercato e non pregiudicano lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie più pulite.
-
33. Al fine di verificare la conformità al punto 398 della CEEAG, chiarire se il sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento è aperto all'accesso di terzi e se sono possibili soluzioni di riscaldamento alternative sostenibili.
-

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

34. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽⁴¹⁸⁾.
-
35. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
- (a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;
 -
 - (b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;
 -
 - (c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.
 -
36. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.
-
37. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.
-

⁽⁴¹⁸⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

38. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;
.....
 - (b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;
.....
 - (c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.
.....
39. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;
.....
 - (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

Sezione D: Relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

40. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.
.....

PARTE III.6.M

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.11 - Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica

La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.11 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
 - 1.1. Indicare se si tratta di una nuova misura o di una modifica di una misura esistente. Se si tratta di una modifica, fornire informazioni dettagliate sulle modifiche apportate al regime.
.....
 - 1.2. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi ambientali dell'Unione che la misura intende sostenere.
.....

- 1.3. indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.
.....
2. Entrata in vigore e durata
- 2.1. Se non sono già state indicate nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), specificare:
 - (a) Per un regime di aiuti:
 - la data prevista di entrata in vigore del regime;
.....
 - la durata del regime ⁽⁴¹⁹⁾.
.....
 - (b) Per gli aiuti individuali:
 - data (prevista) di concessione dell'aiuto (promessa di aiuto):
.....
 - e
 - la data di pagamento (data del primo pagamento se sono previsti diversi pagamenti successivi).
.....
3. Beneficiari
- 3.1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.
.....
- 3.2. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).
.....
- 3.3. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
.....
In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.
.....
4. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. il punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.
.....

⁽⁴¹⁹⁾ Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura.

5. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
- 5.1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda. ⁽⁴²⁰⁾
-
- 5.2. Poiché la misura riguarda un prelievo, specificare se:
- (a) il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;
-
- (b) lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;
-
- (c) il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;
-
- (d) il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.
-

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

1. CONDIZIONE POSITIVA: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica ed effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.1 della CEEAG.

6. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento verso lo sviluppo di un'attività economica perseguita dall'aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto.

- (a) Spiegare in che modo il meccanismo di sgravio dai prelievi incentiva le imprese ammissibili a evitare il rischio di trasferimento delle imprese al di fuori dell'Unione in regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose o incoraggia l'elettrificazione dei processi di produzione in linea con il punto 400 della CEEAG.
-
- (b) Indicare in quale parte della base giuridica (o del progetto di base giuridica) si riflette tale considerazione.
-

⁽⁴²⁰⁾ Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica.

1.2. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.

7. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

.....

2. CONDIZIONE NEGATIVA: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

2.1. **Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi**

- 2.1.1. *Necessità e adeguatezza dell'intervento in materia di aiuti di Stato*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.2 e al punto 413 della CEEAG.

8. Il punto 403 della CEEAG si applica agli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi energetici e ambientali. Per ciascuno dei prelievi per i quali si prevede di concedere sgravi, fornire una descrizione completa e dettagliata della natura, della portata e delle modalità di applicazione dei prelievi, spiegando il funzionamento pratico del sistema di prelievi (funzionamento del regime e autorità che concede l'aiuto) e facendo riferimenti dettagliati al quadro normativo (base giuridica).

.....

In particolare, fornire informazioni su quanto segue:

- (a) la finalità di ciascun prelievo (spiegando come vengono utilizzate le entrate derivanti da ciascun prelievo);

.....

- (b) come e su chi è addebitato il prelievo; quale sia la base per l'addebito del prelievo a un'impresa; la metodologia di calcolo dell'aliquota del prelievo; se, perché e in che modo si applicano aliquote di prelievo diverse per i diversi soggetti obbligati; a quale frequenza e su quali basi è revisionata l'aliquota di prelievo;

.....

- (c) descrivere i vari soggetti coinvolti nella fissazione e nella revisione del prelievo, nonché quelli coinvolti nella riscossione delle entrate derivanti dal prelievo;

.....

- (d) descrivere il funzionamento del sistema di riscossione e redistribuzione dei prelievi;

.....

- (e) fornire i dati annuali più recenti sulle aliquote di prelievo applicate e sulle entrate totali derivanti. Se disponibili, fornire proiezioni per il futuro.

.....

9. Il punto 404 della CEEAG stabilisce che gli Stati membri devono includere tutti gli sgravi da eventuali più prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica in un unico regime e informare la Commissione dell'effetto cumulativo di tutti i prelievi ammissibili e di tutti gli sgravi proposti.

- (a) Confermare che tutti gli sgravi dai prelievi da concedere in base alla sezione 4.11 della CEEAG rientrano nella misura notificata e che eventuali sgravi futuri dei diversi da quelli contemplati saranno notificati mediante una modifica della misura notificata.

.....

- (b) Sulla base degli ultimi anni e delle eventuali proiezioni, fornire informazioni sull'effetto cumulativo di tutti i prelievi pertinenti (sia in termini assoluti che relativi, rispetto ai costi complessivi dell'energia elettrica e ai prelievi, agli oneri e alle imposte complessivi sull'energia elettrica) e dei relativi sgravi per i beneficiari nell'ambito del regime notificato.
-

10. Descrivere se l'aiuto previsto dalla misura notificata assumerà la forma di uno sgravio ex ante dai prelievi, di un importo di compensazione ex post (rimborso) o di una combinazione delle due opzioni. Nella risposta si prega di inserire riferimenti specifici alla base giuridica (o al progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).
-

- (a) A norma del punto 413 della CEEAG, se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravi dai prelievi, confermare:

- (i) l'esistenza di un meccanismo di controllo ex post;
-

- (ii) che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell'anno successivo. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica).
-

- (b) A norma dell'ultima frase del punto 413 della CEEAG, se l'aiuto è concesso sotto forma di rimborso, confermare che è calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.
-

2.2. Ammissibilità

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.1 (punti da 405 a 407) della CEEAG.

11. Il punto 405 della CEEAG definisce i settori ad alta intensità di energia elettrica "ad alto rischio (lettera a)) e "a rischio" (lettera b)). Al fine di verificare la conformità al suddetto punto, confermare che tutti i settori ammissibili ad alta intensità di energia elettrica "a rischio" e "ad alto rischio" nell'ambito della misura notificata sono elencati nelle relative parti dell'allegato I della CEEAG e fornire in allegato al presente modulo gli elenchi dei settori NACE livello 4 "a rischio" e "ad alto rischio" ammissibili all'aiuto nell'ambito della misura, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).
-

12. Il punto 406 della CEEAG stabilisce che un settore o sottosettore ⁽⁴²¹⁾ che non figura nell'allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405. Se si prevede di concedere l'aiuto nell'ambito della misura notificata anche a settori e/o sottosettori che non figurano nell'allegato I della CEEAG:

- (a) dimostrare la conformità alla metodologia di cui al punto 405 della CEEAG per ciascun settore e/o sottosettore;
-

⁽⁴²¹⁾ Nella definizione della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (classificazione "NACE rev. 2"), a un livello di disaggregazione non superiore a otto cifre (livello "PRODCOM").

- (b) fornire in allegato al presente modulo dati rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell'Unione ⁽⁴²²⁾, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013.
-

13. Descrivere in che modo i richiedenti dovranno dimostrare di operare in un settore ammissibile, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).
-

14. Elencare tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto nell'ambito della misura notificata, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare, spiegare a) se sono esclusi beneficiari o settori e/o sottosectori in linea di principio ammissibili a norma dell'allegato I della CEEAG, b) se esistono ulteriori criteri di ammissibilità applicabili non menzionati nella sezione 4.11 della CEEAG, o c) se sono previsti diversi sgravi dai prelievi per i beneficiari della stessa categoria.
-

15. In linea con il punto 407, è possibile limitare ulteriormente i beneficiari ammissibili alla misura. In tal caso, spiegare per ciascuna condizione di ammissibilità aggiuntiva la logica alla base e dimostrare che i) la rispettiva condizione si basa su criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che ii) l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.
-

2.3. **Proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo**

2.3.1. *Proporzionalità dell'aiuto*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.2 e al punto 407 della CEEAG.

16. Al fine di dimostrare la conformità alla sezione 4.11.3.2 e al punto 407 della CEEAG, fornire una descrizione completa e dettagliata della metodologia di calcolo degli sgravi dai prelievi applicabili ai beneficiari ammissibili, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare:

- (a) Indicare il tasso massimo di sgravio dai prelievi applicabile rispettivamente alle imprese attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio".
-

- (b) Indicare se la misura notificata prevede, rispetto al punto i., un'ulteriore limitazione dei costi supplementari derivanti dai pertinenti prelievi sull'energia elettrica. In tal caso, indicare anche a) il valore di tali limiti in relazione al valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio" e b) descrivere le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo delle imprese ammissibili attive nei settori "a rischio" e "ad alto rischio".
-

- (c) Si prega di confermare che, in ogni caso, gli sgravi non determinano un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.
-

⁽⁴²²⁾ Ad esempio dati riguardanti una percentuale significativa del valore aggiunto lordo a livello dell'UE del settore o sottosettore interessato.

17. Indicare se la misura notificata prevede, in linea con il punto 410 della CEEAG, intensità di aiuto più elevate per le imprese attive in settori "a rischio" che riducono l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica.

In caso affermativo:

- (a) riportare le intensità di aiuto più elevate e confermare le relative condizioni che le imprese interessate devono soddisfare (ossia il 50 % del consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito), indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3);

.....

- (b) descrivere in che modo sarà monitorato il rispetto di tali condizioni e, in caso di monitoraggio ex post, quale sarebbe l'effetto in caso di non conformità da parte di un'impresa.

.....

18. Se del caso, descrivere qualsiasi ulteriore modulazione del tasso di sgravio dai prelievi tra i beneficiari attivi rispettivamente nei settori "a rischio" e "ad alto rischio", indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). Dimostrare che a) i diversi sgravi dai prelievi si basano su criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che b) l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

.....

2.3.2. *Audit energetici e sistemi di gestione*

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.4 della CEEAG.

19. In linea con il punto 414 della CEEAG, descrivere in che modo le autorità nazionali verificheranno, nell'ambito della misura notificata, che i beneficiari rispettino l'obbligo di eseguire un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).

.....

20. Il punto 415 della CEEAG stabilisce che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico devono rispettare almeno una delle tre opzioni seguenti: a) attuare le raccomandazioni della relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento sia di massimo tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato, o b) coprire almeno il 30 % del loro consumo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, o c) investire almeno il 50 % degli aiuti in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra. Descrivere in che modo le autorità nazionali monitoreranno, nell'ambito della misura notificata, che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE si conformino a una o più delle tre opzioni elencate al punto 415 della CEEAG, indicando dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3). In particolare, fornire informazioni dettagliate su ciascuna opzione prevista nella misura notificata:

- (a) in che modo i beneficiari devono dimostrare la conformità;

.....

- (b) qual è il termine per conformarsi ai requisiti (ad esempio, per completare gli investimenti pertinenti entro un anno dalla concessione dell'aiuto) e la frequenza con cui i beneficiari devono dimostrare la conformità (ad esempio, su base annuale);

.....

- (c) come e con quale frequenza è monitorato il rispetto delle condizioni (ad esempio, su base annuale);

.....

- (d) quali sono le conseguenze della non conformità per i beneficiari (ad esempio, il rifiuto di concedere l'aiuto, in caso di verifica ex ante, o il rimborso dell'aiuto già concesso, in caso di verifica ex post).
-

2.3.3. Cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.

21. Se non è già stato indicato nel modulo di informazioni generali (parte I) e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.
-
22. Se il punto 56 della CEEAG è applicabile alla misura o alle misure notificate, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti da 408 a 410 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.
-
23. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale ⁽⁴²³⁾, spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.
-

2.3.4. Norme transitorie

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.11.3.5 della CEEAG.

24. Indicare se la notifica in questione comprende aiuti non notificati concessi sotto forma di sgravi dai prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della CEEAG. In caso affermativo, spiegare in che modo l'aiuto non notificato è conforme al punto 419 della disciplina, lettere a) e b).
-
25. Indicare se la misura notificata istituisce un piano di transizione per evitare cambiamenti perturbatori del carico di prelievi delle singole imprese che non soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 4.11 della disciplina. In caso affermativo, rispondere alle domande successive di questa sezione.
-
26. In linea con il punto 416 della CEEAG, spiegare in che modo l'ammissibilità al piano di transizione sarà limitata alle imprese che i) soddisfacevano i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e ii) hanno ricevuto aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi in almeno uno dei due anni precedenti la modifica dei regimi di aiuti esistenti al fine di renderli conformi alla CEEAG. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).
-

⁽⁴²³⁾ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro.

27. Descrivere in che modo il piano di transizione comporterà un adattamento completo e progressivo alle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 4.11 della disciplina, in particolare in che modo l'intensità di aiuto diminuisce nel tempo e in che modo il massimale del valore aggiunto lordo aumenta nel tempo in linea con il calendario di cui al punto 417. Indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3).
-

28. Indicare se il piano transitorio consentirà, in via eccezionale, intensità di aiuto fisse per l'intero periodo transitorio, a condizione che le imprese interessate riducano l'impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica in linea con le condizioni di cui al punto 418 della CEEAG (ossia il 50 % del consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito). In caso affermativo, indicare dove tali informazioni sono reperibili nella base giuridica (o nel progetto di base giuridica) (ad esempio, articolo 7, paragrafo 3) e spiegare in che modo le autorità nazionali garantiscono e monitorano la conformità al punto 418.
-

2.4. **Trasparenza**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.

29. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.
-

30. Al fine di verificare la conformità al punto 61 della CEEAG, confermare che le informazioni di cui al punto 58, lettera b), saranno disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, al fine di consentire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato conformemente al trattato.
-

2.5. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della CEEAG.

31. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
- (a) confermare che la durata del regime è di massimo dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;
 -
 - (b) confermare che, se lo Stato membro desidera prorogare la durata della misura oltre tale periodo massimo di dieci anni, deve notificare nuovamente la misura.
 -

3. **RAFFRONTO TRA GLI EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO E GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) e ai punti da 400 a 402 della CEEAG.

32. In linea con il punto 75 della CEEAG, chiarire se la misura o le misure notificate contengono caratteristiche volte ad agevolare la partecipazione delle PMI. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.
-

33. Per quanto riguarda l'applicazione del punto 76, lettera c), della CEEAG, specificare se la misura o le misure di aiuto sono soggette a una scadenza temporale.

.....

Sezione C: valutazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.

34. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG ⁽⁴²⁴⁾.

.....

35. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:

(a) presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

.....

(b) confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

.....

(c) indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

.....

36. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

.....

37. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

.....

38. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

(a) chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

.....

(b) fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

.....

(c) spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

.....

⁽⁴²⁴⁾ Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it#evaluation-plan.

39. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:

- (a) indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

.....

- (b) confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

.....

Sezione D: Relazioni e monitoraggio

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.

40. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

.....”

- e) La Parte III.7 è sostituita dalla seguente:

”PARTE III.7

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (“gli orientamenti”) ⁽⁴²⁵⁾. Per le definizioni si veda il punto 35 degli orientamenti.

Allegare, insieme alla presente scheda di informazioni complementari, una valutazione ex ante approfondita che dimostri lo specifico fallimento di mercato o altro ostacolo pertinente e giustifichi come il regime notificato sia necessario, adeguato e proporzionato per porvi rimedio ⁽⁴²⁶⁾.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Motivi per cui il regime è notificato

- (a) ☐ Il regime non è conforme al regolamento (UE) n. 651/2014 ⁽⁴²⁷⁾. Indicare le disposizioni della base giuridica del regime che superano i limiti fissati nel regolamento (UE) n. 651/2014 e indicare di quali disposizioni di tale regolamento si tratta:

.....

⁽⁴²⁵⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1), disponibili all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.508.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A508%3ATOC.

⁽⁴²⁶⁾ Cfr. sezione 3 della presente scheda di informazioni supplementari.

⁽⁴²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Cfr. in particolare la sezione 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 intitolata “Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti” e i relativi articoli 21, 21 bis, 22, 23 e 24.

- (b) ☐ Il regime non è conforme al regolamento "de minimis" ⁽⁴²⁸⁾. Indicare per quali ragioni:
.....
- (c) ☐ Il regime non soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato a uno o più livelli (investitori, intermediario finanziario e suoi gestori, imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti (cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto ⁽⁴²⁹⁾; per i prestiti, si fa riferimento alla comunicazione sul tasso di riferimento ⁽⁴³⁰⁾ e, per le garanzie, alla comunicazione in materia di garanzie ⁽⁴³¹⁾). Indicare per quali ragioni:
.....
- (d) ☐ Il regime non presenta elementi di aiuto ed è notificato per ragioni di certezza giuridica.

1.2. Ambito di applicazione del regime notificato. Barrare la casella pertinente:

- (a) ☐ Il regime notificato è attuato mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili (punto 22 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....
- (b) ☐ Il regime notificato esclude le grandi imprese, ma fa eccezione per le piccole imprese a media capitalizzazione o le imprese a media capitalizzazione innovative (punto 23 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....
- (c) ☐ Il regime notificato esclude gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle imprese quotate nel listino ufficiale di un mercato regolamentato (punto 24 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....
- (d) ☐ Il regime notificato prevede la partecipazione di investitori privati indipendenti (punto 25 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....
- (e) ☐ Il regime notificato prevede che, nel caso di una condivisione asimmetrica dei rischi tra lo Stato e gli investitori privati, questi ultimi assumano rischi significativi o lo Stato riceva una remunerazione per il suo investimento (punto 26 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....
- (f) ☐ Il regime notificato non può essere utilizzato a sostegno delle operazioni di buy-out (punto 27 degli orientamenti).
Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:
.....

⁽⁴²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

⁽⁴²⁹⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽⁴³⁰⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽⁴³¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

- (g) ☐ Il regime per il finanziamento del rischio stipula che non saranno concessi aiuti per il finanziamento del rischio alle imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽⁴³²⁾. Si fa presente che, ai sensi di tali orientamenti, le PMI che operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 e sono ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che esse siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza (punto 28, lettera a), degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- (h) ☐ Il regime per il finanziamento del rischio esclude aiuti al finanziamento del rischio a favore di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati (punto 28, lettera b), degli orientamenti).
- (i) ☐ Nel regime notificato non rientrano gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione (punto 29 degli orientamenti).
- (j) ☐ Il regime notificato non subordina la concessione dell'aiuto all'obbligo di utilizzare beni prodotti sul territorio nazionale o servizi effettuati a partire dal territorio nazionale; non viola la libertà di stabilimento, qualora gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali sono soggetti all'obbligo di avere o di trasferire la loro sede centrale nel territorio dello Stato membro in questione; non impone misure che violano l'articolo 63 del trattato sulla libera circolazione di capitali (punto 41 degli orientamenti).

2. DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1. Stanziamento a favore del regime

- (a) Qual è l'importo totale dell'investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria calcolato per ciclo intero di investimenti per ciascuna impresa beneficiaria (e non per anno)? Specificare quali sono pubblici e quali privati:

.....

- (b) Qual è l'entità della dotazione annuale del regime?

.....

- (c) Qual è la dotazione di bilancio complessiva del regime per la sua intera durata?

.....

- (d) Qual è l'entità dei fondi di investimento istituiti nell'ambito del regime?

.....

- (e) Il regime sarà cofinanziato da fondi dell'Unione (Fondo InvestEU, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale o altri)? Specificare quale fondo dell'Unione:

.....

2.2. Durata del regime

- (a) Qual è la durata del regime? (Specificare la data di entrata in vigore e di scadenza)
- (b) Qual è la durata prevista del periodo di investimento?
- (c) Qual è la durata prevista del periodo di mantenimento dell'investimento?

⁽⁴³²⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

- (d) Esistono date di fine diverse per le varie forme di aiuto nell'ambito del regime?

.....

2.3. **Imprese destinatarie che sono beneficiari finali del regime notificato. La valutazione ex ante ⁽⁴³³⁾ dimostra la necessità che le seguenti imprese siano ammesse al regime in quanto beneficiari finali (punti da 53 a 66 degli orientamenti):**

- (a) ☐ Piccole imprese a media capitalizzazione ("mid-cap") (imprese diverse da una PMI, i) il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 e ii) il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (b) ☐ Imprese a media capitalizzazione innovative definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (c) ☐ Imprese che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (d) ☐ Imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio (compresi gli investimenti pubblici e privati) di importo superiore al limite di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (e) ☐ Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (f) ☐ Altro:

.....

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

2.4. **Strumenti finanziari: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento (UE) n. 651/2014 (punti da 82 a 88 degli orientamenti)**

- (a) ☐ Partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali di cui all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014 (punti 82 e 83 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

⁽⁴³³⁾ Gli orientamenti (punto 50) richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica.

- (b) ☐ Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti all'articolo 21, paragrafo 10, lettere b) (prima perdita sostenuta dallo Stato) e c) (tasso di garanzia), del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia i casi in cui l'investitore pubblico assume maggiori rischi di quelli consentiti da detto regolamento (punti 84 e 85 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (c) ☐ Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi (ossia la protezione contro le perdite) rispetto agli incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (ossia il rendimento dei profitti) (punti da 86 a 88 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (d) ☐ Altro:
-

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

2.5. Strumenti fiscali: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento (UE) n. 651/2014

- (a) ☐ Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori (punti 89 e 90 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (b) ☐ Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali per investimenti nelle PMI attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione (punto 81 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

- (c) ☐ Altro:
-

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

.....

2.6. Investitori privati che partecipano al regime notificato con capitale, prestiti o garanzie

(Cfr. la definizione di "investitore privato indipendente" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014).

- (a) Descrivere le caratteristiche degli investitori privati che partecipano alla misura (ad esempio, investitori aziendali, persone fisiche ecc.):
-

- (b) Gli investitori privati forniscono capitale proprio, prestiti o garanzie a livello dell'intermediario finanziario (ad esempio, fondo di fondi) o a livello dei beneficiari finali? Specificarne il livello e l'ammontare:
-

- (c) Gli intermediari finanziari che attuano il regime (cfr. la sezione successiva 2.7.) coinvestono (e sono pertanto da considerare investitori privati)?
- ☐ Sì. Precisare:
- ☐ No

2.7. Intermediari finanziari ed entità delegata che attuano il regime notificato

(Cfr. la definizione ampia di intermediario finanziario al punto 35(11), degli orientamenti; sono inclusi i fondi con o senza personalità giuridica.)

- (a) Precisare la natura degli intermediari finanziari che attuano il regime:
-
- (b) L'attuazione della misura prevede un'"entità delegata" (definita al punto 35(5) degli orientamenti)?
- ☐ Sì. Precisare:
- ☐ No
- (c) L'entità delegata coinveste con lo Stato membro mediante risorse proprie?
- ☐ Sì. Indicare il riferimento alla base giuridica che autorizza l'entità delegata a effettuare tale coinvestimento:
-
- ☐ No
- (d) Come viene selezionata l'entità delegata?
- ☐ Attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva. Precisare:
-
- ☐ Attraverso nomina diretta. Illustrare il metodo di calcolo della remunerazione per l'esecuzione della misura onde garantire che non sia sovraremunerata (punto 150 degli orientamenti):
-
- (e) L'entità delegata gestisce il fondo attraverso cui è erogato il finanziamento nell'ambito del regime notificato?
- ☐ Sì ☐ No
- (f) Caratteristiche dell'impresa di gestione incaricata dell'attuazione della misura a livello dell'intermediario finanziario:
-
- (g) Nel caso siano coinvolti nel programma più livelli di intermediari finanziari (compresi i fondi di fondi), fornire tutte le informazioni pertinenti per ciascun livello di intermediario finanziario:
-

2.8. Vi sono altre parti coinvolte nel regime notificato (oltre all'autorità pubblica che concede l'aiuto, alle imprese destinatarie, agli intermediari finanziari e agli investitori privati)?

- ☐ Sì. Precisare:
- ☐ No

2.9. Descrizione dettagliata della strategia di investimento e dello strumento o degli strumenti di investimento

- Qual è la strategia di investimento dell'intermediario finanziario?
- Quali obiettivi di politica pubblica sono perseguiti con questa strategia di investimento?

- Allegare uno schema per illustrare la struttura del regime e gli strumenti previsti, con indicazione delle parti interessate, dell'entità della loro partecipazione e, se del caso, un allegato che sintetizzi la struttura globale del regime notificato:

.....

- Indicare i parametri scelti per sollecitare gli investitori privati a manifestare il loro interesse a partecipare al regime notificato, rispondendo alle domande nella presente sezione:

.....

2.9.1. Strumenti finanziari

Le misure di aiuto al finanziamento del rischio sotto forma di strumenti finanziari devono:

- 1) *essere attuate mediante intermediari finanziari (punto 22 degli orientamenti) e*
- 2) *prevedere la partecipazione di investitori privati (punto 25 degli orientamenti). Pertanto, tali misure si compongono di tre livelli: i) un intervento statale per gli intermediari finanziari; ii) gli investimenti da parte degli intermediari finanziari in imprese beneficiarie finali e iii) gli investimenti da parte di investitori privati a uno dei due livelli precedenti.*

2.9.1.1. Intervento a livello degli intermediari finanziari

A. INTERVENTO STATALE A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Lo Stato fornisce quanto segue agli intermediari finanziari (barrare la casella indicata e completare se necessario).

- ☐ **Equity (compreso quasi-equity) da parte dello Stato a livello degli intermediari finanziari**

1. Fornire le seguenti informazioni.

- Condizioni del conferimento di capitale (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale conferimento):

.....

- Tipo di intermediario finanziario:

.....

- Tipo di struttura di finanziamento dell'intermediario finanziario (ad esempio fondo di investimento con percentuale di partecipazione pubblica e privata; fondi di fondi, struttura a più livelli con sotto-fondi specializzati, fondi pubblici di coinvestimento con investitori privati per le singole operazioni) (precisare in dettaglio):

.....

2. In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

.....

3. Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che conferiscono capitale proprio all'intermediario finanziario accanto allo Stato):

- Indicare le percentuali di partecipazione degli investitori pubblici e privati:

.....

- Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):
.....
- ☐ Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (ottenere profitti migliori):
- ☐ Protezione dai rischi (protezione contro le perdite):
- Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti):
.....
- Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 113 degli orientamenti):
☐ Sì. Precisare come è stato fissato tale limite:
.....
☐ No (precisare):
.....
- 4. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:
.....
- 5. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:
.....
- 6. Altre informazioni attinenti:
.....
- ☐ **STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO "FUNDED": STRUMENTI DI PRESTITO (DI SEGUITO "PRESTITI") A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- 1. Fornire le seguenti informazioni.
 - Tipo di prestiti (ad esempio subordinati, con condivisione del rischio di portafoglio). Precisare:
.....
 - Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):
.....
 - Entità massima del prestito:
 - Durata massima del prestito:
 - Garanzie o altri requisiti:
 - Altre informazioni attinenti:
- 2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che vietano l'uso dell'aiuto per rifinanziare i prestiti esistenti (punto 46 degli orientamenti):
.....

3. Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio gli investitori privati conferiscono prestiti all'intermediario finanziario assieme allo Stato):
- Indicare le percentuali di partecipazione degli investitori/dei mutuantii pubblici e privati:
.....

In particolare, in caso di prestiti con condivisione del rischio di portafoglio, precisare il tasso di coinvestimento da parte dell'intermediario finanziario selezionato (che non dovrebbe essere inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti) (punto 117 degli orientamenti): Il tasso è del%
 - Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori o mutuantii pubblici e privati:
.....

Nel caso in cui l'investitore o mutuatante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 (25 %), la misura può essere giustificata solo in caso di grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 116 degli orientamenti). Fornire una sintesi di tale giustificazione:
.....
 - Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuantii privati, fornire precisazioni:
.....
4. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 106 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate.) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito:
.....
5. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:
.....
6. Descrivere in dettaglio la durata dello strumento o della strategia di uscita relativa all'investimento in strumenti di debito, indicando il modo in cui l'uscita è strategicamente programmata dall'investitore pubblico:
.....
7. Altre informazioni attinenti:
.....
- ☐ **STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO "UNFUNDED": GARANZIE DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI SU OPERAZIONI SOTTOSTANTI CON I BENEFICIARI FINALI**
1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 118 degli orientamenti):

2. Le garanzie a intermediari finanziari coprono un portafoglio di operazioni sottostanti (e non un'unica operazione sottostante)?

☐ Sì ☐ No

3. Tipo di garanzia:

☐ Limitata: il limite della garanzia è%

Si fa presente che tale limite si applica ai portafogli detenuti dagli intermediari finanziari e si consiglia di evitare che esso sia superiore al 35 % (punto 120 degli orientamenti). Indicare le ragioni di tale percentuale:

.....

Precisare, barrando la casella corrispondente, se:

(a) ☐ Il tasso limite copre esclusivamente le perdite previste; o

(b) ☐ Il tasso limite copre anche le perdite impreviste; in tal caso, indicare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare:

☐ Non è previsto alcun limite; in questo caso, giustificare la necessità e spiegare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare fornita dalla garanzia:

.....

☐ Sono previste controgaranzie (garanzie per garantire le istituzioni)

☐ Altro: Precisare:

4. Tasso di garanzia (percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione definito al punto 35(18) degli orientamenti, il quale non deve superare il 90 % (punto 119 degli orientamenti)): %;

Indicare il motivo di tale livello di copertura:

.....

5. Transazioni sottostanti coperte dalla garanzia:

— Natura delle operazioni sottostanti:

— Importo nominale complessivo delle operazioni sottostanti (in EUR):

— Importo nominale massimo dell'operazione sottostante per beneficiario finale:

.....

— Durata delle operazioni sottostanti:

— Altre caratteristiche pertinenti delle operazioni sottostanti (valutazione del rischio, altro):

.....

6. Descrivere le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

— Durata massima della garanzia: Si osserva che di norma non dovrebbe superare dieci anni (punto 121 degli orientamenti).

— Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che sanciscono che la garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico e che agli importi non utilizzati si applicano commissioni d'impegno:

— È prevista una commissione di garanzia?

☐ Sì. ☐ No

Specificare la parte che è tenuta a pagare la commissione di garanzia:

.....

Descrivere in dettaglio le modalità di fissazione dei prezzi:

— Altro:

7. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 106 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate.) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito:

.....

8. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

.....

9. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

.....

10. Altre informazioni attinenti:

.....

☐ **ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (PRECISARE):**

.....

B. INTERVENTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI IN ULTERIORI LIVELLI DI INTERMEDIARI FINANZIARI

Vi possono essere situazioni (comprese le strutture di fondi di fondi) in cui, ad esempio, lo Stato fornisce capitale, prestiti o garanzie a un intermediario finanziario il quale, a sua volta, fornisce capitale, prestiti o garanzie a un altro intermediario finanziario, che poi fornisce investimenti per il finanziamento del rischio ai beneficiari finali. Nei casi di questo tipo in cui intervengono nel regime un secondo livello o ulteriori livelli di intermediari finanziari, fornire tutte le informazioni pertinenti di cui alla sezione 2.9.1.1.A) su capitale/prestiti/garanzie/altri strumenti finanziari, a seconda del caso, per ciascun livello aggiuntivo di intermediario finanziario:

.....

2.9.1.2. Investimento per il finanziamento del rischio da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali

L'investimento per il finanziamento del rischio in beneficiari finali si configura nel modo seguente (barrare la casella indicata e completare se necessario):

☐ **INVESTIMENTI IN EQUITY (E QUASI-EQUITY) DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI IN BENEFICIARI FINALI**

(a) In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

.....

- (b) Precisare in dettaglio le condizioni dell'investimento in equity (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale investimento in equity):

.....

- (c) Descrivere in dettaglio tutte le caratteristiche degli investimenti dell'intermediario finanziario, compresi i requisiti cui dovrebbe conformarsi la strategia di investimento degli intermediari finanziari ammissibili:

.....

- (d) Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity:

.....

- (e) Se interviene una partecipazione privata (ad esempio qualora anche gli investitori privati forniscano capitale ai beneficiari finali):

— Indicare la percentuale di partecipazione privata:

— Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

.....

☐ Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili:

☐ Protezione dai rischi:

— Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti):

.....

— Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 113 degli orientamenti):

☐ Sì. Specificare il modo in cui è stato fissato il limite:

.....

☐ No (precisare):

.....

☐ **STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO "FUNDED": PRESTITI CONCESSI DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI**

— Tipo di prestito (precisare):

.....

— Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

.....

— Entità massima del prestito per beneficiario:

.....

— Durata massima del prestito:

.....

- Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito:

.....

- Valutazione del rischio dei beneficiari finali:

.....

- Garanzie o altri requisiti:

.....

- Altre informazioni attinenti:

.....

- Se la partecipazione privata avviene a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che erogano anche prestiti ai beneficiari finali):

Indicare la percentuale di partecipazione privata:

.....

Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori pubblici e privati:

.....

In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 116 degli orientamenti).

Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 (25 %), addurre una giustificazione relativa a misure destinate specificamente alle start-up e alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto, a un grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante o altro ostacolo pertinente (punto 116 degli orientamenti) e fornire una sintesi di tale giustificazione:

.....

Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuantisti privati, fornire precisazioni:

.....

☐ **Strumenti di debito di tipo "unfunded": Garanzie concesse da intermediari finanziari a beneficiari finali**

1. Descrivere in dettaglio la natura e le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

.....

2. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 118 degli orientamenti):

.....

3. Indicare la natura e le condizioni delle operazioni sottostanti:

.....

☐ **Altri strumenti finanziari**

— Descrivere lo strumento finanziario da attuare con la misura:

.....

— Fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.2, nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

.....

2.9.2. *Strumenti fiscali:*

Compilare l'intera sezione per ogni incentivo fiscale. Nel caso in cui la misura preveda più forme di incentivo fiscale, rispondere alle domande per ciascuna forma di aiuto.

— Incentivi fiscali concessi per:

- (a) ☐ Investimenti diretti in imprese
- (b) ☐ Investimenti indiretti in imprese (ossia attraverso intermediari finanziari)
- (c) ☐ Investimenti indiretti in imprese realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione

— Incentivi fiscali concessi per:

- (a) ☐ Investitori aziendali
- (b) ☐ Investitori che sono persone fisiche, per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014:

.....

— Forma di incentivo fiscale:

- (a) ☐ Sgravio fiscale sull'imposta sul reddito applicabile alla base imponibile
- (b) ☐ Agevolazione fiscale applicabile al debito tributario
- (c) ☐ Sgravio fiscale sulle plusvalenze
- (d) ☐ Sgravio fiscale sui dividendi
- (e) ☐ Altro:

— Descrivere in dettaglio le condizioni che gli investimenti devono soddisfare per essere in grado di beneficiare degli incentivi fiscali:

.....

— Descrivere in dettaglio il calcolo dell'incentivo fiscale, tra cui: i) la percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale; ii) l'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore e iii) l'importo massimo per ciascun beneficiario:

.....

— Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire elementi e motivazioni di natura economica per la categoria di imprese ammissibili (punto 123 degli orientamenti):

.....

- Dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente (punto 125 degli orientamenti):
.....

- Durata massima dell'incentivo fiscale previsto:
.....

Si osserva che i regimi fiscali dovrebbero essere limitati a una durata massima di 10 anni (punto 126 degli orientamenti).

- (a) Questo incentivo fiscale è la proroga di una misura in vigore?

☐ Sì. Indicare il numero di caso della misura in vigore:

☐ No

- (b) La durata complessiva del regime fiscale (compresi eventuali regimi precedenti) supera i dieci anni?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo precisare se:

- È stata effettuata una nuova valutazione ex ante:

☐ Sì ☐ No

- La misura in vigore è stata già oggetto di una valutazione ex post:

☐ Sì ☐ No

- (c) Spiegare le caratteristiche specifiche del sistema fiscale nazionale che sono rilevanti ai fini di una piena comprensione dell'incentivo fiscale:
.....

- (d) Descrivere eventuali incentivi fiscali analoghi/pertinenti/connessi già vigenti nello Stato membro, nonché la loro interazione con gli incentivi fiscali notificati:
.....

- (e) L'incentivo fiscale è accessibile a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento (punto 128 degli orientamenti)?

☐ Sì ☐ No

Fornire la prova che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura sono pubblicizzati adeguatamente (compresi i massimali e limiti, l'importo massimo dell'investimento) (punto 128 degli orientamenti):

- (f) L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria supera l'importo massimo di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di finanziamento del rischio (punto 151 degli orientamenti)?

☐ Sì ☐ No

- (g) Se tale importo è superiore, addurre una giustificazione relativa al fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante:
.....

- (h) Le azioni ammissibili sono azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni (punto 152 degli orientamenti)?

☐ Sì.

☐ No (precisare):
.....

- (i) Possono fruire dell'agevolazione fiscale gli investitori che sono indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti (punto 152 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No (precisare):

- (j) Nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito, qual è la percentuale massima dell'importo investito in imprese ammissibili a cui può ammontare lo sgravio? Si ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali al 30 % dell'importo investito (punto 153 degli orientamenti):%

Lo sgravio può superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale?

☐ Sì Fornire informazioni dettagliate:

☐ No

2.9.3. Misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione

- Piattaforma esistente:

☐ Sì.

☐ No, di nuova costituzione

- Vi è un piano aziendale che dimostri che la piattaforma destinataria dell'aiuto può divenire autosufficiente in meno di dieci anni (punto 129 degli orientamenti)?

.....

- La piattaforma è o sarà una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

- Esistono già piattaforme alternative di negoziazione nello Stato membro (punto 131 degli orientamenti)?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

- La piattaforma è istituita da vari Stati membri e opera tra diversi Stati membri (punto 130 degli orientamenti)?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

Tipo di imprese quotate sulla piattaforma:

.....

- Quale percentuale dei costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma è sovvenzionata? È consentita la concessione di aiuti di Stato che coprano fino al 50 % dei costi di investimento sostenuti per la creazione della piattaforma (punto 156 degli orientamenti)

.....

INSIEME ALLA PRESENTE NOTIFICA SI PREGA DI ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI.

- Prove del fatto che la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su piattaforme alternative di negoziazione sono o saranno emessi da PMI.
- Una copia del piano aziendale del gestore della piattaforma che dimostri che la piattaforma può divenire autosufficiente in meno di 10 anni (punto 129 degli orientamenti).

- Scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse (punto 129 degli orientamenti).
- Per le piattaforme esistenti, una copia della strategia aziendale proposta dalla piattaforma che dimostri che, a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine (punto 131 degli orientamenti).

FORMA DELLA MISURA:

- ☐ Incentivi fiscali a investitori aziendali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili. Compilare la sezione 2.9.2 sugli strumenti fiscali.

- ☐ Sostegno a gestori di piattaforme

- Il gestore della piattaforma è:

- ☐ Una piccola impresa.
- ☐ Più grande di una piccola impresa.

- Importo massimo della misura: EUR.

- L'importo massimo è superiore all'aiuto all'avviamento consentito dal regolamento (UE) n. 651/2014?

- ☐ Sì ☐ No

- Costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma: EUR

- L'aiuto al gestore supera il 50 % di tali costi di investimento (punto 156 degli orientamenti)?

- ☐ Sì ☐ No

- Fino a quanti anni dall'avvio della piattaforma è consentito l'aiuto?

.....

- Per le piattaforme che sono o saranno una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, fornire le prove della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro:

.....

- Altre informazioni attinenti:

.....

3. ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEL REGIME DI AIUTI

3.1. Necessità dell'intervento statale (sezione 3.2.2 degli orientamenti)

- (a) Un regime di aiuti per il finanziamento del rischio può essere giustificato solo se è destinato ad affrontare uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente rilevato nella valutazione ex ante ⁽⁴³⁴⁾.
- (b) Allegare, insieme alla presente scheda di informazioni complementari, la **valutazione ex ante approfondita** che dimostri lo specifico fallimento di mercato o altro ostacolo pertinente unitamente alla presente scheda di informazioni supplementari (punti 50 e 56 degli orientamenti).

3.1.1. Informazioni sulla valutazione ex ante (sezione 3.2.1 degli orientamenti)

- (a) Data della valutazione ex ante:
- (b) La valutazione è stata realizzata da (punto 57 degli orientamenti):
 - ☐ Un'entità indipendente
 - ☐ Un'entità subordinata alle seguenti autorità pubbliche:

.....
- (c) Elementi di prova e metodologie su cui si basa la valutazione (punto 57 degli orientamenti):

.....
- (d) ☐ Barrare la casella per confermare che la valutazione ex ante è stata effettuata meno di tre anni prima della notifica (punto 57 degli orientamenti):
- (e) ☐ Il regime notificato è parzialmente finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei e la valutazione è stata elaborata a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽⁴³⁵⁾ o dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁴³⁶⁾ (i regolamenti recanti disposizioni comuni) (punto 60 degli orientamenti).

3.1.2. L'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.1 degli orientamenti)

- (a) Indicare l'attività economica sovvenzionata (punto 42 degli orientamenti), specificando se lo si ritiene un settore ad alto rischio o a elevata intensità di capitale e perché (punti 75 e 77 degli orientamenti):

.....
- (b) Descrivere la natura del fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente e dimostrarne la presenza (punto 61 degli orientamenti):

.....
- (c) Effetto di incentivazione: in che modo il regime notificato induce i) il beneficiario dell'aiuto e/o ii) gli investitori privati a modificare il proprio comportamento realizzando attività che non avrebbero realizzato in assenza degli aiuti o che avrebbero realizzato in maniera più restrittiva (punti da 43 a 47 degli orientamenti)?

.....

⁽⁴³⁴⁾ Gli orientamenti richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante approfondita per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica (punti 50-56). Gli orientamenti chiariscono gli elementi di base di tale valutazione ex ante (punti 61-65 e 164).

⁽⁴³⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴³⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

3.1.3. *Identificazione degli obiettivi specifici e degli indicatori di rendimento del regime notificato sulla base dei risultati della valutazione ex ante (punti 164 e 165 degli orientamenti)*

- (a) Elencare gli specifici obiettivi individuati e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

.....

- (b) Elencare gli indicatori di risultato definiti (cfr. gli esempi nel punto 164 degli orientamenti) e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

.....

3.1.4. *Elementi di natura economica e motivazioni nella valutazione ex ante riguardo alla necessità dell'intervento statale (sezione 3.2.2 degli orientamenti): cfr. sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 del presente modulo*

3.2. **Adeguatezza del regime notificato (sezione 3.2.3 degli orientamenti)**

3.2.1. *Informazioni generali*

- (a) Con riferimento alla valutazione ex ante, spiegare perché gli interventi attuali e previsti a livello nazionale e dell'Unione (punto 58 degli orientamenti) destinati agli stessi fallimenti del mercato rilevati non possono adeguatamente ovviare a tali fallimenti (punti 92 e 93 degli orientamenti):

.....

- (b) Spiegare perché l'aiuto di Stato proposto è quello meglio concepito per garantire un'efficiente struttura di finanziamento (punti 94 e 95 degli orientamenti):

.....

3.2.2. *Condizioni di adeguatezza relative agli strumenti finanziari (sezione 3.2.3.2 degli orientamenti)*

1. Coefficienti minimi di investimento privato (punti da 97 a 99 degli orientamenti)

- Qual è la percentuale di partecipazione privata indipendente minima aggregata (ossia complessiva, comprendente tutti i livelli) nell'investimento per il finanziamento del rischio nel beneficiario finale? % del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito al beneficiario finale.

- Nel caso di una partecipazione degli investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014, riassumere i dati economici e fornire una giustificazione dettagliata per tale percentuale (come previsto al punto 97 degli orientamenti), con riferimento alla valutazione ex ante:

.....

- Si ammette che la partecipazione privata al regime notificato sia di natura non indipendente (punto 98 degli orientamenti)?

☐ Sì. Fornire elementi giustificativi e motivazioni di natura economica:

.....

☐ No

- Nel caso di imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio (paragrafo 99 degli orientamenti), quali restrizioni adeguate contempla il regime notificato?

- La percentuale di partecipazione privata ammonta almeno al 60 % (punto 99 degli orientamenti)?

☐ Sì ☐ No

2. Ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra gli investitori pubblici e privati (punti da 100 a 102 degli orientamenti)

— Spiegare perché la ripartizione di rischi e benefici tra investitori pubblici e privati di cui nelle sezioni riguardanti i pertinenti strumenti finanziari può essere considerata equilibrata (punti da 100 a 102 degli orientamenti):

.....

3. Natura degli incentivi da determinare mediante una selezione degli intermediari finanziari nonché dei gestori di fondi o degli investitori (punti 103 e 104 degli orientamenti)

Confermare, barrando la casella appropriata.

A. SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE ATTUANO IL REGIME

- (a) Tutti gli intermediari finanziari sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi:

☐ Sì.

☐ No. Indicare il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

.....

— Descrivere la procedura di gara e in che modo il processo di selezione rispetta i requisiti, compresi i) i criteri di selezione previsti nell'invito a manifestare interesse; ii) la griglia di valutazione utilizzata per la verifica e iii) il processo di due diligence:

.....

— Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

— Descrivere in che modo si garantisce il rispetto delle condizioni in materia di gestione commerciale e di procedure decisionali orientate al profitto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 (articolo 21, paragrafi 15 e 16, del regolamento (UE) n. 651/2014) (punto 172 degli orientamenti):

.....

— Fornire elementi di prova e fare riferimento alla base giuridica:

.....

- (b) Nel quadro della procedura di selezione, gli intermediari finanziari devono dimostrare in che modo la strategia di investimento proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di intervento (sulla base degli indicatori di risultato individuati nella valutazione ex ante). Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti:

— I documenti forniti da ciascun intermediario finanziario che specifichino la sua strategia di investimento, compresa la politica dei prezzi, e in che modo essa contribuisce a ciascuno degli obiettivi di intervento.

- Fornire una descrizione dettagliata del meccanismo previsto dal regime notificato con il quale lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi di intervento concordati (ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione e la partecipazione negli organi rappresentativi), e che modifiche sostanziali della strategia di investimento sono possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro:

.....

- Indicare inoltre il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- (c) Il gestore dell'intermediario finanziario o l'impresa di gestione ("il gestore") sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o la remunerazione del gestore rispecchia pienamente i livelli di mercato:

☐ Sì

☐ No. Indicare il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

.....

- Descrivere la procedura di gara e descrivere in che modo il processo di selezione è conforme ai requisiti del presente punto:

.....

- Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente tali requisiti:

.....

- (d) ☐ I gestori dei fondi di fondi sono tenuti, nell'ambito del loro mandato di investimento, a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale, le condizioni preferenziali che potrebbero applicarsi al livello dei sub-fondi (punto 103 degli orientamenti).

B. SELEZIONE DI INVESTITORI PRIVATI

☐ Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi (punto 103 degli orientamenti).

- Descrivere le modalità per l'individuazione e la selezione degli investitori privati:

.....

4. Intermediario finanziario o gestore del fondo che coinvestono assumendo almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 105 degli orientamenti)

- Se l'intermediario finanziario o il gestore del fondo coinvestono insieme allo Stato membro, si dovrebbero evitare potenziali conflitti di interesse ed essi dovrebbero assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 105 degli orientamenti). Confermare (se del caso) che questa condizione è soddisfatta:

.....

5. Meccanismo di trasferimento in caso di strumenti di debito (prestiti o garanzie) (punto 106 degli orientamenti)

- (a) ☐ Il regime notificato prevede un meccanismo (descritto alla sezione 2.9.1.1.A) che assicura che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

.....

- (b) ☐ Il meccanismo di trasferimento prevede modalità adeguate di monitoraggio, nonché un meccanismo di recupero o un meccanismo contrattuale equivalente. Indicare e descrivere la pertinente disposizione della base giuridica:

.....

3.2.3. Condizioni di adeguatezza degli strumenti fiscali (sezione 3.2.3.3 degli orientamenti)

Tali requisiti verranno valutati alla luce delle informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

- Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

.....

3.2.4. Condizioni di adeguatezza delle piattaforme alternative di negoziazione (sezione 3.2.3.4 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

- Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

.....

3.3. **Proporzionalità degli aiuti (sezione 3.2.4 degli orientamenti)**

3.3.1. Proporzionalità in relazione al fallimento del mercato rilevato

- Nel caso di misure di finanziamento del rischio che riguardano strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014:

- ☐ Confermare barrando la casella e fornire una sintesi che dimostri che la valutazione ex ante fornisce un'analisi sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nella zona geografica interessata e dimostrare che il fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente non possono essere affrontati con misure che soddisfano tutti i requisiti relativi alla partecipazione privata stabiliti nel regolamento (UE) n. 651/2014 (punto 63 degli orientamenti):

Sintesi:

.....

- Nel caso di investimenti per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014:

È rispettato il limite di cui all'articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014?

- ☐ Sì. Precisare:

.....

- ☐ No. Precisare:

.....

Se del caso, la valutazione ex ante quantifica il deficit di finanziamento (ossia il livello di domanda di finanziamento attualmente non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili) imputabile al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente?

- ☐ Sì. Riassumere la valutazione e il metodo di calcolo utilizzato che dimostrino che il deficit di finanziamento a livello delle imprese ammissibili supera l'importo massimo di cui sopra. Tale quantificazione dovrebbe basarsi sulle migliori pratiche e metodologie disponibili che consentano di stimare l'entità della domanda di finanziamento insoddisfatta proveniente dalle imprese destinatarie (punti 64 e 65 degli orientamenti):

.....

- ☐ No

Se del caso, in che modo si garantisce che l'importo totale del finanziamento del rischio non superi il deficit di finanziamento quantificato? Precisare:

.....

- Descrivere in che modo l'importo totale del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito con la misura di aiuto è proporzionato (punti 133 e 134 degli orientamenti):

.....

- Si prega di spiegare, con riferimento alla valutazione ex ante, come il trattamento preferenziale degli investitori privati sia limitato al minimo indispensabile per attirare una percentuale minima di capitali privati richiesta dal regime (punti 135 e 136 degli orientamenti):

.....

3.3.2. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti finanziari (sezione 3.2.4.1 degli orientamenti)

1. In relazione agli intermediari finanziari/ai gestori di fondi

- Il valore esatto degli incentivi è determinato nel processo di selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 137 degli orientamenti)?

☐ Sì ☐ No

- Fornire le seguenti informazioni sulla remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 145 degli orientamenti):

- È prevista una commissione annua di gestione ai sensi del punto 145 degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No (precisare):

.....

- Sono compresi incentivi basati sui risultati, tra cui incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, conformemente al punto 146 degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No (precisare):

.....

- Specificare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento:

.....

- Specificare la remunerazione basata sui risultati e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 147 degli orientamenti):

.....

- Indicare la commissione totale di gestione e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 148 degli orientamenti):

.....

- La struttura generale delle commissioni è valutata mediante il punteggio previsto dalla procedura di selezione e la remunerazione massima è stabilita a seguito di tale selezione (punto 149 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No. Spiegarne i motivi:

Se l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, confermare barrando la casella e fornire giustificativi del fatto che:

- (a) ☐ Si è ritenuta necessaria la nomina diretta di un'entità delegata in qualità di intermediario finanziario o gestore di fondi:

.....

- (b) ☐ Gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato. Spiegare in particolare i meccanismi messi in atto per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico:

.....

- (c) Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, a quanto ammonta la commissione annua di gestione, escludendo gli incentivi basati sui risultati? % del capitale che sarà assegnato all'entità. Si ricorda che non dovrebbe superare il 3 % (punto 150 degli orientamenti).

2. In relazione agli investitori privati

- In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati che partecipano valutando ogni singola operazione, questi ultimi sono selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, in modo da fissare il congruo tasso di rendimento finanziario (punto 139 degli orientamenti)?

☐ Sì. Fornire elementi giustificativi a sostegno.

☐ No

- Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di questo tipo, il congruo tasso di rendimento finanziario viene stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati e specificando un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e un margine adeguato per riflettere i rischi (punto 140 degli orientamenti)? Sono soddisfatte tutte le condizioni del punto 141?

☐ Sì. Fornire la relazione contenente la valutazione, indicare l'esperto, descrivere le attuali norme per la sua nomina e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

☐ No

☐ Confermare barrando la casella che lo stesso esperto indipendente non può essere impiegato una seconda volta in un periodo di tre anni:

- Spiegare in che modo i rendimenti proporzionati al rischio per gli investitori privati sono limitati al congruo tasso di rendimento (punto 142 degli orientamenti):
.....

- Spiegare, sulla base della valutazione ex ante, la giustificazione economica per gli specifici parametri finanziari su cui si fonda la misura:
.....

3.3.3. *Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti fiscali (sezione 3.2.4.2 degli orientamenti)*

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

- Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.3.4. *Condizioni di proporzionalità per le piattaforme alternative di negoziazione (sezione 3.2.4.3 degli orientamenti)*

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

- Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.4. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (sezione 3.2.5 degli orientamenti)**

- Fornire, come parte della valutazione ex ante, informazioni sui potenziali effetti negativi del regime notificato. Queste dovrebbero comprendere i potenziali effetti negativi a tutti e tre i livelli, vale a dire a livello del mercato dei finanziamenti del rischio (ad esempio il rischio di esclusione — crowding out — degli investitori privati), a livello degli intermediari finanziari e dei loro gestori e a livello dei beneficiari finali (compreso nei mercati in cui i beneficiari operano).
.....

- Il regime notificato garantisce che solo le imprese destinatarie di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio siano potenzialmente redditizie (punto 171 degli orientamenti)?

☐ Sì. Descrivere come ciò viene garantito e indicare la pertinente disposizione della base giuridica:

☐ No

- Il regime notificato è limitato geograficamente o a livello regionale (punto 173 degli orientamenti)?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

- Il regime notificato è limitato de iure a settori specifici (punto 174 degli orientamenti)?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

- Il regime notificato è limitato in pratica a settori specifici?

☐ Sì. Precisare:

☐ No

- In che modo si garantisce che gli effetti negativi siano quanto più possibile limitati?
-

3.5. Trasparenza (sezione 3.2.6 degli orientamenti)

Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui alla sezione 3.2.6 degli orientamenti e all'allegato.

☐ Sì

4. CUMULO

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti "de minimis" fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione (punto 159 degli orientamenti).

☐ Barrare la casella per confermare il rispetto di questa norma:

- Fornire il riferimento alla base giuridica:
-

- Spiegare in che modo si garantisce la conformità con le norme sul cumulo:
-

5. ALTRE INFORMAZIONI

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

....."

- f) la parte III.8 è sostituita dalla seguente:

"PARTE III.8

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PER LA NOTIFICA DI UN PIANO DI VALUTAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di un piano di valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014⁽⁴³⁷⁾, dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472⁽⁴³⁸⁾ o dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2473⁽⁴³⁹⁾ e nel caso dei regimi di aiuti notificati soggetti a valutazione, come previsto nei relativi orientamenti della Commissione.

Per chiarimenti sulla stesura di un piano di valutazione, fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione su una metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato (Common methodology for State aid evaluation)⁽⁴⁴⁰⁾.

⁽⁴³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁽⁴³⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj>).

⁽⁴³⁹⁾ Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>).

⁽⁴⁴⁰⁾ SWD(2014)179 final del 28.5.2014.

1. IDENTIFICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI DA VALUTARE

1. Titolo del regime di aiuti:

.....

2. Il piano di valutazione riguarda:

- (a) ☐ un regime soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014?
- (b) ☐ un regime soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472?
- (c) ☐ un regime soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2473?
- (d) ☐ un regime notificato alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato?

Indicare il numero di aiuto di Stato del regime:

3. Indicare il numero di aiuto di Stato di tutti i precedenti e attuali regimi di aiuti di Stato con obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Precisare se uno qualsiasi di questi regimi è il predecessore dell'attuale regime di aiuti.

.....

È stata effettuata una valutazione ex post dei regimi di aiuti di Stato elencati sopra?

☐ Sì ☐ No

3.1. In caso affermativo, presentare una breve sintesi dei principali risultati della valutazione ex post (se del caso con un riferimento e un link).

.....

3.2. Indicare in che modo si è tenuto conto dei risultati delle valutazioni per definire un nuovo regime.

.....

4. Indicare eventuali valutazioni ex ante o valutazioni di impatto esistenti per il regime di aiuti. Per ciascuno di tali studi, fornire le seguenti informazioni: a) una breve descrizione degli obiettivi, della metodologia utilizzata, dei risultati e delle conclusioni; b) le difficoltà specifiche di tipo metodologico riscontrate nel quadro delle valutazioni e degli studi, per esempio la disponibilità di dati pertinenti per la valutazione dell'attuale piano di valutazione. Se del caso, precisare i settori o i temi non contemplati dai precedenti piani di valutazione che dovrebbero essere oggetto dell'attuale valutazione. Fornire in allegato le sintesi di tali valutazioni e studi e, ove disponibili, riportare i link che rimandano ai documenti in questione.

.....

2. OBIETTIVI DEL REGIME DI AIUTO DA VALUTARE

1. Fornire una descrizione del regime di aiuti specificando le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare e le categorie di beneficiari previste, indicando ad esempio le dimensioni, i settori, l'ubicazione e il numero indicativo.

.....

2. Precisare gli obiettivi del regime e l'impatto stimato, sia a livello dei beneficiari previsti che per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune.

.....

3. Indicare eventuali effetti negativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale che potrebbero essere direttamente o indirettamente collegati con il regime di aiuti ⁽⁴⁴¹⁾.

.....

4. Indicare: a) la dotazione di bilancio annuale prevista dal regime, b) la durata prevista del regime ⁽⁴⁴²⁾, c) lo strumento di aiuto e d) i costi ammissibili.

.....

5. Fornire una sintesi dei criteri di ammissibilità e dei metodi di selezione dei beneficiari degli aiuti. In particolare, descrivere: i metodi di selezione dei beneficiari (ad esempio, il punteggio attribuito), b) la dotazione di bilancio indicativa disponibile per ciascun gruppo di beneficiari, c) il rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari, d) le norme sull'attribuzione di punteggi, nel caso siano previste dal regime, e) le soglie delle intensità di aiuto e f) i criteri di cui terrà conto l'autorità che concede l'aiuto all'atto di valutare le domande.

.....

6. Menzionare eventuali vincoli o rischi specifici che potrebbero compromettere l'attuazione del regime, il suo impatto previsto e il conseguimento dei suoi obiettivi.

.....

3. QUESITI DELLA VALUTAZIONE

1. Indicare le questioni specifiche che la valutazione dovrebbe affrontare fornendo prove quantitative dell'impatto degli aiuti. Distinguere tra a) questioni connesse con l'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari, b) questioni relative agli impatti indiretti e c) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. Spiegare in che modo i quesiti della valutazione riguardano gli obiettivi del regime.

.....

4. INDICATORI DI RISULTATO

1. Utilizzare la seguente tabella per descrivere quali indicatori saranno elaborati per misurare i risultati del regime, nonché le pertinenti variabili di controllo, incluse le fonti di dati, e in che misura gli indicatori di risultato corrispondono ai quesiti della valutazione. Indicare in particolare: a) il pertinente quesito di valutazione, b) l'indicatore, c) la fonte dei dati, d) la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio annuale, mensile ecc.), e) il livello al quale i dati sono raccolti (ad esempio, a livello di impresa, di stabilimento, a livello regionale ecc.), f) la popolazione cui la fonte di dati si riferisce (ad esempio, beneficiari dell'aiuto, non beneficiari, tutte le imprese ecc.).

Domanda di valutazione	Indicatore	Fonte	Frequenza	Livello	Popolazione

⁽⁴⁴¹⁾ Un esempio di effetti negativi è costituito dalle interferenze regionali o settoriali o dall'esclusione degli investimenti privati indotta dal regime di aiuti.

⁽⁴⁴²⁾ I regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento sei mesi dopo la loro entrata in vigore. Dopo aver esaminato il piano di valutazione, la Commissione può decidere di prolungare l'applicazione del regolamento a tali regimi. Gli Stati membri sono invitati ad indicare esattamente la durata prevista del regime.

Domanda di valutazione	Indicatore	Fonte	Frequenza	Livello	Popolazione

Spiegare in particolare perché gli indicatori scelti sono i più pertinenti per misurare l'impatto previsto del regime

.....

5. METODI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE

1. Alla luce dei quesiti della valutazione, descrivere i metodi che si intende utilizzare nella valutazione per calcolare l'impatto causale dell'aiuto sui beneficiari e per valutare altri impatti indiretti. In particolare, spiegare perché sono stati preferiti alcuni metodi rispetto ad altri (ad esempio, i motivi per cui è stata scelta la struttura del regime) ⁽⁴⁴³⁾.

.....

2. Descrivere in maniera particolareggiata la strategia di identificazione per la valutazione dell'impatto causale dell'aiuto e le ipotesi sulle quali si basa tale strategia. Descrivere dettagliatamente la composizione e la pertinenza del gruppo di controllo.

.....

3. Spiegare come le modalità previste affrontano il rischio di parzialità nella selezione. Si può affermare con sufficiente certezza che le differenze osservate nei risultati tra i beneficiari dell'aiuto sono dovute all'aiuto?

.....

4. Se del caso, spiegare come i metodi previsti intendono affrontare problemi specifici legati a regimi complessi, ad esempio regimi attuati in modo differenziato a livello regionale e regimi che utilizzano diversi strumenti di aiuto.

.....

6. RACCOLTA DI DATI

1. Fornire informazioni sui meccanismi e sulle fonti per la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari degli aiuti e sulla prevista situazione controfattuale ⁽⁴⁴⁴⁾. Fornire una descrizione di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la fase di selezione: i dati raccolti sui richiedenti, i dati presentati dai richiedenti e i risultati della selezione. Indicare inoltre ogni potenziale problema relativo alla disponibilità dei dati.

.....

2. Fornire informazioni sulla frequenza della raccolta di dati pertinenti per la valutazione. Le osservazioni sono disponibili a livello sufficientemente disaggregato, ossia a livello di singole imprese?

.....

⁽⁴⁴³⁾ Si prega di fare riferimento al documento SWD(2014)179 final del 28.5.2014.
⁽⁴⁴⁴⁾ Si fa presente che ai fini della valutazione potrebbero risultare necessari sia dati storici sia i dati che si renderanno progressivamente disponibili durante l'applicazione del regime di aiuti. Identificare le fonti per entrambi i tipi di informazioni. Sarebbe auspicabile che si raccogliessero entrambi i tipi di dati dalla stessa fonte, al fine di garantire la coerenza nel tempo.

3. Indicare se l'accesso ai dati necessari per eseguire la valutazione potrebbe essere ostacolato da disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la riservatezza dei dati e in che modo tali questioni verrebbero affrontate. Fare riferimento ad eventuali altri problemi connessi alla raccolta dei dati e spiegare in che modo potrebbero essere risolti.
.....

4. Indicare se sono previste indagini sui beneficiari degli aiuti o su altre imprese e se si intende utilizzare fonti di informazione complementari.
.....

7. CALENDARIO PROPOSTO PER LA VALUTAZIONE

1. Indicare il calendario proposto per la valutazione, comprese le fasi relative alla raccolta dei dati, alle relazioni intermedie e alla partecipazione dei portatori di interessi. Se pertinente, fornire un allegato che illustra il calendario proposto.
.....

2. Indicare la data in cui sarà presentata alla Commissione la relazione di valutazione finale.
.....

3. Indicare i fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto.
.....

8. ORGANISMO INCARICATO DELLA VALUTAZIONE

1. Fornire informazioni specifiche sull'organismo incaricato della valutazione o, se non ancora selezionato, sul calendario, sulla procedura e sui criteri per la sua selezione.
.....

2. Fornire informazioni sull'indipendenza dell'organismo incaricato della valutazione, su come si eviteranno eventuali conflitti di interesse durante il processo di selezione.
.....

3. Descrivere l'esperienza e le competenze pertinenti dell'organismo che effettua la valutazione o il modo in cui tali competenze saranno garantite durante il processo di selezione.
.....

4. Elencare le disposizioni emanate dall'autorità che concede l'aiuto per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione.
.....

5. Fornire informazioni, anche se solo di carattere indicativo, sulle risorse umane e finanziarie necessarie che saranno messe a disposizione per lo svolgimento della valutazione.
.....

9. PUBBLICITÀ DELLA VALUTAZIONE

1. Fornire informazioni sul modo in cui la valutazione sarà resa pubblica, vale a dire, mediante la pubblicazione su un sito web del piano di valutazione e della relazione sulla valutazione finale.
.....

2. Indicare in che modo sarà garantito il coinvolgimento dei portatori di interessi. Indicare se è prevista l'organizzazione di consultazioni pubbliche o di eventi legati alla valutazione.
.....
3. Specificare in che modo l'autorità che concede l'aiuto e altri organismi intendono utilizzare i risultati della valutazione, ad esempio per l'elaborazione di regimi successivi o analoghi.
.....
4. Indicare se e a quali condizioni i dati raccolti ai fini della valutazione o per essa utilizzati saranno resi accessibili per ulteriori studi e analisi.
.....
5. Precisare se il piano di valutazione contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate dalla Commissione.
.....

10. ALTRE INFORMAZIONI

1. Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per l'esame del piano di valutazione.
.....
2. Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o link ai documenti in questione.
.....”

g) la parte III.12 è sostituita dalla seguente:

”PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

Si ricorda che questa scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ⁽⁴⁴⁵⁾ (in seguito "orientamenti"). Per tutte le misure che rientrano negli orientamenti compilare anche la relativa scheda di informazioni complementari.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per effettuare la valutazione, la Commissione prenderà in considerazione gli aspetti descritti in questo modulo.

1. La misura di aiuto di Stato soddisfa le condizioni che seguono?

Prima condizione:

- ☐ individuazione dell'attività economica interessata;
- ☐ effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;

⁽⁴⁴⁵⁾ GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1.

- ☐ l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione.

Seconda condizione:

- ☐ necessità dell'intervento statale: la misura di aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, se del caso, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o risolvendo questioni in materia di equità o coesione;
- ☐ adeguatezza dell'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica;
- ☐ proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate;
- ☐ trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso;
- ☐ prevenzione di effetti negativi dell'aiuto che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi;
- ☐ raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo).

1. PRIMA CONDIZIONE: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica sovvenzionata

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 42 a 45) degli orientamenti.

- 1.1.1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti compatibili a norma di tale disposizione del trattato devono pertanto contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (42) degli orientamenti, fornire informazioni che consentano alla Commissione di individuare l'attività o le attività economiche che saranno agevolate in conseguenza degli aiuti e dimostrare in che modo gli aiuti agevolano lo sviluppo di tale o tali attività:

.....

- 1.1.2. Precisare se e in che modo gli aiuti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PAC e, nell'ambito di tale politica, agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁶⁾, descrivendo più nello specifico i benefici attesi degli aiuti.

.....

Si ricorda che queste informazioni servono alla Commissione per valutare la conformità degli aiuti al punto (44) degli orientamenti.

- 1.1.3. Gli aiuti sono concessi a favore di misure per la gestione dei rischi e delle crisi in conformità della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁴⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

In caso di risposta affermativa, specificare la misura o le misure per la gestione dei rischi e delle crisi interessate:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (45) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle misure per la gestione dei rischi e delle crisi concessi in conformità della parte II, sezione 1.2 degli orientamenti possano facilitare lo sviluppo dell'area o dell'attività economica individuata, in quanto senza l'aiuto è possibile che tale sviluppo non abbia luogo nella medesima misura.

- 1.1.4. Gli aiuti sono concessi a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tale scopo, si rimanda alla sezione 2.6. di questa scheda di informazioni, dove sono richieste informazioni sugli effetti positivi degli aiuti agli investimenti.

.....

- 1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 47 a 60) degli orientamenti.

Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

- 1.2.1. Ai fini della valutazione della conformità al punto (47) degli orientamenti, spiegare in che modo la misura o le misure inducono l'impresa beneficiaria a modificare il proprio comportamento spingendola ad intraprendere un'attività economica supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

.....

- 1.2.2. Confermare che gli aiuti non sono intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica:

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che a norma del punto (47) degli orientamenti gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

- 1.2.3. Confermare che la misura di aiuto di Stato notificata non è intesa semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore:

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che a norma del punto (48) degli orientamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno.

- 1.2.4. Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, degli orientamenti si limitano ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che a norma del punto (49) degli orientamenti, gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.

- 1.2.5. Il beneficiario inoltrerà domanda di aiuto alle autorità nazionali prima che sia cominciato il lavoro relativo al progetto o all'attività?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che a norma del punto (50) degli orientamenti, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

- 1.2.6. La domanda di aiuto conterrà come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

- 1.2.7. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

☐ Sì ☐ No

- 1.2.8. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, i beneficiari che sono grandi imprese descriveranno nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti (indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi), e forniranno documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che a norma del punto (52) degli orientamenti, tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

- 1.2.9. L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (53) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

- 1.2.10. Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, sono rispettate le condizioni seguenti?

(a) il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro; e

- (b) il regime di aiuto è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati ⁽⁴⁴⁷⁾.

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (54) degli orientamenti, si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale abbia un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le due condizioni di cui sopra. A norma del punto (54) degli orientamenti, la condizione di cui alla lettera b) della presente domanda non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

1.2.11. Gli aiuti rientrano in una delle categorie seguenti indicate negli orientamenti?

- (a) ☐ regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.6. e 2.9.2, degli orientamenti e regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- (i) ☐ il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro;
- (ii) ☐ il regime di aiuti è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.6, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e
- (iii) ☐ il regime di aiuti riguarda unicamente le PMI.
- (b) ☐ aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori in conformità della parte II, sezione 1.1.6, degli orientamenti;
- (c) ☐ aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici in conformità della parte II, sezione 1.1.7, degli orientamenti;
- (d) ☐ aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità della parte II, sezione 1.1.10.1 degli orientamenti, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;
- (e) ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.1, degli orientamenti;
- (f) ☐ aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.2, degli orientamenti;
- (g) ☐ aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive in conformità della parte II, sezione 1.2.1.3, degli orientamenti;
- (h) ☐ aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti;
- (i) ☐ aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.5, degli orientamenti;
- (j) ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 2.8.5, degli orientamenti;
- (k) ☐ aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità della parte II, sezione 2.4, degli orientamenti che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

⁽⁴⁴⁷⁾ Si ricorda che questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

- (l) ☐ aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità della parte II, sezione 1.1.1.2, degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (m) ☐ aiuti per le misure promozionali in conformità del punto (468), lettere b), c) e d), degli orientamenti;
- (n) ☐ aiuti per compensare i costi aggiuntivi di trasporto in conformità dei punti (480) e (481) degli orientamenti;
- (o) ☐ aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità della parte II, sezioni 1.3.7 e 2.9.1, degli orientamenti;
- (p) ☐ aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, epizootie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità della parte II, sezione 2.1.3, degli orientamenti;
- (q) ☐ aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali, dalle malattie delle specie arboree e dalle specie esotiche invasive in conformità della parte II, sezione 2.8.1, degli orientamenti;

Si ricorda che a norma del punto (55) degli orientamenti, per le categorie di aiuti di cui sopra non è richiesto né si presume un effetto di incentivazione. In caso di aiuti concessi per una delle categorie di cui sopra quindi non si applicano i punti da (50) a (53) degli orientamenti.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

In caso di aiuti concessi per investimenti individuali, continuare con le domande da 1.2.12. a 1.2.16.

- 1.2.12. Fornire nella notifica prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire.

Specificare tale effetto:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (56) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

- 1.2.13. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (59) degli orientamenti, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

- 1.2.14. Specificare quali documenti relativi al progetto di investimento in esame sono presentati unitamente alla notifica:

.....

Si ricorda che a norma del punto (57) degli orientamenti, gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

1.2.15. Specificare come sarà valutato il livello di redditività:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (58) degli orientamenti, è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) ⁽⁴⁴⁸⁾ del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) ⁽⁴⁴⁹⁾ o il rendimento medio del capitale investito (Return On Capital Employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

1.2.16. Il progetto di investimento presenta un deficit di finanziamento, ossia i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire maggiori dettagli:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (59) degli orientamenti, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

1.3. Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punti da 61 a 64) degli orientamenti.

1.3.1. Confermare che la misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia non comportano una violazione della normativa applicabile dell'Unione:

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (61) degli orientamenti, se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia comportano una violazione della pertinente normativa dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (61) degli orientamenti, fornire informazioni che dimostrino che la misura di aiuto non comporta una violazione della pertinente normativa dell'Unione:

.....

⁽⁴⁴⁸⁾ Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

⁽⁴⁴⁹⁾ Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dei flussi di cassa equivale a zero.

- 1.3.2. Il sistema di finanziamento costituisce parte integrante della misura di aiuto?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare il sistema di finanziamento:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (26) degli orientamenti, il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto.

- 1.3.3. Qualora la misura di aiuto riguardi prodotti agricoli ⁽⁴⁵⁰⁾, gli aiuti sono compatibili con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (62) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima.

- 1.3.4. La concessione degli aiuti è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (63) degli orientamenti, gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

- 1.3.5. Gli aiuti limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (63) degli orientamenti, gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

- 1.3.6. Gli aiuti sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, sono direttamente legati ai quantitativi esportati, o sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (64) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, né aiuti per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

2. SECONDA CONDIZIONE: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili "sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

⁽⁴⁵⁰⁾A norma dell'articolo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti agricoli sono i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.

La Commissione valuterà quindi l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi, metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile.

2.1. Necessità dell'intervento statale

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.1 (punti da 70 a 71) degli orientamenti.

- 2.1.1. A norma del punto (70) degli orientamenti, l'aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato riguardante l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione. In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (70) degli orientamenti, fornire tutte le informazioni che dimostrino che gli aiuti possono determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire o possono correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività:

.....

Si ricorda che, ai fini degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte I degli orientamenti. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere considerati necessari.

2.2. Adeguatezza degli aiuti

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 72 a 82) degli orientamenti.

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e il modo in cui è strutturato sono adeguati per conseguire l'obiettivo della misura cui l'aiuto è destinato.

Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi

- 2.2.1. Gli aiuti soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare la sezione pertinente:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale che soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti costituiscano uno strumento di intervento adeguato.

- 2.2.2. Si tratta di una misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre lo stesso intervento è al contempo previsto dal pertinente piano strategico della PAC?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto all'intervento del piano strategico della PAC in questione:

.....

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

A norma del punto (75) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Lo Stato membro comunque dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

- 2.2.3. A norma del punto (82) degli orientamenti, la valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e fatti salvi i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi. Ai fini della valutazione della conformità al punto (75) degli orientamenti, specificare la forma in cui viene concesso l'aiuto e dimostrare che è la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza:

.....

- 2.2.4. La forma in cui è concesso l'aiuto corrisponde a una forma specifica per una misura di aiuto soggetta a notifica descritta in una sezione pertinente della parte II degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare la forma di aiuto in questione:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II degli orientamenti, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato.

- 2.2.5. Gli aiuti sono concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (78) degli orientamenti, gli aiuti concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati, costituiscono uno strumento di aiuto adeguato.

- 2.2.6. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non compresi in un piano strategico della PAC o come finanziamento supplementare per tale intervento di sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.)?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare perché altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), sono meno appropriate.

.....

- 2.2.7. Gli aiuti sono concessi per misure nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative cui mirano non possono essere conseguite con le misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

.....

- 2.2.8. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

☐ aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità;

- ☐ aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione;
- ☐ aiuti per servizi di consulenza;
- ☐ aiuti per servizi di sostituzione nelle aziende agricole;
- ☐ aiuti per misure promozionali;
- ☐ aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizootie, degli organismi nocivi ai vegetali e delle specie esotiche invasive;
- ☐ aiuti al settore zootecnico.

2.2.9. In caso di aiuti concessi a una delle categorie specificate nella domanda precedente, confermare che l'aiuto è concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati:

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (81) degli orientamenti, nel caso delle categorie di cui sopra l'aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati. In questi casi l'aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

2.3. Proporzionalità dell'aiuto e cumulo

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.3 (punti da 83 a 111) degli orientamenti.

In generale, gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata.

2.3.1. L'importo degli aiuti supera i costi ammissibili?

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (84) degli orientamenti, l'importo degli aiuti è considerato proporzionato se è inferiore ai costi ammissibili.

2.3.2. Gli aiuti rientrano nella parte II, sezioni 1.3.1.1. e 2.3 degli orientamenti, che prevedono espressamente incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (84) degli orientamenti non si applica.

2.3.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.4. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.5. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.7. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'IVA è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA?

- ☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (88) degli orientamenti, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- 2.3.8. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.9. Gli aiuti sono erogabili in più rate?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, gli aiuti saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (90) degli orientamenti, i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione inoltre è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

- 2.3.10. Gli aiuti erogabili in futuro saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (91) degli orientamenti, gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più rate, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

- 2.3.11. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.12. L'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2 e 2.3 degli orientamenti è fissato sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, confermare che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

- (a) ☐ contengono unicamente elementi verificabili;
- (b) ☐ sono basati su valori associati mediante opportune perizie;
- (c) ☐ indicano chiaramente la fonte dei valori utilizzati;
- (d) ☐ sono differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso;
- (e) ☐ non contengono elementi connessi ai costi di investimento.

Si ricorda che le condizioni di cui sopra sono cumulative e devono essere tutte rispettate.

- 2.3.13. Gli aiuti sono concessi conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi?

- (a) ☐ costi unitari;
- (b) ☐ somme forfettarie;
- (c) ☐ finanziamento a tasso fisso.

Si ricorda che gli aiuti di cui alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 degli orientamenti non possono essere concessi conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui sopra.

2.3.14. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare la modalità per determinare l'importo dell'aiuto:

- (a) ☐ un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno o più dei seguenti elementi:
- (i) ☐ dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - (ii) ☐ dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - (iii) ☐ applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- (b) ☐ conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Accompagnare la notifica con la pertinente documentazione di supporto.

2.3.15. Se la misura è cofinanziata, gli importi dei costi ammissibili sono calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁴⁵¹⁾ e al regolamento (UE) 2021/2115?

☐ Sì ☐ No

Fornire maggiori dettagli e presentare la pertinente documentazione di supporto:

.....

2.3.16. Per la misura beneficiaria dell'aiuto è stata sottoscritta un'assicurazione?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire maggiori dettagli:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (97) degli orientamenti, in sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

2.3.17. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

☐ Sì ☐ No

Descrivere lo scenario controfattuale:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (98) degli orientamenti, di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto ⁽⁴⁵²⁾, con le intensità massime di aiuto come limite massimo.

⁽⁴⁵¹⁾ EUR-Lex - 32021R1060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁵²⁾ Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

2.3.18. Fornire le informazioni seguenti:

- (a) calcolo del TRI dell'investimento in presenza e in assenza dell'aiuto:

.....

- (b) informazioni sui parametri di riferimento del mercato rilevante per l'impresa (ad es. normali tassi di rendimento richiesti da un beneficiario per intraprendere progetti analoghi, costo del capitale dell'impresa nel suo complesso):

.....

- (c) una spiegazione del motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio:

.....

2.3.19. L'importo dell'aiuto è limitato al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio?

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (99) degli orientamenti, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ad esempio, l'importo dell'aiuto non dovrebbe determinare un aumento del tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

2.3.20. Nel caso degli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, è garantito che l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (100) degli orientamenti, al fine di garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, occorre utilizzare il metodo di cui al punto (99) degli orientamenti in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

2.3.21. Il beneficiario è un comune che è un'autorità locale autonoma avente un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (98) a (101) degli orientamenti.

Cumulo di aiuti

2.3.22. Gli aiuti notificati sono accordati nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.23. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto è limitato ai massimali di aiuto stabiliti negli orientamenti?

- ☐ Sì ☐ No

2.3.24. Gli aiuti notificati hanno costi ammissibili individuabili?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, tali aiuti saranno cumulati con altri aiuti di Stato?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, gli aiuti saranno concessi per costi ammissibili individuabili diversi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa, si ricorda, che a norma del punto (104) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti.

- 2.3.25. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, sono cumulati con un'altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.26. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, che sono cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, sono limitati alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso da questi o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione?

☐ Sì ☐ No

Specificare la soglia massima dello strumento di aiuto applicabile:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (105) degli orientamenti, gli aiuti senza costi ammissibili individuabili ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso da questi o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

- 2.3.27. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con pagamenti di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.28. Gli aiuti concessi ai sensi della parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.8 degli orientamenti sono cumulati con pagamenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

- 2.3.29. Gli aiuti sono combinati con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (108) degli orientamenti, qualora i finanziamenti dell'Unione non siano direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, saranno considerati solo gli aiuti di Stato per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o dei massimali di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Confermare tale circostanza:

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni sulla normativa applicabile dell'Unione di cui al punto (108) degli orientamenti:

.....

- 2.3.30. Se gli aiuti autorizzati a norma degli orientamenti sono cumulati con aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.31. Gli aiuti concessi per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti sono cumulati con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (110) degli orientamenti, gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3.

- 2.3.32. Gli aiuti concessi a titolo di aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, degli orientamenti, sono cumulati con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (111) degli orientamenti, gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

- 2.3.33. Se gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti sono cumulati con il corrispondente sostegno di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, tale cumulo rispetta l'importo di aiuti indicato negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (111) degli orientamenti, gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2 non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

- 2.4. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.4 (punti da 112 a 115) degli orientamenti.

2.4.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione delle informazioni seguenti nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale?

- ☐ il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;
- ☐ il nome dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti;
- ☐ il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:
 - i. 10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - ii. 100 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

2.4.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali sono fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

- ☐ 0,01-0,1 solo per la produzione agricola primaria;
- ☐ 0,1-0,5;
- ☐ 0,5-1;
- ☐ 1-2;
- ☐ 2-5;
- ☐ 5-10;
- ☐ 10-30;
- ☐ 30 e importi superiori.

2.4.3. Specificare se le informazioni di cui al punto (112) degli orientamenti saranno pubblicate:

- (a) ☐ nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea ⁽⁴⁵³⁾;
- (b) ☐ in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale.

2.4.4. Confermare che le informazioni:

- ☐ saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;
- ☐ saranno conservate per almeno 10 anni;
- ☐ saranno accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽⁴⁵⁴⁾.

2.4.5. Fornire il link del sito web esaustivo sugli aiuti di Stato nel quale saranno pubblicate le informazioni di cui alla presente sezione:

.....

⁽⁴⁵³⁾ "State Aid Transparency Public Search", disponibile al seguente indirizzo web: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>.

⁽⁴⁵⁴⁾ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, almeno entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Le informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

- 2.4.6. Confermare che saranno effettuate relazioni e revisioni secondo quanto previsto nella parte III, sezione 3:

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (115) degli orientamenti, per motivi di trasparenza gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto nella parte III, sezione 3.

- 2.5. Prevenzione di effetti negativi che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.5 (punti da 116 a 133) degli orientamenti.

Gli aiuti per i settori agricolo e forestale, nonché per le zone rurali, possono potenzialmente causare distorsioni dei mercati dei prodotti. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo.

A norma del punto (117) degli orientamenti, la Commissione identificherà il mercato o i mercati su cui l'aiuto può incidere, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sul mercato o i mercati del prodotto interessati, vale a dire il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto.

- 2.5.1. In conformità del punto (117) degli orientamenti, fornire informazioni sul mercato del prodotto su cui l'aiuto può incidere:

.....

- 2.5.2. Gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari?

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (118) degli orientamenti, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza sarà più limitato. Per fornire queste informazioni, fare riferimento alla sezione 2.1.1 di questa scheda informativa.

- 2.5.3. L'intensità massima di aiuto o l'importo degli aiuti indicati in una sezione specifica degli orientamenti sono rispettati?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'intensità massima di aiuto e l'importo degli aiuti:

.....

Secondo la Commissione, se l'intensità massima di aiuto e l'importo degli aiuti sono rispettati, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza è più limitato.

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

- 2.5.4. Descrivere il mercato o i mercati del prodotto interessati, ossia il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto.

.....

Si noti che nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese nei mercati del prodotto coinvolti ⁽⁴⁵⁵⁾.

⁽⁴⁵⁵⁾ Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

- 2.5.5. Per i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale, dimostrare che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati.
-

- 2.5.6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare una valutazione d'impatto, nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili, per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuti.

— La notifica è accompagnata da una valutazione d'impatto?

☐ Sì ☐ No

— La notifica è accompagnata da una valutazione ex post?

☐ Sì ☐ No

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

A norma del punto (123) degli orientamenti, nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.

- 2.5.7. Per consentire alla Commissione di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, fornire prove che le consentano di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.
-

A norma del punto (124) degli orientamenti, il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento⁽⁴⁵⁶⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (in virtù delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione).

Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato e i suoi succedanei sul lato della domanda, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal consumatore (in ragione delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto), e sul lato dell'offerta, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti). Specificare cosa si considera come succedanei rilevanti sul lato della domanda e dell'offerta in questo caso. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

- 2.5.8. In conseguenza degli aiuti sarà creata capacità produttiva supplementare dal progetto?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata (in termini di volume e valore):

.....

⁽⁴⁵⁶⁾ Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

- 2.5.9. Fornire informazioni sull'andamento del mercato del prodotto interessato dall'aiuto, ossia se è in crescita o inefficiente:

.....

- 2.5.10. Se il mercato del prodotto interessato dall'aiuto è inefficiente, specificare se, con una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (vale a dire che è in fase di contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (vale a dire che sta ancora crescendo senza tuttavia andare oltre un tasso di crescita di riferimento):

.....

- 2.5.11. Se il mercato geografico è globale, per valutare l'andamento del mercato del prodotto interessato dall'aiuto fornire informazioni sull'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE:

.....

- 2.5.12. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

.....

- 2.5.13. Specificare tutti i prodotti che saranno realizzati al completamento dell'investimento e indicare, se del caso, il codice NACE o la nomenclatura CPA:

.....

- 2.5.14. Indicare se il prodotto o i prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti realizzati dal beneficiario (a livello di gruppo).

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare il prodotto o i prodotti che saranno sostituiti. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, indicando un calendario per la sostituzione.

.....

- 2.5.15. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari:

.....

- 2.5.16. Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è un prodotto a valle.

.....

- 2.5.17. Per valutare il potere di mercato del beneficiario, fornire le informazioni seguenti sulla sua posizione di mercato (in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l'investimento):

- (a) una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo):

.....

- (b) una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

- 2.5.18. Fornire informazioni sulle quote di mercato del beneficiario, nonché sulle quote di mercato dei suoi concorrenti:

.....

- 2.5.19. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

- 2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.6 (punti da 134 a 141) degli orientamenti.

La Commissione valuta se gli effetti positivi della misura di aiuto superano gli effetti negativi individuati sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non ponga rimedio a un constatato fallimento del mercato in modo appropriato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi della misura, per cui è probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.

- 2.6.1. Specificare l'impatto degli aiuti sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

.....

Specificare a quale obiettivo degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 contribuiranno gli aiuti:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (136) degli orientamenti, nell'ambito della valutazione degli effetti positivi e negativi dell'aiuto, la Commissione terrà conto dell'impatto dell'aiuto sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115, che mirano a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, a sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima, a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

- 2.6.2. Gli aiuti soddisfano le condizioni stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti e rispettano le pertinenti intensità massime di aiuto o gli importi degli aiuti ivi specificati?

☐ Sì ☐ No

Si rimanda alla sezione applicabile della parte II degli orientamenti:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (137) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi gli importi massimi di aiuto o le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

- 2.6.3. Gli aiuti sono cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 o finanziati dall'Unione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (138) degli orientamenti, per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 o finanziati dall'Unione, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi correlati.

2.6.4. È previsto un impatto ambientale e/o climatico dell'attività sovvenzionata?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, descrivere l'impatto previsto, tenendo conto della legislazione in materia di tutela ambientale di cui al punto (139) degli orientamenti e della normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (139) degli orientamenti, ove sia dimostrato l'impatto climatico e ambientale positivo degli aiuti, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi di tali aiuti.

2.6.5. Gli aiuti tengono conto del principio "chi inquina paga"?

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni sufficienti per dimostrare che tale principio è tenuto in considerazione:

.....

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del trattato, "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

2.6.6. Gli aiuti generano altri effetti positivi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quali politiche dell'Unione riflettono:

- ☐ Green Deal europeo (COM(2019) 640 final)
- ☐ strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381 final)
- ☐ strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 0216 final e COM(2021) 82 final)
- ☐ comunicazione sul ripristino di cicli sostenibili del carbonio (COM(2021) 800 final)
- ☐ strategia per le foreste (COM(2021) 572 final)
- ☐ strategia sulla biodiversità (COM(2020) 380 final)
- ☐ altro (specificare):

.....

Fornire maggiori dettagli sugli effetti positivi degli aiuti e spiegare in che modo gli aiuti sono in linea con una o più politiche dell'Unione indicate:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (140) degli orientamenti, laddove gli effetti positivi degli aiuti riflettano quelli previsti in politiche dell'Unione, è possibile presumere che l'aiuto in linea con le politiche dell'Unione abbia effetti positivi di più ampia portata

2.6.7. Gli aiuti sono concessi a favore di investimenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852⁽⁴⁵⁷⁾, anche per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie analoghe.

.....

⁽⁴⁵⁷⁾ EUR-Lex - 32020R0852 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

2.7. Altre informazioni

Aiuti a favore dell'Irlanda del Nord

2.7.1. Gli aiuti sono concessi nell'Irlanda del Nord?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si noti che a norma del punto (28) degli orientamenti, per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'Irlanda del Nord, laddove una misura richieda il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato devono essere trasmesse informazioni equivalenti.

Oltre a questa scheda di informazioni generali, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti compilare anche la relativa scheda di informazioni complementari.

Aiuti a favore di imprese in difficoltà

A norma del punto (23) degli orientamenti, la Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa in difficoltà quale definita al punto (33), (63), degli orientamenti, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Il punto (23) degli orientamenti tuttavia prevede alcune eccezioni al principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie.

2.7.2. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

2.7.3. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni causati da sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica agli aiuti intesi a compensare le perdite o ovviare ai danni, purché tali perdite o danni siano stati provocati dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5 degli orientamenti.

2.7.4. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

- ☐ aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, secondo quanto previsto nella parte II, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti;
- ☐ aiuti relativi alle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione nel caso di epizootie e di organismi nocivi ai vegetali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371), degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, per motivi di protezione della salute pubblica e a causa della situazione di emergenza legata a questo tipo di aiuti, la situazione economica di un'impresa non dovrebbe essere tenuta in considerazione. Il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria pertanto non si applica a simili aiuti.

2.7.5. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

- ☐ azioni di informazione di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.1 e 2.4 degli orientamenti;
- ☐ misure promozionali di carattere generico, di cui alla parte II, sezione 1.3.4, degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica.

Aiuti concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

2.7.6. Gli aiuti sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, salvo che si applichi una delle due eccezioni indicate di seguito.

2.7.7. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (25) degli orientamenti non si applica.

2.7.8. Gli aiuti concessi sono intesi a coprire i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371), degli orientamenti?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (25) degli orientamenti non si applica.

Valutazione dei regimi di aiuti

2.7.9. Indicare se il regime di aiuti soddisfa una delle seguenti condizioni:

- (a) ☐ la dotazione del regime o le spese contabilizzate superano 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili;
- (b) ☐ il regime presenta caratteristiche innovative;
- (c) ☐ il regime è finalizzato a significativi cambiamenti di mercato, tecnologici o normativi.

Se una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, fornire maggiori dettagli:

.....

Ai sensi del punto (640) degli orientamenti, una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi di aiuti di importo elevato, o che presentano caratteristiche innovative o che sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tenuto conto dei loro obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Confermare che, se necessario, lo Stato membro effettuerà la valutazione ex post conformemente ai punti da (642) a (646) degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

Altre informazioni

Fornire altre eventuali informazioni ritenute importanti/necessarie per la debita valutazione della misura di aiuto notificata:

.....

1.1.1.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

Questa scheda di informazioni riguarda gli aiuti di Stato per investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli investimenti ai quali sono rivolti gli aiuti rispettano i divieti e le restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽⁴⁵⁸⁾, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento?

☐ Sì ☐ No

2. Gli aiuti sono concessi per investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati da uno o più beneficiari o riguardanti attivi materiali o immateriali utilizzati da uno o più beneficiari nelle aziende agricole e che sono connessi alla produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

3. Gli aiuti sono concessi a favore di investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa rispondere alle domande da 3.1 a 3.15:

- 3.1. L'investimento è effettuato per la produzione di biocarburanti ai sensi dell'articolo 2, punto (33), della direttiva (UE) 2018/2001 ⁽⁴⁵⁹⁾?

☐ Sì ☐ No

- 3.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.1. specificare se gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti solo se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di carburante dell'azienda agricola:

☐ Sì ☐ No

- 3.3. Il biocarburante prodotto è venduto sul mercato?

☐ Sì ☐ No

- 3.4. L'investimento è effettuato per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili in aziende agricole?

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁵⁸⁾ EUR-Lex - 32013R1308 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁵⁹⁾ EUR-Lex - 32018L2001 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- 3.5. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.4. specificare se:
- (a) lo scopo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti è solo quello di soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole:
- ☐ Sì ☐ No
- (b) la capacità produttiva degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare:
- ☐ Sì ☐ No
- 3.6. L'energia elettrica prodotta è venduta alla rete?
- ☐ Sì ☐ No
- 3.7. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.6 di questa scheda di informazioni, specificare se sarà rispettato il limite di autoconsumo medio annuale:
- ☐ Sì ☐ No
- Si fa presente che, a norma del punto (146), lettera b), degli orientamenti, qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare; per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
- 3.8. Qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è equivalente alla somma del consumo medio annuo di tutti i beneficiari?
- ☐ Sì ☐ No
- 3.9. Esistono norme minime a livello nazionale in materia di efficienza energetica per gli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa descrivere le norme minime nazionali pertinenti:
-
- 3.10. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.9. specificare se a livello nazionale vige l'obbligo di rispettare le norme minime di cui a tale domanda.
- ☐ Sì ☐ No
- 3.11. Gli aiuti sono concessi a favore di investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa?
- ☐ Sì ☐ No
- 3.12. In caso di risposta affermativa alla domanda 3.11. specificare se gli impianti utilizzano una percentuale minima di energia termica prodotta in base a quanto stabilito dallo Stato membro:
- ☐ Sì ☐ No
- 3.13. Esistono soglie stabilite a livello degli Stati membri per le percentuali massime di cereali e di altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzate per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti in linea con l'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001?
- ☐ Sì ☐ No

Specificare tali soglie:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (150) degli orientamenti, gli Stati membri devono stabilire soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzate per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti in conformità con l'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001.

- 3.14. Gli aiuti ai progetti bioenergetici sono limitati ai prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri applicabili sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella normativa dell'Unione, compreso l'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (150) degli orientamenti, gli aiuti ai progetti bioenergetici devono essere limitati ai prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri applicabili sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella normativa dell'Unione, compreso l'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

- 3.15. La capacità produttiva dell'impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario/dei beneficiari?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ⁽⁴⁶⁰⁾, a meno che tali aiuti non siano esentati dall'obbligo di notifica (ad esempio dal regolamento (UE) n. 651/2014) ⁽⁴⁶¹⁾.

4. Indicare gli obiettivi perseguiti dall'investimento:

- (a) ☐ migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- (b) ☐ migliorare le norme riguardanti l'ambiente naturale, l'igiene o il benessere degli animali;
- (c) ☐ creare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica così come l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- (d) ☐ ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;
- (e) ☐ contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, e promuovere l'energia sostenibile e l'efficienza energetica;
- (f) ☐ contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- (g) ☐ contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Si fa presente che, a norma del punto (152) degli orientamenti, l'investimento deve perseguire almeno uno degli obiettivi di cui sopra.

⁽⁴⁶⁰⁾ EUR-Lex - 52022XC0218(03) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁶¹⁾ EUR-Lex - 02014R0651-20170710 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

5. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, la parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio.

Se gli aiuti sono concessi a favore dei costi di acquisto di terreni, confermare che i terreni acquistati sono ammissibili agli aiuti solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa l'intervento riguarda:

- ☐ la tutela dell'ambiente e la preservazione dei suoli ricchi di carbonio?
- ☐ terreni acquistati da giovani agricoltori attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari?

Si fa presente che solo in questi due casi può essere autorizzata, in casi eccezionali e debitamente giustificati, una percentuale superiore al suddetto 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione.

In tal caso, fornire informazioni relative alle circostanze eccezionali e debitamente giustificate affinché la Commissione possa valutare il caso in questione:

.....

- (b) ☐ l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) ☐ i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- (d) ☐ gli oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- (e) ☐ spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (152), lettere e), f) e g), degli orientamenti;
- (f) ☐ nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti: i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo, ivi comprese le opere permanenti, fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi;

Si fa presente che, a norma del punto (153), lettera f), degli orientamenti, i beneficiari dovrebbero se del caso adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

- (g) ☐ nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni causati da calamità naturali, circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti: i costi delle azioni di prevenzione specifiche volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.

Si fa presente che, a norma del punto (153), lettera g), degli orientamenti, in caso di danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali, i beneficiari dovrebbero, se del caso, adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici volte a ridurre al minimo i danni e le perdite arrecati da eventi simili in futuro;

- (h) ☐ acquisto e impianto di piante annuali:
 - ☐ effettuati ai fini dell'obiettivo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti;
 - ☐ effettuati per la preservazione di varietà vegetali minacciate di erosione genetica, come indicato al punto (210) degli orientamenti;
- (i) ☐ acquisto di animali;
 - ☐ acquisto ai fini dell'obiettivo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti;
 - ☐ acquisto di animali di razze a rischio di estinzione secondo quanto definito all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 ⁽⁴⁶²⁾ nel quadro degli impegni di cui al punto (207), degli orientamenti;
 - ☐ acquisto di cani da guardia per la protezione del bestiame contro i grandi predatori.

6. Sono concessi aiuti per uno dei seguenti costi?

- (a) acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
 - (b) acquisto e impianto di piante annuali per fini diversi da quelli indicati nella domanda 5, lettera h), di questa scheda di informazioni complementari;
 - (c) acquisto di animali per fini diversi da quelli di cui alla domanda 5, lettera i), di questa scheda di informazioni complementari;
 - (d) investimenti intesi a conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in vigore;
 - (e) costi, diversi da quelli di cui al punto (153) degli orientamenti, connessi a contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
 - (f) il capitale circolante;
 - (g) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.
- ☐ Sì ☐ No

Se non è incluso nessuno dei costi di cui alle domande da a) a g), si fa presente che gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

7. Sono concessi aiuti a favore degli investimenti nell'irrigazione?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa rispondere alle domande da 7.1 a 7.7:

7.1. è stato notificato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE ⁽⁴⁶³⁾, per l'intera area in cui deve essere realizzato l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente?

☐ Sì ☐ No

7.2. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure?

☐ Sì ☐ No

7.3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o saranno installati nel quadro dell'investimento?

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁶²⁾ EUR-Lex - 32016R1012 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁶³⁾ EUR-Lex - 32000L0060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

7.4. Nel caso gli aiuti siano concessi per un investimento nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di elementi dell'infrastruttura di irrigazione, sono soddisfatte le seguenti condizioni?

(a) Dalla valutazione ex ante risulta che l'investimento presenta un risparmio idrico potenziale conforme ai parametri tecnici dell'infrastruttura o dell'impianto esistente:

☐ Sì ☐ No

(b) Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua o se valutazioni avanzate dei rischi e della vulnerabilità climatica hanno stabilito che i corpi idrici interessati in buono stato potrebbero non essere più tali per motivi relativi alla quantità d'acqua a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, si consegnerà una riduzione effettiva del consumo idrico che contribuisca al conseguimento e al mantenimento di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE?

☐ Sì ☐ No

(c) Lo Stato deve fissare percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico come condizione di ammissibilità. Tali percentuali garantiscono che:

(i) la percentuale di risparmio idrico potenziale sia almeno del 5 % se i parametri tecnici dell'infrastruttura o dell'impianto esistente garantiscono già un elevato livello di efficienza, e almeno del 25 % se il livello di efficienza attuale (prima degli investimenti) è basso e/o per gli investimenti che avvengono in aree in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per garantire il conseguimento di un buono stato delle acque (se non ancora raggiunto) ed evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici;

☐ Sì ☐ No

(ii) la percentuale di riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, sia pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che le condizioni di cui alla domanda 7.4. non si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

7.5. Se gli aiuti sono concessi per investimenti destinati all'utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa, precisare se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 ⁽⁴⁶⁴⁾:

☐ Sì ☐ No

7.6. Se gli aiuti sono concessi per investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo, sono rispettate le condizioni seguenti?

(i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁶⁴⁾ EUR-Lex - 32020R0741 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (ii) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi dell'impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall'autorità competente dello Stato membro e può anche riferirsi a gruppi di aziende:

☐ Sì ☐ No

7.7. Gli aiuti sono concessi per investimenti nella creazione o nell'espansione di un bacino a fini irrigui?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa alla domanda 7.7 di questa scheda di informazioni confermare che gli aiuti sono concessi solo se non comportano un impatto ambientale negativo significativo:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (158) degli orientamenti, un investimento nella creazione o nell'espansione di un bacino per fini di irrigazione è ammissibile solo se non comporta un impatto ambientale negativo rilevante.

8. Indicare l'intensità di aiuto:

— % dei costi ammissibili;

Si fa presente che, a norma del punto (159) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 65 %, eccetto qualora gli aiuti siano concessi in relazione a una delle situazioni seguenti.

— % degli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g), degli orientamenti o al benessere degli animali.

Si fa presente che, a norma del punto (160), lettera a), degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % di questi costi ammissibili.

— % dei costi degli investimenti dei giovani agricoltori.

Si fa presente che, a norma del punto (160), lettera b), degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % dei costi ammissibili.

— % dei costi degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Si fa presente che, a norma del punto (160), lettera c), degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % di questi costi ammissibili.

— % dei costi ammissibili in caso di investimenti dei piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁶⁵⁾.

Si fa presente che, a norma del punto (161) degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti dei piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 non devono superare l'85 % dei costi ammissibili;

— % dei costi degli investimenti non produttivi connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g), degli orientamenti.

Si fa presente che, a norma del punto (162), lettera a), degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili;

⁽⁴⁶⁵⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- % dei costi degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti e degli investimenti connessi alla prevenzione e alla mitigazione del rischio di danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

Si fa presente che, a norma del punto (162), lettera b), degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

☐ Aiuti agli investimenti nel settore dell'irrigazione:

- % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione di cui al punto (157), lettera c), degli orientamenti.

Si fa presente che, a norma del punto (163), lettera a), degli orientamenti, gli aiuti non devono superare l'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione di cui al punto (157), lettera c);

- % dei costi ammissibili per gli investimenti in favore di infrastrutture agricole all'esterno delle aziende da utilizzare per l'irrigazione.

Si fa presente che, a norma del punto (163), lettera b), degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti in favore di infrastrutture agricole all'esterno delle aziende da utilizzare per l'irrigazione;

- % dei costi ammissibili per altri investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione.

Si fa presente che, a norma del punto (163), lettera c), degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.1.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Questa scheda di informazioni riguarda gli aiuti di Stato per investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole di cui nella parte II, sezione 1.1.1.2., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli investimenti ai quali sono rivolti gli aiuti rispetteranno i divieti e le restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽⁴⁶⁶⁾, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento?

☐ Sì ☐ No

2. Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dall'autorità competente dello Stato membro?

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁶⁶⁾ EUR-Lex - 32013R1308 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

3. Indicare i costi ammissibili a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole:
- (a) ☐ costi degli investimenti in attivi materiali;
- (b) ☐ opere permanenti.
4. Indicare l'intensità di aiuto:
- Si fa presente che, a norma del punto (167) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
5. Se gli aiuti sono concessi per opere permanenti, indicare l'importo degli aiuti:
-
- Si fa presente che, a norma del punto (168) degli orientamenti, gli aiuti per le opere permanenti devono essere limitati a 10 000 EUR all'anno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Questa scheda di informazioni riguarda gli aiuti di Stato per investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli di cui nella parte II, sezione 1.1.1.3., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli investimenti ai quali sono rivolti gli aiuti rispetteranno i divieti e le restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽⁴⁶⁷⁾, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento?
- ☐ Sì ☐ No
2. Gli aiuti sono concessi a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa si fa presente che gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno in virtù dell'obiettivo di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.
3. Gli aiuti sono concessi a investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dei punti (33)47 e (33)38 degli orientamenti?
- ☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁶⁷⁾ EUR-Lex - 32013R1308 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

4. Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto:

- (a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria) ⁽⁴⁶⁸⁾;
- (b) orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁴⁶⁹⁾;
- (c) condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.3., degli orientamenti.

Se gli aiuti sono concessi ai sensi delle disposizioni di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la valutazione degli aiuti deve essere effettuata sulla base di tali orientamenti. Pertanto, compilare le pertinenti sezioni del modulo generale di notifica di cui alla parte I e del modulo specifico di cui alla parte III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione ⁽⁴⁷⁰⁾, o qualsiasi disposizione che lo sostituisca.

5. Se gli aiuti sono concessi sulla base della parte II, sezione 1.1.1.3., degli orientamenti, indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, la parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio.

Se gli aiuti sono concessi a favore dei costi di acquisto di terreni, confermare che i terreni acquistati sono ammissibili agli aiuti solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione:

☐ Sì ☐ No

- (b) ☐ l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) ☐ i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.

Si fa presente che gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

- (d) ☐ gli oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6. Sono concessi aiuti per uno dei seguenti costi?

- (a) i costi, diversi da quelli di cui alla domanda 7 di questa scheda di informazioni complementari, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- (b) il capitale circolante;
- (c) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
- (d) i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che se non è incluso nessuno dei costi di cui alle domande da a) a d), gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

⁽⁴⁶⁸⁾ EUR-Lex - 32014R0651 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁶⁹⁾ EUR-Lex - 52021XC0429(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁷⁰⁾ EUR-Lex - 32006R1627 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

7. Indicare l'intensità di aiuto:

— % dei costi ammissibili;

Si ricorda che, a norma del punto (175) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 65 % dei costi ammissibili.

— % degli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto 152, lettere e), f) e g), degli orientamenti o, per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli, al benessere degli animali.

Si ricorda che, a norma del punto (176), lettera a) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % dei costi ammissibili per i seguenti costi:

— % degli investimenti da parte di giovani agricoltori;

Si ricorda che, a norma del punto (176), lettera b), degli orientamenti, l'intensità di aiuto per gli investimenti da parte di giovani agricoltori non deve superare l'80 % dei costi ammissibili.

— % degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

Si fa presente che, a norma del punto (176), lettera c), degli orientamenti, l'intensità di aiuto per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo non deve superare l'80 % dei costi ammissibili.

8. Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti individuali agli investimenti?

☐ Sì ☐ No

9. In caso di risposta affermativa alla domanda 10 di questa scheda di informazioni complementari indicare l'importo dei costi ammissibili e/o l'equivalente sovvenzione lordo:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (177) degli orientamenti, gli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli che superano la soglia di notifica di cui al punto (35), lettera a), degli orientamenti, ossia i costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR, o l'equivalente sovvenzione lordo superiore a 12 milioni di EUR, devono essere notificati separatamente alla Commissione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI E SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO PER ATTIVITÀ AGRICOLE**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

2. Gli aiuti sono concessi a favore:
- ☐ di giovani agricoltori quali definiti al punto (33)65 degli orientamenti?
- ☐ dell'avviamento di attività agricole?
3. Gli aiuti sono limitati ai beneficiari che sono PMI?
- ☐ Sì ☐ No
- Si fa presente che, a norma del punto (181) degli orientamenti, gli aiuti di cui alla parte II, sezione 1.1.2., devono essere limitati alle PMI.
4. Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato?
- ☐ Sì ☐ No
5. Indicare l'intensità di aiuto:
- Si fa presente che, a norma del punto (183) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare 100 000 EUR.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE AGRICOLO

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi solo alle associazioni od organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato?
- ☐ Sì ☐ No
2. Gli accordi, le decisioni e altri comportamenti nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽⁴⁷¹⁾?
- ☐ Sì ☐ No
3. Se sono concessi direttamente ai produttori per compensare i contributi da essi versati per le spese di gestione delle associazioni o delle organizzazioni, gli aiuti sono concessi fino a concorrenza dello stesso importo complessivo degli aiuti che sarebbe versato alle associazioni o organizzazioni di produttori?
- ☐ Sì ☐ No
4. In caso di risposta affermativa alla domanda 3 la concessione degli aiuti è limitata ai primi cinque anni successivi alla costituzione dell'associazione od organizzazione?
- ☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁷¹⁾ EUR-Lex - 32013R1308 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

5. Gli aiuti sono concessi ai gruppi di produttori che sono stati riconosciuti come organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013?

☐ Sì ☐ No

6. Gli aiuti sono limitati alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (190) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti a copertura dei costi di cui in questa sezione degli orientamenti a favore delle grandi imprese.

7. I beneficiari degli aiuti di cui in questa sezione degli orientamenti sono tenuti ad adeguarsi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

☐ Sì ☐ No

8. Indicare i costi ammissibili:

☐ il canone di affitto di locali idonei;

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni di affitto dei locali a prezzi di mercato?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (192) degli orientamenti, in caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni di affitto dei locali a prezzi di mercato;

☐ le spese di acquisto di attrezzature per ufficio;

☐ le spese per il personale amministrativo;

☐ le spese generali.

Se le spese generali rientrano tra i costi ammissibili, specificare tali costi:

.....

☐ oneri legali e amministrativi;

☐ costi per l'acquisto di materiale informatico, oneri per l'acquisto o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe.

Si fa presente che, a norma del punto (195) degli orientamenti, gli aiuti concessi alle associazioni o alle organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità della normativa che disciplina questo tipo di aiuti.

9. Confermare che non è concesso alcun aiuto a:

(a) organizzazioni di produzione, enti o organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano singoli produttori;

(b) associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento congiunto dell'offerta alle esigenze del mercato;

(c) gruppi di produttori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 o gruppi, organizzazioni o associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) e con gli articoli 156 e 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (193) degli orientamenti, gli aiuti non possono essere concessi ai beneficiari specificati alle lettere da a) a c) di questa domanda.

10. Gli aiuti sono erogati sotto forma di aiuti forfettari in rate annuali decrescenti per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione od organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale?

☐ Sì ☐ No

11. L'ultima rata sarà versata solo dopo che lo Stato membro ha verificato la corretta attuazione del piano aziendale:

☐ Sì ☐ No

12. Indicare l'intensità e l'importo degli aiuti all'anno:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (196) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 10 % della produzione annua commercializzata dell'associazione o dell'organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all'anno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (impegni agro-climatico-ambientali) di cui alla parte II, sezione 1.1.4., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle imprese e alle associazioni di tali imprese attive nella produzione agricola primaria che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali?

☐ Sì ☐ No

2. Le misure sovvenzionate sono finalizzate alla conservazione e promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole in grado di contribuire favorevolmente all'ambiente e al clima?

☐ Sì ☐ No

3. Indicare se gli impegni volontari per i quali sono concessi gli aiuti vanno oltre:

- (a) ☐ i pertinenti criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁷²⁾;
- (b) ☐ i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
- (c) ☐ le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

Si ricorda che, a norma del punto (201) degli orientamenti, tutte le suddette norme e condizioni obbligatorie devono essere identificate e descritte nella notifica alla Commissione.

⁽⁴⁷²⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

4. Qualora il diritto nazionale imponga criteri e requisiti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che vanno al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, gli aiuti sono concessi per impegni che contribuiscono al rispetto di tali norme e requisiti nazionali?

☐ Sì ☐ No

5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 di questa scheda di informazioni complementari, gli aiuti saranno concessi per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui le norme e i requisiti imposti dal diritto nazionale diventano obbligatori per l'azienda?

☐ Sì ☐ No

6. Le imprese che realizzano interventi nel quadro di tale sezione degli orientamenti hanno accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione?

☐ Sì ☐ No

7. Gli impegni sono assunti per un periodo compreso tra cinque e sette anni?

☐ Sì ☐ No

Specificare la durata:

8. Se gli aiuti sono concessi per impegni assunti per un periodo superiore a sette anni: la durata più lunga è necessaria per conseguire o mantenere i benefici ambientali auspicati?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa spiegare perché è necessario un periodo più lungo per il tipo di impegno sovvenzionato:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (204) degli orientamenti, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

9. Gli aiuti sono concessi per impegni assunti per un periodo inferiore a cinque anni?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa indicare per quale tipo di impegni sono concessi gli aiuti:

- ☐ per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche;
- ☐ per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo;
- ☐ in altri casi debitamente giustificati.

Se gli aiuti riguardano "altri casi debitamente giustificati", dimostrare che è necessario un periodo più breve:

.....

Specificare la durata di tale periodo più breve:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (204) degli orientamenti, tale periodo più breve deve essere almeno di un anno.

10. Confermare che gli impegni finalizzati all'estensivizzazione dell'allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:
- (a) ☐ l'intera superficie foraggera dell'azienda deve essere gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;
 - (b) ☐ la densità del bestiame deve essere definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.
11. Confermare che gli impegni per l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono o per preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono una delle attività seguenti:
- (a) ☐ l'allevamento di animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, minacciate di abbandono;
 - (b) ☐ la conservazione di risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.
12. Confermare che gli aiuti sono ammissibili solo per le seguenti specie di animali da allevamento: bovini, ovini, caprini, equidi, suini, uccelli, conigli e api:
- ☐ Sì ☐ No
- Specificare quali specie animali da allevamento sono ammissibili agli aiuti:
-
13. Se gli aiuti sono concessi per razze locali considerate a rischio di abbandono, sono soddisfatte le seguenti condizioni?
- (a) il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;
 - (b) tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;
 - (c) un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza;
 - (d) gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.
- ☐ Sì ☐ No
- Si fa presente che tutte le condizioni di cui sopra devono essere rispettate.
- Si ricorda che, a norma del punto (209) degli orientamenti, affinché la Commissione possa valutare e approvare tali aiuti, le condizioni per considerare le razze locali per le quali sono concessi gli aiuti come minacciate di abbandono devono essere descritte e incluse nella notifica alla Commissione.
14. Se gli aiuti sono concessi per risorse genetiche minacciate di erosione genetica, confermare che la notifica include prove sufficienti di tale erosione sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale:
- ☐ Sì ☐ No
- Si fa presente che, a norma del punto (210) degli orientamenti, le risorse genetiche vegetali possono essere considerate minacciate di erosione genetica a condizione che nella notifica alla Commissione vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, basate su risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

15. Gli aiuti sono concessi per la conservazione e l'uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati ai punti da (198) a (210) degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire ulteriori dettagli in merito agli interventi sovvenzionati:

.....

16. Gli aiuti sono concessi a favore di regimi collettivi e di regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire ulteriori dettagli in merito agli interventi sovvenzionati:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (212) degli orientamenti, gli aiuti di cui alla sezione 1.1.4. degli orientamenti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori ad operare un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.

17. Indicare i costi ammissibili per gli interventi diversi dalla conservazione delle risorse genetiche:

- (a) ☐ compensazione per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni;
 (b) ☐ mancato guadagno derivante dagli impegni;
 (c) ☐ costi di transazione.

Se gli aiuti sono concessi anche a favore dei costi di investimento connessi agli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla presente sezione, compilare la scheda di informazioni complementari 1.1.1.1. sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Se gli aiuti perseguono altri obiettivi, quali le azioni di formazione e i servizi di consulenza a favore dei produttori agricoli, compilare la scheda di informazioni complementari 1.1.10. sugli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

18. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (220) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

19. Confermare che gli aiuti sono concessi annualmente:

☐ Sì ☐ No

20. Se gli aiuti sono concessi per i costi di transazione, fornire una giustificazione e una descrizione specifica di tali costi:

.....

21. Indicare l'intensità di aiuto per i costi di transazione:

Si fa presente che, a norma del punto (215) degli orientamenti, gli aiuti possono coprire i costi di transazione necessari fino a un massimo del 20 % del premio versato per gli impegni agro-climatico-ambientali o fino al 30 % se gli impegni sono assunti da gruppi di imprese.

22. Gli aiuti sono concessi a favore dei costi di transazione causati dall'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire elementi di prova convincenti di detti costi, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni:

.....

23. Gli aiuti sono concessi a favore di costi di transazione per la continuazione di impegni già assunti in passato?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (216) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di costi di transazione per la continuazione di impegni già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.

24. I costi di transazione sono calcolati in base a costi medi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che le grandi imprese in particolare non beneficiano di una sovracompensazione.

.....

25. I costi di transazione sono calcolati in base ad aziende agricole medie?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che le grandi imprese in particolare non beneficiano di una sovracompensazione.

.....

26. Confermare che, se i costi di transazione sono calcolati sulla base dei costi medi e/o delle aziende agricole medie, ai fini del calcolo della compensazione lo Stato membro stabilisce se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro:

☐ Sì ☐ No

27. Indicare i costi ammissibili degli aiuti a favore di interventi di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura:

(a) ☐ azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, e delle collezioni ex situ e delle banche dati;

(b) ☐ azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo dell'Unione;

(c) ☐ azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

28. Gli aiuti sono concessi per ettaro?

☐ Sì ☐ No

29. Gli aiuti sono concessi come somma forfettaria?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (221) degli orientamenti, solo in casi debitamente giustificati gli aiuti possono essere concessi sotto forma di somme forfettarie.

30. Gli aiuti sono concessi sotto forma di pagamento una tantum per unità?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si fa presente che, a norma dei punti (214) e (221) degli orientamenti, possono essere concessi aiuti sotto forma di pagamenti una tantum per unità solo in casi debitamente giustificati, quali interventi riguardanti la tutela dell'ambiente o impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di aree.

31. In caso di risposta affermativa alla domanda 30 di questa scheda di informazioni complementari, gli aiuti sono calcolati sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno?

☐ Sì ☐ No

CLAUSOLA DI REVISIONE

32. È prevista una clausola di revisione per gli interventi sostenuti in questa sezione degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (647) degli orientamenti, lo Stato membro è tenuto a prevedere una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, sezione 1.1.4. degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui in tale sezione.

33. Gli aiuti hanno una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (648) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per gli aiuti di cui alla parte II, sezione 1.1.4., degli orientamenti al fine di consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IMPEGNI A FAVORE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere metodi di produzione agricola finalizzati a migliorare il benessere degli animali di cui alla parte II, sezione 1.1.5., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente a imprese attive nella produzione agricola primaria che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni a favore del benessere degli animali?

☐ Sì ☐ No

2. Gli aiuti sono concessi soltanto per impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie pertinenti stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁷³⁾ e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (226) degli orientamenti, tutte le norme e tutti i requisiti obbligatori così come le pratiche agricole consolidate devono essere individuati e descritti nella notifica alla Commissione.

3. Qualora non esistano criteri o requisiti obbligatori pertinenti, gli aiuti sono concessi per impegni che vanno oltre la pratica agricola consolidata a livello nazionale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire una descrizione della pratica agricola in questione:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (226) degli orientamenti, tali pratiche agricole consolidate devono essere individuate e descritte nella notifica alla Commissione.

4. Gli aiuti concessi per impegni che contribuiscono al rispetto dei nuovi requisiti imposti dal diritto nazionale vanno al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione?

☐ Sì ☐ No

5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 di questa scheda di informazioni complementari confermare che gli aiuti saranno concessi per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui gli impegni diventano obbligatori per l'azienda:

☐ Sì ☐ No

6. Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione?

(a) ☐ acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;

(b) ☐ condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;

(c) ☐ condizioni che consentano l'espressione del comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;

(d) ☐ accesso all'esterno e pascolo all'aperto;

(e) ☐ pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;

(f) ☐ pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali;

(g) ☐ misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l'uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

Fornire una descrizione dettagliata:

.....

⁽⁴⁷³⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

7. Qualora la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (228), lettera f), degli orientamenti, in casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, deve essere previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione.

8. Gli aiuti sono concessi per impegni a favore del benessere degli animali per un periodo compreso fra uno e sette anni?

☐ Sì ☐ No

Specificare la durata:

9. Lo Stato membro stabilisce un periodo più lungo di sette anni per determinati tipi di impegni?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (229) degli orientamenti, uno Stato membro può stabilire un periodo più lungo solo se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

10. Il rinnovo del contratto è automatico?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si ricorda che a norma del punto (230) degli orientamenti, i dettagli del rinnovo devono essere descritti nel contratto e il meccanismo di rinnovo deve essere comunicato alla Commissione nell'ambito della notifica.

11. Il rinnovo del contratto è soggetto al rispetto delle condizioni approvate dalla Commissione per gli aiuti a norma di questa sezione degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (230) degli orientamenti, il rinnovo deve sempre essere soggetto al rispetto delle condizioni approvate dalla Commissione per gli aiuti a norma della sezione 1.1.5. degli orientamenti.

12. Le imprese che realizzano interventi nel quadro di tale sezione degli orientamenti hanno accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione?

☐ Sì ☐ No

13. Gli aiuti sono concessi annualmente?

☐ Sì ☐ No

14. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ compensazione per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni;
- (b) ☐ mancato guadagno derivante dagli impegni;
- (c) ☐ costi di transazione.

Se gli aiuti sono concessi anche a favore dei costi di investimento connessi agli impegni per il benessere degli animali di cui a questa sezione, si rimanda alla scheda di informazioni complementari 1.1.1.1. sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Se gli aiuti perseguono altri obiettivi, quali le azioni di formazione e i servizi di consulenza a favore dei produttori agricoli, si rimanda alla scheda di informazioni complementari 1.1.10. sugli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

15. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (235) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

16. Se gli aiuti sono concessi per i costi di transazione, fornire una giustificazione e una descrizione specifica di tali costi:

.....

17. Indicare l'intensità di aiuto per i costi di transazione:

Si fa presente che, a norma del punto (233) degli orientamenti, gli aiuti possono coprire i costi di transazione necessari fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni riguardanti il benessere degli animali.

18. Gli aiuti sono concessi per i costi di transazione causati dall'assunzione di impegni in materia di benessere degli animali?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire elementi di prova convincenti di detti costi, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni:

.....

19. Gli aiuti sono concessi per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni a favore del benessere degli animali già assunti in passato?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (233) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di costi di transazione per la continuazione di impegni in materia di benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.

20. I costi di transazione sono calcolati in base a costi medi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che le grandi imprese in particolare non beneficiano di una sovracompensazione.

.....

21. I costi di transazione sono calcolati in base ad aziende agricole medie?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che le grandi imprese in particolare non beneficiano di una sovracompensazione.

.....

22. Gli aiuti sono concessi per unità?

☐ Sì ☐ No

Fornire dettagli:

.....

23. Gli aiuti sono concessi come somma forfettaria?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (236) degli orientamenti, gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di somme forfetarie o di pagamenti una tantum per unità.

24. Gli aiuti sono concessi sotto forma di pagamento una tantum per unità?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (236) degli orientamenti, in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno come pagamento una tantum per unità.

25. In caso di risposta affermativa alla domanda 24 di questa scheda di informazioni complementari, la compensazione è calcolata sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno?

☐ Sì ☐ No

CLAUSOLA DI REVISIONE

26. È prevista una clausola di revisione per gli interventi sostenuti in questa sezione?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (647) degli orientamenti, lo Stato membro deve prevedere una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, sezione 1.1.5., degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui in tale sezione.

27. Gli aiuti hanno una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (648) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per gli aiuti di cui alla parte II, sezione 1.1.5., degli orientamenti al fine di consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI TERRITORIALI SPECIFICI DERIVANTI DA DETERMINATI REQUISITI OBBLIGATORI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri in relazione agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui alla parte II, sezione 1.1.6., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

2. La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e il mancato guadagno imputabili agli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽⁴⁷⁴⁾ ("direttiva Habitat"), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁷⁵⁾ ("direttiva Uccelli") e della direttiva 2000/60/CE ⁽⁴⁷⁶⁾ ("direttiva quadro sulle acque")?
- ☐ Sì ☐ No
3. Indicare i costi ammissibili:
- (a) ☐ costi supplementari;
- (b) ☐ mancato guadagno;
- (c) ☐ costi di transazione.
4. Indicare l'intensità di aiuto:
- Si fa presente che, a norma del punto (247) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
5. Se gli aiuti sono concessi per i costi di transazione, fornire una giustificazione e una descrizione specifica di tali costi:
-
6. Indicare l'intensità di aiuto per i costi di transazione:
-
7. I costi di transazione sono calcolati in base a costi medi?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.
-
8. I costi di transazione sono calcolati in base ad aziende agricole medie?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.
-
9. Confermare che, per calcolare la compensazione, gli Stati membri valutano se i costi di transazione in questione sono sostenuti per impresa o per ettaro:
- ☐ Sì ☐ No
10. Gli aiuti connessi alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono concessi solo in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁷⁷⁾ e delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115?
- ☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁷⁴⁾ EUR-Lex - 31992L0043 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁷⁵⁾ EUR-Lex - 32009L0147 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁷⁶⁾ EUR-Lex - 32000L0060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁷⁷⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

11. Gli aiuti connessi alla direttiva 2000/60/CE sono concessi solo in relazione agli svantaggi che derivano dai requisiti che vanno al di là di uno o più dei seguenti requisiti? Precisare:

- (a) ☐ dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 indicato nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- (b) ☐ delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola stabilita da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

Si ricorda che, a norma del punto (245) degli orientamenti, tutti i requisiti di cui alle domande 10 e 11 di questa scheda di informazioni complementari devono essere individuati e descritti nella notifica alla Commissione.

12. Indicare le zone ammissibili agli aiuti:

- (a) ☐ le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- (b) ☐ altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali zone non devono superare il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente;
- (c) ☐ le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

13. Gli aiuti sono concessi annualmente per ettaro?

- ☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.7. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti di Stato volti a compensare i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici cui sono soggette alcune zone di cui alla parte II, sezione 1.1.7., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti"). Questa sezione si applica agli aiuti nelle zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria che sono agricoltori in attività e si impegnano a proseguire l'attività agricola nella o nelle zone designate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ⁽⁴⁷⁸⁾?

- ☐ Sì ☐ No

2. Specificare le zone designate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le quali sono concessi gli aiuti:

.....

⁽⁴⁷⁸⁾ EUR-Lex - 32013R1305 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

3. Gli aiuti sono concessi per effettuare un'analisi minuziosa alla luce delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire maggiori dettagli, compresa la descrizione dei criteri utilizzati per tale analisi:

.....

Si prega inoltre di descrivere i vincoli in questione:

.....

4. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi aggiuntivi connessi ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici per la produzione agricola nella zona interessata;
- (b) ☐ mancato guadagno imputabile ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici per la produzione agricola nella zona interessata.

Dimostrare l'effettiva esistenza dei vincoli in questione e presentare elementi di prova del fatto che l'importo della compensazione erogabile non oltrepassa la perdita di reddito e i costi aggiuntivi dovuti a tali vincoli:

.....

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno devono essere calcolati in relazione ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici?

☐ Sì ☐ No

6. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (254) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

7. Gli aiuti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola?

☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.8. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l'agricoltura biologica di cui alla parte II, sezione 1.1.8., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

2. I beneficiari sono imprese o associazioni di imprese agricole che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) n. 2018/848 ⁽⁴⁷⁹⁾?

☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁷⁹⁾ EUR-Lex - 32018R0848 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

3. Gli aiuti sono concessi solo per gli impegni che vanno al di là dei criteri e dei requisiti seguenti? Precisare:

- (a) ☐ i pertinenti criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁸⁰⁾;
- (b) ☐ i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
- (c) ☐ le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

Si fa presente che, a norma del punto (258) degli orientamenti, i criteri e i requisiti pertinenti devono essere individuati e descritti nella notifica degli aiuti di Stato alla Commissione.

4. Qualora il diritto nazionale imponga criteri e requisiti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che vanno al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, gli aiuti sono concessi per impegni che contribuiscono al rispetto di tali norme e requisiti nazionali?

☐ Sì ☐ No

5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 di questa scheda di informazioni complementari, gli aiuti saranno concessi per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui gli impegni diventano obbligatori per l'azienda?

☐ Sì ☐ No

6. Gli aiuti sono concessi per impegni che saranno attuati per un periodo iniziale compreso tra cinque e sette anni?

☐ Sì ☐ No

Specificare la durata:

7. Se gli aiuti sono concessi per impegni assunti per un periodo superiore a sette anni, la durata più lunga è necessaria per conseguire o mantenere i benefici ambientali ricercati?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa spiegare perché è necessario un periodo più lungo per il tipo di impegno sovvenzionato:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (260) degli orientamenti, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

8. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all'agricoltura biologica, sarà previsto un periodo iniziale più breve rispetto a quello previsto nella domanda 6 di questa scheda di informazioni complementari?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, specificare la durata:

Si fa presente che, a norma del punto (260) degli orientamenti, se gli aiuti sono concessi per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno.

⁽⁴⁸⁰⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

9. Se gli aiuti sono concessi per nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale di cui alla domanda 6 di questa scheda di informazioni complementari, è stabilito un periodo più breve rispetto a quello indicato nella domanda 6?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare la durata di tale periodo:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (260) degli orientamenti, per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.

10. Le imprese che realizzano interventi nel quadro di tale sezione degli orientamenti hanno accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione?

☐ Sì ☐ No

11. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ compensazione per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni;
 (b) ☐ mancato guadagno derivante dagli impegni;
 (c) ☐ costi di transazione.

Se gli aiuti sono concessi anche a favore di costi di investimento, si rimanda alla scheda di informazioni complementari 1.1.1.1. sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria o 1.1.1.3. sugli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

12. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (268) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

13. Se gli aiuti sono concessi per i costi di transazione, fornire una giustificazione e una descrizione specifica di tali costi:

.....

14. Indicare l'intensità di aiuto per i costi di transazione:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (263) degli orientamenti, gli aiuti possono coprire i costi di transazione necessari fino a un massimo del 20 % del premio versato per gli impegni o fino al 30 % se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese.

15. Gli aiuti sono concessi per i costi di transazione causati dall'assunzione di impegni in materia di agricoltura biologica?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa fornire elementi di prova convincenti di detti costi, trasmettendo ad esempio un raffronto con i costi delle imprese agricole che non hanno assunto tali impegni:

.....

16. Gli aiuti sono concessi a favore di costi di transazione per la continuazione di impegni già assunti in passato?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (264) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di costi di transazione per la continuazione di impegni in materia di agricoltura biologica già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.

17. I costi di transazione sono calcolati in base a costi medi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

.....

18. I costi di transazione sono calcolati in base ad aziende agricole medie?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

.....

19. Confermare che, se i costi di transazione sono calcolati sulla base dei costi medi e/o delle aziende agricole medie, ai fini del calcolo della compensazione lo Stato membro stabilisce se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro:

☐ Sì ☐ No

20. Confermare che non saranno concessi aiuti a norma di questa sezione per impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale o per i costi coperti da aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità:

☐ Sì ☐ No

21. Gli aiuti sono concessi per ettaro?

☐ Sì ☐ No

22. Gli aiuti sono concessi come somma forfettaria?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (269) degli orientamenti, in casi debitamente giustificati gli aiuti possono essere concessi sotto forma di somme forfettarie.

23. Gli aiuti sono concessi sotto forma di pagamento una tantum per unità?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa specificare:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (269) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi come pagamento una tantum per unità solo in casi debitamente giustificati.

CLAUSOLA DI REVISIONE

24. È prevista una clausola di revisione per gli interventi sostenuti in questa sezione degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (647) degli orientamenti, lo Stato membro è tenuto a prevedere una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, sezione 1.1.8., degli orientamenti, al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

25. Gli aiuti hanno una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (648) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per gli aiuti di cui alla parte II, sezione 1.1.8., degli orientamenti, al fine di consentire l'adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.9. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità di cui alla parte II, sezione 1.1.9., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti riguardano solo i produttori di prodotti agricoli?

☐ Sì ☐ No

2. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi per la prima partecipazione a regimi di qualità, segnatamente i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
- (b) ☐ costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate a norma della legislazione dell'UE o nazionale da o per conto dell'autorità competente dello Stato membro;
- (c) ☐ costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

3. Gli aiuti a favore dei costi per la prima partecipazione a regimi di qualità di cui alla domanda 2, lettera a), di questa scheda di informazioni complementari e gli aiuti per i costi delle misure di controllo obbligatorie di cui alla domanda 2, lettera b), di questa scheda di informazioni complementari saranno concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dagli stessi beneficiari, o qualora la normativa dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'importo effettivo degli oneri?

☐ Sì ☐ No

4. Indicare il tipo di regime di qualità per il quale sono concessi gli aiuti per la prima partecipazione:
- (a) ☐ regimi di qualità dell'Unione;
- Specificare il regime di qualità dell'Unione interessato:
-
- (b) ☐ regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- (i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono uno qualsiasi degli aspetti seguenti:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- (ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
- (iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- (iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e garantire una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.
- Specificare i regimi di qualità in questione e, se del caso, il sistema di certificazione delle aziende agricole:
-
- (c) ☐ regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti sulle migliori pratiche dell'Unione di cui alla comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari" ⁽⁴⁸¹⁾.
- Specificare il regime di certificazione dell'Unione interessato:
-
5. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?
- ☐ Sì ☐ No
6. Gli aiuti per i costi delle misure di controllo obbligatorie di cui al punto (272), lettera b), degli orientamenti e gli aiuti per i costi delle attività di ricerca di mercato, concezione e progettazione del prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, di cui al punto (272), lettera c), degli orientamenti, sono concessi sotto forma di servizi agevolati e versati all'organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza?
- ☐ Sì ☐ No

⁽⁴⁸¹⁾ Comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari" (europa.eu).

7. Indicare l'intensità degli aiuti per i costi delle misure di controllo obbligatorie di cui al punto (272), lettera b), degli orientamenti:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (278) degli orientamenti, gli aiuti per i costi delle misure di controllo obbligatorie di cui al punto (272), lettera b), degli orientamenti possono raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

8. Indicare l'intensità degli aiuti per i costi delle attività di ricerca di mercato, di ideazione e progettazione del prodotto nonché per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità di cui al punto (272), lettera c), degli orientamenti:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (278) degli orientamenti, gli aiuti per i costi delle attività di ricerca di mercato, della concezione e della progettazione dei prodotti e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, di cui al punto (272), lettera c), degli orientamenti, possono raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

9. Indicare l'intensità degli aiuti per i costi di nuova partecipazione a regimi di qualità:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (277) degli orientamenti, gli aiuti per tutte le misure di cui alla sezione 272, lettera a), non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

10. Indicare la durata del periodo durante il quale saranno concessi gli aiuti per i costi per la prima partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto (272), lettera a), degli orientamenti:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (277) degli orientamenti, gli aiuti per i costi per la prima partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto (272), lettera a), devono essere concessi per un periodo massimo di sette anni.

11. Gli aiuti per i costi per la prima partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto (272), lettera a), degli orientamenti saranno versati annualmente?

☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.1.10. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.10., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. DISPOSIZIONI COMUNI

- 1.1. Gli aiuti di cui in questa sezione degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole, sono concessi per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (279) degli orientamenti, gli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria (cfr. la domanda 4.1 di questa scheda di informazioni complementari).

1.2. Indicare i beneficiari dell'aiuto:

- (a) ☐ agricoltori;
 (b) ☐ associazioni di produttori;
 (c) ☐ altre organizzazioni;

Se gli aiuti sono concessi ai beneficiari di cui alla lettera c) della presente domanda, specificare:

.....

1.3. Gli aiuti sono accessibili a tutti coloro che sono ammissibili nella zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

☐ Sì ☐ No

1.4. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

☐ Sì ☐ No

1.5. Se l'assistenza tecnica è fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, il contributo dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori in questione è limitato ai costi della prestazione del servizio?

☐ Sì ☐ No

Oltre alle domande da 1.1 a 1.5 di questa scheda di informazioni complementari, che si riferiscono alle condizioni comuni di cui alla sezione 1.1.10., degli orientamenti, compilare le pertinenti sezioni applicabili all'aiuto notificato.

2. AIUTI PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE (SEZIONE 1.1.10.1.)

2.1. Gli aiuti sono coerenti con la descrizione del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nei piani strategici della PAC?

☐ Sì ☐ No

Fornire dettagli:

.....

2.2. Quale delle seguenti azioni può essere finanziata dall'aiuto?

- (a) ☐ azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching;
 (b) ☐ attività dimostrative;
 (c) ☐ azioni di informazione;
 (d) ☐ promozione dell'innovazione;
 (e) ☐ aiuti per scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole.

2.3. Gli aiuti contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁸²⁾?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 al quale gli aiuti contribuiscono:

.....

⁽⁴⁸²⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

2.4. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;
- (b) ☐ spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- (c) ☐ costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- (d) ☐ costi relativi ai progetti dimostrativi.

2.5. Se gli aiuti sono concessi per i costi di progetti dimostrativi, indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, fermo restando che i costi per l'acquisto dei terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione (cfr. anche la domanda 2.11 di questa scheda di informazioni complementari);
- (b) ☐ l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) ☐ spese generali collegate alle spese di cui al punto (286), lettera d), punti i) e ii), degli orientamenti, come gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, i compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità;
- (d) ☐ oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e le acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- (e) ☐ costi aggiuntivi e mancato guadagno in relazione al progetto dimostrativo su piccola scala.

Si fa presente che, a norma del punto (286), lettera d), punto v), degli orientamenti, gli aiuti per progetti dimostrativi su piccola scala possono essere concessi per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi al progetto dimostrativo solo in casi debitamente giustificati.

Conformemente a tale punto degli orientamenti, se gli aiuti sono concessi per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi ai progetti dimostrativi su piccola scala, fornire giustificazioni:

.....

2.6. Se gli aiuti sono concessi per i costi di progetti dimostrativi di cui al punto 2.5., lettere da a) a d), di questa scheda di informazioni complementari, tali costi sono ammissibili solo nella misura in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e per la durata del progetto stesso?

☐ Sì ☐ No

2.7. Se gli aiuti sono concessi per i costi dei progetti dimostrativi di cui al punto 2.5, lettere da a) a d), di questa scheda di informazioni complementari, tali aiuti sono limitati ai costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (287) degli orientamenti, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

2.8. Viene richiesto agli organismi prestatori di servizi di scambio delle conoscenze o di informazione di disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

☐ Sì ☐ No

2.9. Indicare la forma in cui sono concessi gli aiuti:

- (a) ☐ servizi sovvenzionati;
- (b) ☐ pagamenti diretti ai beneficiari dell'aiuto.

Si fa presente che, a norma del punto (289) degli orientamenti, gli aiuti di cui al punto (286), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), devono essere forniti sotto forma di servizi sovvenzionati. Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto (286), lettera c), possono, in alternativa, essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione. Gli aiuti di cui al punto 286, lettera d), punto v), devono essere versati direttamente ai beneficiari. Gli aiuti per i progetti dimostrativi su piccola scala di cui al punto (286), lettera d), punti da i) a iv), possono essere versati direttamente ai beneficiari.

2.10. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (290) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

2.11. Se gli aiuti sono concessi per l'acquisto di terreni di cui al punto 2.5, lettera a), di questa scheda di informazioni complementari, indicare l'intensità di aiuto:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (286), lettera d), punto i), degli orientamenti, i costi per l'acquisto di terreni sono ammissibili agli aiuti solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione. Se tali aiuti superano il 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione, continuare con la domanda 2.12 di questa scheda di informazioni complementari.

2.12. Se gli aiuti concessi per l'acquisto di terreni superano il 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione, indicare quali delle seguenti eccezioni si applicano:

- (a) ☐ l'intervento riguarda la tutela dell'ambiente;
- (b) ☐ l'intervento riguarda la preservazione dei suoli ricchi di carbonio.

Si fa presente che, a norma del punto (286), lettera d), punto i), degli orientamenti, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata del 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione per interventi a tutela dell'ambiente e per la preservazione dei suoli ricchi di carbonio.

Alla luce del punto (286), lettera d), punto i), degli orientamenti, se gli aiuti per i costi di acquisto di terreni superano il 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione, fornire giustificazioni:

.....

2.13. Indicare l'importo massimo degli aiuti per i costi di investimento connessi al progetto dimostrativo di cui al punto (286), lettera d), degli orientamenti:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (291) degli orientamenti, l'importo massimo dell'aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (286), lettera d), degli orientamenti deve essere limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (SEZIONE 1.1.10.2.)

- 3.1. Le azioni di consulenza sostenute nel quadro della presente sezione sono coerenti con la descrizione dell'AKIS contenuta nei piani strategici della PAC?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (293) degli orientamenti, gli Stati membri devono garantire che le azioni sostenute nell'ambito di questa sezione siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nei piani strategici della PAC.

- 3.2. La consulenza è collegata ad almeno uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115?

☐ Sì ☐ No

Specificare con quale degli obiettivi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è in relazione la consulenza:

.....

- 3.3. Indicare su quali dei seguenti elementi verte la consulenza:

- (a) ☐ gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- (b) ☐ le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
- (c) ☐ i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione delle direttive 2000/60/CE⁽⁴⁸³⁾, 92/43/CEE⁽⁴⁸⁴⁾, 2009/147/CE⁽⁴⁸⁵⁾ e 2008/50/CE⁽⁴⁸⁶⁾, (UE) 2016/2284⁽⁴⁸⁷⁾, come pure dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2016/429⁽⁴⁸⁸⁾, nonché dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁽⁴⁸⁹⁾ e della direttiva 2009/128/CE⁽⁴⁹⁰⁾;
- (d) ☐ le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica come indicato nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica";
- (e) ☐ la prevenzione e la gestione dei rischi;
- (f) ☐ le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
- (g) ☐ le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
- (h) ☐ la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, al più tardi dal 2024, l'utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115;
- (i) ☐ le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
- (j) ☐ la produzione sostenibile di mangimi, la valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, la documentazione, la pianificazione e il controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

Si fa presente che, a norma del punto (294) degli orientamenti, la consulenza deve riguardare almeno uno degli elementi di cui sopra.

⁽⁴⁸³⁾ EUR-Lex - 32000L0060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁴⁾ EUR-Lex - 01992L0043-20130701 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁵⁾ EUR-Lex - 32009L0147 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁶⁾ EUR-Lex - 32008L0050 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁷⁾ EUR-Lex - 32016L2284 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁸⁾ EUR-Lex - 32016R2031 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁸⁹⁾ EUR-Lex - 32009R1107 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁹⁰⁾ EUR-Lex - 32009L0128 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- 3.4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati?
☐ Sì ☐ No
- 3.5. Viene richiesto che gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza siano dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?
☐ Sì ☐ No
- 3.6. Viene fatto sì che la consulenza sia imparziale e che i prestatori di servizi di consulenza siano esenti da conflitti di interesse?
☐ Sì ☐ No
- 3.7. La consulenza è in parte prestata collettivamente?
☐ Sì ☐ No
 In caso di risposta affermativa specificare:

 Si fa presente che, a norma del punto (298) degli orientamenti, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente solo in casi opportuni e debitamente giustificati.
- 3.8. Se la consulenza è in parte prestata collettivamente, si tiene conto della situazione del singolo utente di servizi di consulenza?
☐ Sì ☐ No
- 3.9. Indicare l'intensità di aiuto:
 Si ricorda che, a norma del punto (299) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.
- 3.10. Indicare l'importo dell'aiuto per impresa attiva nella produzione agricola primaria:
 Si fa presente che, a norma del punto (300), lettera a), degli orientamenti, l'aiuto per impresa attiva nella produzione agricola primaria non deve superare, in un triennio qualsiasi, 25 000 EUR.
- 3.11. Indicare l'importo dell'aiuto per impresa attiva nella trasformazione di prodotti agricoli e nella loro commercializzazione:
 Si fa presente che, a norma del punto (300), lettera b), degli orientamenti, l'aiuto per impresa attiva nella trasformazione di prodotti agricoli e nella loro commercializzazione non deve superare, in un triennio qualsiasi, 200 000 EUR.
4. AIUTI AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA (SEZIONE 1.1.10.3.)
- 4.1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono le uniche beneficiarie degli aiuti concessi a norma della presente sezione?
☐ Sì ☐ No
- 4.2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati?
☐ Sì ☐ No
- 4.3. Gli aiuti sono concessi solo per i costi reali sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza per malattia, anche dei figli, o malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o per i costi di cui al punto (286), lettera c), degli orientamenti?
☐ Sì ☐ No
 Specificare il motivo della sostituzione:

4.4. Indicare la durata totale della sostituzione:

Si fa presente che, a norma del punto (304) degli orientamenti, la durata totale della sostituzione dovrebbe essere limitata a tre mesi all'anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per congedo di maternità e congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio.

4.5. Se gli aiuti sono concessi per i costi di sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale, indicare la durata:

Si fa presente che, a norma del punto (304) degli orientamenti, la durata della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale dovrebbe essere limitata a sei mesi.

4.6. Se gli aiuti sono concessi per i costi di sostituzione durante il servizio militare obbligatorio, indicare la durata:

4.7. La durata totale della sostituzione per il servizio militare obbligatorio è limitata alla durata del servizio?

☐ Sì ☐ No

Specificare la durata di tale periodo più breve:

Si fa presente che, a norma del punto (304) degli orientamenti, la durata della sostituzione durante il servizio militare obbligatorio dovrebbe essere limitata alla durata del servizio stesso.

4.8. Se la durata totale della sostituzione supera rispettivamente i periodi di tre e sei mesi di cui alle domande 4.4 e 4.5 di questa scheda di informazioni complementari, fornire giustificazioni:

Si fa presente che, a norma del punto (304) degli orientamenti, la Commissione può autorizzare una proroga dei periodi di tre mesi e sei mesi solo in casi debitamente giustificati.

4.9. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (305) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.11. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLA

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cooperazione nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. TIPO DI AIUTO

- 1.1. Confermare che gli aiuti sono concessi per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁴⁹¹⁾:

☐ Sì ☐ No

Specificare a quale obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 contribuisce la misura sovvenzionata:

.....

- 1.2. Gli aiuti sono concessi per la cooperazione che coinvolge almeno due soggetti?

☐ Sì ☐ No

- 1.3. Confermare che non sono concessi aiuti per la cooperazione che riguarda unicamente organismi di ricerca:

☐ Sì ☐ No

- 1.4. Confermare che se gli aiuti sono concessi per forme di cooperazione che coinvolgono soggetti attivi nel settore agricolo e in altri settori, saranno principalmente i soggetti attivi nel settore agricolo a beneficiare degli aiuti:

☐ Sì ☐ No

- 1.5. Specificare la forma di cooperazione:

(a) ☐ la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

(b) ☐ la creazione di poli e di reti;

(c) ☐ la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello aziendale (gli aiuti possono essere concessi solo agli agricoltori che, entro la conclusione dell'intervento, hanno o avranno raggiunto l'età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale);

(d) ☐ altre forme.

Specificare:

.....

- 1.6. Indicare le attività di cooperazione per le quali sono concessi gli aiuti:

(a) ☐ progetti pilota;

(b) ☐ sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare purché si tratti di prodotti agricoli;

(c) ☐ cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

(d) ☐ cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

(e) ☐ attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

(f) ☐ azioni collettive per l'adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione;

⁽⁴⁹¹⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (g) ☐ approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile ⁽⁴⁹²⁾ e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- (h) ☐ cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;
- (i) ☐ attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁴⁹³⁾, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle previste dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- (j) ☐ altre forme di cooperazione.

Specificare:

.....

- 1.7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività?

☐ Sì ☐ No

- 1.8. Se sono concessi per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 1.6., lettere d) ed e), di questa scheda di informazioni complementari, gli aiuti devono coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

☐ Sì ☐ No

2. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- 2.1. Indicare i costi ammissibili (nella misura in cui riguardano attività agricole):

- (a) ☐ costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- (b) ☐ costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
- (c) ☐ costi degli interventi da attuare;
- (d) ☐ costi relativi ad attività promozionali.

- 2.2. Indicare la durata del periodo per il quale l'aiuto sarà concesso:

Si ricorda che, a norma del punto (316) degli orientamenti, salvo in casi debitamente giustificati, gli aiuti devono limitarsi a un periodo massimo di sette anni. Se gli aiuti sono concessi per un periodo superiore a sette anni, continuare con la domanda 2.3 di questa scheda di informazioni complementari.

- 2.3. Se gli aiuti sono concessi per un periodo superiore a sette anni, indicarne il motivo:

- (a) ☐ gli aiuti sono concessi a favore delle azioni climatiche e ambientali collettive volte al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2021/2115;

Giustificare la necessità di un periodo più lungo:

.....

⁽⁴⁹²⁾ Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1., degli orientamenti.

⁽⁴⁹³⁾ EUR-Lex - 32021R1060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (b) ☐ gli aiuti sono concessi a favore dell'attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle previste dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

Giustificare la necessità di un periodo più lungo:

.....

- 2.4. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (317) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

- 2.5. Indicare l'intensità di aiuto dei costi di investimento degli interventi da realizzare:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (318) degli orientamenti, se l'aiuto è concesso per i costi degli interventi da realizzare che consistono in investimenti, gli aiuti devono essere limitati all'intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione pertinente sugli aiuti agli investimenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA CALAMITÀ NATURALI O DA EVENTI ECCEZIONALI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato destinate ad aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola arrecati da calamità naturali o da eventi eccezionali di cui alla parte II, Sezione 1.2.1.1, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Specificare la calamità naturale o l'evento eccezionale che ha causato i danni per i quali si chiede la compensazione:

.....

A norma del punto (324) degli orientamenti, fino ad oggi la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Inoltre la Commissione tiene conto dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato che consente di applicare un'esenzione di categoria anche ai seguenti tipi di calamità naturali: trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

In passato la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese.

Si ricorda che, a norma del punto (324) degli orientamenti, la Commissione continuerà a valutare caso per caso i progetti di concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

Inoltre, a norma del punto (330) degli orientamenti, gli aiuti concessi per compensare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (324) e i danni provocati da eventi eccezionali devono essere notificati individualmente alla Commissione.

2. Il regime di aiuti è concepito come un regime quadro di aiuti ex ante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di calamità naturale coperto dal regime ex ante:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (329) degli orientamenti, per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi quadro di aiuti elaborati ex ante per compensare i danni provocati da terremoti, valanghe, frane e inondazioni nonché trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato in tali casi.

3. Nel caso di un regime ex ante, confermare che le condizioni alle quali l'aiuto può essere concesso sono chiaramente definite:

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni dettagliate su tali condizioni:

.....

4. Nel caso di un regime ex ante, confermare che l'obbligo di presentare relazioni di cui al punto (651) degli orientamenti sarà rispettato:

☐ Sì ☐ No

5. L'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale o di evento eccezionale del sinistro?

☐ Sì ☐ No

6. Dimostrare il nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa beneficiaria:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (325) degli orientamenti, la condizione di cui alla presente domanda e la condizione di cui alla domanda 5 di questa scheda di informazioni complementari sono cumulative.

7. I criteri in base ai quali si considera concesso il riconoscimento formale da parte dell'autorità competente dello Stato membro sono stabiliti in anticipo?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che è opportuno stabilire tali criteri in anticipo:

.....

8. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa agricola interessata?

☐ Sì ☐ No

9. Gli aiuti sono versati a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa agricola è socia?

☐ Sì ☐ No

10. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, si fa sì che l'importo di aiuto non superi l'importo cui è ammissibile l'impresa agricola?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (327) degli orientamenti, se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa.

11. Il regime di aiuto è fissato entro un termine di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento?

☐ Sì ☐ No

Indicare la data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (328) degli orientamenti, il regime di aiuti deve essere istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato il danno.

12. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (328) degli orientamenti, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato il danno.

Per quanto riguarda una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola solo in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell'evento o dell'effetto ritardato o continuato del danno.

In caso affermativo, spiegare perché è necessario più tempo per pagare l'aiuto:

.....

13. I costi ammissibili agli aiuti sono solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell'evento eccezionale?

☐ Sì ☐ No

14. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ compensazione per i danni materiali ai fabbricati, alle attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione;
- (b) ☐ compensazione per le perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola primaria.

15. Il danno è valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'entità che valuta il danno:

.....

16. Presentare la valutazione precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:

.....

17. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

☐ Sì ☐ No

18. Se sono concessi aiuti per i danni materiali, i danni sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale?

☐ Sì ☐ No

19. Confermare che, se gli aiuti sono concessi per danni materiali, i danni non supereranno i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causata dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (334) degli orientamenti, il calcolo dei danni materiali non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale.

20. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

dal

(b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto?

☐ Sì ☐ No

21. La perdita di reddito sarà maggiorata di altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare gli altri costi interessati:

.....

22. Confermare che dall'importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

☐ Sì ☐ No

23. Se si utilizza un altro metodo di calcolo del danno, tale metodo sarà rappresentativo, non basato su rese anormalmente elevate e non comporterà una sovracompensazione per nessuno dei beneficiari?

☐ Sì ☐ No

La misurazione dell'entità della perdita registrata sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

(a) ☐ indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

(b) ☐ indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?

24. Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?

☐ Sì ☐ No

25. In caso di risposta affermativa alla domanda 24, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del singolo beneficiario in un dato anno?

☐ Sì ☐ No

26. Indicare l'intensità di aiuto:

..... % dei danni arrecati dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale.

Si ricorda che, a norma del punto (339) degli orientamenti, l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE I DANNI CAUSATI EVENTI CLIMATICI AVVERSI ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato destinate ad aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.2., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Specificare l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che ha causato i danni per i quali si chiede la compensazione:
-

2. Gli aiuti sono limitati alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (341) degli orientamenti, la sezione 1.2.1.2 degli stessi orientamenti si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

3. Il regime di aiuti è concepito come un regime quadro di aiuti ex ante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale coperto dal regime ex ante:

.....

4. Nel caso di un regime ex ante, confermare che l'obbligo di presentare relazioni di cui al punto (651) degli orientamenti sarà rispettato:

☐ Sì ☐ No

5. L'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale dell'evento?

☐ Sì ☐ No

6. Dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria:
-

Si ricorda che, a norma del punto (342) degli orientamenti, la condizione di cui alla presente domanda e la condizione di cui alla domanda 5 di questa scheda di informazioni complementari sono cumulative.

7. I criteri in base ai quali si considera concesso il riconoscimento formale da parte dell'autorità competente dello Stato membro sono stabiliti in anticipo?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che è opportuno stabilire tali criteri in anticipo:

.....

8. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa agricola interessata?
- ☐ Sì ☐ No
9. Gli aiuti sono versati a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa agricola è socia?
- ☐ Sì ☐ No
10. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, si fa sì che l'importo di aiuto non superi l'importo cui è ammissibile l'impresa agricola?
- ☐ Sì ☐ No
- Si ricorda che, a norma del punto (345) degli orientamenti, se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, l'importo di aiuto non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa.
11. I regimi di aiuto sono istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale?
- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che ha causato il danno:
-
- Si ricorda che, a norma del punto (346) degli orientamenti, il regime di aiuto deve essere istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno.
12. Indicare la data entro la quale possono essere versati gli aiuti:
-
- Si ricorda che, a norma del punto (346) degli orientamenti, i regimi di aiuto devono essere versati entro quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.
13. Fornire informazioni meteorologiche relative all'evento climatico avverso in questione:
-
14. I costi ammissibili agli aiuti sono solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale?
- ☐ Sì ☐ No
15. Indicare i costi ammissibili:
- (a) ☐ compensazione per i danni materiali arrecati ai fabbricati, alle attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione dell'azienda da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
- (b) ☐ compensazione per la perdita del reddito proveniente dalla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi agricoli in seguito al verificarsi di un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
16. Il danno è valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?
- ☐ Sì ☐ No
- Specificare l'entità che valuta il danno:
-

17. Presentare la valutazione precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:
.....
18. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?
☐ Sì ☐ No
19. I danni materiali ad attivi causati dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima di tale evento?
☐ Sì ☐ No
20. Confermare che, se gli aiuti sono concessi per compensare danni materiali, i danni calcolati in questo modo non supereranno i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:
☐ Sì ☐ No
- Si ricorda che, a norma del punto (350) degli orientamenti, il calcolo dei danni materiali non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
21. Se la perdita di reddito del beneficiario è calcolata sulla base del livello di colture o di bestiame, saranno presi in considerazione solo i danni materiali connessi a tali colture o bestiame?
☐ Sì ☐ No
22. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno
- dal
- (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto?
- ☐ Sì ☐ No
23. L'importo della perdita di reddito sarà maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale?
☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa, specificare gli altri costi interessati:
.....
24. Confermare che dall'importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria:
☐ Sì ☐ No
25. Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?
☐ Sì ☐ No

26. In caso di risposta affermativa alla domanda 25, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del beneficiario in un dato anno?

☐ Sì ☐ No

27. Se si utilizza un altro metodo di calcolo del danno, tale metodo sarà rappresentativo, non basato su rese anormalmente elevate e non comporterà una sovracompensazione per nessuno dei beneficiari?

☐ Sì ☐ No

La misurazione dell'entità del danno causato sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto, utilizzando:

- (a) ☐ indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
- (b) ☐ indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?

28. Il beneficiario è una PMI costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il riferimento alla quantità media annua nel periodo di tre o cinque anni di cui al punto (352), lettera b), degli orientamenti va inteso come riferito al fatturato generato o alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

29. Indicare l'intensità di aiuto:

— % dei costi ammissibili;

Si ricorda che, a norma del punto (357) degli orientamenti, l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare l'80 % dei costi ammissibili.

— % dei costi ammissibili sostenuti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Si ricorda che, a norma del punto (357) degli orientamenti, l'intensità di aiuto dell'80 % di cui sopra può essere aumentata fino al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

30. L'importo degli aiuti sarà ridotto di almeno il 50 % se tali aiuti sono accordati a beneficiari che non abbiano stipulato una polizza assicurativa o non abbiano versato contributi finanziari a fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura almeno del 50 % della loro produzione media annua, o del reddito ricavato dalla produzione, e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che è possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

In tal caso, fornire dettagli sufficienti a dimostrare che tale deroga può essere applicata:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame in questa sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA LOTTA ALLE EPIZOOZIE, AGLI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI E ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuti di Stato per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive e di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono limitati alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (360) degli orientamenti, la sezione 1.2.1.3 degli orientamenti si applica solo agli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. Il regime di aiuti è concepito come un regime ex ante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di epizoozia, organismo nocivo ai vegetali e specie esotica invasiva coperto dal regime ex ante:

.....

3. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, può lo Stato membro confermare che l'obbligo di presentare relazioni di cui al punto (651) degli orientamenti sarà rispettato?

☐ Sì ☐ No

4. Confermare che l'aiuto sarà versato soltanto:

(a) ☐ in relazione a epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'UE;

(b) ☐ queste disposizioni nazionali o dell'UE riguardano uno o più dei seguenti elementi:

(i) ☐ un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali o della specie esotica invasiva in questione;

(ii) ☐ misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente;

(iii) ☐ misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità degli articoli 17 e 18, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1 e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 ⁽⁴⁹⁴⁾;

(iv) ☐ misure di eradicazione o di contenimento di una specie esotica invasiva attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014 ⁽⁴⁹⁵⁾.

Allegare alla notifica una descrizione delle misure di prevenzione, controllo e eradicazione in questione.

⁽⁴⁹⁴⁾ EUR-Lex - 32016R2031 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁹⁵⁾ EUR-Lex - 32014R1143 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

5. In relazione ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali, lo Stato membro ha attuato l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE ⁽⁴⁹⁶⁾ e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽⁴⁹⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio?

☐ Sì ☐ No

6. Gli aiuti si riferiscono a una misura per la quale la legislazione dell'UE dispone che l'onere sia a carico del beneficiario?

☐ Sì ☐ No

7. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, il costo di tali misure di aiuto è interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei beneficiari?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (363) degli orientamenti, gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione dell'UE stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

8. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?

☐ Sì ☐ No

9. Gli aiuti sono versati a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia?

☐ Sì ☐ No

10. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, si fa sì che l'importo di aiuto non superi l'importo cui è ammissibile l'impresa agricola?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (364) degli orientamenti, se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile tale azienda.

11. Confermare che non sarà concesso alcun aiuto individuale se viene stabilito che l'epizootia o la presenza di organismi nocivi ai vegetali o di specie esotiche invasive è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario:

☐ Sì ☐ No

12. Se gli aiuti sono concessi in relazione a epizootie, si tratta di quelle indicate nell'elenco delle epizootie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 ⁽⁴⁹⁸⁾, nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/690 ⁽⁴⁹⁹⁾ o nell'elenco delle epizootie di cui al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'epizootia interessata:

.....

13. Gli aiuti sono concessi per malattie emergenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare di che malattia emergente si tratta:

.....

⁽⁴⁹⁶⁾ EUR-Lex - 32009L0128 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁹⁷⁾ EUR-Lex - 32009R1107 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁹⁸⁾ EUR-Lex - 32016R0429 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁴⁹⁹⁾ EUR-Lex - 32021R0690 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

14. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, tale malattia può soddisfare i criteri per l'inserimento nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429?

☐ Sì ☐ No

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

.....

15. Se l'aiuto è concesso per malattie emergenti, oltre alla condizione di cui alla domanda 14 di questa scheda di informazioni complementari, sono soddisfatti i seguenti criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429?

- (a) ☐ la malattia risulta dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;
- (b) ☐ la malattia è una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica, specie o popolazione nuova;
- (c) ☐ la malattia è diagnosticata per la prima volta nell'Unione; o
- (d) ☐ la malattia è provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non riconosciuto in precedenza.

16. Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'epizoozia, dall'organismo nocivo ai vegetali oppure da specie esotiche invasive?

☐ Sì ☐ No

Indicare la data di comparsa dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali oppure della specie esotica invasive che ha causato il danno:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (368) degli orientamenti, il regime di aiuto deve essere introdotto entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'epizoozia, dall'organismo nocivo ai vegetali oppure da specie esotiche invasive.

17. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti:

.....

Si ricorda che, a norma del punto (368) degli orientamenti, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno.

18. Gli aiuti sono concessi alle misure di prevenzione di cui al punto (370) degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (368) degli orientamenti, le condizioni di cui alle domande 16 e 17 di questa scheda di informazioni complementari non si applicano alle misure di prevenzione di cui al punto (370) degli orientamenti.

19. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi delle misure di prevenzione:
- (i) ☐ misure di biosicurezza, ivi compresa la prevenzione di specie esotiche invasive;
- (ii) ☐ controlli sanitari;
- (iii) ☐ analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- (iv) ☐ test e altre indagini;
- (v) ☐ acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi;

- (vi) ☐ costi per la macellazione o l'abbattimento preventivi di animali o la distruzione di prodotti animali e vegetali;
- (vii) ☐ pulizia, disinfezione, o disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno o del vettore;
- (b) ☐ costi delle misure di controllo e di eradicazione:
 - (i) ☐ test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSE e BSE;
 - (ii) ☐ acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
 - (iii) ☐ macellazione o abbattimento e distruzione di animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, compresi gli animali morti o le piante distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale;
 - (iv) ☐ acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari per far fronte alle specie vegetali esotiche invasive;
 - (v) ☐ acquisto, stoccaggio e distribuzione di trappole o altre attrezzature per far fronte alle specie animali esotiche invasive.
- (c) ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive;
- (d) ☐ altri costi. Specificare:

Si ricorda che, a norma del punto (377) degli orientamenti, in casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può accettare i costi sostenuti per l'esecuzione di misure necessarie diverse da quelle di cui alla sezione 1.2.1.3. degli orientamenti.

Se l'aiuto riguarda costi diversi da quelli di cui alla sezione 1.2.1.3 degli orientamenti, spiegare perché si ritiene che la situazione sia eccezionale e che tali costi siano debitamente giustificati:

.....

20. Specificare la forma di aiuto concesso per le misure di prevenzione e di eradicazione:

- (a) ☐ servizio sovvenzionato;

Confermare che gli aiuti sono versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione:

☐ Sì ☐ No

- (b) ☐ sovvenzione diretta.

Si ricorda che, a norma del punto (372) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi come sovvenzione diretta solo per i costi ammissibili di cui al punto (370), lettera e) e al punto (371), lettera b) degli orientamenti e per i costi ammissibili di cui al punto (370), lettera f), e al punto (371), lettera c), degli orientamenti nel caso degli organismi nocivi ai vegetali nonché per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature.

- (c) ☐ rimborso dei costi effettivamente sostenuti e previa presentazione all'autorità che concede l'aiuto di una prova dei costi sostenuti.

Si ricorda che, a norma del punto (372) degli orientamenti, gli aiuti relativi ad altri costi di cui ai punti (370) e (371) degli orientamenti possono essere versati direttamente al beneficiario a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e previa presentazione all'autorità che concede l'aiuto di una prova dei costi sostenuti.

In caso affermativo, fornire spiegazioni:

.....

21. Se gli aiuti sono destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, la compensazione è calcolata in relazione:
- (a) al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti ad essi collegati, o delle colture distrutte:
- (i) a seguito dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive;
- (ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (361), lettera (b), degli orientamenti?
- ☐ Sì ☐ No
- (b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, a difficoltà di ripopolamento, reimpianto e all'avvicendamento obbligatorio delle colture imposti nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (361), lettera b), degli orientamenti?
- ☐ Sì ☐ No
22. Il valore di mercato di cui alla domanda precedente è stabilito in funzione del valore degli animali, dei prodotti e dei vegetali immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia, organismo nocivo ai vegetali o infestazione da parte di specie esotiche invasive?
- ☐ Sì ☐ No
23. Confermare che l'importo degli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive sarà ridotto:
- (a) di eventuali costi non direttamente sostenuti a seguito dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali o della specie esotica invasiva, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario;
- (b) di eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti e alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine dell'autorità competente dello Stato membro.
- ☐ Sì ☐ No
24. L'importo dell'aiuto destinato a ovviare ai danni di cui alla domanda 21 di questa scheda di informazioni complementari è limitato ai costi e ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive per i quali l'autorità competente:
- (a) ☐ ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie, o
- (b) ☐ ha formalmente riconosciuto la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive?

25. Indicare l'intensità di aiuto:

.... % dei costi ammissibili;

Si ricorda che, a norma del punto (378) degli orientamenti, l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CAPI MORTI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per i capi morti di cui alla parte II, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (380) degli orientamenti, la sezione 1.2.1.4 della parte II degli orientamenti si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. Gli aiuti sono subordinati all'esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato?

☐ Sì ☐ No

3. Indicare i costi ammissibili:

(a) ☐ costi di rimozione dei capi morti;

(b) ☐ costi di distruzione dei capi morti;

4. Indicare l'intensità di aiuto:

— % dei costi di rimozione dei capi morti;

— % dei costi di distruzione dei capi morti;

— % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

Confermare che tali prelievi o contributi sono limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore:

☐ Sì ☐ No

☐% dei costi di rimozione e di distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare test TSE sui capi morti in questione, o nel caso di un focolaio di una epizootia di cui all'elenco delle epizootie di cui al punto (366) dei presenti orientamenti.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (383) degli orientamenti, gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi sovvenzionati, tranne nel caso in cui l'allevatore che beneficia dell'aiuto funga anche da prestatore di servizi.

6. Se gli aiuti sono erogati in una forma diversa dai servizi sovvenzionati, l'allevatore che beneficia dell'aiuto funge anche da prestatore di servizi?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che questa è l'unica eccezione alla condizione di concedere gli aiuti sotto forma di servizi sovvenzionati.

7. Gli aiuti saranno versati agli operatori economici o agli organismi che soddisfano tutte le condizioni seguenti?

- (a) agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; e
- (b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

☐ Sì ☐ No

8. Gli aiuti sono concessi per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (385) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà gli aiuti per capi morti a favore di operatori attivi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e di aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli.

9. Gli aiuti sono concessi per investimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti dei macelli?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, ai sensi del punto (385) degli orientamenti, gli aiuti di Stato per investimenti intrapresi in relazione allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti. Si prega pertanto di compilare l'apposito modulo di notifica.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato destinate a compensare i danni causati da animali protetti di cui alla parte II, sezione 1.2.1.5, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono limitati alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

2. Il beneficiario ha adottato misure preventive proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata?

☐ Sì ☐ No

Specificare le misure preventive adottate (quali recinzioni di sicurezza, ove possibile, o cani da guardia per il bestiame):

.....

Si ricorda che, a norma del punto (388) degli orientamenti, al fine di attenuare il rischio di distorsioni della concorrenza e di fornire un incentivo per ridurre al minimo il rischio, i beneficiari devono fornire un contributo minimo. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Il presente punto non dovrebbe applicarsi al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona. Inoltre, se le misure preventive non sono ragionevolmente possibili, affinché l'aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure preventive.

Se non sono state adottate misure preventive, spiegare perché non è possibile adottare tali misure o confermare che l'aiuto riguarda un primo attacco:

.....

3. Quale animale protetto è all'origine dei danni per cui si richiede la compensazione?

.....

4. Descrivere il danno subito:

.....

5. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa agricola interessata?

☐ Sì ☐ No

6. Gli aiuti sono versati a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia?

☐ Sì ☐ No

7. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, confermare che il loro importo non supera l'importo cui è ammissibile l'impresa:

☐ Sì ☐ No

8. Il regime di aiuto è istituito entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno?

☐ Sì ☐ No

Specificare quando si è verificato l'evento che ha determinato il danno:

Si ricorda che, a norma del punto (391) degli orientamenti, il regime di aiuto deve essere fissato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

9. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

.....

Si ricorda che, a norma del punto (391) degli orientamenti, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

10. Gli aiuti sono concessi solo per i costi subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione?

☐ Sì ☐ No

11. Dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno subito dal beneficiario e il comportamento dell'animale protetto.

.....

12. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ danni per animali uccisi o piante distrutte;
- (b) ☐ costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi; perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti;
- (c) ☐ danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte;
- (d) ☐ perdita di reddito.

Si ricorda che gli aiuti agli investimenti connessi a misure volte a prevenire i danni causati da animali protetti possono essere concessi conformemente alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

13. Se gli aiuti sono concessi per compensare i danni causati da animali uccisi o piante distrutte, di cui alla domanda 12, lettera a), di questa scheda di informazioni complementari, i costi ammissibili sono calcolati sulla base del valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte?
☐ Sì ☐ No
14. Se gli aiuti sono concessi per compensare costi indiretti di cui alla domanda 12, lettera b), di questa scheda di informazioni complementari, specificare in modo esaustivo tutti i costi indiretti che possono essere rimborsati:

15. Se gli aiuti sono concessi per compensare i danni materiali di cui alla domanda 12, lettera c), di questa scheda di informazioni complementari, il calcolo del danno materiale si basa sul costo di riparazione o sul valore economico del bene interessato prima dell'evento che ha causato il danno?
☐ Sì ☐ No
16. Confermare che l'aiuto non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.
☐ Sì ☐ No
17. La perdita di reddito è calcolata a livello di produzione annua dell'azienda agricola oppure a livello di bestiame o colture sottraendo
 - (a) il risultato ricavato moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento che ha determinato il danno o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente tale evento, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto?☐ Sì ☐ No
18. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?
☐ Sì ☐ No
19. Dall'importo dell'aiuto sono detratti eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario ed eventuali ricavi della vendita dei prodotti collegati agli animali uccisi o alle piante distrutte dagli animali protetti?
☐ Sì ☐ No
20. Indicare l'intensità di aiuto:
 — % dei costi ammissibili;
 — % del totale dei costi indiretti ammissibili.
21. Gli aiuti e qualsiasi altro pagamento nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per i danni per i quali vengono concessi gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?
☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare il pagamento di premi assicurativi di cui alla parte II, sezione 1.2.1.6., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono limitati alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (403) degli orientamenti, la sezione 1.2.1.6 di detti orientamenti si applica solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. Confermare che la misura non ostacola il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (404) degli orientamenti, gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.

3. L'aiuto è limitato a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (404) degli orientamenti, gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo.

4. Gli aiuti sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (404) degli orientamenti, gli aiuti non devono dipendere dalla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato.

5. L'aiuto copre la riassicurazione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (405) degli orientamenti, i regimi di riassicurazione saranno esaminati caso per caso dalla Commissione.

Pertanto, in caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (ossia al livello dell'assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell'aiuto proposto con il mercato interno. In particolare, si prega di trasmettere informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l'agricoltore a beneficiare dell'aiuto.

6. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ i costi dei premi assicurativi per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti, come indicato nelle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 degli orientamenti, nonché da altri eventi climatici avversi;

Specificare l'evento di rischio coperto dall'assicurazione:

- (b) ☐ i costi dei premi assicurativi per le perdite causate da emergenze ambientali.

7. L'assicurazione per la quale sono concessi aiuti è limitata all'esclusiva compensazione dei costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi di cui alla domanda 6?

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, l'assicurazione può compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni di cui al punto (406) degli orientamenti.

8. L'assicurazione comporta obblighi o dà indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura?

- ☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, l'assicurazione non può comportare obblighi né dare indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

9. Se gli aiuti sono concessi per premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali, tali emergenze sono state formalmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro?

- ☐ Sì ☐ No

10. Se gli aiuti sono concessi per premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali, lo Stato membro ha prestabilito i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale di cui alla domanda 9 di questa scheda di informazioni complementari si considera emesso?

- ☐ Sì ☐ No

11. Gli indici di cui ai punti (337) e (338) degli orientamenti possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l'entità della perdita?

- ☐ Sì ☐ No

12. Indicare l'intensità di aiuto:

— % dei costi del premio assicurativo;

— % dei costi dei premi assicurativi a copertura dei costi di rimozione dei capi morti;

— % dei costi dei premi assicurativi a copertura dei costi di distruzione dei capi morti.

Si ricorda che, a norma del punto (411) degli orientamenti, l'intensità degli aiuti non deve superare il 70 % del costo del premio assicurativo. Per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, l'intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per la rimozione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione di tali capi morti.

13. L'importo sovvenzionabile del premio assicurativo ammissibile all'aiuto sarà limitato da un massimale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare quale:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.2.1.7. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CONTRIBUTI FINANZIARI VERSATI AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione di cui alla parte II, sezione 1.2.1.7., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono limitati alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (414) degli orientamenti, la sezione 1.2.1.7 degli orientamenti si applica soltanto alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale?

☐ Sì ☐ No

3. Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

☐ Sì ☐ No

4. Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (415) degli orientamenti, le condizioni di cui alle domande 2, 3 e 4 sono cumulative.

5. Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi, la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

☐ Sì ☐ No

6. Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario?

☐ Sì ☐ No

7. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni agli agricoltori per i danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali, da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, dalla rimozione e distruzione dei capi morti, nonché per i danni arrecati da animali protetti di cui alle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 e da altri eventi climatici avversi;

Specificare l'evento di rischio coperto dal contributo finanziario a un fondo di mutualizzazione:

.....

- (b) ☐ costi dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni agli agricoltori per i danni causati da emergenze ambientali.

8. I contributi finanziari riguardano soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

9. Se i contributi finanziari sono versati ai fondi di mutualizzazione per compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi dell'emergenza ambientale è stato formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (418) degli orientamenti, il verificarsi di un'emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro.

10. Se gli aiuti sono concessi per contributi finanziari a fondi di mutualizzazione per compensare i danni provocati da emergenze ambientali, lo Stato membro ha prestabilito i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso?

☐ Sì ☐ No

11. Gli indici di cui ai punti (337) e (338) degli orientamenti possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l'entità della perdita?

☐ Sì ☐ No

12. Indicare l'intensità di aiuto:

..... % dei costi ammissibili;

Si fa presente che, a norma del punto (421) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 70 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DI CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la chiusura di capacità di produzione di cui alla parte II, sezione 1.3.1., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. CHIUSURA DI CAPACITÀ PER MOTIVI CONNESSI ALLA SALUTE UMANA, DEGLI ANIMALI O DELLE PIANTE OPPURE PER MOTIVI SANITARI, ETICI, AMBIENTALI O CLIMATICI (parte II, sezione 1.3.1.1. degli orientamenti)

- 1.1. Specificare il motivo della chiusura di capacità:

- (a) ☐ salute degli animali;
 (b) ☐ salute dei vegetali;
 (c) ☐ salute umana;
 (d) ☐ motivi sanitari;

- (e) ☐ motivi etici;
- (f) ☐ ragioni ambientali o climatiche.

Fornire una descrizione dettagliata dei motivi:

.....

1.2. Si tratta di un regime di aiuti o di un aiuto individuale?

- (a) ☐ regime di aiuti;
- (b) ☐ aiuto individuale.

Se la misura è un regime di aiuto, confermare che l'aiuto sarà accessibile a tutte le imprese ammissibili:

☐ Sì ☐ No

1.3. Specificare se gli aiuti sono concessi per:

- (a) ☐ la chiusura completa della capacità;
- (b) ☐ la chiusura parziale della capacità.

Se gli aiuti sono concessi per la chiusura parziale di capacità, specificarne i motivi:

.....

1.4. Il beneficiario fornisce un contributo minimo sotto forma di una decisione definitiva e irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (425) degli orientamenti, il beneficiario deve fornire un contributo minimo sotto forma di una decisione definitiva e irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi.

1.5. Gli aiuti sono limitati alle imprese che hanno effettivamente esercitato un'attività di produzione e alle capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (426) degli orientamenti, sono ammissibili all'aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non vi è alcun contributo minimo (sufficiente) da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere concesso.

1.6. Gli aiuti sono limitati alle imprese che rispettano le norme dell'Unione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (428) degli orientamenti, solo le imprese che rispettano le norme dell'UE sono ammissibili agli aiuti. Sono escluse le imprese che non soddisfano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

- 1.7. Le terre agricole su cui è cessata la produzione saranno oggetto di imboschimento o saranno convertite in aree naturali entro due anni?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (429) degli orientamenti, per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, le terre agricole su cui è cessata la produzione devono, in linea di principio, essere oggetto di imboschimento o essere convertite in area naturale entro un periodo di due anni, in modo tale da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente. Per prevenire gli effetti climatici avversi, i terreni agricoli riconvertiti in zone umide o torbiere non dovrebbero essere oggetto di imboschimento con modalità inadeguate.

- 1.8. Qualora le terre agricole su cui è cessata la produzione possano essere riutilizzate dopo 20 anni dall'effettiva chiusura di capacità, queste terre saranno mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dalle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵⁰⁰⁾ e dalle relative modalità di applicazione in modo da garantire che siano evitati effetti negativi sull'ambiente?

☐ Sì ☐ No

- 1.9. Confermare che, qualora rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75 ⁽⁵⁰¹⁾, la chiusura di impianti sarà effettuata conformemente agli articoli 11 e 22 di tale direttiva.

☐ Sì ☐ No

- 1.10. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi;
- (b) ☐ incentivo pari al massimo al 20 % del valore delle attività, se la capacità è chiusa per motivi ambientali o climatici;
- (c) ☐ costi della distruzione della capacità di produzione;
- (d) ☐ oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

Si fa presente che gli aiuti per l'imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, sezioni 2.1.1. e 2.1.2 degli orientamenti, e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1. degli stessi.

- 1.11. Indicare l'intensità di aiuto:

- (a) % per compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.
- (b) % per compensare la perdita di valore degli attivi in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali o climatici.

2. CHIUSURA DI CAPACITÀ PER ALTRI MOTIVI (PARTE II, SEZIONE 1.3.1.2., DEGLI ORIENTAMENTI)

- 2.1. Specificare il motivo della chiusura di capacità:

- (a) ☐ ristrutturazione di un settore;
- (b) ☐ diversificazione;
- (c) ☐ prepensionamento.

⁽⁵⁰⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁰¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2.2. Si tratta di un regime di aiuti o di un aiuto individuale?

- (a) ☐ regime di aiuti;
(b) ☐ aiuto individuale.

Se la misura è il regime di aiuto, confermare che l'aiuto sarà accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore:

☐ Sì ☐ No

2.3. Specificare se gli aiuti sono concessi per:

- (a) ☐ la chiusura completa della capacità;
(b) ☐ la chiusura parziale della capacità.

Se gli aiuti sono concessi per la chiusura parziale di capacità, specificarne i motivi:

.....

2.4. Il beneficiario fornisce un contributo minimo sotto forma di una decisione definitiva e irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (425) degli orientamenti, il beneficiario deve fornire un contributo minimo sotto forma di una decisione definitiva e irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi.

2.5. Gli aiuti sono limitati alle imprese che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e alle capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (426) degli orientamenti, sono ammissibili all'aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non vi è alcun contributo minimo (sufficiente) da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere concesso.

2.6. Gli aiuti sono limitati alle imprese che rispettano le norme dell'Unione?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (428) degli orientamenti, solo le imprese che rispettano le norme dell'UE sono ammissibili agli aiuti. Sono escluse le imprese che non soddisfano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

2.7. Le terre agricole su cui è cessata la produzione saranno oggetto di imboschimento o saranno convertite in aree naturali entro due anni?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (429) degli orientamenti, per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, le terre agricole su cui è cessata la produzione devono, in linea di principio, essere oggetto di imboschimento o essere convertite in area naturale entro un periodo di due anni, in modo tale da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente. Per prevenire gli effetti climatici avversi, i terreni agricoli riconvertiti in zone umide o torbiere non dovrebbero essere oggetto di imboschimento con modalità inadeguate.

- 2.8. Qualora le terre agricole su cui è cessata la produzione possano essere riutilizzate dopo 20 anni dall'effettiva chiusura di capacità, queste terre saranno mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dalle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e dalle relative modalità di applicazione in modo da garantire che siano evitati effetti negativi sull'ambiente?

☐ Sì ☐ No

- 2.9. Confermare che, qualora la chiusura di impianti rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75, tale chiusura sarà effettuata conformemente agli articoli 11 e 22 di tale direttiva:

☐ Sì ☐ No

- 2.10. Confermare che non saranno concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli:

☐ Sì ☐ No

- 2.11. Gli aiuti sono concessi per un settore soggetto a limiti di produzione o a quote?

☐ Sì ☐ No

Se la risposta è affermativa, si ricorda che, a norma del punto (440) degli orientamenti, i regimi di aiuto applicabili ai settori soggetti a limiti di produzione o a quote saranno valutati caso per caso.

- 2.12. Gli aiuti si inseriscono in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenziario?

☐ Sì ☐ No

Descrivere il programma:

.....

- 2.13. La durata del regime di aiuti previsto è limitata a un periodo non superiore a sei mesi per la raccolta delle domande di partecipazione e ad altri 12 mesi per la chiusura effettiva?

☐ Sì ☐ No

In caso di durata superiore a quella sopra indicata, fornire adeguate giustificazioni.

.....

Si ricorda che, a norma del punto (442) degli orientamenti, per garantire un impatto rapido sul mercato, la Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a tre anni, in quanto l'esperienza dimostra che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

- 2.14. Gli Stati membri adottano un sistema trasparente e aperto di inviti a manifestare interesse che si rivolga pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare al regime?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (443) degli orientamenti, per conseguire un impatto minimo, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente e aperto di inviti a manifestare interesse che si rivolga pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare al regime.

- 2.15. L'organizzazione del regime di aiuto è gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza?

☐ Sì ☐ No

2.16. Indicare l'intensità di aiuto:

..... % per compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

Si ricorda che, a norma dei punti (436), lettera a) e (444) degli orientamenti, si può concedere fino al 100 % per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame in queste sezioni degli orientamenti.

.....

1.3.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGRICOLE**

Questa scheda di informazioni riguarda gli aiuti di Stato per la rilocalizzazione di attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.3.2., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (446) degli orientamenti, la sezione 1.3.2 si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2. La rilocalizzazione delle attività agricole deve essere effettuata nell'interesse pubblico?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'interesse pubblico perseguito dalla misura di aiuto:

.....

A norma del punto (447) degli orientamenti, l'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi della presente sezione deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3. Il beneficiario si impegna a riportare il sito abbandonato a uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale, compreso attraverso lo smantellamento e la distruzione delle strutture presenti in tale sito?

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (447) degli orientamenti, il beneficiario deve fornire un contributo minimo sotto forma di un impegno a riportare il sito abbandonato a uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale, compreso attraverso lo smantellamento e la distruzione delle strutture presenti in tale sito.

4. Indicare i costi ammissibili:

(a) ☐ costi di smantellamento, rimozione e ricostruzione o nell'acquisizione di altre strutture esistenti;

(b) ☐ costi per il ripristino di uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale nel sito abbandonato;

(c) ☐ investimenti nell'ammodernamento delle strutture o nell'aumento della capacità produttiva;

(d) ☐ attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e che interessano infrastrutture su piccola scala.

5. Indicare l'intensità massima di aiuto:

- % dei costi reali delle operazioni di smantellamento, rimozione e ricostruzione o dell'acquisizione di altre strutture esistenti e nel ripristino di uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale nel sito abbandonato;

A norma del punto (449), lettera a) degli orientamenti, se la rilocalizzazione di attività agricole consiste in operazioni di smantellamento, rimozione e ricostruzione o nell'acquisizione di altre strutture esistenti, o nel ripristino di uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale nel sito abbandonato, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

- % dei costi di investimento relativi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità produttiva;

A norma del punto (449), lettera b) degli orientamenti, se la rilocalizzazione comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità produttiva, in relazione ai costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità produttiva si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (159), (160), (161) e (162).

- % dei costi per le attività di rilocalizzazione situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e che interessano infrastrutture su piccola scala;

A norma del punto (449), lettera c) degli orientamenti, se la rilocalizzazione riguarda attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per il settore zootecnico di cui alla parte II, sezione 1.3.3., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi unicamente alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma dei punti (22) e (451) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a copertura dei costi di cui alla parte II, sezione 1.3.3., degli orientamenti a favore di grandi imprese.

2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (452) degli orientamenti, gli aiuti dovrebbero essere erogati sotto forma di servizi sovvenzionati e non dovrebbero comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

3. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ i costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici:
- ☐ i costi per la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
 - ☐ i costi per le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;
 - ☐ i costi per l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;
 - ☐ i costi per la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;
 - ☐ altri costi amministrativi connessi;
- (b) ☐ spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi:
- ☐ i costi per i test o i controlli;
 - ☐ i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;
 - ☐ i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;
 - ☐ i costi amministrativi legati alle tre categorie di costo di cui al presente punto.

Si ricorda che, conformemente al punto (453) degli orientamenti, i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte sono esclusi dall'aiuto.

4. Indicare l'intensità massima di aiuto:

- ☐ % dei costi di finanziamento delle spese amministrative per l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici di cui alla domanda 3, lettera a), della presente scheda di informazioni complementari;
- ☐ % dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, di cui alla domanda 3, lettera b), della presente scheda di informazioni complementari.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Questo modulo deve essere utilizzato per gli aiuti di Stato per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui alla parte II, sezione 1.3.4., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Specificare se gli aiuti sono concessi per:
 - (a) ☐ prodotti agricoli;
 - (b) ☐ prodotti alimentari a base di prodotti agricoli di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1144/2014 ⁽⁵⁰²⁾.

Se gli aiuti sono concessi per la promozione di prodotti alimentari a base di prodotti agricoli di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1144/2014, specificare tali prodotti:

.....
2. Specificare se l'attività di promozione è destinata a:
 - (a) ☐ informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali); o
 - (b) ☐ incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali.
3. Dove verrà attuata l'attività promozionale?
 - (a) ☐ nel mercato interno;
 - (b) ☐ in paesi terzi.
4. Gli aiuti concessi per l'organizzazione di concorsi, fiere commerciali o mostre sono riservati esclusivamente alle PMI?

☐ Sì ☐ No
5. Indicare se gli aiuti sono concessi a favore della promozione che:
 - (a) ☐ riguarda specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità; o
 - (b) ☐ è di carattere generico e va a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto interessato.
6. La campagna promozionale rispetterà il regolamento (UE) n. 1169/2011 ⁽⁵⁰³⁾ e, se necessario, le specifiche norme di etichettatura stabilite per i vari prodotti?

☐ Sì ☐ No

Specificare le norme applicabili in materia di etichettatura:

.....
7. La notifica comprende campioni o bozzetti del materiale promozionale?

☐ Sì ☐ No
8. Se il materiale promozionale non è ancora disponibile, lo Stato membro si impegna a fornire detto materiale successivamente e comunque prima del lancio della campagna promozionale?

☐ Sì ☐ No
9. Se l'attività promozionale è attuata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione dipende dall'adesione a tali associazioni od organizzazioni?

☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (464) degli orientamenti, le misure promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non deve dipendere dall'adesione a tali organizzazioni o associazioni.

⁽⁵⁰²⁾ EUR-Lex - 32014R1144 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵⁰³⁾ EUR-Lex - 32011R1169 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

10. Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale?

☐ Sì ☐ No

11. Il bilancio annuale della campagna promozionale supera 5 milioni di EUR?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (463) degli orientamenti, le misure promozionali che superano la soglia di notifica di 5 milioni di EUR di cui al punto (35), lettera b), devono essere notificate individualmente.

12. Indicare la forma dell'aiuto:

- (a) ☐ servizio sovvenzionato;
(b) ☐ rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario;
(c) ☐ contanti, quando l'aiuto è concesso per un premio simbolico.

Si ricorda che, a norma del punto (466) degli orientamenti, gli aiuti per le campagne promozionali devono essere concessi solo sotto forma di servizi sovvenzionati.

13. Qualora gli aiuti per i premi simbolici siano versati al prestatore della misura promozionale, tali aiuti saranno versati solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell'attribuzione?

☐ Sì ☐ No

14. La campagna promozionale sarà incentrata su prodotti coperti da un regime di qualità di cui al punto (274) degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

15. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
☐ spese di iscrizione;
☐ spese di viaggio e spese per il trasporto dei prodotti utilizzati per la partecipazione a concorsi, fiere commerciali e mostre;
☐ spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
☐ affitto dei locali e degli stand e costi del loro montaggio e smontaggio;
☐ premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore;
- (b) ☐ costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, dei siti web e degli annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto.

Confermare che tali informazioni sono neutre e che tutti i produttori hanno le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione:

☐ Sì ☐ No

- (c) ☐ costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali:
☐ sui regimi di qualità di cui al punto (274) aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;
☐ sui prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi che ne vengono proposti;
- (d) ☐ costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, e costi di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.

16. Gli aiuti per i costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere commerciali o mostre di cui alla domanda 15, lettera a), di questa scheda di informazioni complementari sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

☐ Sì ☐ No

Riferimento a singole imprese, a marchi o all'origine

17. Confermare che se gli aiuti sono concessi per attività promozionali di cui al punto (468), lettera c), degli orientamenti e per campagne promozionali di cui al punto (468), lettera d), degli stessi orientamenti, in particolare quelle che sono di carattere generico e vanno a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto secondo quanto indicato al punto (468), lettera b), di detti orientamenti, tali attività promozionali non faranno riferimento a una particolare impresa, marchio od origine:

☐ Sì ☐ No

18. Confermare che, se gli aiuti sono concessi per campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio di cui al punto (468), lettera d), degli orientamenti, tali attività promozionali non saranno destinate ai prodotti di una o più imprese specifiche:

☐ Sì ☐ No

19. In deroga alle domande 17 e 18 di questa scheda di informazioni complementari, se gli aiuti sono concessi a favore di attività promozionali che contengono il riferimento all'origine, indicare il motivo:

- (a) ☐ gli aiuti sono concessi per attività promozionali e campagne promozionali di cui rispettivamente al punto (468), lettere c) e (d), degli orientamenti che riguardano specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274), degli stessi orientamenti e che rispettano le seguenti condizioni:
- (i) ☐ le attività promozionali e le campagne promozionali riguardano specificamente le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽⁵⁰⁴⁾. In tal caso, il riferimento all'origine dei prodotti nell'attività o nella campagna promozionale deve corrispondere esattamente a quello registrato dall'Unione;
- (ii) ☐ le attività promozionali o le campagne promozionali riguardano specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tal caso, il riferimento all'origine dei prodotti deve essere secondario nel messaggio;
- (b) ☐ gli aiuti sono concessi per attività promozionali e campagne promozionali sui mercati locali o che riguardano prodotti sui mercati locali, che si prefiggono di preservare la comunità agricola e che soddisfano le seguenti condizioni:
- (i) ☐ l'indicazione di origine del prodotto è secondaria nel messaggio principale;
- (ii) ☐ l'attività promozionale o la campagna promozionale è proporzionata all'obiettivo perseguito.

⁽⁵⁰⁴⁾ EUR-Lex - 32012R1151 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

20. Confermare che qualsiasi riferimento all'origine:

- ☐ non avrà carattere discriminatorio;
- ☐ non avrà lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine;
- ☐ rispetterà i principi generali del diritto dell'Unione; e
- ☐ non equivarrà a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.

21. Indicare l'intensità di aiuto:

- % dei costi ammissibili di cui al punto (468), lettere a), b) e c) degli orientamenti.

Si ricorda che, a norma del punto (471) degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (468), lettere a), b) e c), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

- % dei costi ammissibili delle campagne promozionali riguardanti specificamente prodotti coperti da regimi di qualità, di cui al punto (468), lettera d), degli orientamenti.

Si fa presente che, a norma del punto (472) degli orientamenti, l'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali che riguardano specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità, di cui al punto (468), lettera d), in combinazione con il punto (460), lettera a) degli orientamenti, non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna. Gli aiuti possono essere concessi fino al 100 % dei costi ammissibili se il settore contribuisce per almeno il 50 % ai costi.

- % dei costi ammissibili delle campagne promozionali riguardanti specificamente prodotti coperti da regimi di qualità, di cui al punto (468), lettera d), degli orientamenti, se l'attività promozionale è effettuata in paesi terzi.

Si fa presente che, a norma del punto (472) degli orientamenti, l'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali in paesi terzi che riguardano specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità, di cui al punto (468), lettera d), in combinazione con il punto (460), lettera a) degli orientamenti, non può superare l'80 % dei costi ammissibili.

- % dei costi ammissibili delle campagne promozionali generiche di cui al punto (468), lettera d), degli orientamenti;

Si fa presente che, a norma del punto (473) degli orientamenti, l'intensità dell'aiuto per campagne promozionali generiche di cui al punto (468), lettera d), degli orientamenti in combinazione con il punto (460), lettera b) degli orientamenti, non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, come stabilito nella parte II, sezione 1.3.5. degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

Se gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo riguardano un'altra sezione degli orientamenti, compilare la scheda di informazioni complementari relativa al tipo di aiuto notificato.

1. Gli aiuti sono concessi a favore del settore agricolo quale definito al punto (33)(9) degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (475) degli orientamenti, la sezione 1.3.5 degli orientamenti si applica all'intero settore agricolo quale definito al punto (33)(9) degli orientamenti.

2. Indicare i costi ammissibili:

(a) ☐ costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli che sono stati prodotti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;

(b) ☐ altri costi.

3. Se gli aiuti sono concessi per i costi aggiuntivi del trasporto di cui alla domanda 2, lettera a), di questa scheda di informazioni complementari, tali aiuti soddisfano le seguenti condizioni?

(a) ☐ i beneficiari svolgono le loro attività di produzione nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

(b) ☐ gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

(c) ☐ i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni per l'ambiente;

(d) ☐ per le regioni ultraperiferiche, i costi di trasporto aggiuntivi ammissibili possono includere le spese di trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati.

4. Se gli aiuti sono concessi per gli altri costi di cui alla domanda 2, lettera b), di questa scheda di informazioni complementari specificare i costi per i quali possono essere concessi gli aiuti:

.....

Si ricorda che, ai sensi del punto (481) degli orientamenti, la Commissione esaminerà caso per caso i progetti di concessione di aiuti di Stato a sostegno di costi diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, destinati a venire incontro caso per caso alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, conformemente alle condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, degli orientamenti e delle specifiche disposizioni giuridiche loro applicabili e, se del caso, tenendo conto della compatibilità di tali misure con i piani strategici della PAC delle regioni interessate e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti dell'Unione.

Si prega di fornire tutte le informazioni che consentiranno alla Commissione di valutare tali costi di cui al punto (481) degli orientamenti:

.....

5. Indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente "aiuto per chilometro" o sulla base di un coefficiente "aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso") nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDARIA DEI TERRENI AGRICOLI

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli di cui alla parte II, sezione 1.3.6., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. La misura di aiuto rientra nell'ambito di un programma generale di operazioni di ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro?
☐ Sì ☐ No
2. I costi ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?
☐ Sì ☐ No
3. Indicare l'intensità di aiuto:
..... % dei costi ammissibili;

Si ricorda che, a norma del punto (484) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

1.3.7. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO

Questa scheda di informazioni riguarda gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.3.7., degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali riguardo alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti sono concessi a favore del settore agricolo quale definito al punto (33)(9) degli orientamenti?
☐ Sì ☐ No

Si ricorda che, a norma del punto (486) degli orientamenti, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo che non costituiscono aiuti concessi a favore del settore agricolo quale definito al punto (33)(9) e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo che non soddisfano le condizioni di cui alla parte II, sezione 1.3.7, degli orientamenti saranno valutati alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo?
☐ Sì ☐ No

3. Confermare che prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni saranno pubblicate su internet:
- (a) la data di inizio del progetto sovvenzionato:
☐ Sì ☐ No
 - (b) gli obiettivi del progetto:
☐ Sì ☐ No
 - (c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto:
☐ Sì ☐ No
 - (d) indirizzo del sito Internet su cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto:
☐ Sì ☐ No
 - (e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo:
☐ Sì ☐ No

Indicare l'indirizzo Internet:

.....

4. I risultati del progetto sovvenzionato saranno:
- (a) messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima?
☐ Sì ☐ No
 - (b) messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto?
☐ Sì ☐ No

Indicare l'indirizzo Internet, se diverso dall'indirizzo al quale saranno pubblicate le informazioni di cui alla domanda 3:

.....

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?

☐ Sì ☐ No

6. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ spese di personale relative a ricercatori e a personale tecnico e ausiliario di altro tipo nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- (b) ☐ costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- (c) ☐ costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili solo i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- (d) ☐ i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

- (e) ☐ spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

7. Indicare l'intensità di aiuto:

..... % dei costi ammissibili.

Si ricorda che, a norma del punto (493) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame in questa sezione degli orientamenti.

.....

2. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato ⁽⁵⁰⁵⁾ per il settore forestale di cui alla parte II, capitolo 2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

In aggiunta a questo modulo, compilare la scheda di informazioni generali ⁽⁵⁰⁶⁾ per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali relativa alle condizioni generali di ammissibilità applicabili agli aiuti di Stato e i corrispondenti moduli da 2.1 a 2.9 per il settore forestale, a seconda del tipo specifico di aiuto ⁽⁵⁰⁷⁾.

Se si prevede di concedere gli aiuti al settore forestale in base a norme dell'Unione comuni a tutti i settori o specifiche per il settore del commercio e dell'industria, utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per la notifica di misure di aiuti di Stato.

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1. Gli aiuti sono concessi nel quadro di un piano strategico a norma del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵⁰⁸⁾?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, passare alle domande successive.

In caso di risposta negativa e se gli aiuti sono finanziati esclusivamente con risorse nazionali, compilare il modulo generale (parte I, capitolo 3 degli orientamenti) e i moduli specifici relativi alle sezioni da 2.1 a 2.9 degli orientamenti.

1.2. Indicare il relativo piano strategico e la misura nell'ambito della quale sono concessi gli aiuti:

— Piano strategico:

— Misura:

1.3. Gli aiuti sono concessi a favore del capitale circolante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, questi aiuti sono concessi sotto forma di strumenti finanziari?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁰⁵⁾ Si fa presente che devono essere notificate solo le misure che rientrano nella definizione di aiuti di Stato e nelle norme relative all'interpretazione di detta definizione in base alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto. In caso di incertezza sul fatto che siano soddisfatte le condizioni relative agli aiuti di Stato, la misura può essere notificata alla Commissione europea ai fini di una sua valutazione. In linea di principio si ritiene che le misure forestali contemplate nel regolamento (UE) n. 1305/2013 soddisfino tutti i criteri relativi agli aiuti di Stato.

⁽⁵⁰⁶⁾ Questa condizione non si applica agli aiuti concessi nel quadro di un piano strategico a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

⁽⁵⁰⁷⁾ Questo requisito non si applica agli aiuti concessi nel quadro di un piano strategico a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

⁽⁵⁰⁸⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

Si fa presente che, a norma del punto (499), lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a favore del capitale circolante solo se sono forniti sotto forma di strumenti finanziari.

Specificare lo strumento o gli strumenti finanziari utilizzati:

.....

1.4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che, a norma del punto (499), lettera c), degli orientamenti, tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se sono esplicitamente previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.

In tal caso, menzionare la normativa dell'Unione in questione:

.....

1.5. Gli aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi del punto (33)63 degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che in base al punto (23) degli orientamenti, la Commissione ritiene che un'impresa che si trovi in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Gli aiuti in questione devono pertanto essere conformi agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica.

1.6. Gli aiuti possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

1.7. Gli aiuti sono destinati a investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che, a norma del punto (496) degli orientamenti, tali aiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte II, capitolo 2 degli orientamenti, in quanto devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ⁽⁵⁰⁹⁾. Ciò non si applica agli aiuti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia che sono limitati a tutte le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, di cui al punto (529) degli orientamenti, o agli aiuti esenti dall'obbligo di notifica.

1.8. Gli aiuti rispettano gli obiettivi e soddisfano tutte le condizioni, comprese quelle relative ai beneficiari degli aiuti, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e ad eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che la Commissione dichiarerà gli aiuti di Stato per il settore forestale compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013, fatta eccezione per le misure della parte II, capitolo 2, sezioni 2.8 e 2.9, degli orientamenti.

1.9. Confermare che gli aiuti non sono destinati alle industrie collegate alla silvicoltura.

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁰⁹⁾ EUR-Lex - C(2022)080:TOC - IT - EUR-Lex (europa.eu).

2. TIPO DI AIUTO

- 2.1. ☐ Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Compilare il modulo 2.1.
- 2.2. ☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nelle aree forestali
Compilare il modulo 2.2.
- 2.3. ☐ Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
Compilare il modulo 2.3.
- 2.4. ☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
Compilare il modulo 2.4.
- 2.5. ☐ Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
Compilare il modulo 2.5.
- 2.6. ☐ Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
Compilare il modulo 2.6.
- 2.7. ☐ Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
Compilare il modulo 2.7.
- 2.8. ☐ Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative
Compilare il modulo 2.8.
- 2.9. ☐ Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo
Compilare il modulo 2.9.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura in questione.

.....

2.1. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI AREE FORESTALI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE**

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato per investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste di cui alla parte II, sezione 2.1., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. Confermare che gli aiuti non saranno concessi per:
- (a) ☐ il capitale circolante;
 - (b) ☐ acquisto di diritti all'aiuto;
 - (c) ☐ acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'intervento in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per la tutela ambientale e la preservazione dei suoli ricchi di carbonio, che può essere ammissibile per una percentuale superiore al 10 %;
 - (d) ☐ interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia.
2. Indicare se gli aiuti riguardano:
- ☐ **Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (sezione 2.1.1 degli orientamenti)**

1. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

- (a) ☐ l'impianto di foreste e aree boschive su:
- ☐ terreni agricoli
- ☐ terreni non agricoli
- (b) ☐ un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e la manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo stabilito dallo Stato membro.

Trasmettere maggiori informazioni sugli importi degli aiuti, sui metodi di calcolo e sul periodo massimo per la concessione degli aiuti sotto forma di premi annuali per ettaro:

.....

2. Confermare che non saranno concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi o di specie a rapido accrescimento per uso energetico né per gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali o con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento ⁽⁵¹⁰⁾:

☐ Sì ☐ No

3. Confermare che le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi:

☐ Sì ☐ No

4. Confermare, e dimostrare mediante descrizioni e informazioni supplementari, che gli aiuti soddisfano i seguenti requisiti ambientali minimi:

(a) ☐ le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE ⁽⁵¹¹⁾ e 2009/147/CE ⁽⁵¹²⁾ devono essere permessi unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

(b) ☐ la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali e delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, lo Stato membro deve definire la durata minima e massima prima dell'abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a otto anni e quella massima non può superare 20 anni;

⁽⁵¹⁰⁾ Adottati dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa il 12-13 novembre 2008 (<https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-European-Afforestation-Reforestation-Guidelines.pdf>).

⁽⁵¹¹⁾ EUR-Lex - 31992L0043 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵¹²⁾ EUR-Lex - 32009L0147 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (c) ☐ qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
- (d) ☐ in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere in uno dei seguenti:
- (i) l'impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; o
 - (ii) un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

5. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (508) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

☐ **Aiuti per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali (sezione 2.1.2. degli orientamenti)**

1. Confermare che gli aiuti possono essere concessi per l'allestimento di sistemi agroforestali quali definiti al punto (33)(10) degli orientamenti.

☐ Sì ☐ No

Descrivere la misura di aiuto:

.....

2. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- (a) ☐ allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali
- (b) ☐ un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

3. Definire la durata del periodo massimo relativo al premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione:

.....

4. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (513) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

5. Indicare il numero minimo e massimo di alberi per ettaro da impiantare e dimostrare che esso tiene conto delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

.....

☐ **Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (sezione 2.1.3. degli orientamenti)**

1. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

- (a) ☐ la creazione di infrastrutture di protezione (nel caso di fasce parafuoco, gli aiuti possono coprire anche i costi di manutenzione).

Confermare che non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali di cui alla parte II, sezione 1.1.4 degli orientamenti.

☐ Sì ☐ No

- (b) ☐ piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo e il trasporto degli animali.
- (c) ☐ installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, degli organismi nocivi ai vegetali, delle specie esotiche invasive e delle fitopatie, e di apparecchiature di comunicazione.
- (d) ☐ ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Confermare che in caso di danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive, se i danni sono imputabili ai cambiamenti climatici, i beneficiari si adopereranno per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici volte a ridurre al minimo i danni e le perdite arrecati da eventi simili in futuro:

☐ Sì ☐ No

- (e) ☐ i costi degli investimenti relativi al mantenimento della salute delle foreste.

2. Confermare che, qualora siano concessi aiuti a favore della ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, gli aiuti saranno subordinati al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato almeno un evento tra quelli indicati alla domanda 1, lettera d) di questo punto e alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, di essere in possesso di adeguati strumenti di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso:

☐ Sì ☐ No

3. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali o da specie esotiche invasive, dimostrare che il rischio di comparsa dell'organismo nocivo o delle specie esotiche invasive è comprovato da prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se necessario, fornire l'elenco degli organismi che possono risultare nocivi per i vegetali:

.....

4. Confermare che gli interventi ammissibili relativi ai danni causati da incendi boschivi o agenti biotici sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro e in particolare con le azioni di prevenzione e ripristino previste nel piano di protezione delle foreste:

☐ Sì ☐ No

5. Confermare che sono ammissibili agli aiuti per la prevenzione degli incendi solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro:

☐ Sì ☐ No

6. Confermare che non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici:

☐ Sì ☐ No

7. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (521) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

A norma del punto (522) degli orientamenti, gli aiuti concessi per i costi ammissibili di cui al punto (515), lettera (d), e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

8. Le misure saranno adottate per evitare ogni sovracompensazione, garantendo in particolare che gli aiuti concessi per i costi ammissibili di cui al punto (515), lettera (d) degli orientamenti e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 %?

☐ Sì ☐ No

9. Descrivere le misure di cui al punto precedente che sono state adottate per evitare la sovracompensazione:

.....

☐ **Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (sezione 2.1.4. degli orientamenti)**

1. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- ☐ investimenti finalizzati all'adempimento di impegni di carattere ambientale ai fini dell'offerta di servizi ecosistemici;
- ☐ investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica fruibilità delle aree forestali e boschive della zona interessata;
- ☐ investimenti finalizzati al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi.

Descrivere eventuali benefici economici a lungo termine:

.....

2. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (525) degli orientamenti, gli aiuti non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

☐ **Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (sezione 2.1.5. degli orientamenti)**

1. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale:
- (i) ☐ investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse;
- (ii) ☐ altri investimenti;
- (b) ☐ investimenti relativi alla trasformazione, mobilitazione e commercializzazione destinati ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

3. Se gli investimenti sono intesi ad accrescere il valore economico delle foreste, fornire giustificazioni in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e indicare se sono compresi investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse:

.....

4. Se sono connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, gli investimenti sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale?

☐ Sì ☐ No

5. Indicare l'intensità massima di aiuto:
- (a) % dell'importo dei costi ammissibili;
 - (b) % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
 - (c) % dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵¹³⁾.

Si fa presente che, a norma del punto (530) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 65 % dell'importo dei costi ammissibili. Può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo e per gli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115.

☐ **Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (sezione 2.1.6. degli orientamenti)**

1. Indicare i costi ammissibili:

- (i) ☐ attivi materiali,
- (ii) ☐ attivi immateriali,

connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento della silvicoltura, ivi compresi l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, la digitalizzazione della silvicoltura, la creazione di strutture temporanee di magazzinaggio e l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento e il risparmio idrico, nonché l'utilizzo di bestiame anziché di macchinari.

2. Indicare quali dei seguenti ambiti sono interessati dagli investimenti infrastrutturali:

- (a) ☐ lo sviluppo delle foreste;
- (b) ☐ la modernizzazione delle foreste;
- (c) ☐ l'adattamento delle foreste.

3. Indicare quali dei seguenti ambiti sono interessati dagli investimenti infrastrutturali:

- (a) ☐ l'accesso ai terreni forestali;
- (b) ☐ la ricomposizione e il riassetto fondiari;
- (c) ☐ la digitalizzazione della silvicoltura;
- (d) ☐ la creazione di strutture temporanee di magazzinaggio;
- (e) ☐ l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- (f) ☐ l'utilizzo di bestiame anziché di macchinari.

4. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

..... ;...

5. Indicare l'intensità di aiuto:

- % dei costi ammissibili degli investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e degli investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste.

⁽⁵¹³⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

Si fa presente che, a norma del punto (533) degli orientamenti, nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste, l'intensità degli aiuti non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

- % dei costi ammissibili degli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Si fa presente che, a norma del punto (534) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

- % dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115.

Si fa presente che, a norma del punto (534) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare l'80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo e per gli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115.

- % degli altri costi ammissibili.

Si ricorda che, a norma del punto (535) degli orientamenti, in tutti gli altri casi l'intensità di aiuto non deve superare il 65 % dei costi ammissibili.

6. Nel caso in cui vengano sovvenzionati investimenti per l'accesso ai terreni forestali, indicare la densità media dei sentieri/delle strade forestali nella zona interessata prima e dopo l'investimento (in metro/ettaro)

☐ **Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale nelle foreste (sezione 2.1.7. degli orientamenti)**

1. Confermare che gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dall'autorità competente dello Stato membro:

☐ Sì ☐ No

2. Indicare i costi ammissibili:

☐ investimenti in attivi materiali;

☐ opere permanenti.

3. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (539) degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti in attivi materiali non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

4. Indicare l'importo degli aiuti per i lavori capitalizzati:

Si fa presente che, a norma del punto (539) degli orientamenti, gli aiuti per le opere permanenti devono essere limitati a 10 000 EUR all'anno.

☐ **Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione nel settore della silvicoltura (sezione 2.1.8. degli orientamenti)**

1. Confermare che saranno concessi aiuti alle imprese attive nel settore forestale:

☐ Sì ☐ No

2. Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale?

☐ Sì ☐ No

3. Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

☐ Sì ☐ No

4. Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (542) degli orientamenti, affinché la Commissione approvi gli aiuti, la risposta alle domande 2, 3 e 4 della scheda di informazioni deve essere affermativa.

5. Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

☐ Sì ☐ No

6. Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte dell'impresa?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (543) degli orientamenti, affinché la Commissione possa approvare gli aiuti, la risposta alle domande 5 e 6 della scheda di informazioni deve essere affermativa.

7. Specificare i danni coperti dal fondo di mutualizzazione il cui contributo finanziario sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata:

- ☐ danni causati da incendi boschivi;
- ☐ danni causati da calamità naturali;
- ☐ danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o da altri eventi climatici avversi;
- ☐ danni causati da organismi nocivi ai vegetali o da specie esotiche invasive;
- ☐ danni causati da eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici di cui al punto (514) degli orientamenti;
- ☐ danni nelle foreste causati da animali protetti, secondo quanto indicato nella sezione 2.8.5 degli orientamenti;
- ☐ danni causati da emergenze ambientali.

8. Confermare che, con riguardo ai contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi dell'emergenza ambientale è stato formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro ha utilizzato criteri prestabiliti in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori dettagli in merito a tali criteri prestabiliti:

.....

9. Indicare i costi ammissibili:

- ☐ contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i silvicoltori e i gestori forestali per i danni indicati nella domanda 7 di questa scheda di informazioni, che coprono gli importi versati dal fondo di mutualizzazione alle imprese attive nel settore della silvicoltura a titolo di compensazione finanziaria.

Si ricorda che non sono ammissibili altri costi.

10. Indicare l'intensità massima di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (547) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 70 % dei costi ammissibili:

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.2. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI TERRITORIALI SPECIFICI DERIVANTI DA DETERMINATI REQUISITI OBBLIGATORI NELLE AREE FORESTALI

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nelle aree forestali di cui alla parte II, sezione 2.2., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. Confermare che gli aiuti possono essere concessi solo ai silvicoltori, ai gestori forestali e/o alle loro associazioni:

☐ Sì ☐ No

2. Gli aiuti sono concessi annualmente per ettaro di foresta?

☐ Sì ☐ No

3. Indicare i costi ammissibili agli aiuti:

- (a) ☐ le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- (b) ☐ altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali applicabili alle foreste, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC.

4. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ costi aggiuntivi derivanti da svantaggi territoriali specifici nelle zone interessate;
- (b) ☐ mancato guadagno dovuto a svantaggi territoriali specifici nelle zone interessate;
- (c) ☐ costi di transazione.

5. Confermare che i costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui alla domanda 4, lettere a) e b), di questa scheda di informazioni saranno calcolati sulla base dei vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE:

☐ Sì ☐ No

Descrivere il metodo di calcolo:

.....

6. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (553) degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

Indicare l'importo per ettaro/anno:

.....

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA FORESTA

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta di cui alla parte II, sezione 2.3., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. DISPOSIZIONI COMUNI

- 1.1. Descrivere gli impegni di gestione volontari che saranno assunti e indicare se vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali o dell'Unione applicabili:

.....

- 1.2. Indicare i requisiti obbligatori pertinenti e descriverli in modo più dettagliato o nella documentazione allegata:

.....

- 1.3. La durata degli impegni assunti è compresa tra 5 e 7 anni?

Precisare:

- 1.4. Se la durata del periodo di impegno è superiore, giustificarne le necessità rispetto al tipo di impegno specifico:

.....

- 1.5. Se la durata del periodo di impegno è inferiore, giustificarne le necessità rispetto al tipo di impegno specifico. Si fa presente che la durata del periodo di impegno deve essere almeno di un anno:

.....

- 1.6. Indicare se i costi ammissibili saranno calcolati:

- (a) ☐ a titolo di compensazione per:
- ☐ mancato guadagno derivante dagli impegni volontari in materia di gestione;
 - ☐ mancato guadagno derivante dagli impegni volontari in materia di gestione;
 - ☐ costi di transazione fino a un massimo del 20 % degli aiuti versati per gli impegni silvoambientali.

Indicare i motivi per cui i costi di transazione sono considerati necessari:

.....

- (b) ☐ sulla base del valore dei servizi silvo-climatico-ambientali che non sono remunerati dal mercato, compresi i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

- (c) ☐ in casi debitamente giustificati, ad esempio per interventi in materia di tutela dell'ambiente, gli aiuti possono essere concessi per gli impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamenti forfettari o una tantum per unità e calcolati sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

Giustificare tali aiuti:

.....

- 1.7. Gli aiuti sono concessi per operazioni di conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, confermare che le operazioni comprendono quanto segue:

- (a) ☐ azioni mirate: azioni intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell'azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- (b) ☐ azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore forestale dell'Unione;
- (c) ☐ azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Descrivere con maggiori dettagli le operazioni relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali di cui alle lettere a), b) e c):

.....

1.8. Indicare l'intensità di aiuto:

- % dei costi ammissibili per i servizi riguardanti la biodiversità, il clima, le acque o i suoli, i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

Si ricorda che, a norma del punto (561), lettera a), degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto non deve superare il 120 % dei costi ammissibili per i servizi riguardanti la biodiversità, il clima, le acque o i suoli, i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

- % del valore dei servizi silvo-climatico-ambientali che non sono remunerati dal mercato, nel caso dei regimi in cui i costi ammissibili sono calcolati sulla base del punto (557), lettera (b), degli orientamenti.

Si ricorda che, a norma del punto (561), lettera b), degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto non deve superare il valore dei servizi silvo-climatico-ambientali che non sono remunerati dal mercato, nel caso dei regimi in cui i costi ammissibili sono calcolati sulla base del punto (557), lettera (b), degli orientamenti.

- % dei costi ammissibili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali e in tutti gli altri casi.

Si ricorda che, a norma del punto (561), lettera c), degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili per la salvaguardia e la promozione delle risorse genetiche forestali e in tutti gli altri casi.

2. CLAUSOLA DI REVISIONE

2.1. Confermare che è prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi nei presenti aiuti:

- ☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (647) degli orientamenti, lo Stato membro deve prevedere una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.3 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui a tale sezione.

2.2. Gli aiuti hanno una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (648) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentirne l'adeguamento al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.4 SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE NEL SETTORE FORESTALE

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.4., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. Confermare che le azioni sostenute sono coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC:

☐ Sì ☐ No

2. Quale dei seguenti tipi di azioni possono essere finanziate dall'aiuto?

- (a) ☐ azioni volte a promuovere l'innovazione;
- (b) ☐ formazione;
- (c) ☐ elaborazione e aggiornamento di piani e di studi;
- (d) ☐ scambio e diffusione di conoscenze e informazioni che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵¹⁴⁾;
- (e) ☐ scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste;
- (f) ☐ attività dimostrative.

Specificare se gli aiuti per le attività dimostrative coprono costi di investimento pertinenti:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa, specificare i costi di investimento ammissibili:

.....

3. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (566) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.5 SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA NEL SETTORE FORESTALE

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato per aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.5., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

⁽⁵¹⁴⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

1. Confermare che le azioni sostenute sono coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC:
☐ Sì ☐ No
2. Confermare che i servizi di consulenza coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione:
☐ Sì ☐ No
3. Confermare che la consulenza ai silvicoltori è collegata ad almeno uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵¹⁵⁾:
☐ Sì ☐ No
4. Precisare i corrispondenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115:
.....
5. Confermare che la consulenza ai silvicoltori riguarda almeno gli obblighi pertinenti a norma delle direttive 92/43/CEE ⁽⁵¹⁶⁾, 2009/147/CE ⁽⁵¹⁷⁾ e 2000/60/CE ⁽⁵¹⁸⁾:
☐ Sì ☐ No
6. Confermare gli obblighi pertinenti a norma delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE coperti dalla consulenza:
.....
7. Specificare se gli aiuti riguardano questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola:
☐ Sì ☐ No
Specificare:
.....
8. Confermare che la consulenza fornita è imparziale e che i consulenti sono esenti da conflitti di interesse:
☐ Sì ☐ No
9. Indicare i costi ammissibili:
(a) ☐ aiuti destinati ad aiutare le imprese attive nel settore forestale ad avvalersi di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche della loro azienda o investimento;
(b) ☐ costi per l'elaborazione di piani di gestione forestale;
Descrivere le misure previste:
.....
10. Confermare che gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore forestale (beneficiari):
☐ Sì ☐ No
Si ricorda che, a norma del punto (572) degli orientamenti, gli aiuti che comportano pagamenti diretti ai beneficiari non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno. Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

⁽⁵¹⁵⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵¹⁶⁾ EUR-Lex - 31992L0043 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵¹⁷⁾ EUR-Lex - 32009L0147 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵¹⁸⁾ EUR-Lex - 32000L0060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

11. Specificare l'intensità e l'importo degli aiuti:

.....

Ai sensi del punto (574) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili e 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame in questa sezione degli orientamenti.

.....

2.6 **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE FORESTALE**

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato per aiuti alla cooperazione nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.6., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. TIPO DI AIUTO

1.1. Gli aiuti sono concessi per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵¹⁹⁾?

☐ Sì ☐ No

Specificare a quale obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 contribuisce la misura sovvenzionata:

.....

1.2. La cooperazione coinvolge almeno due soggetti?

☐ Sì ☐ No

1.3. Confermare che beneficiano degli aiuti solo i soggetti attivi nel settore forestale o nei settori forestale e agricolo:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (577) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi al fine di promuovere la cooperazione tra almeno due soggetti, a prescindere dal fatto che siano attivi o meno nel settore forestale o nei settori forestale e agricolo, ma a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore forestale o dei settori forestale e agricolo.

1.4. Indicare la forma della misura di cooperazione sovvenzionata:

(a) ☐ cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;

(b) ☐ la creazione di poli e di reti.

1.5. Confermare che non sono concessi aiuti per la cooperazione che riguarda unicamente organismi di ricerca:

☐ Sì ☐ No

⁽⁵¹⁹⁾ EUR-Lex - 32021R2115 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

2. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

2.1. Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

- (a) ☐ progetti pilota;
- (b) ☐ sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;
- (c) ☐ cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
- (d) ☐ cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- (e) ☐ attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- (f) ☐ azioni collettive per l'adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione;
- (g) ☐ attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁵²⁰⁾, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.2. Se gli aiuti sono concessi per la creazione di poli e di reti, tali aiuti sono destinati solo a poli e reti di nuova costituzione e a quelli che intraprendono una nuova attività?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.3. Nel caso di aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, gli aiuti coprono unicamente le filiere che non comportano più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori?

☐ Sì ☐ No

2.4. Indicare i costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività elencate nel settore forestale:

- (a) ☐ costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- (b) ☐ costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
- (c) ☐ costi degli interventi da attuare;
- (d) ☐ costi relativi ad attività promozionali.
- (e) ☐ costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

2.5. Gli aiuti sono limitati a un periodo massimo di sette anni?

☐ Sì ☐ No

2.6. Se gli aiuti non sono limitati a periodo massimo di sette anni, indicare il motivo di una durata diversa:

- (a) ☐ gli aiuti sono concessi a favore dell'attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

⁽⁵²⁰⁾ EUR-Lex - 32021R1060 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (b) ☐ in casi debitamente giustificati gli aiuti sono concessi a favore delle azioni climatiche e ambientali collettive volte al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2021/2115.

Giustificare eventuali azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

- 2.7. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (585) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili, ad eccezione dei costi degli interventi, che consistono in investimenti.

- 2.8. Indicare l'intensità massima di aiuto dei costi degli interventi di cui al punto (582), lettera c) degli orientamenti, che consistono in investimenti:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (584) degli orientamenti, i costi degli interventi di cui al punto (582), lettera c), che consistono in investimenti, segnatamente i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, degli orientamenti relativa agli aiuti agli investimenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.7 SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE FORESTALE

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.7., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. Confermare che sono ammissibili agli aiuti solo le associazioni o organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale:

☐ Sì ☐ No

2. Lo Stato membro è tenuto a verificare, entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale sono stati realizzati?

☐ Sì ☐ No

3. Confermare che gli accordi, le decisioni e altri comportamenti nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ Sì ☐ No

4. Confermare che non è concesso alcun aiuto:

- (a) a organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che devono pertanto essere considerati singoli produttori;

- (b) ad altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

☐ Sì ☐ No

5. Gli aiuti sono concessi alle associazioni o organizzazioni di produttori oppure, fino allo stesso importo complessivo, direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione?
- ☐ Sì ☐ No
6. Indicare i costi ammissibili:
- (a) ☐ l'affitto di locali idonei;
- (b) ☐ l'acquisto di attrezzature per ufficio, le spese per il personale amministrativo, le spese generali, gli oneri legali e amministrativi, l'acquisto di materiale informatico e gli oneri per l'acquisto o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe;
7. Se gli aiuti sono concessi per l'acquisto dei locali di cui alla domanda 6, lettera a), di questa scheda di informazioni, i costi sono limitati ai costi di affitto a prezzi di mercato?
- ☐ Sì ☐ No
8. Confermare che non saranno erogati aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno successivo al riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente dello Stato membro sulla base del piano aziendale:
- ☐ Sì ☐ No
9. Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, lo Stato membro verserà l'ultima rata soltanto previo controllo della corretta attuazione del piano aziendale?
- ☐ Sì ☐ No
10. Indicare l'intensità e l'importo dell'aiuto:
-
- Si fa presente che, a norma del punto (593) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili e che, a norma del punto (594), l'importo totale dell'aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR:
11. Nel caso di aiuti concessi direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative delle associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione, confermare che gli aiuti possono essere erogati fino a un massimo dello stesso importo globale:
- ☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.8. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE FORESTALE PER FINALITÀ ECOLOGICHE, PROTETTIVE E RICREATIVE

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, sezione 2.8., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

1. DISPOSIZIONI COMUNI

- 1.1. Confermare che l'obiettivo principale della misura di aiuto di Stato è mantenere, migliorare o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, della biodiversità e di un ecosistema forestale sano:
- ☐ Sì ☐ No

- 1.2. Descrivere in che modo le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale.
-

- 1.3. Confermare che non saranno concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.

☐ Sì ☐ No

- 1.4. Confermare che non saranno concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti:

☐ Sì ☐ No

- 1.5. Indicare l'intensità di aiuto:

Si fa presente che, a norma del punto (598) degli orientamenti, gli aiuti per tutte le misure di cui alla sezione 2.8. non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

- 1.6. Gli aiuti sono concessi a imprese attive nel settore forestale?

☐ Sì ☐ No

2. CATEGORIE DI AIUTI

- 2.1. ☐ **Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale**

- 2.1.1. Confermare che l'obiettivo principale degli aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, degli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e di specie esotiche invasive e degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali, malattie delle specie arboree e specie esotiche invasive è di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale:

☐ Sì ☐ No

- 2.1.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:
-

- 2.1.3. Precisare i costi ammissibili degli aiuti per il trattamento e la prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e delle specie esotiche invasive e degli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi, dalle malattie delle specie arboree e dalle specie esotiche invasive:

- (a) ☐ costi per misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e per i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure.

Se sono concessi aiuti per coprire questi costi, confermare che i principi della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE ⁽⁵²¹⁾ e all'allegato III della medesima direttiva sono rispettati, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto prescritto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽⁵²²⁾:

☐ Sì ☐ No

⁽⁵²¹⁾ EUR-Lex - 32009L0128 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵²²⁾ EUR-Lex - 32009R1107 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- (b) ☐ perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento.

2.2. ☐ **Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale**

- 2.2.1. Gli aiuti sono concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi?

☐ Sì ☐ No

- 2.2.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

- 2.2.3. Le misure includono l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio, compresi i costi di pianificazione di tali interventi?

☐ Sì ☐ No

- 2.2.4. Sono concessi aiuti per le spese di pianificazione di tali misure?

☐ Sì ☐ No

- 2.2.5. Spiegare in che modo viene dimostrato che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

.....

2.3. ☐ **Aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale**

- 2.3.1. I costi ammissibili sono connessi al ripristino e alla manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.2. Descrivere in modo più dettagliato la misura e i costi ammissibili:

.....

- 2.3.3. Confermare che le misure volte ad attuare le direttive 92/43/CEE ⁽⁵²³⁾ e 2009/147/CE ⁽⁵²⁴⁾ sono escluse da questo tipo di aiuto (tali misure devono essere comunicate utilizzando il modulo relativo alla parte II, sezione 2.2., degli orientamenti).

☐ Sì ☐ No

2.4. ☐ **Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi**

- 2.4.1. Confermare che gli aiuti alla manutenzione delle strade mirano alla prevenzione degli incendi boschivi:

☐ Sì ☐ No

- 2.4.2. Descrivere la misura di aiuto:

.....

⁽⁵²³⁾ EUR-Lex - 31992L0043 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵²⁴⁾ EUR-Lex - 32009L0147 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

- 2.4.3. Descrivere il nesso tra l'obiettivo degli aiuti (prevenzione degli incendi boschivi) e la manutenzione delle strade.

.....

2.5. ☐ **Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti**

- 2.5.1. Sono state adottate misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nell'area forestale considerata?

☐ Sì ☐ No

Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, giustificare l'impossibilità di adottare tali misure:

.....

- 2.5.2. Confermare che esiste un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento degli animali.

☐ Sì ☐ No

- 2.5.3. Confermare che il regime di aiuti è stato istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno e che gli aiuti saranno versati entro quattro anni da tale data.

☐ Sì ☐ No

- 2.5.4. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

☐ Sì ☐ No

- 2.5.5. I costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno sono stati valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione?

☐ Sì ☐ No

- 2.5.6. Indicare il tipo di danno:

- (a) ☐ danni agli alberi vivi. Gli aiuti possono essere concessi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali protetti. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento;
- (b) ☐ altre spese sostenute dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno, quali le misure di trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per tali operazioni;
- (c) ☐ i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature forestali, macchinari e fabbricati. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento che ha determinato il danno.

- 2.5.7. Da tale importo sono stati detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario?

☐ Sì ☐ No

- 2.5.8. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

2.9. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI NEL SETTORE FORESTALE ALLINEATI CON LE MISURE DI AIUTO NEL SETTORE AGRICOLO

Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata in relazione agli aiuti di Stato nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 2.9., degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

☐ **Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale**

1. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornirne le prove:

.....

2. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, saranno pubblicate su Internet le seguenti informazioni?

- (a) data di inizio del progetto sovvenzionato;
- (b) obiettivi del progetto;
- (c) data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;
- (d) indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;
- (e) una dichiarazione circa il fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o comparto forestale interessato.

☐ Sì ☐ No

Fornire prove e dettagli sull'indirizzo Internet:

.....

3. I risultati del progetto sovvenzionato saranno:

- (a) messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima?

☐ Sì ☐ No

- (b) messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa alle lettere a) o b), fornire le prove:

.....

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?

☐ Sì ☐ No

5. Confermare che la misura non prevede la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore forestale:

☐ Sì ☐ No

6. Indicare i costi ammissibili:

- (a) ☐ spese di personale relative a ricercatori e a personale tecnico e ausiliario di altro tipo nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- (b) ☐ costi relativi a strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- (c) ☐ costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- (d) ☐ i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- (e) ☐ spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

7. Indicare l'intensità massima di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (623) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

☐ **Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali**

1. I costi ammissibili sono limitati ai costi legali e amministrativi reali e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria?

☐ Sì ☐ No

2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

3. Indicare l'intensità di aiuto:

Si ricorda che, a norma del punto (623) degli orientamenti, l'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....

3. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DELLE ZONE RURALI**

Questo modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato per le zone rurali di cui alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (in seguito "orientamenti").

Se si prevede di concedere gli aiuti per le zone rurali in base a norme dell'Unione comuni a tutti i settori o specifiche per il settore del commercio e dell'industria, utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per la notifica di misure di aiuti di Stato.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1. Indicare la categoria di aiuto:

- ☐ aiuti per i servizi di base nelle zone rurali;
- ☐ aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali;
- ☐ aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;
- ☐ aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;

- ☐ aiuti destinati a promuovere e sostenere i regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
- ☐ aiuti a favore della cooperazione nelle zone rurali, ivi compresi gli aiuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI");
- ☐ aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Gli aiuti sono concessi nel quadro di un piano strategico a norma del regolamento (UE) 2021/2115?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta negativa, si fa presente che gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dei presenti orientamenti.
3. Indicare il relativo piano strategico e la misura nell'ambito della quale sono concessi gli aiuti:
- Piano strategico:
- Misura:
4. La misura è cofinanziata dal FEASR o costituisce un finanziamento nazionale integrativo?
- (a) ☐ è cofinanziata dal FEASR;
- (b) ☐ costituisce un finanziamento nazionale integrativo.
5. Gli aiuti sono concessi a favore del capitale circolante?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa, questi aiuti sono concessi sotto forma di strumenti finanziari?
- ☐ Sì ☐ No
- Si fa presente che, a norma del punto (635), lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a favore del capitale circolante solo se sono forniti sotto forma di strumenti finanziari.
- Specificare lo strumento o gli strumenti finanziari utilizzati:
-
6. Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa, si fa presente che, a norma del punto (635), lettera c), degli orientamenti, tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se sono esplicitamente previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.
- In tal caso, menzionare la normativa dell'Unione in questione:
-
7. Gli aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi del punto (33)63 degli orientamenti?
- ☐ Sì ☐ No
- In caso di risposta affermativa, si fa presente che in base al punto (23) degli orientamenti, la Commissione ritiene che un'impresa che si trovi in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Gli aiuti in questione devono pertanto essere conformi agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica.

8. Gli aiuti possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

9. Gli aiuti sono destinati a investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, si fa presente che gli orientamenti non si applicano a questa categoria di aiuti. Conformemente al punto (637) degli orientamenti, tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ⁽⁵²⁵⁾, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura in questione.

.....”

- h) la parte III.1 3.B è sostituita dalla seguente:

”PARTE III.1 3.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL FUNZIONAMENTO A FAVORE DEGLI AEROPORTI

Compilare, oltre al modulo di “informazioni generali”, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽⁵²⁶⁾.

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL BENEFICIARIO E SULLE SUE ATTIVITÀ

Compilare, oltre al modulo di “informazioni generali”, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽⁵²⁷⁾.

1.1. Beneficiario

- 1.1.1. L'aiuto è concesso direttamente al gestore dell'aeroporto?

☐ Sì ☐ No

- 1.1.2. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto e ii) il soggetto giuridico incaricato di trasferire l'aiuto in quanto intermediario all'aeroporto che fornisce i servizi ammissibili all'aiuto.

.....

- 1.1.3. In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi.

.....

- 1.1.4. Il beneficiario dell'aiuto è anche proprietario dell'aeroporto?

☐ Sì ☐ No

- 1.1.5. In caso di risposta negativa al punto 1.1.4: precisare chi è/sarà il proprietario dell'aeroporto e descrivere la struttura proprietaria.

.....

⁽⁵²⁵⁾ EUR-Lex - C(2022)080:TOC - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁽⁵²⁶⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

⁽⁵²⁷⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

- 1.1.6. *Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) qualsiasi altra impresa associata, comprese le joint venture.*

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui ai punti da 1.1.1. a 1.1.5.

.....

1.2. **Informazioni generali relative al gestore dell'aeroporto**

- 1.2.1. *Nel caso in cui l'aeroporto/gli aeroporti sia/siano utilizzato/i dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo di natura non economica, specificare: a) la natura del servizio o dei servizi; e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile).*
-

- 1.2.2. *Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:*

- (a) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti l'anno in cui l'aiuto è stato notificato o effettivamente concesso;
- (b) per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: il traffico annuale previsto di passeggeri durante i due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri.

Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente: [copiato da pagina 188, punto 2.2.3]

Anno	Numero totale di passeggeri

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta. Ad esempio: un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

- 1.2.3. *Nel caso di aiuti individuali al funzionamento: fornire il piano aziendale che il beneficiario ha attuato nel periodo 2009-2013 e che intende attuare fino al 4 aprile 2027. Descrivere le ipotesi alla base di tali piani aziendali.*

Il piano aziendale deve contenere informazioni su: traffico e previsioni di traffico; costi e previsioni dei costi; dati finanziari e previsioni finanziarie per quanto riguarda il livello di redditività e i flussi di cassa (con riferimento a metodi la cui applicazione all'interno dell'impresa beneficiaria è comprovata, ad esempio utilizzando metodi per valutare il valore attuale netto di un investimento (VAN), il tasso di rendimento interno (TRI) e il rendimento medio del capitale investito (ROCE). Il piano aziendale deve essere trasmesso in un formato Excel, con spiegazioni di tutte le formule.

Nel caso di un regime di aiuti: indicare in dettaglio a) i criteri formali e sostanziali ai quali devono conformarsi i piani aziendali degli aeroporti ammissibili; b) il metodo che le autorità nazionali utilizzeranno per valutare i piani aziendali.

.....

- 1.2.4. *Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire una sintesi delle perdite di esercizio ⁽⁵²⁸⁾ sostenute dal beneficiario nel periodo 2009-2013, nonché delle perdite di esercizio previste nel periodo che rimane fino al 4 aprile 2027. Fornire i dati per ciascun aeroporto, sotto forma di una tabella strutturata come segue:*

Entrate				
...				
Costi di esercizio				
...				
Altro				
...				
Risultato di gestione				

Nel caso di regimi di aiuto, specificare il metodo che le autorità utilizzeranno per stabilire le perdite di esercizio degli aeroporti ammissibili.

- 1.2.5. *Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire copie delle relazioni finanziarie ⁽⁵²⁹⁾ degli aeroporti ammissibili per i 5 anni precedenti l'anno di domanda di aiuti al funzionamento.*

Nel caso di regimi di aiuto, impegnarsi a includere le relazioni finanziarie sopra descritte nella valutazione degli aiuti individuali.

.....

- 1.2.6. *Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione e per recuperare le somme in eccesso dal beneficiario.*

.....

1.3. **Attività nel settore dei servizi aeroportuali**

- 1.3.1. *Specificare i servizi aeroportuali ammissibili ⁽⁵³⁰⁾ e le categorie di costi operativi ammissibili ⁽⁵³¹⁾ per la prestazione di tali servizi.*

.....

1.4. **Attività di competenza dei poteri pubblici**

- 1.4.1. *L'aiuto all'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita)? I costi operativi relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato?*

☐ Sì ☐ No

⁽⁵²⁸⁾ "Deficit di finanziamento di esercizio": le perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, scontate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto;

⁽⁵²⁹⁾ Bilancio, conto profitto e perdite, dichiarazione del revisore dei conti o dell'impresa di revisione contabile.

⁽⁵³⁰⁾ Servizi forniti da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata.

⁽⁵³¹⁾ I costi di un aeroporto relativi alla fornitura di servizi aeroportuali, che comprendono categorie di costi quali costi di personale, servizi prestati sulla base di contratti, comunicazioni, rifiuti, energia, manutenzione, affitti e costi amministrativi, ad esclusione dei costi di capitale, di sostegno alla commercializzazione o altri incentivi concessi alle compagnie aeree dall'aeroporto, e i costi di competenza dei pubblici poteri.

- 1.4.2. *Comunicare lo strumento giuridico pertinente a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti.*
-

- 1.4.3. *Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri aeroporti civili non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia.*
-

- 1.4.4. *Confermare, fornendo le opportune prove, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente esclusa.*
-

- 1.4.5. *Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche.*
-

2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA MISURA

2.1. L'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014?

☐ Sì ☐ No

2.2. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune:

2.2.1. L'aiuto all'investimento:

- (a) ☐ incrementa la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali?
- (b) ☐ combatte la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali?
- (c) ☐ facilita lo sviluppo regionale?

Specificare in che modo l'aiuto al funzionamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi scelti.

.....

2.2.2. La misura notificata riguarda il gestore di un nuovo aeroporto?

☐ Sì ☐ No

2.2.3. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento: L'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza ⁽⁵³²⁾ di un altro aeroporto con capacità inutilizzata?

☐ Sì ☐ No

2.2.4. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento: In caso di risposta affermativa al punto 2.2.3, specificare le dimensioni e la forma del bacino idrografico. Fornire informazioni che permettano di determinare l'effetto probabile sul traffico dell'altro aeroporto situato in tale bacino di utenza. Tali informazioni devono costituire parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario ed essere basate su previsioni corrette del traffico merci e passeggeri.

⁽⁵³²⁾ "Bacino di utenza": una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità; tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle diverse caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

Nel caso di regimi di aiuti: a) confermare che le autorità si sono impegnate a valutare l'effetto probabile sul traffico di tutti gli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza di un aeroporto ammissibile sulla base delle informazioni che fanno parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario e si basano su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri; b) illustrare il metodo e i criteri che le autorità nazionali dovranno utilizzare per valutare l'effetto probabile sul traffico di tale altro aeroporto o di tali altri aeroporti.

.....

2.3. **Necessità dell'intervento statale**

- 2.3.1. *Confermare che il traffico annuale dell'aeroporto ammissibile non supera 3 milioni di passeggeri (cfr. anche la domanda 1.2.2).*
-

2.4. **Adeguatezza della misura**

- 2.4.1. *Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto o che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distortivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto ⁽⁵³³⁾, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale ⁽⁵³⁴⁾, non siano appropriate.*
-

- 2.4.2. *Nel caso di aiuti individuali al funzionamento: L'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario?*

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

- 2.4.3. *Nel caso di regimi di aiuti: in tutti casi individuali l'importo dell'aiuto sarà fissato ex ante come importo fisso che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario?*

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

- 2.4.4. *In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, specificare: a) il grado di incertezza delle previsioni sui costi e sulle entrate, b) eventuali asimmetrie di informazione che impediscano alle autorità nazionali di calcolare l'importo dell'aiuto ex ante sulla base di un piano aziendale.*
-

- 2.4.5. *In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, confermare che l'importo massimo degli aiuti al funzionamento compatibili è stato/sarà stabilito secondo un modello basato sulla media dei deficit di finanziamento di esercizio ⁽⁵³⁵⁾ nei cinque anni tra il 2009 e il 2013.*
-

⁽⁵³³⁾ Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

⁽⁵³⁴⁾ Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

⁽⁵³⁵⁾ "Deficit di finanziamento di esercizio": le perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, scontate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto;

2.4.6. Confermare che l'importo degli aiuti al funzionamento non sarà oggetto di un aumento ex post.

☐ Sì ☐ No

2.4.7. In caso di risposta negativa, spiegare per quale motivo si ritiene che la possibilità di un aumento ex post non ridurrebbe gli incentivi a gestire l'aeroporto in modo efficiente.

.....

2.5. Effetto di incentivazione e proporzionalità dell'aiuto

2.5.1. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, indicare perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sia notevolmente ridotto. Fornire le informazioni necessarie sulla base del piano aziendale (cfr. anche il punto 1.2.3) mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (scenario controfattuale) e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare i piani aziendali e la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sia notevolmente ridotto, tenendo conto di eventuali aiuti all'investimento e del livello di traffico.

.....

2.5.2. Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, dimostrare che il piano aziendale dell'aeroporto si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2027. Specificare i pertinenti parametri chiave del piano aziendale.

Nel caso di regimi di aiuto, confermare che l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali al funzionamento solo se ha concluso che il piano aziendale dell'aeroporto beneficiario si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2027. Specificare quali parametri fondamentali del piano aziendale intende valutare l'autorità che concede l'aiuto per giungere a tale conclusione in ciascun caso.

.....

2.5.3. Indicare:

Nel caso di aiuti individuali al funzionamento: il deficit di finanziamento iniziale dell'aeroporto beneficiario su 13 anni, a partire dalla copertura dei costi di esercizio all'inizio del periodo di transizione (4 aprile 2014) fino alla piena copertura dei costi di esercizio al termine del periodo transitorio (4 aprile 2027).

Nel caso di regimi di aiuti: impegnarsi a garantire che a) il deficit di finanziamento degli aeroporti ammissibili sarà determinato utilizzando il metodo di cui al punto 2.5.2; b) gli aeroporti ammissibili dimostrino che otterranno la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2027.

.....

— L'importo massimo di aiuto consentito:

.....

— La percentuale del deficit di finanziamento che deve essere coperta dagli aiuti al funzionamento:

.....

— Il periodo durante il quale saranno concessi gli aiuti al funzionamento:

.....

2.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

2.6.1. *Dimostrare che tutti gli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza dell'aeroporto o degli aeroporti ammissibili saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2027.*

.....

2.6.2. *Confermare che l'aeroporto/gli aeroporti, per quanto riguarda qualsiasi investimento per il quale è concesso l'aiuto, sarà aperto/saranno aperti a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato/non saranno riservati a uno specifico utente.*

☐ Sì ☐ No

2.6.3. *Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.*

.....”

(i) la parte III.14 è sostituita dalla seguente:

”PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Si fa presente che questa scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato si applica a tutti i settori contemplati dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽⁵³⁶⁾ (“gli orientamenti”). Inoltre per tutte le misure che rientrano negli orientamenti compilare la pertinente scheda di informazioni complementari.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“il trattato”), la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ai fini della valutazione, la Commissione prenderà in considerazione gli aspetti descritti in questo modulo.

La misura di aiuto di Stato soddisfa le seguenti condizioni?

Prima condizione:

- ☐ identificazione dell'attività economica interessata
- ☐ effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso
- ☐ l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione.

Seconda condizione:

- ☐ necessità dell'intervento statale: l'aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di produrre, ad esempio, se del caso, per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione
- ☐ adeguatezza dell'aiuto: l'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica
- ☐ proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate

⁽⁵³⁶⁾ Comunicazione della Commissione “Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura”, 2023/C 107/01 (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

- ☐ trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti sull'aiuto concesso
- ☐ prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi
- ☐ raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo).

1. PRIMA CONDIZIONE: L'AIUTO DEVE FACILITARE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. **Attività economica sovvenzionata**

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti (39)-(44)) degli orientamenti.

- 1.1.1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Per valutare la conformità con i punti (39) e (40) degli orientamenti, indicare le informazioni che consentono alla Commissione di individuare l'attività economica o le attività economiche che saranno sostenute grazie all'aiuto e di dimostrare come questo agevola lo sviluppo di tale o di tali attività:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (41) degli orientamenti, gli aiuti destinati a prevenire o ridurre gli effetti negativi delle attività economiche sul clima o sull'ambiente o sull'obiettivo di conservazione della politica comune della pesca ("PCP") possono agevolare lo sviluppo di attività economiche aumentando la sostenibilità dell'attività economica in questione.

- 1.1.2. Precisare se e in che modo l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PCP, compresi gli obiettivi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"), descrivendo più nello specifico i benefici attesi dall'aiuto.

.....

Si fa presente che queste informazioni sono necessarie alla Commissione per valutare la conformità dell'aiuto con il punto (42) degli orientamenti.

Si fa presente che, a norma del punto (43) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi in conformità della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, e della parte II, capitolo 3, sezioni 3.4, 3.5 e 3.6 degli orientamenti stessi possano agevolare lo sviluppo dell'area o dell'attività economica individuata, poiché in assenza di aiuti tale sviluppo non può avvenire nella stessa misura.

- 1.1.3. L'aiuto è concesso a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, chiarire in che modo il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del regime. A tal fine fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente.

.....

1.2. Effetto di incentivazione

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti (45)-(59)) degli orientamenti.

Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto, o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

- 1.2.1. Per valutare la conformità con il punto (45) degli orientamenti, spiegare in che modo la misura/le misure inducono l'impresa beneficiaria a modificare il proprio comportamento spingendola a intraprendere un'attività economica supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto, o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

.....

- 1.2.2. Confermare che l'aiuto non è inteso semplicemente a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non compenserà il normale rischio d'impresa di un'attività economica:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (45) degli orientamenti, l'aiuto non deve essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

- 1.2.3. Confermare che gli aiuti di Stato notificati non sono intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (46) degli orientamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno.

- 1.2.4. La misura costituisce

— aiuti al funzionamento?

☐ Sì ☐ No

— aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (47) degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni degli orientamenti o di altre normative dell'Unione che autorizzano espressamente tali aiuti e fornire una giustificazione.

.....

- 1.2.5. Gli aiuti concessi in base alla parte II, capitolo 1, degli orientamenti si limitano ad aiutare le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per ridurre al minimo tali rischi?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (48) degli orientamenti, gli aiuti concessi in base alla parte II, capitolo 1, dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per ridurre al minimo tali rischi.

L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze. Tale principio si applica ad esempio alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.4, 3.5 e 3.6.

- 1.2.6. Il beneficiario inoltra una domanda di aiuto alle autorità nazionali prima che il lavoro relativo al progetto o all'attività abbia avuto inizio?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (49) degli orientamenti, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione per l'impresa beneficiaria se, nel momento in cui questa inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

- 1.2.7. La domanda di aiuto conterrà come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

- 1.2.8. Gli aiuti saranno concessi a grandi imprese ⁽⁵³⁷⁾?

☐ Sì ☐ No

- 1.2.9. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, i beneficiari, che sono grandi imprese, spiegheranno nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti (indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi) e trasmetteranno documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵³⁷⁾ Per "grande impresa" si intende qualsiasi impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2473 (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).

Si fa presente che, a norma del punto (51) degli orientamenti, tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. Il comune beneficiario soddisfa le condizioni di cui al punto (51) degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

1.2.10. L'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (52) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte dell'impresa beneficiaria.

1.2.11. Gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali soddisfano le seguenti condizioni?

(a) il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro; e

☐ Sì ☐ No

(b) il regime di aiuto è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati ⁽⁵³⁸⁾.

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (53) degli orientamenti, si ritiene che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione.

1.2.12. Gli aiuti rientrano in una delle seguenti categorie di aiuti previste dagli orientamenti?

- ☐ Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti
- ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.2, degli orientamenti
- ☐ aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.3, degli orientamenti
- ☐ aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.4, degli orientamenti
- ☐ aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca in conformità della parte II, capitolo 3, sezione 3.5, degli orientamenti
- ☐ aiuti alla liquidità a favore dei pescatori in conformità della parte II, capitolo 3, sezione 3.6, degli orientamenti
- ☐ aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche in conformità della parte II, capitolo 2, sezione 2.1, degli orientamenti
- ☐ aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche in conformità della parte II, capitolo 2, sezione 2.2, degli orientamenti

⁽⁵³⁸⁾ Si fa presente che quest'ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

- ☐ aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono ad aumentare la sicurezza, ivi comprese le attrezzature che consentono ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca per la pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche in conformità della parte II, capitolo 2, sezione 2.3, degli orientamenti.

Si fa presente che, a norma del punto (54) degli orientamenti, per le suddette categorie di aiuti non è richiesto un effetto di incentivazione oppure si ritiene che dette categorie abbiano tale effetto.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

Se gli aiuti sono concessi per investimenti individuali, proseguire con le domande da 1.2.13 a 1.2.17.

A norma del punto (59) degli orientamenti, se non modifica il comportamento dell'impresa beneficiaria stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l'aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. L'aiuto non sarà pertanto considerato compatibile con il mercato interno se risulta che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell'aiuto.

- 1.2.13. Fornire nella notifica prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Specificare tale impatto:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (55) degli orientamenti, per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto all'impresa beneficiaria.

- 1.2.14. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (58) degli orientamenti, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento. Ciò avviene quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

- 1.2.15. Specificare quali documenti relativi al progetto di investimento in esame sono presentati nel quadro della notifica:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (56) degli orientamenti, gli Stati membri sono invitati a elaborare documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

1.2.16. Specificare come sarà valutato il livello di redditività:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (57) degli orientamenti, è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) ⁽⁵³⁹⁾ del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) ⁽⁵⁴⁰⁾ o il rendimento medio del capitale investito (*return on capital employed*, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

1.2.17. Il progetto di investimento presenta un deficit di finanziamento, ossia i costi di investimento superano il VAN degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (58) degli orientamenti, quando il progetto di investimento presenta un deficit di finanziamento, ossia quando i costi di investimento superano il VAN degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante, è possibile ipotizzare l'effetto di incentivazione.

1.3. **Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione**

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punti (60)-(64)) degli orientamenti.

1.3.1. Confermare che la misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia non comportano una violazione della normativa applicabile dell'Unione:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (60) degli orientamenti, se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante della misura, o l'attività che essa finanzia comportano una violazione della pertinente normativa dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

Fornire informazioni che confermino che la misura di aiuto non comporta una violazione del diritto dell'Unione:

.....

⁽⁵³⁹⁾ Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

⁽⁵⁴⁰⁾ Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata di un investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

1.3.2. Confermare che gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura non sono concessi:

- (a) ☐ a sostegno di attività di pesca che comportano infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽⁵⁴¹⁾ del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁵⁴²⁾ e che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ⁽⁵⁴³⁾
- (b) ☐ a sostegno dello sfruttamento, della gestione o della proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento.

Si fa presente che, a norma del punto (60) degli orientamenti, la Commissione non dichiarerà l'aiuto compatibile con il mercato interno se esso sostiene una delle attività elencate al punto (61) degli orientamenti.

1.3.3. Confermare che gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura non comportano:

- (a) ☐ il mancato rispetto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁴⁴⁾ che disciplina l'organizzazione comune dei mercati
- (b) ☐ un aumento della capacità di pesca o la costruzione di nuovi pescherecci e che direttamente e automaticamente provocano il mancato rispetto, da parte dello Stato membro, dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II dello stesso.

Si fa presente che, a norma del punto (60) degli orientamenti, la Commissione non dichiarerà l'aiuto compatibile con il mercato interno se esso sostiene una delle attività elencate al punto (61) degli orientamenti.

1.3.4. Gli aiuti sono subordinati all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (62) degli orientamenti, tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

1.3.5. Gli aiuti limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare in altri Stati membri i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (62) degli orientamenti, tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

1.3.6. Confermare se gli aiuti sono:

- (a) concessi per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁴¹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁽⁵⁴²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁴³⁾ Ad esempio, la pesca senza una licenza di pesca in corso di validità, la pesca in una zona di divieto, in un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito; la pesca al di là della profondità consentita; la pesca di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; l'utilizzo di attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; la pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione o in violazione di dette misure.

⁽⁵⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj>).

(b) subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione?

☐ Sì ☐ No

(c) concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione?

☐ Sì ☐ No

(d) concessi per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (63) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Tuttavia non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

1.3.7. Il sistema di finanziamento costituisce parte integrante della misura di aiuto?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare il sistema di finanziamento:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (29) degli orientamenti, quando il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, costituisce parte integrante della misura di aiuto, deve essere notificato.

1.3.8. Fornire informazioni sul modo in cui le autorità nazionali verificheranno il rispetto dei punti (61), (62) e (63) degli orientamenti:

.....

2. SECONDA CONDIZIONE: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili "sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.

La Commissione valuterà l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile con il mercato interno.

2.1. **Necessità dell'intervento statale**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.1 (punti (69)-(71)) degli orientamenti.

2.1.1. A norma dei punti (69) e (70) degli orientamenti un aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato per l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione. In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività, soprattutto in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

Per valutare la conformità con i punti (69) e (70) degli orientamenti, fornire tutte le informazioni che dimostrino la necessità dell'intervento statale:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (71) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo agli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, e alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e capitolo 2, sezione 2.2, degli orientamenti. Tali aiuti saranno pertanto considerati necessari.

2.2. **Adeguatezza dell'aiuto**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti (72) e (79)) degli orientamenti.

L'aiuto proposto deve essere uno strumento di intervento adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica. Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'aiuto, possono esistere altri strumenti più idonei, come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese. Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e la sua struttura sono adeguati per conseguire l'obiettivo della misura cui l'aiuto è destinato.

2.2.1. Indicare se gli aiuti rispettano le condizioni specifiche previste per le categorie di aiuti seguenti:

- ☐ Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti
- ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.2, degli orientamenti
- ☐ aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.3, degli orientamenti
- ☐ aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti in conformità della parte II, capitolo 1, sezione 1.4, degli orientamenti
- ☐ aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche in conformità della parte II, capitolo 2, sezione 2.2, degli orientamenti
- ☐ aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria in conformità della parte I, capitolo 2, sezione 2.3, degli orientamenti
- ☐ misura di aiuto dello stesso tipo di un'operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁴⁵⁾.

– A norma del punto (73) degli orientamenti la Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, e alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 e alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, costituiscano uno strumento di intervento adeguato. Una misura di aiuto dello stesso tipo di un'operazione ammissibile al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1139 è adeguata se è conforme alle disposizioni pertinenti di tale regolamento.

⁽⁵⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj>).

Adeguatezza rispetto a strumenti di politica alternativi

- 2.2.2. A norma del punto (73) degli orientamenti dimostrare che non esiste alcun altro strumento politico meno distorsivo:

.....

- 2.2.3. Gli aiuti devono essere concessi per una misura riguardante la flotta o l'arresto delle attività di pesca, in conformità con una categoria di aiuti di cui alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti, mentre lo stesso intervento è contemporaneamente previsto dal pertinente programma FEAMPA?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare i vantaggi dello strumento di aiuto nazionale rispetto all'intervento nel quadro del programma FEAMPA:

.....

Adeguatezza delle varie forme di aiuto

A norma del punto (76) degli orientamenti gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia adoperarsi affinché la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

A norma del punto (79) degli orientamenti la valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

- 2.2.4. Per valutare la conformità con il punto (76) degli orientamenti, specificare la forma degli aiuti e dimostrare che tale forma sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza:

.....

- 2.2.5. Confermare se gli aiuti sono concessi nella forma prevista:

☐ nella sezione applicabile degli orientamenti
☐ nel rispettivo intervento del FEAMPA in conformità del regolamento (UE) 2021/1139.

Individuare la rispettiva categoria di aiuto così come la forma dell'aiuto:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (77) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi nella forma prevista nei presenti orientamenti o nel rispettivo intervento del FEAMPA in conformità del regolamento (UE) 2021/1139 costituiscano una forma di aiuto adeguata.

- 2.2.6. L'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori)?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive (per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale ⁽⁵⁴⁶⁾) siano meno appropriate:

.....

2.3. **Proporzionalità degli aiuti e cumulo**

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.3 (punti (80) e (104)) degli orientamenti.

⁽⁵⁴⁶⁾ Quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

Gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per impresa beneficiaria è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, nell'ambito degli orientamenti è prevista l'applicazione di intensità massime di aiuto.

- 2.3.1. L'importo degli aiuti è superiore ai costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (81) degli orientamenti, gli aiuti sono considerati proporzionati se sono inferiori ai costi ammissibili.

- 2.3.2. Le intensità massime di aiuto e gli importi massimi di aiuto sono calcolati come stabiliti nella sezione applicabile della parte II degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Spiegare come sono calcolati i costi ammissibili:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (83) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto solo se i costi ammissibili e le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto sono calcolati come stabilito nelle sezioni della parte II degli orientamenti.

- 2.3.3. L'importo dell'aiuto rispetta l'intensità massima applicabile dell'aiuto pubblico stabilita nell'allegato IV del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione ⁽⁵⁴⁷⁾ per le categorie di misure contemplate da tale regolamento di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che il principio di proporzionalità si considera rispettato solo se l'intensità massima applicabile dell'aiuto stabilita nel regolamento (UE) 2022/2473 non è superata. In caso di risposta negativa si fa presente che, a norma del punto (84) degli orientamenti, se una misura di aiuto va al di là di quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile. Fornire una giustificazione per l'intensità massima dell'aiuto e dimostrare il carattere indispensabile dell'aiuto.

.....

- 2.3.4. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.5. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.6. Nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁴⁷⁾Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>).

- 2.3.8. In caso di risposta affermativa alla suddetta domanda, l'IVA è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (86) degli orientamenti, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- 2.3.9. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.10. Gli aiuti sono erogabili in più rate?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa gli aiuti saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (88) degli orientamenti, i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

- 2.3.11. Se sono erogabili in futuro, gli aiuti saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.12. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.13. L'importo degli aiuti per la misura o le misure è fissato sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e di mancato guadagno?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, descrivere la categoria di aiuti per cui sarà applicato:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (90) degli orientamenti, le opzioni semplificate in materia di costi non possono essere applicate agli aiuti di cui alla parte II, capitoli 1 e 3, degli orientamenti.

- 2.3.14. Sono concessi aiuti per una delle seguenti opzioni semplificate in materia di costi?

- ☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso fisso.

In caso di risposta affermativa alla suddetta domanda, indicare la modalità di determinazione dell'importo dell'aiuto:

- ☐ un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno o più degli elementi seguenti:
- (i) dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; o
 - (ii) dati storici verificati delle singole imprese beneficiarie; o
 - (iii) applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi delle singole imprese beneficiarie;

- ☐ conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Nel quadro della notifica, presentare i documenti giustificativi pertinenti.

- 2.3.15. Se la misura è cofinanziata dall'Unione, gli importi dei costi ammissibili sono calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁴⁸⁾?

- ☐ Sì ☐ No

Descrivere il calcolo dei costi ammissibili e presentare i documenti giustificativi pertinenti:

.....

- 2.3.16. Esiste un'assicurazione disponibile sul mercato per l'evento di rischio in relazione al quale sono concessi gli aiuti?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, confermare se il beneficiario ha sottoscritto tale assicurazione:

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa a una qualsiasi delle due suddette domande, fornire ulteriori dettagli:

.....

- 2.3.17. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, confermare che l'intensità massima di aiuto sarà concessa solo a imprese che non possono essere coperte da un'assicurazione per tali perdite:

- ☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (93) degli orientamenti, in sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario degli aiuti. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti notificati individualmente e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

- 2.3.18. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

- ☐ Sì ☐ No

Descrivere lo scenario controfattuale:

.....

⁽⁵⁴⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj>).

Si fa presente che, a norma del punto (94) degli orientamenti, di regola gli aiuti saranno considerati limitati al minimo, se l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto ⁽⁵⁴⁹⁾, utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo.

2.3.19. Fornire le informazioni seguenti:

- (a) il calcolo del tasso di rendimento interno (TRI), con e senza l'aiuto:

.....

- (b) informazioni sui parametri di riferimento pertinenti per l'impresa (quali normali tassi di rendimento richiesti da un beneficiario per intraprendere progetti analoghi, il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme):

.....

- (c) il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio:

.....

2.3.20. L'importo dell'aiuto è limitato al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio?

- ☐ Sì ☐ No

Giustificare la propria valutazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (95) degli orientamenti, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

2.3.21. L'analisi sulla proporzionalità degli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale utilizza i calcoli per l'analisi dell'effetto di incentivazione (punti da (55) a (58) degli orientamenti)?

- ☐ Sì ☐ No

Fornire l'analisi e dimostrare la proporzionalità sulla base dei documenti giustificativi (ad esempio con i documenti di cui al punto (56) degli orientamenti):

.....

2.3.22. Qualora gli aiuti siano concessi per investimenti a favore di grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, si garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

- ☐ Sì ☐ No

Giustificare la propria valutazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (96) degli orientamenti, per garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, deve essere utilizzato il metodo illustrato al punto (95) degli orientamenti in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

⁽⁵⁴⁹⁾ Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

- 2.3.23. Il beneficiario è un comune, ossia un'autorità locale autonoma avente un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che non si applicano i punti da (94) a (97) degli orientamenti.

Cumulo di aiuti

- 2.3.24. Gli aiuti notificati sono accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa alla suddetta domanda l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto è limitato all'intensità di aiuto e all'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.25. La notifica riguarda aiuti con costi ammissibili individuabili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa gli aiuti saranno cumulati con altri aiuti riguardanti costi ammissibili individuabili diversi?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire una giustificazione:

.....

- 2.3.26. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili saranno cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, confermare che tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in base agli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (100) degli orientamenti gli aiuti con costi ammissibili individuabili cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, possono essere in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti.

- 2.3.27. La notifica riguarda aiuti senza costi ammissibili individuabili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa gli aiuti saranno cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.28. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili saranno cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, confermare che tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto pertinenti più elevati fissati dagli orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare la soglia massima dello strumento di aiuto applicabile:

.....

A norma del punto (101) degli orientamenti gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati solo con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dagli orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

- 2.3.29. Gli aiuti a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura sono cumulabili con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa tale cumulo rispetterà un'intensità di aiuto o un importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

- 2.3.30. Gli aiuti sono combinati con fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro?

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (103) degli orientamenti, se i fondi dell'Unione non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica nonché delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Confermare che questa condizione è soddisfatta:

☐ Sì ☐ No

Fornire informazioni sul diritto dell'Unione applicabile di cui al punto (103) degli orientamenti:

.....

- 2.3.31. Ove gli aiuti autorizzati a norma degli orientamenti sono cumulabili con gli aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, tale cumulo rispetta un'intensità di aiuto o un importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (104) degli orientamenti gli aiuti autorizzati a norma degli orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti in questi orientamenti.

2.4. Trasparenza

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.4 (punti (105)-(108)) degli orientamenti.

- 2.4.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni?

☐ Il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso

☐ il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti

☐ il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano la soglia di 10 000 EUR.

2.4.2. Confermare che per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali sono fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

- ☐ 0,01-0,03
- ☐ 0,03-0,5
- ☐ 0,5-1
- ☐ 1-2
- ☐ più di 2.

2.4.3. Specificare se le informazioni di cui al punto (105) degli orientamenti saranno pubblicate:

- ☐ nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea ⁽⁵⁵⁰⁾
- ☐ in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale.

Fornire il link del sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato dove saranno pubblicate le informazioni:

.....

2.4.4. Confermare che le informazioni:

- ☐ saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto ⁽⁵⁵¹⁾
- ☐ saranno conservate per almeno 10 anni
- ☐ saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.

2.4.5. Confermare che saranno effettuate relazioni e revisioni, secondo quanto previsto alla parte III, sezione 4:

- ☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (108) degli orientamenti, per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto alla parte III, sezione 4, degli orientamenti.

2.5. **Prevenzione degli effetti negativi sfavorevoli sulla concorrenza e sugli scambi**

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.5 (punti (109)-(124)) degli orientamenti.

Gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura possono potenzialmente causare distorsioni del mercato dei prodotti. Alcuni aiuti possono destare preoccupazione per l'accumulo di sovraccapacità nei mercati in declino per quanto riguarda la produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la loro trasformazione e commercializzazione. Perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo o evitati.

Anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nell'impresa beneficiaria un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che differisce dagli altri mercati per la sua struttura specifica che è caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese e da stock ittici che costituiscono una risorsa comune e limitata. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.

⁽⁵⁵⁰⁾ "State Aid Transparency Public Search", disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

⁽⁵⁵¹⁾ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

A norma del punto (110) degli orientamenti la Commissione individuerà i mercati che hanno subito le conseguenze degli aiuti, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sui mercati del prodotto interessati, vale a dire i mercati che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti.

- 2.5.1. Descrivere i mercati del prodotto interessati, vale a dire i mercati che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti

.....

Si fa presente che nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti ⁽⁵⁵²⁾ nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- 2.5.2. Gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari?

☐ Sì ☐ No

A norma del punto (111) degli orientamenti, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza sarà più limitato. Per fornire queste informazioni, fare riferimento anche alla sezione 2.1.1 di questa scheda di informazioni. Giustificare la propria valutazione:

.....

- 2.5.3. L'intensità massima di aiuto o l'importo massimo di aiuto come stabilito in una specifica sezione degli orientamenti sono rispettati?

☐ Sì ☐ No

Specificare l'intensità massima di aiuto o l'importo massimo di aiuto:

.....

La Commissione ritiene che, se l'intensità massima di aiuto o l'importo massimo di aiuto sono rispettati, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza è più limitato.

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- 2.5.4. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, delle imprese beneficiarie previste nonché delle caratteristiche dei settori interessati.

.....

- 2.5.5. Per quanti riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli Stati membri sono incoraggiati a sottoporre una valutazione d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili al fine di consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuti.

— È presentata una valutazione d'impatto assieme alla notifica?

☐ Sì ☐ No

— È presentata una valutazione ex post assieme alla notifica?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁵²⁾ Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

A norma del punto (116) degli orientamenti, nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da (117) a (124) degli orientamenti e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.

- 2.5.6. Per consentire alla Commissione di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, fornire prove che consentano alla stessa di individuare i mercati del prodotto interessati (vale a dire i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.

.....

A norma del punto (117) degli orientamenti il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento⁽⁵⁵³⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (a causa della flessibilità degli impianti di produzione).

Specificare cosa si considera come succedanei rilevanti sul lato della domanda e dell'offerta in questo caso. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

- 2.5.7. Per effetto degli aiuti, il progetto creerà una capacità produttiva supplementare?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata (in termini di volume e valore):

.....

- 2.5.8. Fornire informazioni sull'andamento del mercato dei prodotti che subisce le conseguenze degli aiuti, ossia indicando se è in crescita o è inefficiente:

.....

- 2.5.9. Qualora il mercato dei prodotti che subisce le conseguenze degli aiuti sia inefficiente, specificare se, con una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (sta subendo una contrazione) o è in fase di declino relativo (sta ancora crescendo senza tuttavia superare un tasso di crescita di riferimento):

.....

- 2.5.10. Nel caso in cui il mercato geografico sia mondiale, al fine di valutare l'andamento del mercato dei prodotti che subisce le conseguenze degli aiuti, fornire informazioni sull'effetto degli aiuti sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comportino un'esclusione dei produttori del SEE:

.....

- 2.5.11. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

.....

⁽⁵⁵³⁾ Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

- 2.5.12. Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, e indicare, se del caso, il codice NACE o la nomenclatura CPA:

.....

- 2.5.13. Indicare se i prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello di gruppo):

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, specificare i prodotti che saranno sostituiti. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione:

.....

- 2.5.14. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari:

.....

- 2.5.15. Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle.

.....

- 2.5.16. Al fine di valutare il potere di mercato del beneficiario, fornire le seguenti informazioni sulla posizione di mercato del beneficiario (la posizione detenuta in un dato periodo di tempo prima di ricevere gli aiuti e la posizione di mercato prevista dopo il completamento dell'investimento):

- (a) una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario degli aiuti sul mercato rilevante (a livello di gruppo):

.....

- (b) una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

- 2.5.17. Fornire informazioni sulle quote di mercato del beneficiario, nonché sulle quote di mercato dei suoi concorrenti:

.....

- 2.5.18. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi ad esempio i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

.....

2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.6 (punti da (125)-(138)) degli orientamenti.

La Commissione valuta se gli effetti positivi della misura di aiuto superano gli effetti negativi individuati sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non rimedi a un fallimento del mercato ben identificato in modo adeguato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi della misura, per cui è probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile con il mercato interno.

A norma del punto (138) degli orientamenti, per le categorie di cui alla parte I, capitolo 2, sezioni 2.1.2, 2.2 e punto (24) della sezione 2.3 e alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1 e 2.3 e capitolo 3 degli orientamenti, la Commissione metterà a confronto gli effetti negativi identificati sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi della misura di aiuto con gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sovvenzionate, compreso il contributo agli obiettivi della PCP, compresi gli obiettivi del FEAMPA.

- 2.6.1. Specificare l'impatto positivo e negativo dell'aiuto sul conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁵⁴⁾ e del regolamento (UE) 2021/1139:

.....

- 2.6.2. Gli aiuti saranno in contrasto con l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona al duplice obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013)?

☐ Sì ☐ No

Giustificare la propria valutazione:

.....

- 2.6.3. Gli aiuti saranno in contrasto con l'obiettivo di assicurare la coerenza con la normativa ambientale dell'Unione (articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013)?

☐ Sì ☐ No

Giustificare la propria valutazione:

.....

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.6.2 o alla domanda 2.6.3 di cui sopra, si fa presente che, a norma del punto (127) degli orientamenti, le misure in contrasto con questi obiettivi non producono verosimilmente effetti positivi per la PCP e possono incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi a causa delle limitate risorse per le quali le imprese del settore competono tra loro. È quindi improbabile che queste misure siano valutate in modo positivo.

- 2.6.4. A norma dei punti (127) e (134) degli orientamenti fornire informazioni sull'impatto degli aiuti su eventuali rischi di aumento della capacità di pesca dei pescherecci interessati e della flotta (in kW o GT), su una pesca eccessiva o su uno spostamento degli sforzi di pesca che potrebbe portare a una pesca eccessiva, così come sull'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili:

.....

⁽⁵⁵⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si fa presente che, a norma del punto (134) degli orientamenti, gli aiuti che comportano un aumento della capacità di pesca, una pesca eccessiva o uno spostamento dello sforzo di pesca che potrebbe portare a una pesca eccessiva rischiano di minare gli obiettivi della PCP. Tenuto conto del contesto giuridico ed economico del settore della pesca, in cui le imprese competono per risorse limitate, è improbabile che misure con effetti di questo tipo, che sono in linea di principio considerati dannosi, aumentino la probabilità di un esito positivo dell'analisi comparativa.

2.6.5. Gli aiuti soddisfano le condizioni stabilite nelle sezioni degli orientamenti indicate di seguito?

- ☐ aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria (parte I, capitolo 2, sezione 2.3)
- ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (parte II, capitolo 1, sezione 1.1)
- ☐ aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (parte II, capitolo 1, sezione 1.2)
- ☐ aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni (parte II, capitolo 1, sezione 1.3)
- ☐ aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (parte II, capitolo 1, sezione 1.4)
- ☐ aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio (parte II, capitolo 1, sezione 1.5)
- ☐ aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche (parte II, capitolo 2, sezione 2.2).

Si fa presente che, a norma del punto (128) degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ritiene che per gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.3, alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, e alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri sia limitato al minimo.

2.6.6. Gli aiuti sono cofinanziati nel quadro del FEAMPA?

- ☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (129) degli orientamenti, la Commissione ritiene, per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del FEAMPA, che i loro effetti positivi siano stati accertati.

2.6.7. Gli aiuti contribuiscono agli obiettivi della politica di conservazione attraverso una graduale eliminazione delle deroghe attualmente consentite dalle norme della PCP (come le deroghe all'obbligo di sbarco)?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fare riferimento alle norme della PCP che consentono la deroga e spiegare in che modo gli aiuti contribuiscono agli obiettivi di conservazione della PCP.

.....

Si fa presente che, a norma del punto (130) degli orientamenti, gli aiuti che contribuiscono agli obiettivi della politica di conservazione attraverso una graduale eliminazione delle deroghe attualmente consentite dalle norme della PCP, come le deroghe all'obbligo di sbarco, saranno considerati funzionali agli obiettivi della PCP.

2.6.8. Gli aiuti sostengono gli obiettivi della politica ambientale che possono essere collegati a uno degli sforzi di conservazione seguenti perché:

- ☐ contribuire al buono stato ecologico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁵⁾
- ☐ attuare e monitorare le zone marine protette, conformemente alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁶⁾, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽⁵⁵⁷⁾ e alla direttiva 2008/56/CE
- ☐ attuano azioni volte a ripristinare la continuità fluviale ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁸⁾
- ☐ attuano azioni legate alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁹⁾ relativa agli attrezzi da pesca e ai prodotti di plastica
- ☐ attuano misure che rientrano nel quadro di azioni prioritarie per i siti Natura 2000 ⁽⁵⁶⁰⁾.

Fornire informazioni sullo sforzo di conservazione.

.....

A norma del punto (131) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti sopra elencati contribuiscano positivamente agli obiettivi della PCP.

2.6.9. Sono concessi aiuti a favore degli investimenti?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁶¹⁾ (criteri di ecosostenibilità delle attività economiche), anche per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo", o ad altre metodologie comparabili (come l'approccio basato sugli ecosistemi applicato alla gestione della pesca marina conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013).

.....

2.6.10. L'aiuto genera altri effetti positivi?

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare a quali politiche dell'Unione corrispondono:

- ☐ il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final)
- ☐ un'economia blu sostenibile (COM(2021) 240 final)
- ☐ la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381 final)
- ☐ il piano d'azione per l'economia circolare (COM(2020) 98 final)
- ☐ la strategia sulla biodiversità (COM(2020) 380 final)
- ☐ il piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final)

⁽⁵⁵⁵⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽⁵⁵⁶⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁵⁵⁷⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽⁵⁵⁸⁾ Direttiva 2000/60 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁵⁹⁾ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

⁽⁵⁶⁰⁾ Direttive 92/43/CEE (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) e 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁵⁶¹⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- ☐ la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final e COM(2021) 82 final)
- ☐ considerazioni relative all'efficienza energetica, per quanto riguarda in particolare il primo principio in materia di efficienza energetica ⁽⁵⁶²⁾
- ☐ l'iniziativa riguardante la comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final)
- ☐ altro (precisare):

.....

Fornire ulteriori dettagli sugli effetti positivi dell'aiuto e spiegare in che modo gli aiuti sono in linea con le politiche dell'Unione indicate sopra:

.....

2.6.11. La misura prevede aiuti:

- ☐ che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio
- ☐ per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci
- ☐ per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci
- ☐ per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi
- ☐ per l'arresto temporaneo delle attività di pesca
- ☐ per l'arresto definitivo delle attività di pesca
- ☐ per la pesca esplorativa
- ☐ per il trasferimento di proprietà di un'impresa
- ☐ per il ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale
- ☐ per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco
- ☐ per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o determinarne l'aumento in contrasto con gli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁶³⁾
- ☐ per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca
- ☐ per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto
- ☐ per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio.

Si fa presente che i suddetti tipi di misure di aiuto sono in linea di principio considerati dannosi, pertanto, a norma del punto (135) degli orientamenti, fatta eccezione per gli aiuti esplicitamente previsti dagli orientamenti, è improbabile che il test comparativo abbia esito positivo per quanto riguarda tali tipi di misure.

⁽⁵⁶²⁾ Come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj>).

⁽⁵⁶³⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj>).

Se è stata contrassegnata una casella per una delle categorie di aiuti sopra citate, spiegare in quale sezione degli orientamenti sono previsti tali aiuti:

.....

2.6.12. Confermare se la misura di aiuto include le condizioni seguenti:

- (a) ☐ misure di salvaguardia per far sì che il richiedente, dopo aver presentato una domanda di aiuto o, se non è necessaria una domanda, un atto equivalente, risulti conforme alle norme della PCP e continui ad esserlo per tutto il periodo di attuazione del progetto ("periodo di concessione") e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa
- (b) ☐ una disposizione che prevede che un'impresa beneficiaria non soddisfa le condizioni per presentare domanda di aiuto, se, per il periodo di concessione e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale,
 - ☐ non è risultata conforme alle norme della PCP o
 - ☐ se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del regolamento (UE) 2022/2473: un'impresa beneficiaria ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁶⁴⁾, come stabilito dall'autorità nazionale competente.

In caso di conferma delle condizioni di cui sopra indicare se in questi casi il beneficiario deve rimborsare l'aiuto in misura proporzionale all'inadempienza o all'infrazione:

☐ Sì ☐ No

Specificare i criteri in base ai quali le autorità nazionali stabiliranno la proporzionalità all'inadempienza o all'infrazione:

.....

Si fa presente che, a norma del punto (136) degli orientamenti, è improbabile che il test comparativo abbia esito positivo per quanto riguarda le misure di aiuto che non includono le condizioni di cui sopra. A norma del punto (137) degli orientamenti sono ammesse solo due eccezioni.

Nel caso in cui non siano state incluse le condizioni a) e b) di cui sopra per la misura di aiuto, confermare se gli aiuti soddisfano le condizioni specifiche relative:

- ☐ agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti)
- ☐ agli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura (di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, degli orientamenti).

2.7. **Altre informazioni**

Strumenti di aiuto orizzontali e di altro tipo applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla parte I, sezione 2.2 (punti (8) e (20)-(22)) degli orientamenti.

A norma del punto (8) gli orientamenti si applicano a tutti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi si applicano anche alle componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano questo settore. Si applicano inoltre a tutti gli altri aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura nel quadro dei fondi dell'Unione europea.

⁽⁵⁶⁴⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj>).

Tra gli strumenti di altro tipo e orientamenti orizzontali figurano i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale ⁽⁵⁶⁵⁾, gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ⁽⁵⁶⁶⁾, la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽⁵⁶⁷⁾, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ⁽⁵⁶⁸⁾, gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽⁵⁶⁹⁾, le norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di reti a banda larga ⁽⁵⁷⁰⁾ e i criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale ⁽⁵⁷¹⁾. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 ⁽⁵⁷²⁾ non si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura, tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tale settore nell'ambito di un regime di aiuti orizzontali al funzionamento a finalità regionale.

Se un aiuto rientra nell'ambito di applicazione di uno strumento orizzontale o di altri strumenti di aiuto, la Commissione lo valuterà sulla base dei principi stabiliti nelle sezioni pertinenti di detti strumenti di aiuto di Stato orizzontali e di altro tipo unitamente alle condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, sezioni 3.1.3 e 3.2.6, degli orientamenti. Compilare le sezioni 1.3 e 2.6 di questa scheda di informazioni generali, nonché compilare e allegare alla notifica gli altri moduli applicabili a tali strumenti o orientamenti orizzontali.

- 2.7.1. L'aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli strumenti o gli orientamenti orizzontali pertinenti, nonché le disposizioni pertinenti di tali atti e dimostrare che l'aiuto soddisfa tutti i criteri stabiliti in tali disposizioni.

.....

Aiuti per categorie di misure contemplate dai regolamenti di esenzione per categoria

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla parte I, sezione 2.3 (punti (23)-(25) e (28)) degli orientamenti.

Se un aiuto a favore di PMI o di grandi imprese è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma del regolamento (UE) 2022/2473 o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽⁵⁷³⁾, compilare tutte le sezioni della parte I (prima condizione) e della parte 2 (seconda condizione) di questa scheda di informazioni generali (dalla sezione 1.1 alla sezione 2.6), oltre a questa sezione. Si fa presente che, a norma dei punti (23) e (24) degli orientamenti, la Commissione valuterà tale aiuto tenendo conto della valutazione di compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (parte I, capitolo 3, degli orientamenti) e dei criteri definiti per ciascuna categoria di aiuto stabiliti nel regolamento di esenzione per categoria applicabile.

⁽⁵⁶⁵⁾ Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

⁽⁵⁶⁶⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁶⁷⁾ Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

⁽⁵⁶⁸⁾ Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁽⁵⁶⁹⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽⁵⁷⁰⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽⁵⁷¹⁾ Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).

⁽⁵⁷²⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁽⁵⁷³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

- 2.7.2. L'aiuto è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma del regolamento (UE) 2022/2473?

☐ Sì ☐ No

- 2.7.3. L'aiuto è dello stesso tipo di un aiuto che potrebbe rientrare nell'ambito degli articoli del regolamento (UE) 2022/2473?

☐ Un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti.

☐ un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 1, sezione 1.2, degli orientamenti.

☐ un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 1, sezione 1.3, degli orientamenti.

☐ un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 1, sezione 1.4, degli orientamenti.

☐ un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale e animali protetti di cui agli articoli 43, 48, 50 e 52 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 1, sezione 1.5, degli orientamenti.

☐ un aiuto dello stesso tipo di quelli facenti parte della categoria degli aiuti destinati al primo acquisto di un peschereccio di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2473

Per questa categoria di aiuti compilare anche il modulo di notifica specifico relativo alla parte II, capitolo 3, sezione 3, degli orientamenti.

- 2.7.4. Riguardo alle altre categorie di aiuti nell'ambito del regolamento (UE) 2022/2473, gli aiuti soddisfano tutti i criteri di cui agli articoli pertinenti del regolamento?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare l'articolo pertinente del regolamento (UE) 2022/2473 e dimostrare il rispetto delle condizioni di tale regolamento applicabili a questa categoria di aiuti:

.....

Se la risposta è negativa indicare l'articolo del regolamento (UE) 2022/2473 e specificare quale condizione non è rispettata, giustificando il motivo della deroga e dimostrando il carattere indispensabile dell'aiuto:

.....

- 2.7.5. L'aiuto è dello stesso tipo di un aiuto facente parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma del regolamento (UE) n. 651/2014?

☐ Sì ☐ No

- 2.7.6. L'aiuto soddisfa tutti i criteri di cui agli articoli pertinenti del regolamento (UE) n. 651/2014?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare l'articolo pertinente del regolamento (UE) n. 651/2014 e dimostrare il rispetto delle condizioni di tale regolamento applicabili a questa categoria di aiuti:

.....

Se la risposta è negativa indicare l'articolo del regolamento (UE) n. 651/2014 e specificare quale condizione non è rispettata, giustificando il motivo della deroga e dimostrando il carattere indispensabile dell'aiuto:

.....

Aiuti destinati ad altre misure

Per fornire le informazioni di questa sezione, fare riferimento alla parte I, sezione 2.1.2 (punto (13)) degli orientamenti.

- 2.7.7. L'aiuto corrisponde a uno dei tipi di aiuto di cui alla parte II, capitoli 1, 2 o 3, come pure alla parte I, capitolo 2, sezioni 2.2 e 2.3, degli orientamenti?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che la Commissione valuta l'aiuto in base ai criteri di compatibilità applicabili a tale categoria di aiuti.

In caso di risposta negativa l'aiuto, in linea di principio, non è compatibile con il mercato interno. Se tuttavia uno Stato membro intende fornire o fornisce tale aiuto, la Commissione lo valuterà, esaminando i singoli casi, direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, tenendo in considerazione le norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato e, per analogia, gli orientamenti.

Per dimostrare che tale aiuto è conforme ai principi stabiliti nella parte I, capitolo 3, degli orientamenti, compilare tutte le sezioni della parte 1 (prima condizione) e della parte 2 (seconda condizione) di questa scheda di informazioni generali (dalla sezione 1.1 alla sezione 2.6), oltre a questa sezione.

Inoltre fornire qualsiasi altra informazione che dimostri chiaramente che l'effetto positivo dell'aiuto supera l'effetto negativo individuato sulla concorrenza e sugli scambi:

.....

Aiuti per l'Irlanda del Nord

- 2.7.8. Gli aiuti sono concessi nell'Irlanda del Nord?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, a norma del punto (12) degli orientamenti, per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'Irlanda del Nord, laddove una misura richieda il rispetto delle condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2021/1139, nella comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato devono essere trasmesse informazioni equivalenti.

Includere tali informazioni nel modulo di notifica specifico per la categoria di aiuti in questione

Aiuti a favore di imprese in difficoltà

A norma del punto (10) degli orientamenti la Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

2.7.9. I beneficiari sono in difficoltà?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che, qualora il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa in difficoltà quale definita al punto 31, lettera (bb), degli orientamenti, gli aiuti saranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁵⁷⁴⁾.

In caso di risposta negativa, fornire il riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

2.7.10. Il punto (10) degli orientamenti stabilisce alcune eccezioni al principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà finanziarie. Indicare, contrassegnando la casella, se una delle eccezioni si applica agli aiuti notificati:

- ☐ aiuti intesi a compensare le perdite o i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti, purché tali aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato
- ☐ aiuti intesi a compensare le perdite o i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, malattie animali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e animali protetti di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.2, 1.3 o 1.4 degli orientamenti, se le difficoltà finanziarie di un'impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono state causate da tali eventi, purché tali aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato
- ☐ aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura di cui al punto (188) della parte II, capitolo 1, sezione 1.3, lettere da (a) a (c) e da (e) a (h), degli orientamenti, laddove la situazione economica dell'impresa non dovrebbe essere presa in considerazione per motivi di emergenza e della necessità di tutelare la salute pubblica, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato
- ☐ aiuti relativi ad azioni di informazione e per misure di promozione di carattere generico, purché siano contemplate nella parte I, capitolo 2, sezione 2.3, degli orientamenti.

Aiuto concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

2.7.11. Gli aiuti sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa si fa presente che tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che non si applichi una delle eccezioni indicate di seguito.

In caso di risposta negativa, fornire il riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

2.7.12. Indicare, contrassegnando la casella, se una delle eccezioni si applica agli aiuti notificati:

- ☐ aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato (parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti)
- ☐ aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura di cui al punto (188) della parte II, capitolo 1, sezione 1.3, lettere da (a) a (c) e da (e) a (h), degli orientamenti.

⁽⁵⁷⁴⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

Altre informazioni

- 2.7.13. Fornire altre eventuali informazioni ritenute importanti/necessarie per la debita valutazione della misura di aiuto notificata:

.....

1.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti di Stato intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁷⁵⁾ ("gli orientamenti").

1. La misura è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da calamità naturali?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, ignorare le domande 10 e 11.

Si fa presente che gli aiuti concessi per compensare i danni arrecati da calamità naturali diverse da quelle menzionate al punto (141) degli orientamenti e i danni arrecati da eventi eccezionali non possono essere notificati nell'ambito di un quadro ex ante e devono sempre essere notificati separatamente alla Commissione. Si fa inoltre presente che, a norma del punto (147) degli orientamenti, le misure in deroga alle regole generali relative al momento dell'istituzione dei regimi e del pagamento degli aiuti devono essere notificate separatamente.

2. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto (345) degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

3. Indicare il tipo di calamità naturale o di evento eccezionale che ha provocato - o che, nel caso di un regime quadro ex ante, potrebbe provocare - il danno per cui è richiesta la compensazione:

(a) calamità naturali:

- ☐ tempeste gravi
☐ inondazioni gravi
☐ terremoti
☐ valanghe
☐ frane
☐ trombe d'aria
☐ uragani
☐ eruzioni vulcaniche
☐ incendi boschivi di origine naturale
☐ altre calamità naturali

(b) eventi eccezionali:

- ☐ guerra
☐ disordini interni
☐ scioperi
☐ incidenti industriali gravi
☐ incidenti nucleari gravi
☐ incendi che causano perdite estese
☐ altri eventi eccezionali.

⁽⁵⁷⁵⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

Si fa presente che l'insorgenza di una malattia animale o la presenza di organismi nocivi ai vegetali non costituiscono in via di principio eventi eccezionali.

- 3.1. Descrivere in dettaglio la calamità naturale o l'evento eccezionale.
.....
4. Confermare che le autorità competenti dello Stato membro hanno formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale:
☐ Sì ☐ No
- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
5. Se gli Stati membri notificanti hanno prestabilito i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui alla domanda 4 si considera emesso, fornire tali criteri e indicare la legislazione nazionale che li stabilisce.
.....
6. Confermare che la misura prevede che esista un nesso causale diretto tra il danno subito dalle imprese e la calamità naturale o l'evento eccezionale:
☐ Sì ☐ No
- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
7. Dimostrare il nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dalle imprese:
.....
8. Confermare che gli aiuti devono essere pagati direttamente:
(a) ☐ all'impresa interessata
(b) ☐ a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia.
9. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, confermare che il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa:
☐ Sì ☐ No
- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
10. Spiegare quando si è verificato l'evento, comprese le relative date di inizio e fine (se applicabile).
.....
11. Confermare che la misura è adottata entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento:
☐ Sì ☐ No
- 11.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....

12. Confermare che la misura prevede che gli aiuti saranno versati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato l'evento:

☐ Sì ☐ No

- 12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

13. Si fa presente che, per una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano dalla regola di cui al punto (147) degli orientamenti in casi debitamente giustificati (ad esempio a causa della natura e/o della portata dell'evento o dell'effetto ritardato o continuato del danno).

- 13.1. In tal caso, fornire una giustificazione dettagliata del motivo per cui è giustificata una deroga alla regola relativa al momento dell'istituzione dei regimi e/o del pagamento degli aiuti.

.....

14. Confermare che i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

- 14.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

15. Confermare che i danni saranno valutati da:

- (a) ☐ un'autorità pubblica
 (b) ☐ un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto
 (c) ☐ un'impresa di assicurazione.

- 15.1. Indicare gli organismi che hanno valutato i danni.

.....

16. Confermare se i danni includono:

- (a) ☐ danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione)
 (b) ☐ perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione
 (c) ☐ entrambi, ossia i danni includono quanto indicato alle lettere a) e b).

- 16.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano ai danni.

17. Presentare una valutazione il più possibile precisa del tipo e della portata dei danni subiti dalle imprese o che queste ultime potrebbero subire in caso di regimi quadro ex ante.

.....

18. Confermare che la misura prevede che il danno sia calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario:

☐ Sì ☐ No

- 18.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

19. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che i danni materiali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del manifestarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

- 19.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

20. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che il calcolo dei danni materiali non superi i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato provocati dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

- 20.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

21. Nel caso in cui i costi ammissibili includano la perdita di reddito, confermare che essa è calcolata a norma del punto (154) degli orientamenti, ossia sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno dal b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto:

☐ Sì ☐ No

- 21.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

22. Confermare se all'importo della compensazione possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

- 22.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 22.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

23. Confermare che dall'importo della compensazione devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria:

☐ Sì ☐ No

- 23.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 23.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

24. Si fa presente che la Commissione può accettare altri metodi di calcolo, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.

Se lo Stato membro notificante intende proporre un metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate.

.....

Presentare in allegato alla notifica la metodologia alternativa proposta, insieme alla dimostrazione che essa è rappresentativa, non si basa su catture/rese eccessivamente elevate e non comporta sovracompenzazioni per nessun beneficiario.

.....

25. Confermare che la misura prevede che, laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (154), lettera (b) sia inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale:

☐ Sì ☐ No

- 25.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

26. Confermare che la misura prevede che l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superino il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 26.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 26.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

27. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

- 1.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA EVENTI CLIMATICI AVVERSI ASSIMILABILI A UNA CALAMITÀ NATURALE**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, come descritto nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁷⁶⁾ ("gli orientamenti").

⁽⁵⁷⁶⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

1. La misura è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, ignorare le domande 10 e 11.

Si fa presente che, a norma del punto (167) degli orientamenti, gli aiuti concessi al fine di compensare i danni arrecati da altri tipi di eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale non menzionati al punto (161) degli orientamenti devono essere notificati separatamente alla Commissione.

2. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto (345) degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

3. Indicare il tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che ha provocato o potrebbe provocare, nel caso di un regime quadro ex ante, il danno per cui è richiesta la compensazione:

- (a) ☐ tempeste
- (b) ☐ raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte
- (c) ☐ precipitazioni forti e persistenti
- (d) ☐ inondazioni
- (e) ☐ aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato
- (f) ☐ gelo
- (g) ☐ grandine
- (h) ☐ ghiaccio
- (i) ☐ gravi siccità
- (j) ☐ altri eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale.

- 3.1. Descrivere in dettaglio l'evento climatico avverso in questione.

.....

4. Confermare che la misura prevede che i danni arrecati dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale superino il 30 % della produzione media annua, calcolata sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio che ha preceduto il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso:

☐ Sì ☐ No

- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

5. Confermare che la misura prevede che esista un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e i danni subiti dall'impresa:

☐ Sì ☐ No

- 5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

6. Dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e i danni subiti dall'impresa.
.....
7. Nel caso di perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale che potrebbero essere coperte dai fondi di mutualizzazione finanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/1139, giustificare il motivo per cui si intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso tali fondi di mutualizzazione.
.....
8. Confermare che gli aiuti devono essere pagati direttamente:
- (a) ☐ all'impresa interessata
- (b) ☐ a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia.
9. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, confermare che il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa:
- ☐ Sì ☐ No
- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
10. Spiegare quando si è verificato l'evento, comprese le relative date di inizio e fine (se applicabile).
.....
11. Confermare che la misura è adottata entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento:
- ☐ Sì ☐ No
- 11.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
12. Confermare che la misura prevede che gli aiuti saranno versati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato l'evento:
- ☐ Sì ☐ No
- 12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
13. Confermare che i costi ammissibili corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:
- ☐ Sì ☐ No
- 13.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
14. Confermare che i danni saranno valutati da:
- (a) ☐ un'autorità pubblica
- (b) ☐ un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto
- (c) ☐ un'impresa di assicurazione.

- 14.1. Indicare gli organismi che hanno valutato i danni.
.....
- 14.2. Confermare se i danni includono:
- (a) ☐ danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione)
- (b) ☐ perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione
- (c) ☐ entrambi, ossia i danni includono quanto indicato alle lettere a) e b).
- 14.3. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla casella selezionata in risposta alla domanda.
.....
15. Presentare una valutazione il più possibile precisa del tipo e della portata dei danni subiti dalle imprese o che queste ultime potrebbero subire in caso di regimi quadro ex ante.
.....
16. Confermare che la misura prevede che il danno sia calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario:
☐ Sì ☐ No
- 16.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
17. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali alle attività, confermare che la misura prevede che il danno abbia dato luogo a una perdita di oltre il 30 % della produzione media annua, calcolata sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente il manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso:
☐ Sì ☐ No
- 17.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
18. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che i danni materiali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del manifestarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:
☐ Sì ☐ No
- 18.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
19. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che il calcolo dei danni materiali non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il manifestarsi di questo evento:
☐ Sì ☐ No
- 19.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....

20. Nel caso in cui i costi ammissibili includano la perdita di reddito, confermare che essa è calcolata a norma del punto (173) degli orientamenti, ossia sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno dal b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nel corso dei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto:

☐ Sì ☐ No

- 20.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

21. Confermare se l'importo della compensazione può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dall'impresa beneficiaria a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:

☐ Sì ☐ No

- 21.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 21.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

22. Confermare che a tale importo della compensazione devono essere sottratti eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria:

☐ Sì ☐ No

- 22.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 22.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

23. Si fa presente che, a norma del punto (175) degli orientamenti, la Commissione può accettare altri metodi di calcolo, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompenzazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.

Se lo Stato membro notificante intende proporre un metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate.

.....

Presentare in allegato alla notifica la metodologia alternativa proposta, insieme alla dimostrazione che essa è rappresentativa, non si basa su catture/rese eccessivamente elevate e non comporta sovracompenzazioni per nessun beneficiario.

.....

24. Confermare se la misura prevede che, laddove una PMI fosse stata costituita in meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto 163, lettera (a), al punto (171) e al punto (173), lettera (b), sia inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale:

☐ Sì ☐ No

- 24.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

25. Confermare che la misura prevede che l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superino il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 25.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 25.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

26. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

- 1.3. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I COSTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE, AL CONTROLLO E ALL'ERADICAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI NELL'ACQUACOLTURA E DELLE INFESTAZIONI DA PARTE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE E SUGLI AIUTI PER OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA TALI MALATTIE ANIMALI E INFESTAZIONI**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive, nonché degli aiuti per ovviare ai danni arrecati da tali malattie animali e infestazioni, come descritto nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁷⁷⁾ ("gli orientamenti").

1. La misura è un regime quadro ex ante destinato a sostenere i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura e delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive?

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa, ignorare le domande 10 e 12.

2. Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto (345) degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁷⁷⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

3. Confermare che gli aiuti sono concessi per le malattie animali e le infestazioni da parte di specie esotiche invasive per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'UE:
- ☐ Sì ☐ No
- 3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni nazionali o dell'UE pertinenti.
-
- 3.2. In caso di risposta affermativa, individuare le malattie e/o le infestazioni a cui la misura si rivolge e fornire una descrizione dettagliata delle cause e della diffusione della malattia o dell'infestazione.
-
4. Confermare che gli aiuti sono concessi nell'ambito di:
- ☐ un programma pubblico a livello dell'UE, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione delle malattie animali
- ☐ misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente
- ☐ misure di eradicazione o di contenimento di una specie esotica invasiva attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- 4.1. Indicare il programma o le misure pertinenti in base alla casella selezionata in risposta alla domanda.
-
5. Confermare che i programmi o le misure pertinenti contengono una descrizione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione in questione:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.1. Indicare le disposizioni pertinenti dei programmi e delle misure.
-
6. Confermare che gli aiuti non si riferiscono a misure per le quali la legislazione dell'UE stabilisce che i relativi costi sono a carico dell'impresa beneficiaria, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti alle imprese beneficiarie:
- ☐ Sì ☐ No
7. Confermare che gli aiuti devono essere pagati direttamente:
- (a) ☐ all'impresa interessata
- (b) ☐ a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia.
8. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, confermare che il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa:
- ☐ Sì ☐ No
- 8.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
9. Confermare che la misura prevede che non saranno concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la malattia animale o l'infestazione da parte di specie esotiche invasive sono state causate deliberatamente dall'impresa beneficiaria o sono la conseguenza della sua negligenza:
- ☐ Sì ☐ No

- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
10. Indicare le categorie per le quali possono essere concessi gli aiuti:
- (a) ☐ per malattie degli animali acquatici elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁷⁸⁾ o incluse nell'elenco delle malattie animali del Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁷⁹⁾
 - (b) ☐ per le zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁸⁰⁾
 - (c) ☐ per malattie emergenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429
 - (d) ☐ per malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di detto regolamento.
- 10.1. Indicare la categoria di malattia/zoonosi pertinente.
.....
11. Spiegare quando si è verificata la malattia o l'infestazione animale, comprese le relative date di inizio e fine (se applicabile).
.....
Se la misura ha fini preventivi, la domanda non è applicabile.
12. Confermare che il regime di aiuto è attuato entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dalla malattia animale o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive:
☐ Sì ☐ No
Si fa presente che tale condizione non si applica ai costi sostenuti a fini preventivi come indicato al punto (188) degli orientamenti.
- 12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
13. Confermare che la misura prevede che gli aiuti siano versati entro quattro anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dalla malattia animale o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive:
☐ Sì ☐ No
- 13.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
Si fa presente che tale condizione non si applica ai costi sostenuti a fini preventivi come indicato al punto (188) degli orientamenti.

⁽⁵⁷⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁷⁹⁾ Cfr. <https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/>.

⁽⁵⁸⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

14. Presentare una valutazione il più possibile precisa del tipo e della portata dei danni subiti dalle imprese o che queste ultime potrebbero subire in caso di regimi quadro ex ante.

.....

15. Indicare i costi ammissibili coperti dalla misura:

- (a) ☐ controlli sanitari, analisi, test e altre indagini
- (b) ☐ miglioramento delle misure di biosicurezza
- (c) ☐ acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali
- (d) ☐ acquisto, stoccaggio, impiego e distribuzione di prodotti o attrezzature di protezione per far fronte a infestazioni da parte di specie esotiche invasive
- (e) ☐ macellazione, abbattimento e distruzione di animali
- (f) ☐ distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati
- (g) ☐ pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda o del materiale
- (h) ☐ danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali
- (i) ☐ altri costi sostenuti a causa dell'insorgenza di malattie animali o di infestazioni da parte di specie esotiche invasive. Precisare:

.....

- 15.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano ai costi ammissibili:

.....

16. Confermare che gli aiuti relativi a controlli sanitari, analisi, test e altre indagini sono erogati in natura e versati al prestatore di servizi:

☐ Sì ☐ No

- 16.1. In caso di risposta negativa, confermare che la misura prevede che le imprese beneficiarie abbiano già internamente le capacità adatte per tali scopi:

☐ Sì ☐ No

- 16.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 16.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

17. Nel caso i costi ammissibili includano aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da malattie animali o dall'infestazione da parte di specie esotiche invasive di cui al punto (188), lettera (h), degli orientamenti, la compensazione deve essere calcolata esclusivamente in relazione:

- (a) ☐ al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti distrutti:
 - ☐ a seguito della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive
 - ☐ nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (180), lettera (b), degli orientamenti
- (b) ☐ alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento.

- 17.1. Indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica:

.....

18. In caso di selezione della lettera a) in risposta alla domanda 17, confermare che la misura prevede che il valore di mercato sia stabilito in funzione del valore degli animali immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di malattia animale o infestazione da parte di specie esotiche invasive e come se non fossero stati interessati dalla malattia o dall'infestazione:

☐ Sì ☐ No

- 18.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

19. Confermare che dall'importo della compensazione devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa della malattia animale o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria:

☐ Sì ☐ No

- 19.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 19.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

20. Confermare che all'importo della compensazione devono essere detratte le entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali macellati, abbattuti o distrutti a fini preventivi o di eradicazione:

☐ Sì ☐ No

- 20.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

21. Se lo Stato membro notificante ha selezionato la lettera i) nella domanda 15, fornire una giustificazione dettagliata del motivo per cui questi altri costi dovrebbero essere ammissibili.

.....

22. Confermare che la misura prevede che l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dall'impresa beneficiaria, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE o nell'ambito di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 22.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 22.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 %, compresa l'intensità massima di aiuto della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

23. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

1.4. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA ANIMALI PROTETTI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti, come descritto nella parte II, capitolo 1, sezione 1.4, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁸¹⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la definizione di "animale protetto" è conforme al punto (31), lettera (w), degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare l'animale protetto e le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE o nazionale.

.....

2. Confermare che la misura prevede che esista un nesso causale diretto tra il danno subito dalle imprese e il comportamento degli animali protetti:

☐ Sì ☐ No

- 2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

3. Confermare che i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta del comportamento degli animali protetti:

☐ Sì ☐ No

- 3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

- 3.2. Confermare che i danni saranno valutati da:

- (a) ☐ un'autorità pubblica
(b) ☐ un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto
(c) ☐ un'impresa di assicurazione.

Indicare gli organismi che hanno valutato i danni.

.....

4. Se la misura concerne il settore della pesca, confermare che gli aiuti riguardano unicamente i danni alle catture, indipendentemente dall'impatto degli animali protetti sulla popolazione selvatica complessiva:

☐ Sì ☐ No

- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

5. Confermare che gli aiuti devono essere pagati direttamente:

- (a) ☐ all'impresa interessata
(b) ☐ a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia.

⁽⁵⁸¹⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

6. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, confermare che il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'impresa:

☐ Sì ☐ No

- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

7. Spiegare quando si è verificato il danno, comprese le relative date di inizio e fine (se applicabile).

.....

8. Confermare che il regime è adottato entro tre anni dalla data in cui si è verificato il danno:

☐ Sì ☐ No

- 8.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

9. Confermare che la misura prevede che gli aiuti saranno versati entro quattro anni dalla data in cui si è verificato il danno:

☐ Sì ☐ No

- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

10. Confermare i costi ammissibili:

- (a) ☐ il valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti
(b) ☐ i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari e beni mobili
(c) ☐ entrambi, ossia i costi ammissibili includono quanto indicato alle lettere a) e b).

- 10.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che riguardano i costi ammissibili:

.....

11. Presentare una valutazione il più possibile precisa del tipo e della portata dei danni subiti dalle imprese.

.....

12. Nel caso in cui i costi ammissibili includano il valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi, confermare che la misura prevede che il valore di mercato sia stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti:

☐ Sì ☐ No

- 12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

13. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che la misura prevede che il calcolo dei danni materiali sia basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno:

☐ Sì ☐ No

- 13.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

14. Nel caso in cui i costi ammissibili includano danni materiali ad attivi, confermare che la misura prevede che il calcolo dei danni materiali non superi i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito del comportamento degli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno:

☐ Sì ☐ No

- 14.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

15. Confermare se all'importo della compensazione possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli animali protetti:

☐ Sì ☐ No

- 15.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 15.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

16. Confermare che dall'importo della compensazione devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria:

☐ Sì ☐ No

- 16.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

- 16.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

17. Confermare che la misura prevede che dall'importo della compensazione siano detratte le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali danneggiati o uccisi:

☐ Sì ☐ No

- 17.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

18. Si fa presente che la Commissione può accettare altri metodi di calcolo, purché sia accertato che questi siano rappresentativi, non si basino su catture o rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompenсации per nessuna delle imprese beneficiarie.

- 18.1. Se lo Stato membro notificante intende proporre un metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate:

.....

- 18.2. Presentare in allegato alla notifica la metodologia alternativa proposta, insieme alla dimostrazione che essa è rappresentativa, non si basa su catture/rese eccessivamente elevate e non comporta sovracompenzazioni per nessun beneficiario.

.....

19. Confermare che la misura di aiuto prevede che, tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, sia necessario uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria sotto forma di misure preventive, ad esempio recinzioni di sicurezza, e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata:

☐ Sì ☐ No

- 19.1. In caso di risposta affermativa, elencare le misure preventive necessarie/raccomandate nella zona interessata.

.....

- 19.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

- 19.3. In caso di risposta negativa, dimostrare il motivo per cui le misure preventive non siano ragionevolmente possibili e fornire prove adeguate.

.....

20. Confermare che la misura prevede che l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superino il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 20.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 20.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

21. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

- 1.5. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PREVENIRE E MITIGARE I DANNI ARRECATI DA EVENTI DI RISCHIO**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi di rischio, come descritto nella parte II, capitolo 1, sezione 1.5, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁸²⁾ ("gli orientamenti").

⁽⁵⁸²⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

1. Confermare che la misura prevede che l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati da eventi di rischio e, più specificamente per il settore della pesca, che l'investimento miri a prevenire e attenuare la depredazione o i danni agli attrezzi da pesca o ad altre attrezzature:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

2. Se l'investimento richiede una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁸³⁾, confermare che la misura prevede la concessione degli aiuti a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali:

☐ Sì ☐ No

- 2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

3. Confermare che la misura include solo i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive:

☐ Sì ☐ No

- 3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

4. Confermare se i costi ammissibili comprendono:

- (a) ☐ costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
 (b) ☐ acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato
 (c) ☐ entrambi, ossia i costi ammissibili includono quanto indicato alle lettere a) e b).

- 4.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che riguardano i costi ammissibili.

.....

- 4.2. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

.....

5. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 5.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 5.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

.....

⁽⁵⁸³⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

ALTRE INFORMAZIONI

6. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.
-

2.1. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL FUNZIONAMENTO NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, come descritto nella parte II, capitolo 2, sezione 2.1, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁸⁴⁾ ("gli orientamenti"). Si fa presente che, a norma del punto (216) degli orientamenti, gli aiuti non devono andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità.

1. Indicare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato interessate dalla misura.
-
2. Fornire una descrizione dettagliata delle difficoltà specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche interessate (isolamento, insularità, ultraperifericità) e spiegare in che modo la misura affronta tali difficoltà.
-
3. Fornire una descrizione dettagliata del tipo di aiuti al funzionamento previsti ed elencare i costi ammissibili nell'ambito della misura.
-
4. Confermare che la misura prevede che i costi ammissibili derivino dalle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche interessate:
- ☐ Sì ☐ No
- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
5. Confermare che la misura prevede che i costi ammissibili non vadano al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche interessate:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
6. Confermare che la misura prevede che i costi ammissibili siano calcolati conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione ⁽⁵⁸⁵⁾:
- ☐ Sì ☐ No
- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-

⁽⁵⁸⁴⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

⁽⁵⁸⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 1).

7. Descrivere in dettaglio il metodo di calcolo utilizzato nell'ambito della misura.
.....
8. Confermare che, al fine di evitare una sovracompensazione, la misura tiene conto di altri tipi di intervento pubblico, compreso, se del caso, la compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche versata a norma dell'articolo 24 e degli articoli da 35 a 37 del regolamento (UE) 2021/1139:
☐ Sì ☐ No
- 8.1. In caso di risposta affermativa descrivere i meccanismi di controllo volti a evitare la sovracompensazione.
.....
- 8.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
9. Confermare che la misura prevede che gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti dall'impresa beneficiaria per gli stessi costi ammissibili non superino il 100 % dei costi ammissibili.
☐ Sì ☐ No
- 9.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.
.....
- 9.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.
.....

ALTRE INFORMAZIONI

10. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.
.....

2.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL RINNOVO DELLA FLOTTA PESCHERECCIA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche, come descritto nella parte II, capitolo 2, sezione 2.2, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁸⁶⁾ ("gli orientamenti").

1. Indicare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato interessate dalla misura.
.....
2. Confermare che la misura prevede che i nuovi pescherecci acquisiti grazie agli aiuti rispettino le norme dell'UE e nazionali sull'igiene, la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo e le caratteristiche dei pescherecci:
☐ Sì ☐ No
- 2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....

⁽⁵⁸⁶⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

3. Confermare che la misura prevede che alla data della presentazione della domanda di aiuto l'impresa beneficiaria abbia il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui il nuovo peschereccio sarà registrato:

☐ Sì ☐ No

- 3.1. In caso di risposta negativa, specificare il luogo principale di registrazione:

.....

4. A norma del punto (223) degli orientamenti, alla data di concessione degli aiuti la relazione, stilata conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁸⁷⁾ prima di tale data, deve dimostrare che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà ("relazione nazionale"). In tale contesto, rispondere alle domande indicate di seguito.

- 4.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

.....

- 4.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

.....

- 4.2. A norma del punto (225) degli orientamenti confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito.

- 4.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N ⁽⁵⁸⁸⁾?

☐ Sì ☐ No

- 4.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni ⁽⁵⁸⁹⁾:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che, a norma del punto (224) degli orientamenti, l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- 4.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il nuovo peschereccio apparterrà?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁸⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁸⁸⁾ Fare riferimento ai punti da (225) a (227) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1 e il periodo di concessione degli aiuti.

⁽⁵⁸⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final).

- 4.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.

.....

- 4.2.5. A norma del punto (226) degli orientamenti confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:

- (a) ☐ la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N
 (b) ☐ la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.

- 4.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:

- ☐ Sì ☐ No

- 4.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

5. Confermare che i limiti di capacità di pesca di ciascuno Stato membro e di ciascun segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto di ogni eventuale riduzione di tali limiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, non saranno mai superati:

- ☐ Sì ☐ No

- 5.1. Spiegare in che modo sarà garantita tale condizione.

.....

Si fa presente che l'ingresso nella flotta di una nuova capacità acquisita grazie all'aiuto deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di capacità e non deve comportare un superamento dei limiti.

6. Confermare che la misura prevede che l'aiuto non sia subordinato all'acquisizione del nuovo peschereccio presso un cantiere particolare:

- ☐ Sì ☐ No

- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

7. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

.....

8. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto per i pescherecci non debba essere:

- (a) il 60 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri

- ☐ Sì ☐ No

- (b) il 50 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri

- ☐ Sì ☐ No

- (c) il 25 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri

- ☐ Sì ☐ No

- 8.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 8.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

.....

9. Confermare che il peschereccio acquisito grazie agli aiuti deve rimanere registrato nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti e durante tale periodo deve sbarcare la totalità delle sue catture in una regione ultraperiferica:

☐ Sì ☐ No

- 9.1. Confermare che, se la suddetta condizione non è rispettata, l'aiuto deve essere rimborsato dall'impresa beneficiaria con importo proporzionale al periodo o all'entità dell'inosservanza:

☐ Sì ☐ No

- 9.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

10. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

2.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE CHE CONTRIBUISCONO AD AUMENTARE LA SICUREZZA, IVI COMPRESSE LE ATTREZZATURE CHE CONSENTONO AI PESCHERECCI DI ESTENDERE LE LORO ZONE DI PESCA PER LA PESCA COSTIERA ARTIGIANALE NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono ad aumentare la sicurezza, ivi comprese le attrezzature che consentono ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca per la pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche, come descritto nella parte II, capitolo 2, sezione 2.3, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁹⁰⁾ ("gli orientamenti").

1. Indicare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato interessate dalla misura.

.....

2. Spiegare in che modo la misura contribuisce a rafforzare le attività di pesca sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo e, se del caso, a consentire ai pescherecci di estendere le loro zone di pesca fino a 20 miglia dalla costa per la pesca costiera artigianale.

.....

3. Confermare se, in deroga al punto (47) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi per soddisfare le prescrizioni obbligatorie nazionali o dell'Unione:

☐ Sì ☐ No

- 3.1. Descrivere le prescrizioni obbligatorie nazionali o dell'Unione in questione e fornire una giustificazione del motivo per cui è necessaria tale deroga.

.....

4. Confermare che la misura *non* implica:

- ☐ la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio
☐ un aumento della stazza lorda di un peschereccio.

⁽⁵⁹⁰⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

Si fa presente che ai punti (235) e (236) degli orientamenti gli aiuti agli investimenti che implicano la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio possono essere ammissibili solo a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 o della parte II, capitolo 3, sezione 3.2, degli orientamenti e gli aiuti agli investimenti che portano a un aumento della stazza lorda di un peschereccio possono essere ammissibili solo a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1139 o della parte II, capitolo 3, sezione 3.3, degli orientamenti.

5. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.
.....
6. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 100 % dei costi ammissibili:
.....
- 6.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.
.....
- 6.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.
.....

ALTRE INFORMAZIONI

7. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.
.....

3.1. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI AL PRIMO ACQUISTO DI UN PESCHERECCIO

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti destinati al primo acquisto di un peschereccio, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.1, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁹¹⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:
☐ Sì ☐ No
- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
2. Confermare a chi possono essere concessi gli aiuti nell'ambito della misura:
 - (a) ☐ una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito una qualifica adeguata
 - (b) ☐ persone giuridiche interamente di proprietà di una o più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera (a)
 - (c) ☐ in caso di primo acquisto collettivo di un peschereccio, più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera (a)

⁽⁵⁹¹⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

- (d) ☐ in caso di acquisizione della proprietà parziale di un peschereccio, una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera (a) e che si ritiene disponga dei diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio o una persona giuridica che soddisfa le condizioni di cui alla lettera (b) e che si ritiene disponga di diritti di controllo su tale peschereccio attraverso la proprietà di almeno il 33 % del peschereccio o delle quote nel peschereccio.

- 2.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla casella selezionata in risposta alla domanda .

.....

3. A norma del punto (245), lettera (a) degli orientamenti, i pescherecci devono appartenere a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁹²⁾, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (la "relazione nazionale"). A norma del punto (226) degli orientamenti, la procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (245), lettera (a). In tale contesto, rispondere alle domande indicate di seguito.

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, non è necessario rispondere alle domande da 3.1 a 3.2.6.1

- 3.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

.....

- 3.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

.....

- 3.2. Confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito:

- 3.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N⁽⁵⁹³⁾?

☐ Sì ☐ No

- 3.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni⁽⁵⁹⁴⁾ di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽⁵⁹²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁹³⁾ Fare riferimento ai punti (225) e (226) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1.

⁽⁵⁹⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final).

- 3.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il nuovo peschereccio apparterrà?

☐ Sì ☐ No

- 3.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.

.....

- 3.2.5. Confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:

(a) ☐ la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N

(b) ☐ la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.

- 3.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:

☐ Sì ☐ No

- 3.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

4. Confermare che la misura prevede che i pescherecci siano attrezzati per le attività di pesca e non abbiano una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri:

☐ Sì ☐ No

- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

5. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci registrati nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, nel caso dei piccoli pescherecci costieri, e per almeno cinque anni civili nel caso di altri tipi di peschereccio:

☐ Sì ☐ No

- 5.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, da almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, nel caso dei piccoli pescherecci costieri, e per almeno cinque anni civili nel caso di altri tipi di peschereccio:

☐ Sì ☐ No

- 5.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 5 o alla domanda 5.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci registrati nel registro della flotta dell'Unione per un massimo di 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda:

☐ Sì ☐ No

- 6.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi esclusivamente a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, non più di 30 anni civili prima dell'anno di presentazione della domanda:

☐ Sì ☐ No

- 6.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 6 o alla domanda 6.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

7. Confermare che i costi ammissibili comprendono soltanto i costi diretti e indiretti relativi al primo acquisto di un peschereccio:

☐ Sì ☐ No

- 7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

- 7.2. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

.....

8. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 8.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 8.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

9. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

- 3.2. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA SOSTITUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI UN MOTORE PRINCIPALE O AUSILIARIO**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.2, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁹⁵⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

⁽⁵⁹⁵⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

2. Confermare che gli aiuti saranno concessi soltanto per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio avente una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri:

☐ Sì ☐ No

- 2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

3. A norma del punto (253), lettera (a) degli orientamenti, i pescherecci devono appartenere a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁹⁶⁾, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (la "relazione nazionale"). A norma del punto (254) degli orientamenti, la procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (253), lettera (a). In tale contesto, rispondere alle domande indicate di seguito.

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, non è necessario rispondere alle domande da 3.1 a 3.2.6.1

- 3.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

.....

- 3.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

.....

- 3.2. Confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito:

- 3.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N⁽⁵⁹⁷⁾?

☐ Sì ☐ No

- 3.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni⁽⁵⁹⁸⁾ di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- 3.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il peschereccio appartiene?

☐ Sì ☐ No

⁽⁵⁹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁹⁷⁾ Fare riferimento ai punti (225) e (226) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1.

⁽⁵⁹⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final).

- 3.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.
.....
- 3.2.5. Confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:
- (a) ☐ la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N
- (b) ☐ la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.
- 3.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:
- ☐ Sì ☐ No
- 3.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
4. Confermare che la misura prevede che il peschereccio deve essere stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
- ☐ Sì ☐ No
- 4.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi soltanto a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, da almeno cinque anni civili a contare dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:
- ☐ Sì ☐ No
- 4.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 o alla domanda 4.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
5. Per i piccoli pescherecci costieri e i pescherecci utilizzati per la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
6. Per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, confermare che la misura prevede che la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non superi quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emetta almeno il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore attuale:
- ☐ Sì ☐ No
- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
7. Confermare che la misura prevede che la capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non debba essere sostituita:
- ☐ Sì ☐ No

- 7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
8. Descrivere in dettaglio i meccanismi di controllo e attuazione efficaci introdotti per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.2 degli orientamenti.
.....
9. Confermare che la misura prevede che tutti i motori sostituiti o ammodernati debbano essere sottoposti a una verifica fisica:
☐ Sì ☐ No
- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
10. Indicare come la riduzione delle emissioni di CO₂ di cui alla domanda 6 sarà dimostrata nel quadro della misura:
- (a) ☐ tramite informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto che indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO₂ in meno rispetto al motore sostituito
 - (b) ☐ tramite informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto che indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.
- 10.1. Descrivere dettagliatamente l'opzione scelta.
.....
- 10.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla casella selezionata in risposta alla precedente domanda .
.....
11. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, confermare il modo in cui la riduzione delle emissioni di CO₂ di cui alla domanda 6 si considera realizzata nel quadro della misura:
- (a) ☐ il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni
 - (b) ☐ il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito
 - (c) ☐ lo Stato membro interessato si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO₂ in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.
- 11.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.
.....
- 11.2. A norma del punto (260) degli orientamenti, confermare che per individuare tecnologie efficienti dal punto di vista energetico di cui al punto (259), lettera (a) e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione del punto (259), lettera (c) si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione ⁽⁵⁹⁹⁾.
☐ Sì ☐ No
- 11.3. Descrivere il modo in cui la misura applica tali obblighi.
.....

⁽⁵⁹⁹⁾Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione del 13 gennaio 2022 che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 27).

12. Confermare che i costi ammissibili comprendono soltanto i costi diretti ed indiretti di sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario.

☐ Sì ☐ No

- 12.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

- 12.2. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura.

.....

13. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 13.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 13.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

14. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

3.3. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'AUMENTO DELLA STAZZA LORDA DI UN PESCHERECCIO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA, DELLE CONDIZIONI DI LAVORO O DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per l'aumento della stazza lorda di un peschereccio ai fini del miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.3, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁰⁰⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

☐ Sì ☐ No

⁽⁶⁰⁰⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

2. A norma del punto (265), lettera (a) degli orientamenti, il peschereccio deve appartenere a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato che esiste un equilibrio con le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento ("relazione nazionale"). A norma del punto (266) degli orientamenti, la procedura e le condizioni di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.2, punti da (225) a (227), si applicano ai fini del punto (265), lettera (a). Alla luce di quanto precede, confermare quanto segue:

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, non è necessario rispondere alle domande da 2.1 a 2.2.6.1

- 2.1. Quando è stata stilata l'ultima relazione nazionale prima della data di concessione degli aiuti?

.....

- 2.1.1. Fornire il link dell'ultima relazione nazionale o allegarla alla notifica.

.....

- 2.2. Confermare che, affinché siano concessi tutti gli aiuti, sono rispettate le condizioni indicate di seguito:

- 2.2.1. La relazione nazionale è stata presentata entro il 31 maggio dell'anno N ⁽⁶⁰¹⁾?

☐ Sì ☐ No

- 2.2.2. Confermare che la relazione nazionale presentata nell'anno N e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni ⁽⁶⁰²⁾ di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

☐ Sì ☐ No

Si fa presente che l'aiuto non può essere concesso se la relazione nazionale e, in particolare, la valutazione dell'equilibrio contenuta nella stessa, non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- 2.2.3. La relazione nazionale presentata nell'anno N dimostra la presenza di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta cui il peschereccio appartiene?

☐ Sì ☐ No

- 2.2.4. Spiegare in che modo si è tenuto conto della relazione nazionale nell'elaborazione della misura e come è raggiunto l'equilibrio.

.....

⁽⁶⁰¹⁾ Fare riferimento ai punti (225) e (226) degli orientamenti che descrivono le sequenze della relazione nazionale dell'anno N e l'azione della Commissione entro il 31 marzo dell'anno N+1.

⁽⁶⁰²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca" (COM(2014) 545 final).

2.2.5. Confermare che la Commissione non ha messo in discussione entro il 31 marzo dell'anno N+1:

- (a) ☐ la conclusione della relazione nazionale presentata nell'anno N
- (b) ☐ la valutazione dell'equilibrio contenuta nella relazione nazionale presentata nell'anno N.

2.2.6. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi sulla base della relazione nazionale presentata nell'anno N solo fino al 31 dicembre dell'anno N+1, ossia l'anno successivo a quello di presentazione della relazione:

- ☐ Sì ☐ No

2.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

3. Confermare che la misura prevede che la lunghezza dei pescherecci fuori tutto non sia superiore a 24 metri:

- ☐ Sì ☐ No

3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

4. Confermare che la misura prevede che i pescherecci devono essere stati registrati nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto:

- ☐ Sì ☐ No

4.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi soltanto a favore di pescherecci entrati in servizio, a norma del diritto nazionale, da almeno dieci anni civili a contare dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:

- ☐ Sì ☐ No

4.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 4 o alla domanda 4.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

5. Confermare che l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione nazionale di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:

- ☐ Sì ☐ No

5.1. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, questa domanda non è pertinente.

6. Confermare i costi ammissibili:

- (a) ☐ l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo
- (b) ☐ l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo

- (c) ☐ l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore
- (d) ☐ l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO₂ inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁽⁶⁰³⁾ e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione
- (e) ☐ la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio.

6.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.

.....

6.2. Confermare che i costi ammissibili comprendono soltanto i costi diretti e indiretti riguardanti gli aiuti agli investimenti per il miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica che portano a un aumento della stazza lorda di un peschereccio:

☐ Sì ☐ No

6.3. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

6.4. Fornire una descrizione dettagliata dei costi ammissibili nell'ambito della misura. Indicare quali costi riguardano, rispettivamente, il miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro o dell'efficienza energetica.

.....

7. Descrivere dettagliatamente i meccanismi di controllo e attuazione adottati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.3 degli orientamenti.

.....

8. Descrivere dettagliatamente le caratteristiche della misura, ivi compresa l'entità della capacità di pesca incrementata e il fine di tale incremento.

.....

Se i dati sono stati forniti in risposta ad un'altra domanda, indicare di quale domanda si tratta.

9. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

9.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

9.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.

.....

⁽⁶⁰³⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

ALTRE INFORMAZIONI

10. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

3.4. **SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.4, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁰⁴⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

Se la misura prevede soltanto la demolizione dei pescherecci, la domanda non è pertinente.

2. Confermare che l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

☐ Sì ☐ No

Se la misura viene adottata a seguito di considerazioni di natura economica o altre considerazioni connesse alla conservazione delle risorse biologiche marine a norma del punto (277) degli orientamenti, la domanda non è pertinente. Analogamente, se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, questa domanda non è pertinente.

3. Confermare che l'arresto definitivo delle attività di pesca deve essere conseguito attraverso:

- (a) ☐ la demolizione del peschereccio
- (b) ☐ il disarmo e il conseguente adattamento del peschereccio per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale
- (c) ☐ entrambi i tipi di intervento, ovverosia l'arresto definitivo deve essere conseguito attraverso la demolizione e il disarmo e l'adattamento del peschereccio.

- 3.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.

.....

4. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione debbano essere registrati come pescherecci in attività e avere svolto attività di pesca per almeno 90 giorni all'anno durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto:

☐ Sì ☐ No

- 4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

⁽⁶⁰⁴⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

- 4.2. Se l'attività di pesca in questione è di natura tale da non poter essere svolta durante tutto l'anno civile, il requisito minimo riguardante l'attività di pesca di cui al punto (275), lettera (c) degli orientamenti può essere ridotto purché il rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni in cui è possibile praticare l'attività di pesca sia pari al rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni di calendario all'anno per le imprese beneficiarie che pescano durante tutto l'anno.
- 4.2.1. In tal caso descrivere in dettaglio la natura dell'attività di pesca interessata dalla misura, spiegare in che modo è stato calcolato il requisito minimo riguardante l'attività di pesca e indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 4.3. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne e i pescherecci operano nella cattura di più specie per le quali è consentito un numero diverso di giorni di pesca nelle acque interne, il numero di giorni di pesca per calcolare il rapporto di cui al punto (276) degli orientamenti è la media del numero di giorni di pesca consentiti per le catture di tale peschereccio. Si fa presente tuttavia che il numero minimo di giorni di attività di pesca risultante da tale adeguamento non deve in alcun caso essere inferiore a 30 giorni o superiore a 90.
- 4.3.1. In tal caso descrivere in dettaglio il quadro giuridico e/o amministrativo applicabile alla pesca nelle acque interne in questione, spiegare in che modo è stato calcolato il requisito minimo riguardante l'attività di pesca e indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
5. Confermare che la misura prevede che la capacità di pesca equivalente sarà eliminata in modo definitivo dal registro della flotta dell'Unione e non sarà sostituita:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che tale condizione si applica in riferimento al registro della flotta nazionale pertinente, se disponibile a norma del diritto nazionale, anziché al registro della flotta dell'Unione:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 5 o alla domanda 5.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
6. Confermare che la misura prevede che le licenze di pesca e le autorizzazioni di pesca debbano essere ritirate definitivamente:
- ☐ Sì ☐ No
- 6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
7. Confermare che la misura prevede che l'impresa beneficiaria non debba registrare altri pescherecci nei cinque anni successivi all'erogazione dell'aiuto:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.1. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che tale condizione si applica in riferimento al registro della flotta nazionale pertinente, se disponibile a norma del diritto nazionale, anziché al registro della flotta dell'Unione:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.2. In caso di risposta affermativa alla domanda 7 o alla domanda 7.1, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-

8. Se la misura si basa su considerazioni di natura economica o altre considerazioni connesse alla conservazione delle risorse biologiche marine a norma del punto (277) degli orientamenti o se essa riguarda la pesca nelle acque interne a norma del punto (280) degli stessi, precisare quanto segue.
- 8.1. Spiegare dettagliatamente le circostanze che giustificano l'arresto definitivo, indicando, ad esempio, gli aspetti economici e ambientali presi in considerazione.
.....
- 8.2. Indicare l'obiettivo della misura:
- ☐ misure conservative supportate da prove scientifiche
- ☐ considerazioni di natura economica
- 8.2.1. In caso di misure conservative, fornire una sintesi delle prove scientifiche a sostegno della misura.
.....
- 8.2.2. In caso di considerazioni di natura economica, spiegare dettagliatamente la giustificazione economica dell'arresto definitivo (a meno che non sia già stata spiegata in risposta alla domanda 8.1).
.....
- 8.3. Per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, confermare che gli aiuti previsti dalla misura possono essere concessi solo per le imprese beneficiarie che operano esclusivamente nelle acque interne:
- ☐ Sì ☐ No
- 8.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
- 8.4. Confermare che la misura prevede che le imprese beneficiarie si impegnino a non aumentare la loro capacità di pesca dal momento della domanda di aiuto fino ai cinque anni successivi il versamento dell'aiuto:
- ☐ Sì ☐ No
- 8.4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
- 8.5. Confermare che la misura prevede che le imprese beneficiarie si impegnino a non utilizzare gli aiuti per sostituire o ammodernare i loro motori, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁰⁵⁾:
- ☐ Sì ☐ No
- 8.5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....

⁽⁶⁰⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

- 8.6. Se, un anno prima della notifica, lo Stato membro notificante ha concesso aiuti o attuato interventi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) che hanno comportato un aumento della capacità di pesca in un bacino marittimo o se ha incluso tali interventi nel programma nazionale FEAMPA, spiegare dettagliatamente in che misura gli aiuti per l'arresto definitivo nello stesso bacino marittimo sono compatibili con tale aumento della capacità di pesca e fornire una giustificazione del carattere indispensabile dell'aiuto.

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, questa domanda non è pertinente.

.....

9. Confermare che i beneficiari dell'aiuto sono:

- (a) ☐ proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo
- (b) ☐ pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto
- (c) ☐ entrambi, ovverosia le categorie dei beneficiari includono le categorie di cui alle lettere (a) e (b).

- 9.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.

.....

- 9.2. Spiegare in che modo è stato calcolato il numero minimo di 90 giorni sopra indicato per i pescatori, in caso di eventuali adeguamenti applicabili ai rispettivi pescherecci, tenendo conto dei punti (283), (276) e (281) degli orientamenti.

.....

- 9.3. Confermare che la misura prevede che i pescatori cessino tutte le attività di pesca per cinque anni a seguito dell'erogazione degli aiuti e che, se un pescatore riprende l'attività di pesca prima di tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'aiuto siano recuperate in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione non è stata soddisfatta:

☐ Sì ☐ No

- 9.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

10. Descrivere dettagliatamente i meccanismi di controllo e di applicazione istituiti per garantire la conformità con le condizioni previste per l'arresto definitivo, anche per garantire che la capacità sia definitivamente ritirata, e che il peschereccio o i pescatori interessati abbiano cessato qualsiasi attività di pesca a seguito della misura. Si osservi che, in mancanza di un registro della flotta nazionale applicabile alle acque interne, gli Stati membri devono inoltre dimostrare che tali meccanismi di controllo e attuazione garantiscono una gestione della capacità paragonabile a quella applicabile alle attività di pesca in mare.

.....

11. Confermare che i costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario:

☐ Sì ☐ No

- 11.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

12. Confermare i costi ammissibili:
- ☐ in caso di demolizione dei pescherecci:
 - ☐ i costi di demolizione dei pescherecci
 - ☐ l'indennizzo per la perdita di valore dei pescherecci demoliti misurata in base al suo valore di vendita attuale
 - ☐ in caso di disarmo e adattamento per attività diverse dalla pesca commerciale: i costi per investimenti relativi alla conversione del peschereccio ai fini di altre attività economiche
 - ☐ i costi relativi ai pescatori, che possono anche comprendere gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione dell'arresto definitivo purché non contemplati da altre disposizioni nazionali in caso di arresto di un'attività imprenditoriale.
- 12.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.
.....
- 12.2. Descrivere dettagliatamente i costi ammissibili:
.....
- 12.3. Confermare che i costi ammissibili devono essere ridotti sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa dell'arresto definitivo delle attività di pesca che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- ☐ Sì ☐ No
- 12.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.
.....
- 12.3.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
.....
13. Confermare che la misura prevede che l'intensità massima di aiuto non superi il 100 % dei costi ammissibili:
- ☐ Sì ☐ No
- 13.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.
.....
- 13.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono le intensità massime di aiuto della misura.
.....
14. Si fa presente che la Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompensazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.
- Se lo Stato membro notificante intende proporre un altro metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale altro metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate.
.....
- Presentare in allegato alla notifica l'altra metodologia proposta, insieme alla dimostrazione che essa si basa su criteri oggettivi e non comporta sovracompensazioni per nessun beneficiario.
- ALTRE INFORMAZIONI
15. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.
.....

3.5. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L'ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.5, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁰⁶⁾ ("gli orientamenti").

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

2. Indicare il caso per cui sono concessi aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca:

- (a) ☐ misure di conservazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁰⁷⁾ oppure, ove applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, purché sia necessaria una riduzione dello sforzo di pesca, sulla base di pareri scientifici, al fine di conseguire gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013
- (b) ☐ misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013
- (c) ☐ misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013
- (d) ☐ l'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo
- (e) ☐ incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

- 2.1. Fornire una descrizione dettagliata delle misure, degli incidenti o delle crisi in questione e, se del caso, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica che riconoscono formalmente tali eventi.

.....

Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, questa domanda non è pertinente; si veda invece la domanda 5.2.

3. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possano essere concessi unicamente laddove le attività di pesca del peschereccio o del pescatore interessato sono arrestate per almeno 30 giorni in un dato anno civile:

☐ Sì ☐ No

- 3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

⁽⁶⁰⁶⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

⁽⁶⁰⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

4. Confermare che i beneficiari dell'aiuto sono:
- (a) ☐ proprietari o armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto
 - (b) ☐ per quanto concerne la pesca nelle acque interne: proprietari o armatori di pescherecci che sono registrati nel registro della flotta nazionale (se disponibile a norma del diritto nazionale) come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto
 - (c) ☐ pescatori che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto
 - (d) ☐ pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante i due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
- 4.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.
-
- 4.2. Se l'attività di pesca in questione è di natura tale da non poter essere svolta durante tutto l'anno civile, il requisito minimo riguardante l'attività di pesca di cui al punto (295) degli orientamenti può essere ridotto purché il rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni in cui è possibile praticare l'attività di pesca sia pari al rapporto tra il numero di giorni di attività e il numero di giorni di calendario all'anno per le imprese beneficiarie che pescano durante tutto l'anno.
- 4.2.1. In tal caso descrivere in dettaglio la natura dell'attività di pesca interessata dalla misura, spiegare in che modo è stato calcolato il requisito minimo riguardante l'attività di pesca e indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 4.3. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne e i pescherecci o i pescatori operano nella cattura di più specie per le quali è consentito un numero diverso di giorni di pesca nelle acque interne, il numero di giorni di pesca per calcolare il rapporto di cui al punto (296) degli orientamenti è la media del numero di giorni di pesca consentiti per le catture di tale peschereccio o pescatore. Si fa presente tuttavia che il numero minimo di giorni di attività di pesca risultante da tale adeguamento non deve in alcun caso essere inferiore a 40 giorni o superiore a 120.
- 4.3.1. In tal caso descrivere in dettaglio il quadro giuridico e/o amministrativo applicabile alla pesca nelle acque interne in questione, spiegare in che modo è stato calcolato il requisito minimo riguardante l'attività di pesca e indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
5. Se la misura riguarda la pesca nelle acque interne, rispondere a quanto segue.
- 5.1. Confermare che gli aiuti previsti dalla misura possono essere concessi solo per le imprese beneficiarie che operano esclusivamente nelle acque interne:
- ☐ Sì ☐ No
- 5.1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-

5.2. Indicare l'obiettivo della misura:

- (a) ☐ misure conservative supportate da prove scientifiche
- (b) ☐ incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5.2.1. In caso di misure conservative, fornire una sintesi delle prove scientifiche a sostegno della misura.

.....

5.2.2. In caso di incidenti o crisi, fornire una descrizione dettagliata degli incidenti o delle crisi in questione e indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica che riconoscono formalmente tali eventi.

.....

6. Confermare che gli aiuti possono essere concessi per una durata massima di 12 mesi per peschereccio o per pescatore durante il periodo di programmazione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che siano finanziati a livello nazionale o cofinanziati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁰⁸⁾:

☐ Sì ☐ No

6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

6.2. Confermare che lo Stato membro notificante rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto (346) degli orientamenti:

☐ Sì ☐ No

7. Confermare che la misura prevede che tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci o dai pescatori interessati siano effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto temporaneo delle attività di pesca:

☐ Sì ☐ No

7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

8. Descrivere in dettaglio i meccanismi di controllo e di applicazione istituiti per garantire la conformità con le condizioni previste per l'arresto temporaneo, anche per garantire che il peschereccio o il pescatore interessato abbia cessato qualsiasi attività di pesca durante il periodo interessato dalla misura.

.....

9. Confermare i costi ammissibili:

- (a) ☐ perdita di reddito dovuta all'arresto temporaneo delle attività di pesca
- (b) ☐ altri costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la tutela degli attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca
- (c) ☐ entrambi, ossia i costi ammissibili includono quanto indicato alle lettere (a) e (b).

9.1. Indicare le disposizioni della base giuridica che rimandano alla selezione effettuata.

.....

⁽⁶⁰⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

9.2. Confermare che i costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario:

☐ Sì ☐ No

9.2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

9.3. Confermare che la perdita di reddito deve essere calcolata a norma del punto (304) degli orientamenti, ossia sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca realizzati nell'anno dell'arresto temporaneo delle attività di pesca per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno dal b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca realizzati nel corso dei tre anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'arresto temporaneo delle attività di pesca, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto:

☐ Sì ☐ No

9.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

9.4. Confermare che i costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la conservazione degli attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca devono essere calcolati sulla base di una media dei costi sostenuti nel corso dei tre anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l'arresto temporaneo delle attività di pesca, escludendo il valore più elevato e quello più basso:

☐ Sì ☐ No

9.4.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

9.5. Spiegare se i costi ammissibili possono comprendere altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa dell'arresto temporaneo delle attività di pesca:

☐ Sì ☐ No

9.5.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

9.5.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

9.6. Confermare che i costi ammissibili devono essere ridotti sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa dell'arresto temporaneo delle attività di pesca che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.

9.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.

.....

9.6.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

- 9.7. Confermare che la misura prevede che, laddove un peschereccio sia utilizzato durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca diverse dalla pesca commerciale, qualsiasi reddito sia dichiarato e detratto dagli aiuti concessi nel quadro della presente sezione e non sia concesso alcun aiuto per altri costi riguardanti la manutenzione, il mantenimento e la conservazione di attivi inutilizzati durante l'arresto temporaneo delle attività di pesca:

☐ Sì ☐ No

- 9.7.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

10. Si fa presente che la Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompensazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.

Se lo Stato membro notificante intende proporre un altro metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale altro metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate.

.....

Presentare in allegato alla notifica l'altra metodologia proposta, insieme alla dimostrazione che essa si basa su criteri oggettivi e non comporta sovracompensazioni per nessun beneficiario.

.....

11. Confermare che la misura prevede che, laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data di arresto temporaneo delle attività di pesca, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (304), lettera (b), e al punto (305) degli orientamenti (domande 9.3 e 9.4) sia inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta, o ai costi sostenuti, da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'arresto temporaneo delle attività di pesca:

☐ Sì ☐ No

- 11.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

12. Confermare che la misura prevede che gli aiuti e qualsiasi altro pagamento, ivi compresi i pagamenti nel quadro di polizze assicurative, ricevuti ai fini dell'arresto temporaneo delle attività di pesca siano limitati al 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 12.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 12.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

13. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....

3.6. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA LIQUIDITÀ A FAVORE DEI PESCATORI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica degli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori, come descritto nella parte II, capitolo 3, sezione 3.6, degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁰⁹⁾ ("gli orientamenti"). Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi anche alle imprese attive nella pesca nelle acque interne.

1. Confermare che la misura prevede che i pescherecci dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non siano trasferiti né reimmatricolati al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto:

☐ Sì ☐ No

- 1.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

2. Spiegare in dettaglio le circostanze che giustificano gli aiuti alla liquidità e descrivere gli eventi esogeni che comportano un arresto temporaneo delle attività di pesca.

.....

3. Spiegare quando si è verificato l'evento esogeno, comprese le relative date di inizio e fine (se applicabile).

.....

4. Confermare che la misura non riguarda quanto segue:

- (a) i casi di arresto temporaneo delle attività di pesca elencati nella parte II, capitolo 3, sezione 3.5 degli orientamenti
- (b) le misure di conservazione adottate in conformità degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e degli accordi di scambio o di gestione congiunta
- (c) la riduzione o la perdita di possibilità di pesca nelle acque dell'UE nel quadro dell'attuazione della politica comune della pesca
- (d) la riduzione o la perdita di possibilità di pesca per quanto riguarda le acque non UE, ad esempio a causa del mancato rinnovo, della sospensione, della denuncia o della rinegoziazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di accordi di scambio o di gestione congiunta o di misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca adottate in conformità di tali accordi o nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca:

☐ Sì ☐ No

5. Confermare che la misura prevede che gli aiuti possono essere concessi solo in presenza di un nesso causale diretto tra gli eventi esogeni e la perdita di reddito subita:

☐ Sì ☐ No

- 5.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

6. Descrivere dettagliatamente i meccanismi di attuazione e controllo introdotti per garantire il rispetto delle condizioni connesse agli aiuti alla liquidità a favore dei pescatori.

.....

⁽⁶⁰⁹⁾ GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1.

7. Confermare che i costi ammissibili corrispondono alla perdita di reddito dovuta agli eventi esogeni:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.1. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 7.2. Confermare che i costi ammissibili devono essere calcolati individualmente a livello del singolo beneficiario:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.2.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 7.3. Confermare che la perdita di reddito deve essere calcolata a norma del punto (319) degli orientamenti, ossia sottraendo: (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca realizzati nell'anno degli eventi esogeni per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno dal (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi annui medi di prodotti della pesca realizzati nel corso dei tre anni precedenti gli eventi esogeni o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente gli eventi esogeni, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 7.4. Spiegare se i costi ammissibili possono comprendere altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa degli eventi esogeni:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.4.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.
-
- 7.4.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 7.5. Confermare che i costi ammissibili devono essere ridotti sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa degli eventi esogeni che sarebbero stati altrimenti sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- 7.5.1. In caso di risposta affermativa, indicare i costi pertinenti.
-
- 7.5.2. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-
- 7.6. Confermare che la misura prevede che se un peschereccio è utilizzato durante gli eventi esogeni per attività diverse dalla pesca commerciale, qualsiasi reddito deve essere dichiarato e detratto dall'aiuto concesso a norma della presente sezione:
- ☐ Sì ☐ No
- 7.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.
-

8. Si fa presente che la Commissione può accettare altri metodi di calcolo purché sia accertato che si basano su criteri oggettivi e non comportano sovracompensazioni per nessuna delle imprese beneficiarie.

Se lo Stato membro notificante intende proporre un altro metodo di calcolo alternativo, fornire i motivi per cui il metodo stabilito negli orientamenti non è appropriato nel caso in questione e spiegare in che modo tale altro metodo alternativo risponde meglio alle esigenze individuate.

.....

Presentare in allegato alla notifica l'altra metodologia proposta, insieme alla dimostrazione che essa si basa su criteri oggettivi e non comporta sovracompensazioni per nessun beneficiario.

9. Confermare che la misura prevede che, laddove una PMI fosse stata creata meno di tre anni dalla data degli eventi esogeni, il riferimento ai periodi di tre o cinque anni di cui al punto (319), lettera (b) degli orientamenti sia inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, ossia rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dagli eventi esogeni:

☐ Sì ☐ No

- 9.1. In caso di risposta affermativa, indicare le disposizioni pertinenti della base giuridica.

.....

10. Confermare che la misura prevede che l'aiuto e tutti gli altri pagamenti, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superino il 100 % dei costi ammissibili:

☐ Sì ☐ No

- 10.1. Indicare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura.

.....

- 10.2. Indicare le disposizioni della base giuridica che stabiliscono il limite del 100 % e le intensità massime nell'ambito della misura.

.....

ALTRE INFORMAZIONI

11. Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura a norma di questa sezione degli orientamenti.

.....”

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI

(Modello relativo a tutti i settori)

Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri, attraverso un apposito strumento di comunicazione, i casi di aiuti di Stato le cui spese devono essere dichiarate. Gli Stati membri verificano che l'elenco dei casi trasmessi dalla Commissione sia completo e informano quest'ultima di eventuali casi mancanti indicandone il numero di aiuto corrispondente. Le relazioni saranno automaticamente generate nell'apposito strumento di comunicazione. Gli Stati membri completano le relazioni con le informazioni sulle spese e convalidano i casi, che saranno poi rinviati alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione ⁽¹⁾.

La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma dedicata è preinserita dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri devono verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale e aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri devono, inoltre, indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi dell'UE.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non ai beneficiari finali dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che, nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato, era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà quello di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Le relazioni devono contenere le seguenti informazioni:

1. Titolo
2. Numero dell'aiuto
3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
4. Scadenza

Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti.

5. Cofinanziamento

Sebbene le misure basate esclusivamente sul finanziamento dell'Unione siano escluse, gli aiuti di Stato complessivi per ciascuno Stato membro comprendono misure di aiuto cofinanziate da finanziamenti dell'Unione. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, bisogna fornire una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

6. Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE ⁽²⁾ [al livello a tre cifre].

7. Obiettivo principale

⁽¹⁾ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

⁽²⁾ La NACE Rev. 2.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea.

8. Obiettivo secondario

Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto o parte di esso è destinato esclusivamente alle PMI.

9. Regione

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Se l'aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere indicato al livello II della NUTS ⁽³⁾.

10. Strumento di aiuto

11. Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

12. Spesa

Le informazioni di cui ai punti da 1, 2 e 3 e da 6 a 11 sono precompilate dalla Commissione e verificate dagli Stati membri. I punti 4, 5 e 12 sono compilati dagli Stati membri.

In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di misure fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad es. sovvenzione, prestito agevolato ecc.). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. Le spese devono essere comunicate per l'anno t-1. I dati relativi alle spese relative ad anni precedenti possono inoltre essere aggiornati fino a sei anni prima.”.

—

⁽³⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nell'UE.

ALLEGATO III

"ALLEGATO IV

MODULO PER LA DENUNCIA DI PRESUNTI AIUTI DI STATO ILLEGALI O DELL'UTILIZZO ABUSIVO DEGLI AIUTI

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).

1. Autore della denuncia

Nome*:

Cognome*:

Indirizzo (linea 1):*

Indirizzo (riga 2):

Città*:

Provincia/Regione:

Codice postale*:

Paese*:

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo di posta elettronica*:

2. Sporgo denuncia a nome di un'impresa o di un'altra persona☐ Sì* ☐ No*

In caso affermativo fornire anche le seguenti informazioni:

Nome dell'impresa o della persona che l'autore della denuncia rappresenta*:

Numero di registrazione dell'entità:

Indirizzo (linea 1):*

Indirizzo (riga 2):

Città*:

Provincia/Regione:

Codice postale*:

Paese*:

Telefono 1:

Telefono 2:

Indirizzo di posta elettronica*:

Si prega di produrre la prova che l'autore della denuncia è stato debitamente autorizzato a rappresentare l'impresa o l'altra persona in questione.*

3. Precisare a che titolo interviene l'autore della denuncia, selezionando una delle opzioni seguenti:*

- (a) ☐ Concorrente dei beneficiari
- (b) ☐ Associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei concorrenti
- (c) ☐ Organizzazione non governativa
- (d) ☐ Sindacato
- (e) ☐ Cittadino UE
- (f) ☐ Altro, specificare

Spiegare perché e in quale misura il presunto aiuto di Stato incide sulla posizione concorrenziale dell'autore della denuncia/della persona o dell'impresa che rappresenta o potrebbe altrimenti avere concrete ripercussioni sulla sua situazione o su quella della persona/impresa. Fornire il maggior numero di prove concrete possibile.

Si fa presente che a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾, solo gli interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento possono presentare denunce formali. Pertanto, se l'autore della denuncia non dimostra di essere interessato, il presente modulo non sarà registrato come denuncia e le informazioni in esso fornite saranno conservate come informazioni generali di mercato.

4. **Selezionare una delle due opzioni seguenti*:**

- ☐ Sì, vi autorizzo a rendere nota la mia identità
- ☐ No, vi chiedo di non rendere nota la mia identità

In caso negativo specificarne i motivi:

5. **Informazioni sullo Stato membro che concede l'aiuto***

Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.

- (a) Paese:
- (b) Se possibile, specificare l'istituzione o l'ente che ha concesso il presunto aiuto di Stato illegale:
- governo centrale:
 - regione (specificare):
 - altro (precisare):

6. **Informazioni relative alle presunte misure di aiuto***

Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.

Nel caso in cui si aggiungono allegati a sostegno della domanda, indicare nella sezione sottostante i punti/le sezioni dell'allegato a sostegno delle affermazioni secondo cui la misura non è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

- (a) Descrivere il presunto aiuto e indicare in che forma è stato concesso (prestiti, sovvenzioni, garanzie, incentivi o esenzioni fiscali ecc.).

- (b) Qual è, se noto, l'obiettivo del presunto aiuto?

- (c) Qual è, se noto, l'ammontare del presunto aiuto? Se non si conosce l'importo esatto, fornire una stima e il maggior numero possibile di elementi di prova.

⁽¹⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>.

- (d) Chi sono i beneficiari? Si prega di fornire il maggior numero possibile di informazioni, inclusa la descrizione delle principali attività dei beneficiari.

- (e) Per quel che consta al mittente, quando è stato concesso il presunto aiuto?

- (f) Selezionare una delle due opzioni seguenti*:

- ☐ A quanto mi consta, l'aiuto non è stato notificato alla Commissione.
- ☐ A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato, ma è stato concesso prima della decisione della Commissione. Se noto, indicare il numero di riferimento o la data della notifica.

- ☐ A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato e autorizzato dalla Commissione, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste. Se noto, indicare il numero di riferimento della notifica o la data della notifica e dell'autorizzazione.

- ☐ A quanto mi consta, l'aiuto è stato concesso a norma di un regolamento d'esenzione per categoria, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste.

7. **Motivi della denuncia***

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura è considerata aiuto di Stato se è stata concessa da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali, se falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni e se incide sugli scambi tra Stati membri.

Nel caso in cui si aggiungono allegati a sostegno della domanda, indicare nella sezione sottostante i punti/le sezioni dell'allegato a sostegno delle affermazioni secondo cui la misura non è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

- (a) Precisare in quale misura sono state utilizzate risorse pubbliche, se noto; se la misura non è stata adottata da un'autorità pubblica (ma per esempio da un'impresa pubblica), precisare perché essa sarebbe imputabile alle autorità pubbliche di uno Stato membro.

- (b) Spiegare per quale motivo il presunto aiuto di Stato sarebbe selettivo (favorirebbe cioè talune attività commerciali o la produzione di determinati prodotti).

- (c) Illustrare perché il presunto aiuto di Stato rappresenterebbe un vantaggio economico per i beneficiari.

- (d) Spiegare perché il presunto aiuto di Stato falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza.

- (e) Spiegare perché il presunto aiuto inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.

8. **Compatibilità dell'aiuto**

Indicare per quali ragioni l'aiuto non sarebbe compatibile con il mercato interno.

Nel caso in cui si aggiungono allegati a sostegno della domanda, indicare nella sezione sottostante i punti/le sezioni dell'allegato a sostegno delle affermazioni secondo cui la misura non è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

9. **Informazioni relative alla presunta violazione di altre norme del diritto dell'Unione europea e ad altri procedimenti**

- (a) Indicare, possibilmente, quali altre norme del diritto dell'UE sarebbero state violate con la concessione del presunto aiuto. Si ricorda che ciò non significa che queste potenziali violazioni saranno necessariamente esaminate nell'ambito dell'indagine sull'aiuto di Stato.

- (b) Il mittente si è già rivolto ai servizi della Commissione europea o a un'altra autorità europea o nazionale per denunciare questo stesso caso?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, allegare copia della corrispondenza intercorsa.

- (c) Lo stesso caso è già stato segnalato alle autorità nazionali o è già stato oggetto di azioni legali a livello nazionale?*

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, indicare quali autorità o organi giurisdizionali; precisare, inoltre, se è già stata presa una decisione o pronunciata una sentenza e allegarne copia (se disponibile); se invece il caso è ancora pendente, indicarne il numero di riferimento (se disponibile).

- (d) Fornire qualsiasi altra informazione che possa essere utile per valutare il presente caso.

10. **Documenti giustificativi**

Si prega di elencare e, se necessario, allegare i documenti e le prove a sostegno della denuncia

- Se possibile, inviare copia della legge o della disposizione nazionale che costituisce la base giuridica per l'erogazione del presunto aiuto.

- Se possibile, allegare le prove del fatto che l'aiuto è stato effettivamente concesso (ad esempio comunicati stampa, articoli di giornale, conti pubblicati).
- Se la denuncia è presentata per conto di un'impresa o di un'altra persona fisica, allegare la prova di essere stati debitamente autorizzati a rappresentarla a tal fine.
- All'occorrenza, allegare copia di tutta la corrispondenza già intercorsa con la Commissione europea o con qualsiasi altra autorità europea o nazionale in merito al medesimo caso.
- Se il caso è già stato trattato da un organo giurisdizionale/un'autorità nazionale, allegare copia della sentenza/della decisione, se disponibile.

11. Informazioni riservate

Le informazioni contenute nel presente modulo e negli allegati presentati non sono riservate e possono essere inviate allo Stato membro che ha concesso il presunto aiuto di Stato.

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa, indicare le parti riservate di tutti gli eventuali documenti. Spiegare il motivo per cui vengono considerate riservate e trasmettere una versione non riservata dei documenti.

Si fa presente che non è possibile designare come riservate le informazioni di cui ai punti **5 e 6 del presente modulo**.

In assenza di un'esplicita richiesta di riservatezza per taluni documenti o informazioni, tali elementi saranno trattati come non riservati e potranno essere comunicati allo Stato membro che ha concesso il presunto aiuto di Stato.

Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo e negli allegati sono fornite in buona fede.

Luogo, data e firma dell'autore della denuncia"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO V

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RIESAME INTERNO A SEGUITO DELLE CONCLUSIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE DI AARHUS RELATIVE AL CASO ACCC/C/2015/128 ⁽¹⁾

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).

1. INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA CHE PRESENTA LA RICHIESTA*

Organizzazioni non governativa*:

Nome (persona che rappresenta l'organizzazione non governativa)*:

Cognome*:

Indirizzo (linea 1)*:

Indirizzo (riga 2):

Città*:

Provincia/Regione:

Codice postale*:

Paese*:

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo di posta elettronica*:

Presento la richiesta a nome di un'altra organizzazione non governativa, ...

☐ Sì* ☐ No*

Nota: Se più organizzazioni non governative presentano una richiesta congiunta riguardante la stessa decisione in materia di aiuti di Stato e la stessa misura di aiuto di Stato, inserire in questo modulo i recapiti di tutte le organizzazioni non governative.

Se è designato un punto di contatto unico, fornire i dettagli del punto di contatto unico.*

Punto di contatto unico, se del caso:

Nome*:

Cognome*:

Indirizzo (linea 1)*:

Indirizzo (riga 2):

Città*:

Provincia/Regione:

Codice postale*:

Paese*:

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo di posta elettronica*:

⁽¹⁾ La richiesta di riesame interno deve essere presentata dall'organizzazione non governativa entro otto settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato che è oggetto del riesame richiesto.

2. AVVOCATO CHE PRESENTA LA RICHIESTA A NOME DI UNA O PIÙ ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE*

Presento la richiesta a nome di una o più organizzazioni non governative*

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni.

Nome dell'organizzazione o delle organizzazioni non governative rappresentate*:

Numero di registrazione dell'entità:

Indirizzo (linea 1)*:

Indirizzo (riga 2):

Città*:

Provincia/Regione:

Codice postale*:

Paese*:

Telefono 1:

Telefono 2:

Indirizzo di posta elettronica*:

Si prega di produrre la prova che l'autore della richiesta è stato debitamente autorizzato a rappresentare l'organizzazione non governativa o le organizzazioni non governative. Qualora un'organizzazione non governativa sia rappresentata da un avvocato, la richiesta deve contenere documenti e dati comprovanti che l'avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tali documenti possono comprendere un certificato rilasciato dall'ordine degli avvocati di uno Stato membro o qualsiasi altro documento avente lo stesso valore secondo la prassi nazionale. L'avvocato deve produrre altresì una procura che ne attesti il diritto di rappresentare il proprio cliente.*

3. RISERVATEZZA*

Per la persona che presenta la richiesta a nome dell'organizzazione non governativa*:

☐ Sì, autorizzo a rendere nota la mia identità
☐ No, chiedo di non rendere nota la mia identità

Riservatezza: Se non si desidera che venga divulgata la propria identità, si prega di indicarlo chiaramente.

La richiesta sarà pubblicata sul sito web della Commissione. La richiesta sarà trasmessa allo Stato membro che concede l'aiuto di Stato per eventuali osservazioni e potrebbe essere trasmessa anche ad altre autorità pubbliche.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ***4.1. Status giuridico dell'organizzazione non governativa***

L'organizzazione non governativa ha lo status di soggetto giuridico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro dell'UE?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo):

4.2. Status "senza fini di lucro" dell'organizzazione*

L'organizzazione non governativa è un'organizzazione senza fini di lucro? Si prega di fornire elementi di prova in tal senso.

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di elaborare e di indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo): (massimo 250 parole)

4.3 Status indipendente dell'organizzazione*:

L'organizzazione non governativa è un'organizzazione indipendente?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di elaborare e di indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo): (massimo 250 parole)

4.4 Obiettivo principale: promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale*

L'obiettivo principale dell'organizzazione non governativa è la promozione della tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di elaborare e di indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo): (massimo 250 parole)

4.5 Durata dell'operatività dell'organizzazione e perseguimento attivo dell'obiettivo di cui al punto 4.4*:

L'organizzazione non governativa è operativa e persegue attivamente l'obiettivo di cui al punto 4.4 da più di due anni?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di elaborare e di indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo): (massimo 250 parole).

4.6 Obiettivo dell'organizzazione e oggetto della richiesta di riesame interno*

Qual è l'oggetto della richiesta? (massimo 250 parole)

L'oggetto della richiesta di riesame interno rientra nell'obiettivo e nelle attività dell'organizzazione?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, si prega di elaborare e di indicare dove è registrata (specificando la pagina e l'articolo/paragrafo): (massimo 250 parole)

5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA*

Indicare per quale decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato e per quale misura di aiuto si richiede un riesame interno. Se possibile, indicare i considerando della decisione in materia di aiuti di Stato che costituiscono la base della richiesta.

Indicare le disposizioni specifiche del diritto ambientale dell'Unione che si presume siano state violate dall'attività che ha ricevuto l'aiuto e/o da qualsiasi caratteristica della misura di aiuto di Stato. Spiegare perché esiste un legame indissolubile con l'obiettivo dell'aiuto e/o dell'attività sovvenzionata ⁽²⁾.

Si ricorda che un riesame interno può essere richiesto solo per le decisioni definitive in materia di aiuti di Stato che chiudono un procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in conformità dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio e aventi come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo) e lettere c), d) ed e), del trattato, l'articolo 93 del trattato e l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

Fornire informazioni e documentazione pertinenti e strutturate a sostegno di ciascuna motivazione della richiesta e specificare quale parte delle informazioni e della documentazione presentate si riferiscono a ciascun motivo.

⁽²⁾ Ex multis, sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14: "Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93".

Indicare inoltre se è stata intentata un'azione (amministrativa o giudiziaria) a livello nazionale e, in caso affermativo, qual è lo stato di avanzamento.

Presentare elementi di fatto e di diritto per ciascuna di tali motivazioni.

..... (massimo 9 000 parole)

6. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

6.1. Si prega di elencare e, se necessario, allegare i documenti e le prove a sostegno della richiesta.

Tutti gli allegati devono essere numerati, recare titoli indicati chiaramente ed essere citati nella richiesta di riesame interno, come prova degli elementi di fatto e/o di diritto specifici contenuti nella richiesta.

6.2. Allegati obbligatori da presentare per soddisfare i requisiti di ammissibilità della sezione 4*:

- (a) statuto o regolamento interno dell'organizzazione non governativa oppure qualsiasi altro documento avente lo stesso valore in base alla prassi nazionale negli Stati membri in cui la legislazione non stabilisce né prevede che un'organizzazione non governativa adotti uno statuto o un regolamento interno;
- (b) relazioni annuali di attività dell'organizzazione non governativa relative agli ultimi due anni;
- (c) per le organizzazioni non governative stabilite in paesi che prevedono l'esperimento di tale procedura come condizione da soddisfare per conseguire la personalità giuridica, una copia dell'atto di registrazione ufficiale presso le autorità nazionali;
- (d) qualsiasi informazione e documentazione da cui risulti che la Commissione abbia precedentemente riconosciuto la legittimazione dell'organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 ("regolamento di Aarhus") o del punto [xx] del codice delle migliori pratiche della Commissione applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato; una dichiarazione dell'organizzazione non governativa attestante che le condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatte.

Nota: Qualora non possa trasmettere uno dei suddetti documenti per motivi che non le sono imputabili, l'organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente.

Qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l'organizzazione non governativa ha come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale, che è stata costituita da più di due anni e persegue attivamente tale obiettivo o che l'oggetto della richiesta di riesame interno rientra nei suoi obiettivi e nelle sue attività, l'organizzazione deve presentare qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri.

7. DEROGA LINGUISTICA

Per accelerare il trattamento della richiesta di riesame interno, la Commissione incoraggia vivamente il ricorso alla deroga linguistica riportata di seguito, datata e firmata dall'organizzazione non governativa.

"Il sottoscritto/La sottoscritta, in rappresentanza dell'organizzazione non governativa che presenta la richiesta di riesame interno di [specificare il numero e il titolo della decisione in materia di aiuti di Stato], conviene in via eccezionale di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/1958, e di acconsentire all'adozione e alla notifica della risposta della Commissione ai sensi dell'articolo 297 del trattato esclusivamente in lingua inglese."

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ⁽³⁾

- ☐ Sono a conoscenza del fatto che la presente richiesta di riesame potrà essere pubblicata sul sito web della Commissione e che tutti i dati personali vi saranno espunti.
- ☐ Non acconsento alla pubblicazione del mio indirizzo postale sul sito web della Commissione.
- ☐ Non acconsento alla pubblicazione del mio nome sul sito web della Commissione.
- ☐ Non acconsento a rivelare la mia identità a terzi.

La Commissione tratterà i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Per ulteriori informazioni consultare l'informativa sulla privacy applicabile.

Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo e negli allegati sono fornite in buona fede.

Luogo, data e firma del richiedente”

(³) Con dati e personali si intendono il nome, l'indirizzo postale e l'identità dell'ONG o delle ONG che presentano la richiesta, non del rappresentante legale.